D-ORBIT
NEW SPACE SOLUTIONS

Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 – **Parte Generale**

Date: 13 February 2025
Approved by: Board of Directors

INDICE

1 Presentazione **4**
1.1 Elementi caratteristici 4
1.2 Cenni aziendali 4

2 Introduzione **6**
2.1 Destinatari della Parte Generale 6
2.1 Il Quadro Normativo di Riferimento 7
2.2 L'Adozione del Modello da parte della Società 12

3 L'Organismo di Vigilanza **16**
3.1 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza 16
3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza 17
3.3 Composizione dell'Organismo di Vigilanza 18
3.4 Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza 20
3.5 Rapporti con Collegio Sindacale e Società di Revisione 20
3.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 21
3.7 Segnalazioni di violazioni - Whistleblowing 22

4 Formazione e Diffusione del Modello **23**
4.1 Formazione del personale 23
4.2 Informazione a collaboratori e altri soggetti terzi 23

5 Modalità Di Gestione Delle Risorse Finanziarie **23**

6 Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio **24**
6.1 Principi generali 24
6.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni 24
6.3 Soggetti sottoposti 25
6.4 Provvedimenti per inosservanze e/o Violazioni accertate da parte dei Dipendenti non Dirigenti 26
6.5 Provvedimenti per inosservanze/Violazioni accertate da parte dei Dirigenti 27
6.6 Provvedimenti per inosservanze/Violazioni accertate da parte degli Amministratori, Sindaci e la Società di revisione 28
6.7 Sanzioni nei confronti di collaboratori ed altri soggetti terzi 29

7 Approvazione, Modifica e Attuazione del Modello **30**
7.1 Approvazione adozione del Modello 30
7.2 Modifiche e integrazioni del Modello 30
7.3 Attuazione del Modello 30

8 Appendice **31**
8.1 Documenti che implementano i protocolli definiti per il Modello 231 31

1 PRESENTAZIONE

1.1 ELEMENTI CARATTERISTICI

Denominazione: D-Orbit S.p.A.

Sede legale e amministrativa: V.le Risorgimento n. 57 – 22073 Fino Mornasco (CO) Partita Iva: 07373150965

Iscrizione CCIAA Como - Lecco - REA 315886

PEC: d-orbit@pec.deorbitaldevices.com

1.2 CENNI AZIENDALI

La Società ha per oggetto:

- Ricerca, ideazione, realizzazione, sviluppo, produzione, commercializzazione, locazione, comodato e assistenza tecnica di macchine automatiche e/o semi-automatiche, di componenti elettrici ed elettronici, di software e di piattaforme internet, di sistemi propulsivi e di apparati di controllo, nonché di piattaforme e sottosistemi satellitari per il settore aerospaziale.
- Integrazione ed erogazione di servizi di rilascio in orbita, trasporto spaziale e, in generale, servizi satellitari.

D-Orbit S.p.A. è una società benefit ed è certificata ISO 9001, ISO 9100, ISO/IEC 27001, oltre ad aver conseguito la certificazione B-Corp.

La Società ha, altresì. conseguito nel 2023 l'attribuzione di un rating di legalità (Rating di Legalità) di ★★★ per mezzo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aumentando il precedente tasso ★★+ ottenuto dal medesimo ente nel 2022.

Il punteggio ottenuto nel 2023 è stato confermato a settembre 2024 per una validità pari ad anni due.

La Società è parte di un gruppo di imprese e detiene e controlla:

- al 100% una società, D-Orbit PT, Unipessoal Lda, avente sede in Portogallo;
- al 100% una società, D-Orbit UK Ltd, avente sede nel Regno Unito;
- al 100% una società, D-Orbit, Inc, avente sede negli Stati Uniti;
- al 100% una società D-Orbit Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ avente sede in Grecia;

Inoltre, la Società detiene al 70% di una joint venture avente sede negli Stati Uniti con governance autonoma, denominata D-Orbit US, LLC.

Gli scambi e le vendite tra D-Orbit S.p.A. e le società controllate sono regolati da accordi intercompany.

1.3 ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

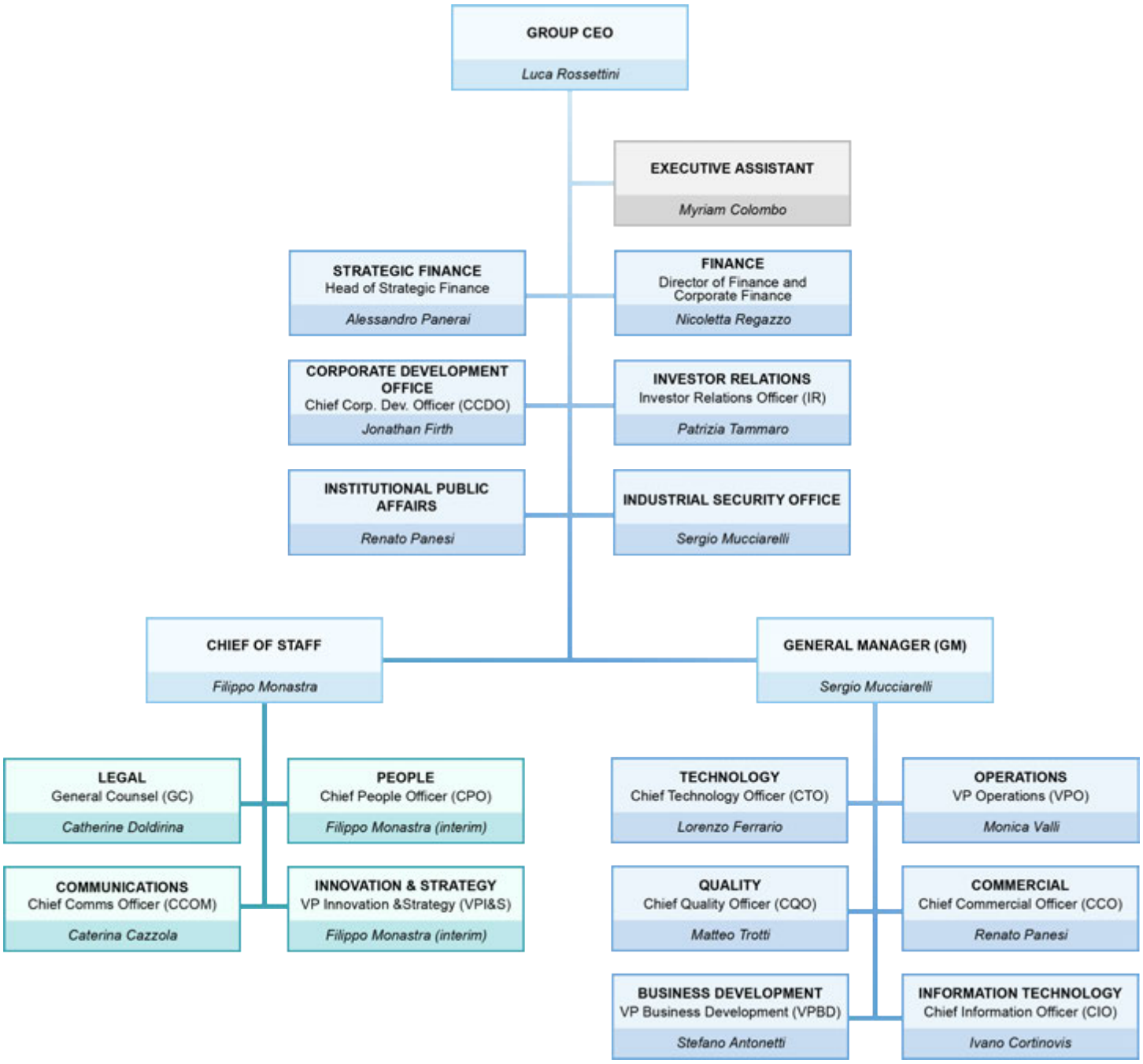

2 INTRODUZIONE

Il presente Modello è stato realizzato in attuazione del D.lgs. 231/2001 che istituisce, in accordo con alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi.

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

2.1 DESTINATARI DELLA PARTE GENERALE

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili.

2.1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il sistema della responsabilità amministrativa degli enti, delineato dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si articola sui seguenti capisaldi.

Anzitutto, la responsabilità sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli tassativamente indicati dal legislatore, da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un rapporto funzionale, il quale potrà essere di rappresentanza o di subordinazione, senza che però sia necessaria la sua identificazione.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione e, precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- • fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002.

- false comunicazioni (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);

- impedito controllo (art. 2625, 2° comma cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote o della controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sul Consiglio Generale (art. 2636 cod. civ.);
- aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

Le Leggi n.7 del 2003 e n. 228 del 2003 hanno introdotto nel Decreto, rispettivamente gli articoli 25-quater e 25-quinquies, che estendono la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla commissione dei reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater) e ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).

Tali articoli sono stati modificati dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" e dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" introducendo i reati previsti nei rispettivi titoli.

Inoltre il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha attuato la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (testo in vigore dal 29 dicembre 2007) introducendo nel novero dei reati del D.lgs. 231/01 anche la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del Codice penale.

La legge n. 123/2007 ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche anche per i reati di natura colposa connessi ad omicidio o lesioni personali gravi e gravissime in violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, come previsti dagli artt. 589 e 599 del Codice penale. Tali disposizioni sono state ribadite dall'art.30 del D.lgs. 81/08 (il cosiddetto "Testo Unico" della sicurezza sul lavoro).

Il 27 febbraio 2008 è stato approvato il disegno di legge che introduce nel D.lgs. 231/01 l'art. 24-bis intitolato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Ancora la L. n. 94/2009, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha previsto l'inserimento nel D.lgs. 231/2001, dell'articolo 24-ter delitti di criminalità organizzata, ovvero: delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.); associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 309/90), associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.). Infine, l'art. 24-ter stabilisce che, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Ed ancora il D.L. 305/2001 convertito con la L. 409/2001 ha inserito l'art 25-bis del D.lgs. 231/2001 (Falsità) successivamente modificato dalla legge 99/2009 che ha, a sua volta, inserito nel medesimo Decreto l'art 25 bis. 1 – Delitti contro l'industria e il commercio - e l'art. 25-nonies - delitti in materia di violazioni del diritto d'autore.

Con la Legge 3 agosto 2009, n. 116 è stato inserito nel D.lgs. 231 il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.), art. 25-decies.

Con il D.lgs. n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento

provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", è stato introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-undecies relativo ai reati ambientali ed all'inquinamento provocato dalle navi.

Il D.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.lgs. 231/01 l'art. 25- duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" "(Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

La Legge 6.11.2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, ha apportato al D.lgs. 231/01 le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità; 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti:

«319-quater»; b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote".

La n. 39/2014 ha inserito il reato di "Adescamento dei minorenni", art. 609-undecies c.p. ed il D.lgs. n. 24/2014 ha modificato gli artt.li 600 e 601 c.p.

La Legge 15 dicembre 2014 n.186 - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale - ha introdotto il reato di autoriciclaggio. (Articolo 25-octies D.lgs. 231/01).

La L. n. 43 del 17/04/2015 concernente misure urgenti per il contrasto al terrorismo ha modificato i reati di Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) e di Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.) nonché l'art. 47 del D.lgs. 231/07 prevedendo che l'UIF trasmetta alla DIA ed al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, che ne informano il Procuratore Generale, le segnalazioni di operazioni sospette da essa ricevute (e non archiviate), corredate da una relazione tecnica qualora siano attinenti anche al terrorismo oltre che alla criminalità organizzata.

La L. 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel Codice penale il nuovo titolo VI-bis – Dei delitti contro l'ambiente - e, successivamente la L. 27 maggio 2015 n. 69 ha introdotto nuove disposizioni in materia di delitti contro la P.A., associazione mafiosa e falso in bilancio.

La l. 199/2016 ha apportato modifiche all'art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e ne ha disposto l'inserimento tra i reati-presupposto della responsabilità degli enti collettivi ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Il D.lgs. n. 38/17 ha modificato la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed introdotto l'art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati).

Il nuovo Codice Antimafia, L. 161/17 ha modificato l'art. 25-duodecies D.lgs. 231/01, inserendo le fattispecie di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.lgs. 286/98.

La Legge Europea 2017 ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-terdecies "razzismo e xenofobia".

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", ha inasprito le sanzioni previste per i reati contro la P.A., modificato gli artt.li 2635 e 2635-bis c.c. ed ha introdotto nel novero dei reati-presupposto il traffico di influenze illecite, art. 346-bis c.p., a sua volta modificato dalla Legge in questione.

La L. n. 39/2019 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive che ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-quaterdecies "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Il D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, ha introdotto l'art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01 (Reati tributari).

L'articolo 1, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133 ha modificato l'art. 24-bis D.lgs. 231/2001, (sicurezza nazionale cibernetica).

Il D.lgs. 75/2020 attuativo della direttiva PIF 2017/1371, ha modificato l'art. 25-quinquiesdecies, (inserendo le frodi IVA a danno dell'UE) nonché l'art. 24 D.lgs. 231/01 (inserendo la frode nelle pubbliche forniture, la frode in agricoltura e modificando l'art. 316ter e 640 c.p.), nonché l'art. 25, [inserendo il peculato (artt.li 314, I c., e 316 c.p.) e l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE] ed ha inserito l'art. 25-sexiesdecies (contrabbando).

Il D.lgs. 184/2021 ha introdotto nel decreto l'art. 25-octies1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante.

La L. 22/2022 ha introdotto i delitti contro il patrimonio culturale (artt.li 25-septiesdecies e duodevicies).

Il D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (Attuazione della direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere), ha modificato l'art. 24 ter D.lgs. 231/01, inserendo nel catalogo dei reati-presupposto il delitto di "false o omesse dichiarazioni richieste nelle operazioni di fusioni transfrontaliere.

La Legge n. 93 del 14 luglio 2023 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" - entrata in vigore l'8 agosto 2023 – ha modificato l'art. 171 ter della Legge 633/1941, richiamato dall'art. 25 novies del D.lgs. 231/2001, aggiungendo la lett. h-bis, estendendo la responsabilità da reato delle persone giuridiche anche per le ipotesi di chi abusivamente "(…) esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita".

In data 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 di Conversione con modificazioni del Decreto-Legge n. 105 del 10 agosto 2023 (c.d. Decreto Giustizia), recante "[…] disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", che ha apportato modifiche con riferimento al trattamento sanzionatorio ad alcuni dei reati ambientali contenuti nel Codice penale richiamati dal D.lgs. 231/2001 (i.e. inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p. e disastro ambientale ex art. 452-quater c.p.) e introdotto i seguenti reati presupposto:

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), che punisce la condotta di chi "con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti" anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata;
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), che punisce la condotta di chi "con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione";
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), che punisce la condotta di chi "attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter".

La Legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", entrata in vigore in data 11 gennaio 2024, ha ampliato l'ambito di applicazione del reato di cui all'art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" (richiamato dall'art. 25-bis.1 del D.lgs. n. 231/2001), introducendo tra le condotte rilevanti ai fini dell'integrazione del reato anche quella di chi "detiene per la vendita" opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La Legge 22 gennaio 2024, n. 6 ha modificato l'art. 518 duodecies c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" (richiamato dall'art. 25-septiesdecies del D.lgs. 231/2001), mediante l'aggiunta delle parole "ove previsto" con riferimento alla condotta di chi rende "non fruibili" beni culturali e/o paesaggistici propri o altrui.

Il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" ha introdotto il comma 2 al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512 bis c.p. (richiamato dall'art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001), che punisce la condotta di chi "al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni".

Il D.lgs. 87/2024 del 14 giugno 2024 ha modificato il sistema sanzionatorio per i reati tributari in attuazione della delega per la riforma fiscale (art. 20, Legge 9 agosto 2023, n.111) inserendo il comma 2-bis all'art. 21 del D. Lgs. 74/2000 il comma 2-bis, volto a contrastare il doppio binario sanzionatorio penale-amministrativo. In particolare, il comma 2-bis prevede che si applichi il comma 2 dell'art. 21 "se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231".

La Legge del 28 giugno 2024, n. 90 recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" ha apportato le seguenti modifiche all'art. 24-bis D.lgs. 231/2001:

- l'introduzione del nuovo comma 1-bis, il quale disciplina una nuova fattispecie di reato, l'estorsione "informatica", di cui all'art. 629, comma 3, c.p., che punisce chi "mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno", punito con le sanzione interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a due anni;
- l'abrogazione del reato di cui all'art. 615 quinquies c.p. e sostituzione dello stesso con la previsione di cui all'art. 635 quater.1 che mantiene la medesima rubrica del previgente art. 615 quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" e condotta di reato, prevedendo, in aggiunta, due ipotesi aggravate ad efficacia speciale i) per il caso in cui il reato sia commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema ii) quando il reato riguarda i sistemi informatici o telematici di pubblico interesse di cui all'art. 615 ter comma 3;
- l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie applicabili all'ente, con riferimento ai reati informatici richiamati dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 24 bis del Decreto;
- l'introduzione di modifiche della descrizione delle singole fattispecie dei reati informatici, richiamati dall'art. 24 bis del Decreto, di cui all'art. 615 ter c.p., 635 quinquies c.p., 635 quater c.p., 635 ter c.p., 635 bis c.p..

Il Decreto-Legge del 4 luglio 2024, n. 92 (c.d. "Decreto Carceri") - convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, in vigore dal 10 agosto 2024 – ha introdotto nel Codice penale e, contestualmente, nell'art. 25 del D.lgs. 231/2001, il nuovo reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" cui all'art. 314 bis c.p. (c.d. "peculato per distrazione"), che punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio ovvero dei soggetti di cui all'art. 322 bis c.p. (tra cui funzionari dell'Unione Europea e membri delle Corti Internazionali) che "[…] avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto […]".

La Legge del 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. "Legge Nordio"), in vigore dal 25 agosto 2024, ha apportato le seguenti modifiche all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001:

- abrogazione del reato di "abuso d'ufficio" di cui all'art. 323 c.p.;
- modifica degli elementi che costituiscono la fattispecie del reato di "Traffico di influenze illecite" di cui all'art. 346 bis c.p. e inasprimento della pena.

Infine, in data 3 ottobre 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" che ha approvato le Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, riorganizzato la disciplina in materia doganale, abrogando, tra gli altri, il Testo Unico delle Leggi doganali (Regio Decreto 13 febbraio 1896 n.65) e modificato il testo dell'art. 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo n. 231/2001 dedicato ai reati di Contrabbando, che ha introdotto i reati di Contrabbando per omessa dichiarazione ex art. 78 Disposizioni Nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione e Contrabbando per dichiarazione infedele ex art. 79 Disposizioni Nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione e il richiamo dei reati previsti nel Decreto Legislativo n. 504/1995, tra cui la Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40), la Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43) e l'Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46). Inoltre, l'intervento normativo in analisi ha stabilito l'inasprimento del regime sanzionatorio per talune ipotesi di reato di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo 231/2001, prevedendo l'applicabilità delle sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

2.1.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE

La norma prevede una specifica forma di esonero laddove la Società dimostri di aver posto in essere un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati (precetto) vigilando con continuità sul suo funzionamento, sulla sua efficacia e aggiornandolo in funzione dell'evoluzione.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, la Società non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora la Società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

2.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

2.2.1 MOTIVAZIONI PER L'ADOZIONE DEL MODELLO

La Società ha provveduto alla realizzazione e all'adozione del Modello per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.

La Società è infatti convinta che l'adozione del Modello costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per suo conto, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalle normative di riferimento.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello non sia prevista dalla legge come obbligatoria, la Società ha avviato un progetto di analisi che è stato effettuato nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

2.2.2 OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO

Scopo del Modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome della Società la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, ci si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di inosservanza e/o Violazione[1] accertata delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti ed anche nei confronti dell'ente;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di un costante controllo ed un'attenta vigilanza monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

2.2.2 OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO

Scopo del Modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome della Società la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, ci si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- • determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di inosservanza e/o Violazione accertata delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti ed anche nei confronti dell'ente;
- • ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività;
- • consentire alla Società, grazie ad un'azione di un costante controllo ed un'attenta vigilanza monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

2.2.3 PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Con riferimento alle tematiche individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- mappatura dettagliata delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- valutazione del sistema di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto:

- a identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività dell'ente (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di

[1] *Comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che sono dettagliati nell'Allegato II -Le segnalazioni rilevanti ai fini della Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing.*

attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;

a disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché ai fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

- a definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi d'organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno dell'ente e a codificare, ove necessario in documenti scritti, le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D.lgs. 231/2001.

Al termine di un processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, l'ente ha individuato le procedure riferibili al Modello, le ha raccolte in appositi documenti conservati presso la stessa, portandole di volta in volta a conoscenza dei Destinatari e mettendole comunque a disposizione degli stessi anche attraverso la pubblicazione nella intranet aziendale.

Le procedure/regole di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al Modello - già utilizzati o operanti nell'ambito dell'ente.

2.2.4 STRUTTURE ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

Il Modello, la cui presente "Parte Generale" ne costituisce il documento descrittivo, è un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l'attuazione e il controllo delle decisioni dell'ente in relazione ai rischi/reati da prevenire, formato dai seguenti "strumenti":

1. un Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali)
2. la "Parte Speciale "del presente Modello predisposta per le diverse tipologie di reato applicabili all'ente, che, in considerazione del loro particolare contenuto possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti
3. un sistema di procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;
4. un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni. In tal senso gli ulteriori documenti aziendali fondamentali che rappresentano un riferimento per il Modello sono:

- l'organigramma;
- Deleghe, Procure, Mandati e i Verbali degli organi della Società;
- Contratti di servizio.

Si precisa che dall'analisi condotta è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione delle seguenti famiglie di reati:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 del D.lgs. n. 231/2001);
- reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231/2001)
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies del D.lgs. n. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Artt. 25-septiesdecies e duodevicies del D.lgs. n. 231/2001).

Ciò in quanto si tratta di reati che, considerato l'assetto organizzativo e l'attività della Società, non assumono particolare rilevanza, in quanto:

- si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dall'ente;
- i presidi di controllo previsti rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.

2.2.5 MAPPA DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI "SENSIBILI"

Per quanto sopra esposto sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

L'attività di mappatura, riportata dettagliatamente in incipit alla parte speciale, ha consentito l'individuazione delle principali fattispecie di potenziale rischio/reato e delle possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle principali attività aziendali identificate come "sensibili".

Sulla base dell'analisi dei rischi sono state pertanto sviluppate tredici Parti Speciali:

- Parte Speciale A – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia i reati realizzabili nei confronti della pubblica amministrazione e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto ai sensi dell'art. 25-decies del Decreto;
- Parte Speciale B – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Parte Speciale C – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter ossia ai reati societari;
- Parte Speciale D – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis e bis1 relativi ai reati contro 'industria ed il commercio e falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Parte Speciale E – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-novies relativo ai delitti contro il diritto d'autore;
- Parte Speciale F – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis relative ai delitti informatici;
- Parte Speciale G – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter relative ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (L. n. 146/2006);
- Parte Speciale H – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies e 25-octies.1 ossia ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Parte Speciale I – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies ossia ai reati ambientali;
- Parte Speciale L –è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies ossia al reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
- Parte Speciale M – è riferita al reato di cui all'art. 25-quinquies ossia "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro";
- Parte Speciale N – è riferita ai reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies ossia ai "Reati tributari";
- Parte Speciale O – è riferita al reato di cui all'art. 25-sexiesdecies ossia al "Contrabbando".

2.2.6 ADOZIONE E APPLICAZIONE DEL MODELLO

L'adozione del Modello è attuata dal C.d.A. tramite apposita delibera.

L'applicazione del Modello ed i controlli sulla sua efficacia vengono effettuati dall'Organismo di Vigilanza.

Con la medesima delibera il C.d.A. conferisce ad un organismo ad hoc l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo, denominato Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

2.2.7 DIFESA DELL'ENTE E NOMINA DEL DIFENSORE

Coerentemente alle previsioni di cui all'art. 39 c.1 del D.lgs. 231/2001[2], nel caso di instaurazione di un procedimento nei confronti della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, la nomina del difensore dovrà avvenire a cura di un soggetto munito dei necessari poteri, previa verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi con la Società. In tali casi il difensore della Società non potrà essere nominato da un soggetto indagato/imputato nell'ambito del predetto procedimento[3].

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa, come disciplinata dall'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del D.lgs. 231/2001, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

In base alle previsioni del Decreto l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di proporne l'aggiornamento è stato individuato in una struttura collegiale.

L'Organismo di Vigilanza è nominato direttamente dal C.d.A., esso deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, ed ha le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti che gli sono attribuiti.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dal C.d.A. sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui resta in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente al C.d.A. e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento (qualora ritenga di dover ampliare e meglio documentare quelle già ricomprese all'interno di questo Modello) formalizzandole in apposito regolamento ("Regolamento dell'Organismo di Vigilanza").

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal C.d.A. i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell'attività di Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli ed all'aggiornamento degli stessi in conformità alle prescrizioni del Decreto.

Inoltre, ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il C.d.A., tenuto conto anche delle attività dell'Organismo di Vigilanza, attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività che esso potrà utilizzare in piena autonomia gestionale. Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare a cura dell'Organismo di Vigilanza. Eventuali necessità di superamento del budget determinati da specifiche esigenze saranno comunicate dall'Organismo di Vigilanza al C.d.A. e da questi approvate.

L'Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone al C.d.A. le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture dell'ente per l'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e controllo e, laddove necessario, del supporto di altre funzioni aziendali (quali, ad esempio, il RSPP), ovvero di consulenti esterni.

[2] *"L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo".*

[3] *In conformità ai dettami della recente giurisprudenza (i.e. Cass. 22 settembre 2022, n. 35387/2022).*

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni:

1. verificare l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, comunicando all'organo dirigente le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione dell'attività di vigilanza svolta;
2. vigilare sull'efficienza ed efficacia del Modello nel prevenire gli illeciti di cui al D.lgs. 231/2001;
3. comunicare al C.d.A. eventuali necessità od opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni aziendali;
4. comunicare al C.d.A., gli opportuni provvedimenti, le inosservanze del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura;
- effettuare le attività di controllo sul funzionamento del Modello, anche tramite le funzioni interne e/o esterne individuate;
- effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente e rischio;
- verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
- raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali inosservanze e/o Violazioni[4] accertate del D.lgs. 231/2001 e delle prescrizioni contemplate dal Modello;
- porre in essere o proporre agli organi direttivi, in funzione delle relative competenze, le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di inosservanza e/o violazione accertata delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti;
- svolgere attività di reporting nei confronti degli organi sociali.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:

- emanare un Regolamento e/o disposizioni intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza stesso (qualora ritenga di dover precisare o, meglio, dettagliare le disposizioni contenute in questo Modello);
- accedere ad ogni e qualsiasi documento rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;
- avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d'intesa con il C.d.A., dell'ausilio di soggetti interni od esterni all'ente, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica;

[4]Comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che sono dettagliati nell'Allegato II -Le segnalazioni rilevanti ai fini della Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing.

- procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di verifica riguardo l'applicazione del Modello;
- chiedere ed ottenere che i responsabili delle funzioni aziendali e, ove necessario, l'organo dirigente dal Comitato di Segnalazione[5] e, nonché i collaboratori forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per il monitoraggio delle varie attività aziendali che rilevino ai sensi del Modello, o per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;

L'operato dell'Organismo di Vigilanza non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura, ad eccezione del C.d.A., che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo.

L'Organo di Vigilanza e Controllo, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che l'ente proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello.

L'Organo di Vigilanza e Controllo verifica, attraverso attività di follow-up, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari possono rivolgersi all'Organo di Vigilanza e Controllo per i chiarimenti opportuni.

3.3 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità a quanto previsto dall'art.6 del D.lgs. 231/2001 è costituito l'Organismo di Vigilanza della Società come funzione interna all'ente, dotata di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.

L'organismo si compone di TRE membri, scelti e nominati collegialmente dal C.d.A.

L'eventuale integrazione dell'organo, in caso di rinuncia o di decadenza di uno dei membri, deve avvenire al primo C.d.A. utile.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per un periodo di tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Le funzioni di componente dell'Organismo di Vigilanza non sono in alcuna misura delegabili.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere professionalità tecnico scientifica riconosciuta e comprovata da titoli di studio e/o esperienza lavorativa di livello adeguato all'importanza ed alla responsabilità dell'incarico ricevuto.

3.3.2 CAUSE DI RINUNCIA

Nel caso in cui un componente intenda rinunciare all'incarico deve darne motivata comunicazione scritta al Presidente, il quale provvederà ad inoltrare tempestivamente la comunicazione al Presidente del C.d.A. per quanto di competenza.

3.3.3 INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

Fermo restando l'accertamento da parte del Consiglio di amministrazione come di seguito indicato, non possono assumere il ruolo di membri dell'Organismo di Vigilanza e se nominati decadono dall'ufficio coloro che:

a. abbiano relazioni di parentela entro il II grado o coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) con componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché con soggetti apicali della Società;

[5]*Organo autonomo incaricato alla ricezione delle segnalazioni ed allo svolgimento degli accertamenti necessari per verificarne il contenuto. Secondo il Modello D-Orbit, il Comitato è composto da n. 3 componenti dell'Organismo di Vigilanza.*

b. si trovino in conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società e/o le sue controllate tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;

c. siano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni di entità tale da comportare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, anche ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;

d. svolgano funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società;

e. si trovino nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

f. siano sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;

g. siano stati condannati con sentenza irrevocabile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione:
   - per la commissione di uno dei reati richiamati dal Decreto Legislativo;
   - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o per uno dei delitti previsti dalla legge fallimentare;
   - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

h. abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle di cui sopra.

Ai fini dell'applicazione delle previsioni del presente paragrafo, per sentenza di condanna si intende anche quella pronunciata ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., fatti comunque salvi gli effetti della declaratoria giudiziale di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma secondo, c.p.p.

Sarà cura dell'OdV comunicare tempestivamente per iscritto al Consiglio di amministrazione l'insorgere di cause di decadenza.

Ove si verifichi una delle sopra citate cause di decadenza, il Consiglio di amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato e gli altri componenti dell'OdV, previo parere del Collegio Sindacale, deve adottare a maggioranza assoluta i provvedimenti che ritiene opportuni sino alla dichiarazione di avvenuta decadenza del componente.

Nell'ipotesi in cui l'OdV sia composto anche di membri appartenenti al Collegio Sindacale, l'audizione preventiva del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata soltanto nei confronti dei membri del Collegio non appartenenti all'OdV.

La delibera di decadenza dovrà essere comunicata all'Assemblea dei Soci alla prima occasione utile.

Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

a. la condanna con sentenza non definitiva per i reati indicati alla lettera g) tra le cause di ineleggibilità e decadenza;

b. l'essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.

Ove si verifichi una delle sopra citate cause di sospensione, il Consiglio di amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato e gli altri membri dell'OdV, previo parere del Collegio Sindacale, deve adottare a maggioranza assoluta i provvedimenti che ritiene opportuni sino alla dichiarazione di sospensione del componente.

Nell'ipotesi in cui l'OdV sia composto anche di membri appartenenti al Collegio Sindacale, l'audizione preventiva del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata soltanto nei confronti dei membri del Collegio non appartenenti all'OdV.

La delibera di sospensione dovrà essere comunicata all'Assemblea dei Soci alla prima occasione utile.

3.3.4 REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La revoca dell'Organismo di Vigilanza, possibile per giusta causa, è atto del C.d.A.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dell'Organismo di Vigilanza dovrà intendersi:

a. l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dalle sedute dell'Organismo di Vigilanza per un periodo superiore a sei mesi;

b. le dimissioni o la revoca del componente cui è affidata la funzione dell'Organismo di Vigilanza per motivi non attinenti l'esercizio della funzione dell'Organismo di Vigilanza, o l'attribuzione allo stesso di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;

c. un grave inadempimento dei doveri propri del componente dell'Organismo di Vigilanza, quale - a titolo meramente esemplificativo - l'omessa redazione del report annuale dell'attività svolta al C.d.A.;

l'omessa o insufficiente vigilanza da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/01, risultante da una sentenza di condanna dell'Ente ai sensi del D.lgs. 231/01, passata in giudicato, ovvero da procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. Il C.d.A. potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza ad interim, in attesa che la suddetta sentenza passi in giudicato.

3.4 ATTIVITÀ RELAZIONALI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del C.d.A. di:

- relazionare periodicamente sull'andamento del Modello, predisponendo, almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere;
- comunicare puntualmente, in caso di inosservanze e/o violazioni accertate del D.lgs. 231/2001 e/o del Modello ex D.lgs. 231/2001 di cui è a conoscenza;
- comunicare annualmente il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo può essere consultato in qualsiasi momento al C.d.A., per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

3.5 RAPPORTI CON COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE

L'Organismo di Vigilanza convoca periodicamente riunioni con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione nel corso dei quali approfondire le principali attività poste in essere nell'ambito delle rispettive competenze ed i rilievi eventualmente emersi. A tali incontri potranno essere invitate le Funzioni aziendali di volta in volta interessate con riferimento alle tematiche oggetto di analisi.

3.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai fini dell'efficace vigilanza sull'attuazione del Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti che possono esporre la Società al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Pertanto, tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell'ente nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa, in ragione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, sono tenuti alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza così come indicati nel Modello Organizzativo e riepilogati nella Procedura P02_Flussi informativi, contenente altresì le modalità di trasmissione.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- aggiornamento del sistema deleghe e della struttura organizzativa della Società;
- eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente;
- comunicazioni specifiche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla Parte Speciale del Modello;
- le operazioni societarie straordinarie della Società.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

In ogni caso all'Organismo di Vigilanza sono conferiti tutti i poteri ai sensi del Modello Organizzativo per richiedere in ogni momento qualsiasi informazione, dato, documento, notizia a tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell'ente nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa, che dovranno fornire senza indugio quanto richiesto all'OdV.

Resta altresì fermo il principio che ogni informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante dovrà essere trasmessa senza indugio all'OdV.

Tutti i Flussi Informativi inviati all'OdV sono trattati e conservati dall'OdV medesimo in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 in tema di protezione dei dati personali (GDPR).

3.7 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI - WHISTLEBLOWING

I Destinatari che decidono di effettuare una Segnalazione di Comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che sono dettagliati nell'Allegato II -Le segnalazioni rilevanti ai fini della Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing (nel seguito "Violazioni") devono attenersi alle modalità esposte nella Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing.

La segnalazione interna deve essere indirizzata in via esclusiva al Comitato di Segnalazione e può essere effettuata, in via privilegiata, in forma scritta, con le modalità informatiche descritte nell'Allegato IV - Manuale DocsWeb Whistleblowing della Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing (dispone sulla pagina del Sito Web della Società dedicata al whistleblowing e sulla Intranet Aziendale).

Ove non sia possibile procedere con la segnalazione in forma scritta, la stessa può esser fatta in **forma orale** attraverso:

- sistema disponibile all'interno della piattaforma di trascrizione Speech-to-Text in real-time (che non effettua registrazione della segnalazione), previo consenso esplicito della persona segnalante. La stessa potrà verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione prima di procedere all'invio della segnalazione.
- incontro diretto fissato con il Comitato di Segnalazione su richiesta del Segnalante, entro un termine ragionevole e presso le sedi della Società. In caso di incontro diretto, su richiesta del Segnalante, il verbale (redatto previo consenso del segnalante) potrà essere da quest'ultimo verificato, rettificato e confermato mediante la propria sottoscrizione (cfr. Allegato I – Verbale delle Segnalazioni di Whistleblowing).

Il divieto di ritorsione è previsto dall'art. 17 del D.lgs. 24/2023, che si intende qui interamente richiamato.[6] Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

In aggiunta a quanto sopra, resta sempre disponibile il canale informativo dell'Organismo di Vigilanza previsto nella Procedura P02.

[6] *L'Art. 17 co. 1 "Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione" si riferisce a:*

- *i segnalanti (sì come definiti nella Procedura Whistleblowing);*
- *i facilitatori (sì come definiti nella Procedura Whistleblowing);;*
- *le persone del medesimo contesto lavorativo (sì come definito nella Procedura Whistleblowing) del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;*
- *i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e attuale;*
- *gli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.*

4 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, è stato definito uno specifico piano di comunicazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza.

L'attività formativa è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo in cui gli stessi operano.

L'attività di formazione è obbligatoria ed è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza. L'Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sarà cura dei Soggetti Delegati, in collaborazione con il RSPP, predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli/funzioni in materia di sicurezza.

4.2 INFORMAZIONE A COLLABORATORI E ALTRI SOGGETTI TERZI

D-Orbit promuove la conoscenza e l'osservanza del Decreto, del Codice Etico e della Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing anche tra i Soggetti Terzi.

Pertanto, il Modello Organizzativo, il Codice Etico e la Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing vengono portati a conoscenza dei Soggetti Terzi mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Inoltre, ai soggetti esterni all'ente (agenti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono fornite, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dall'ente in conformità al Modello ed al Codice Etico. Tale informativa si estende altresì alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, nei testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

5 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'articolo 6, comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo richiede l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. Pertanto, la Società ha ritenuto opportuno, ad integrazione del Modello Organizzativo, adottare la procedura "Attività finanziaria (p.07)" ed emettere una Procedura "Gestione amministrativo contabile e predisposizione del bilancio (p.13)" che regolamenta per ogni singola tipologia di transazione i soggetti coinvolti ed i relativi poteri, gli strumenti adottati e i collegamenti con il sistema.

6 IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

6.1 PRINCIPI GENERALI

L'introduzione di un aeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità dell'inosservanza e/o Violazione accertata rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte dei Destinatari, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

Le regole previste nel Modello sono assunte dall'ente in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sulla Società stessa incombe; pertanto, l'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una inosservanza e/o Violazione accertata dei principi sanciti dal Modello che non concretizzino un reato ovvero non determinino responsabilità diretta dell'Ente.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001 l'ente ha integrato il sistema disciplinare previsto dal CCNL provvedendo ad adeguare e ad aggiornare il sistema preesistente al disposto normativo del citato Decreto 231/2001.

L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto viene costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, che deve essere informato in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento delle inosservanze e/o delle Violazioni accertata, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali/degli organi societari a ciò preposte/i e delegate/i.

6.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di condotte consistenti (l'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo) in:

- mancato rispetto dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nelle Procedure ivi richiamate (ivi inclusa la Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing);
- inosservanze e/o Violazioni accertate integranti, direttamente o indirettamente, un reato presupposto previsto dal Decreto;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla formazione erogata in materia di Decreto, Modello Organizzativo e Codice Etico;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- mancato rispetto e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal Modello;
- mancato rispetto degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV
- violazioni relative al sistema di whistleblowing e più precisamente:
    - Violazioni accertate;
    - violazione della riservatezza del segnalante – o del facilitatore che assiste un Whistleblower nel processo di segnalazione o divulgazione, dei colleghi, dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al segnalante - e della segnalazione

- ritorsioni nei confronti di un segnalante o del facilitatore che assiste un Whistleblower nel processo di segnalazione o divulgazione, dei colleghi, dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al segnalante;
- ostacolo/impedimento alla trasmissione della segnalazione alle persone competenti.
- segnalazioni in malafede o con dolo o che intenzionalmente e consapevolmente riportino informazioni errate (anche parziali) o fuorvianti.

Nelle ipotesi di inosservanza e/o Violazione accertata delle disposizioni del Modello, del Codice Etico e nelle Procedure ivi richiamate (ivi inclusa la Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;
2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore;
3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenze in capo all'ente;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
8. comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per l'ente e per i dipendenti;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Il grado della colpa e della recidività dell'infrazione costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

6.3 SOGGETTI SOTTOPOSTI

Sono soggetti sottoposti al sistema disciplinare di cui al presente Documento descrittivo del Modello i dipendenti, gli Amministratori ed i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con l'ente, nell'ambito dei rapporti stessi.

Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, sono passibili di sanzioni disciplinari tutti i soggetti che abbiano responsabilità specifiche definite dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché dal Modello.

6.4 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZE E/O VIOLAZIONI ACCERTATE DA PARTE DEI DIPENDENTI NON DIRIGENTI

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

Premesso quanto indicato nei precedenti paragrafi (e in particolare nel §6.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni), le sanzioni irrogabili in caso di inosservanza e/o Violazione accertata del Modello, del Codice Etico o dalle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) sono in ordine di gravità:

1. il richiamo verbale;
2. l'ammonizione scritta;
3. la multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
4. la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
5. il licenziamento con preavviso;
6. il licenziamento senza preavviso.

Il provvedimento di richiamo verbale si applica in caso di lieve inosservanza e/o Violazione accertata colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello, dal Codice Etico o dalle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) ovvero di errori procedurali dovute a negligenza.

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di inosservanze e/o Violazioni accertate da cui possa derivare l'applicazione del richiamo verbale, il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

Il provvedimento della multa si applica qualora, essendo già in corso nel provvedimento del rimprovero scritto si persista nell'inosservanza del Modello, del Codice Etico o delle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) e si continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nei predetti documenti.

Il provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni si applica in caso di gravi inosservanze e/o Violazioni delle previsioni del Modello Organizzativo, del Codice Etico e/o delle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing), tali da provocare danni all'ente e di esporlo a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

Il provvedimento del licenziamento con preavviso si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, dal Codice Etico e/o dalle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto.

Il provvedimento del licenziamento senza preavviso si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, del Codice Etico e/o delle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le inosservanze/Violazioni accertate passibili della predetta sanzione rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti comportamenti intenzionali:

- inosservanza e/o Violazione accertata dei principi e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
- inosservanza e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

Nel corso del procedimento disciplinare potranno altresì essere disposti provvedimenti cautelari, tra cui la temporanea sospensione dal lavoro, nelle more del procedimento.

Resta inoltre salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari più appropriate nelle altre ipotesi previste dal CCNL.

6.5 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZE/ VIOLAZIONI ACCERTATE DA PARTE DEI DIRIGENTI

Con riguardo ai dirigenti, premesso quanto indicato nei precedenti paragrafi, in considerazione del particolare rapporto fiduciario con il datore di lavoro, le inosservanze e/o Violazioni accertate dei principi generali del Modello, del Codice Etico o dalle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) previste dal precedente §6.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Pertanto, in tal caso, il datore di lavoro provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle inosservanze/Violazioni commesse.

Le misure disciplinari irrogabili sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL applicabile e saranno adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dei criteri di proporzionalità e tenuto conto della gravità, dell'intenzionalità e dell'eventuale recidiva.

In ragione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, che lega coloro che ricoprono un ruolo dirigenziale nell'ente, nei confronti dei responsabili saranno applicate le seguenti sanzioni:

1. ammonizione scritta;
2. licenziamento con preavviso;
3. licenziamento senza preavviso.

Il provvedimento di ammonizione scritta potrà essere comminato nel caso di inosservanza e/o Violazione accertata non grave di una o più regole comportamentali o procedurali previste dal Modello, dal Codice Etico o dalle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing). Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentanza all'esterno, l'irrogazione della sanzione del biasimo scritto potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

Il provvedimento del licenziamento con preavviso potrà essere comminato in caso di grave inosservanza e/o Violazione accertata di una o più prescrizioni del Modello, del Codice Etico o delle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) tale da configurare un notevole inadempimento.

Il provvedimento del licenziamento senza preavviso potrà essere comminato qualora l'inosservanza e/o la Violazione accertata di una o più prescrizioni del Modello, del Codice Etico o delle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'inosservanza e/o la Violazione accertata dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello, dal Codice Etico o dalle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;

- l'inosservanza e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista da procedure ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

Resta inoltre salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari più appropriate nelle altre ipotesi previste dal CCNL.

Con riguardo ai dipendenti con qualifica dirigenziale, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare più appropriata si terrà altresì conto del ruolo, posizione e livello di responsabilità della persona coinvolta, nonché dell'eventuale rilevanza esterna della condotta, in funzione dell'incarico ricoperto dal dipendente in questione.

6.6 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZE/ VIOLAZIONI ACCERTATE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Premesso quanto indicato nei precedenti paragrafi (e in particolare nel §6.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni), le inosservanze e/o Violazioni commissibili da parte degli Amministratori e dei Sindaci possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito riassunte:

- mancato rispetto dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nelle Procedure ivi richiamate (ivi inclusa la Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing);
- mancato rispetto e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione all'Assemblea dei Soci ed al C.d.A.;
- mancato rispetto dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo.

L'inosservanza e/o la Violazione accertata del Modello, del Codice Etico o delle procedure ivi richiamate (ivi inclusa la Procedure ivi richiamate (ivi inclusa la Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) da parte degli Amministratori può determinare a loro carico, sulla base dei criteri elencati ei precedenti paragrafi:

- ammonizione verbale,
- ammonizione scritta,
- sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 100.000,00,
- la sospensione dalla carica per un periodo non superiore a due anni,
- la destituzione dalla carica, nei casi in cui la violazione sia stata così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente fra essi e l'ente.

Qualora l'Amministratore sia altresì legato alla Società da un rapporto di lavoro dipendente, potranno essere comminate anche le sanzioni di cui ai precedenti paragrafi 6.4 e 6.5.

L'irrogazione di queste sanzioni o l'archiviazione del relativo procedimento spettano all'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il fumus di un'avvenuta infrazione.

La proposta di sanzione non è valida se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea dei soci.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà dell'ente di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Per le violazioni del Modello, del Codice Etico o delle procedure ivi richiamate (ivi inclusa la Procedure ivi richiamate (ivi inclusa la Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) derivanti da condotte ascrivibili ad uno o più dei componenti del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea per valutare, in funzione del grado di volontarietà e dell'entità dell'eventuale danno arrecato alla Società, l'adozione della revoca per giusta causa da sottoporre all'approvazione nelle sedi competenti.

Qualora l'inosservanza del Modello sia imputabile alla Società di revisione, le sanzioni a quest'ultima applicabili rimangono quelle previste al punto successivo per i soggetti terzi. La competenza ad applicare dette sanzioni spetta all'Assemblea dei Soci.

È fatta salva la esperibilità dell'azione di responsabilità e la conseguente richiesta risarcitoria in base alle norme del Codice civile.

6.7 SANZIONI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ED ALTRI SOGGETTI TERZI

Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con l'ente, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, D-Orbit ritiene che ogni comportamento posto in essere che possa comportare il rischio di commissione di uno dei reati presupposto del Decreto sia da censurare. Pertanto, le condotte consistenti:

a. nel mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico della Società attinenti all'oggetto dell'incarico;

b. in comportamenti, atti od omissioni integranti un illecito rilevante ai sensi del Decreto;

c. nelle ulteriori ipotesi consistenti in illeciti comportamentali individuate nella Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing,

potrebbero costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, e quindi comportare – nei casi più gravi e coerentemente con le previsioni contrattuali - la risoluzione del contratto e/o la revoca dell'incarico nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in "outsourcing", l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che

- diano atto della conoscenza del Decreto da parte dei terzi,
- richiedano l'assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso),
- iii) disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola; ovvero, in assenza di tale obbligazione contrattuale, una dichiarazione unilaterale da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni dello stesso.

7 APPROVAZIONE, MODIFICA E ATTUAZIONE DEL MODELLO

7.1 APPROVAZIONE ADOZIONE DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del C.d.A. È pertanto rimessa a quest'ultimo la responsabilità di approvare e adottare, mediante apposita delibera, il Modello.

Questo Modello è stato adottato con delibera del C.d.A.

7.2 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Le successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza dello stesso alle eventuali successive prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza del C.d.A. Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- modifiche di alcune parti del presente documento;
- modifica del Sistema Sanzionatorio.

È riconosciuta al C.d.A. la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale al presente documento, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza.

7.3 ATTUAZIONE DEL MODELLO

È compito del C.d.A. provvedere all'attuazione del Modello mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso.

Per l'individuazione di tali azioni, l'organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il C.d.A. deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree di attività "sensibili" e delle Parti speciali del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Infine, l'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- dai responsabili delle varie strutture organizzative (direzioni, funzioni, unità organizzative) dell'ente in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

8 APPENDICE

8.1 DOCUMENTI CHE IMPLEMENTANO I PROTOCOLLI DEFINITI PER IL MODELLO 231

Vengono di seguito indicati i documenti che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01.

- MAPPATURA PROCESSI AZIENDALI
- PARTE SPECIALE A – I reati contro la pubblica amministrazione e il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- PARTE SPECIALE B – I reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro
- PARTE SPECIALE C – I reati societari
- PARTE SPECIALE D – I reati contro l'industria ed il commercio e i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- PARTE SPECIALE E – Delitti contro il diritto d'autore
- PARTE SPECIALE F – Delitti informatici
- PARTE SPECIALE G – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali
- PARTE SPECIALE H – Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- PARTE SPECIALE I – I reati ambientali
- PARTE SPECIALE L – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- PARTE SPECIALE M – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- PARTE SPECIALE N – Reati tributari
- PARTE SPECIALE O – Contrabbando
- PROCEDURE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE:
    - Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) (p.01);
    - Flussi Informativi (p.02);
    - Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (p.03);
    - Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio (p.04);
    - Gestione delle attività di comunicazione, marketing e partecipazione/organizzazione di congressi, convegni ed eventi (p.05);
    - Deleghe di funzione (p.06);
    - Attività finanziaria (p.07);
    - Adempimenti fiscali (p.08);
    - Salute, Sicurezza e Ambiente (p.09);
    - Finanziamenti pubblici e gare (p.10);
    - Import/export e adempimenti doganali (p.11);
    - Rapporti Intercompany (p.12);
    - Gestione amministrativo contabile e predisposizione del bilancio (p.13);
    - Policy in materia di gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria e Autorità Ispettive.

- Procedura per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing
- SISTEMA ORGANIZZATIVO
  - Organigramma
  - Deleghe
  - Delibere del C.d.A.
- SISTEMA DI GESTIONE A NORMA UNI INAL
- MANUALE SISTEMA QUALITÀ ISO 9001: 2015 e relative PROCEDURE ED ISTRUZIONI
- Sistemi di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa.
- Certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata e documentazione e politiche a supporto
- Lettera dell'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) di attribuzione formale a D-Orbit della classificazione ★★★ del Rating di Legalità.

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS

D-ORBIT
NEW SPACE SOLUTIONS

Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 – **Parte Speciale**

Date: 13 February 2025
Approved by: Board of Directors

INDICE

1. Parte speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 24, 25 e 25 decies D.lgs. 231/2001) 4

2. Parte speciale B – Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001) 21

3. Parte speciale C – Reati societari (art. 25 ter D.lgs. 231/2001) 37

4. Parte speciale D – Reati contro l'industria ed il commercio e falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis e 25 bis.1 D.lgs. 231/2001) 48

5. Parte Speciale E – Delitti contro il diritto d'autore (Art. 25 novies D.lgs. 231/2001) 57

6. Parte Speciale F – Delitti informatici (Art. 24 bis D.lgs. 231/2001) 63

7. Parte Speciale G – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (L. n. 146/2006) 74

8. Parte Speciale H – Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori 85

9. Parte Speciale I – Reati ambientali 94

10. Parte Speciale L – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 102

11. Parte Speciale M – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 105

12. Parte Speciale N – Reati Tributari 108

13. Parte Speciale O – Contrabbando 118

1. PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 24, 25 E 25 DECIES D.LGS. 231/2001)

1.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25-decies, ossia i reati contro la Pubblica Amministrazione e il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1.2 REATI PREVISTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'art. 24 del D.lgs. 231/2001:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa [in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea] (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica [in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea] (art. 640 ter c.p.).

Con riferimento all'art. 25 del D.lgs. 231/2001:

- Peculato (art. 314 comma 1 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (art. 2 l. 898/1986).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

1.3 DEFINIZIONI

Per "**Contributi**" s'intendono i concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente Pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito).

Per "**Finanziamenti**" si intendono gli atti negoziali, con i quali vengono erogate, ad opera dello Stato o di altro Ente Pubblico, ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o lungo termine e con pagamento degli interessi, in parte o totalmente.

Per "**Pubblica Amministrazione**", s'intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica", un "pubblico servizio" o "servizio di pubblica necessità".

Per "**Funzione Pubblica**" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia, quali curatori fallimentari, ecc.).

Per "**Pubblico Servizio**" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc.).

Per "**Servizio di pubblica necessità**" si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc.), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un'autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.).

Gli artt. 357, 358 e 359 c.p. includono le definizioni di "pubblico ufficiale", di "incaricato di pubblico servizio" e di "persone esercenti un servizio di pubblica necessità".

Art. 357 c.p. - Nozione del Pubblico Ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 c.p. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 c.p. – Nozione della persona esercente un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Borsa Italiana S.p.A.;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAI; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Ciò premesso, sulla base della dottrina e della giurisprudenza, è possibile dedurre alcuni indicatori del carattere pubblicistico dell'ente, anche quando sono società di diritto privato e/o a partecipazione pubblica. In particolare, si considera elemento indicativo di una natura pubblica dell'ente:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori od altri poteri speciali da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- contribuzioni ed apporti finanziari da parte di una pubblica amministrazione;
- la presenza di un interesse pubblico in seno all'attività economica.

In conclusione, l'elemento discriminante effettivo per valutare se un soggetto riveste o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" non è tanto rappresentato dalla natura giuridica dell'ente, ma quanto dalle funzioni ed attività effettivamente svolte dall'ente, ed in particolare se essi costituiscono una tutela di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale della collettività, come ad esempio, la tutela dei diritti dell'individuo costituzionalmente protetti (sicurezza, sanità, istruzione, etc.).

1.4 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Adempimenti fiscali (Finance)	Predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance Consulente esterno
	Rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici (nazionali, europei e internazionali)	Richiesta ed erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate da parte di Enti Pubblici	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Finance Strategic Finance Distributed Space Business Development Legal People Institutional Public Affairs IR Consulente esterno
		Gestione dei rapporti con Enti della Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei connessi ad adempimenti previdenziali, assicurativi, fiscali e gestione dei rapporti con Autorità Garanti	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Communications Distributed Space Finance Legal People Business Development Institutional Public Affairs IR Consulente esterno
		Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei in occasione di verifiche ispettive	General Manager Chief of Staff Finance Legal People Consulente esterno
		Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei in occasione della richiesta di autorizzazioni, licenze o concessioni	Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Strategic Finance Legal Information Technology Institutional Public Affairs Consulente esterno

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
	Crediti e contenziosi	Gestione dei procedimenti giudiziari (di natura civile, penale o amministrativa) e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria	Chief Executive Officer Finance Legal People
	Attività commerciali (Customer Acquisition)	Partecipazione a bandi / procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della Pubblica Amministrazione, anche in associazione con altri partner (ATI, joint venture, etc.), inclusa l'attività negoziazione/ stipula/gestione di contratti attivi ed erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Business Development Commercial Finance Legal
	Progettazione, sviluppo e produzione del prodotto tecnico e software	Progettazione e sviluppo del prodotto tecnico e software (Program management - System Engineering)	Chief Executive Officer Distributed Space General Manager Information Technology Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Operations
25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Flussi finanziari e monetari	Gestione di note spese e spese di rappresentanza e relativi rimborsi	Chief Executive Officer Finance General Manager
	Rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici (nazionali, europei e internazionali)	Richiesta ed erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate da parte di Enti Pubblici	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Finance Business Development Legal People Institutional Public Affairs IR Consulente esterno

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
	Rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici (nazionali, europei e internazionali)	Gestione dei rapporti con Enti della Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei connessi ad adempimenti previdenziali, assicurativi, fiscali e gestione dei rapporti con Autorità Garanti	Chief Executive Officer Chief of Staff Communications Distributed Space Finance Legal People Institutional Public Affairs IR Consulente esterno
		Gestione delle attività di sostegno alle politiche di sviluppo e relazioni istituzionali	Chief Executive Officer Commercial Communications Legal Institutional Public Affairs
		Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei in occasione di verifiche ispettive	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Finance Legal People Institutional Public Affairs Consulente esterno
		Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei in occasione della richiesta di autorizzazioni, licenze o concessioni	Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Legal Institutional Public Affairs Consulente esterno
	Crediti e contenziosi	Gestione dei procedimenti giudiziari (di natura civile, penale o amministrativa) e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria	Chief Executive Officer Legal People
		Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché gestione dei procedimenti di natura stragiudiziali (Credit collection)	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Finance Commercial Legal Consulente esterno

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
		Partecipazione a bandi / procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della Pubblica Amministrazione, anche in associazione con altri partner (ATI, joint venture, etc.), inclusa l'attività negoziazione/ stipula/gestione di contratti attivi ed erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale	Chief Executive Officer General Manager Business Development Commercial Legal
	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (People)	Gestione del sistema premiante e di incentivazione	Chief Executive Officer Remuneration Committee Consiglio di amministrazione General Manager Chief of Staff Finance People Consulente esterno
	Selezione e gestione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori	Gestione del processo di selezione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori, nonché monitoraggio delle attività commerciali svolte e definizione del sistema di incentivazione ad essi destinato	Chief Executive Officer Commercial
25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Crediti e contenziosi	Gestione dei procedimenti giudiziari (di natura civile, penale o amministrativa) e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Finance Legal People

1.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE A

Come indicato nella matrice di cui al precedente §1.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Funzioni Aziendali") di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

1.6 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 316 bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche	La Società, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, in sede di rendicontazione fornisce informazioni non veritiere al fine di dissimulare l'utilizzo delle somme ottenute.
	Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche	La Società, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici anche appartenenti all'Unione Europea.
	Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti (a titolo esemplificativo, promessa di sottoscrizione di contratti di subfornitura a prezzi vantaggiosi, accordi illeciti circa la partecipazione o non partecipazione a prossime procedure di gara ovvero - nel caso di gara improntata al criterio del massimo ribasso del prezzo - accordi illeciti circa le percentuali di ribasso da proporre al fine di presentare offerte concordate): - impedisce o turba una procedura di gara o - allontana gli ulteriori offerenti da una procedura di gara al fine di ottenere un indebito vantaggio nell'interesse o a vantaggio della Società (es. aggiudicazione della procedura di gara).

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti (a titolo esemplificativo, promessa di sottoscrizione di contratti di subfornitura a prezzi vantaggiosi, accordi illeciti circa la partecipazione o non partecipazione a prossime procedure di gara ovvero - nel caso di gara improntata al criterio del massimo ribasso del prezzo - accordi illeciti circa le percentuali di ribasso da proporre al fine di presentare offerte concordate): - impedisce o turba una procedura di gara o - allontana gli ulteriori offerenti da una procedura di gara al fine di ottenere un indebito vantaggio nell'interesse o a vantaggio della Società (es. aggiudicazione della procedura di gara).
	Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture	Un soggetto sottoposto o apicale della Società commette frode nell'esecuzione (o nell'esecuzione per conto di un soggetto terzo) degli obblighi contrattuali sanciti nel contratto d'appalto al fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società a danno della Pubblica Amministrazione. Un soggetto sottoposto o apicale della Società, nell'esecuzione (o nell'esecuzione per conto di un soggetto terzo) di un contratto di somministrazione, consegna tacitamente, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società, un bene con caratteristiche diverse e inferiori rispetto a quelle pattuite.
	Art. 640 c. 2 n.1 c.p. - Truffa [in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea]	Un soggetto sottoposto o apicale della Società induce in errore un Pubblico Ufficiale mediante artifizi o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione delle dichiarazioni fiscali) al fine di ottenere un ingiusto profitto a danno della Pubblica Amministrazione. Un soggetto sottoposto o apicale della Società induce in errore un Pubblico Ufficiale/Giudice/CTU/ cancelliere mediante artifizi o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti) al fine di ottenere un ingiusto profitto a danno della Pubblica Amministrazione.
	Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Un soggetto sottoposto o apicale della Società induce in errore un Pubblico Ufficiale mediante artifizi o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti) al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
	Art. 640 ter c.p. - Frode informatica [in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea]	Un soggetto sottoposto o apicale della Società altera il funzionamento di un sistema informatico / telematico ovvero altera indebitamente i dati o le informazioni ivi contenute al fine di ottenere un indebito vantaggio ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione Art. 322 bis c.p. - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	Un soggetto sottoposto o apicale della Società offre o promette denaro od altra utilità ad un Pubblico Ufficiale, ad un Incaricato di Pubblico Servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità di tale soggetto. La Società eroga ad un dipendente incentivi in denaro, al fine di dotare la risorsa di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio. Un soggetto sottoposto o apicale della Società, nell'ambito di un procedimento civile, penale o amministrativo, offre o promette denaro a un giudice / CTU / cancellerie affinché compia atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio al fine di favorire la Società. La Società assume (o promette di assumere) una persona vicina o gradita ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, non uniformata a criteri strettamente meritocratici e/o non giustificata da necessità organizzative, per ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità di tale soggetto.

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite	Un soggetto sottoposto o apicale della Società offre o promette denaro o altra utilità economica ad un soggetto terzo come compenso per la mediazione nei confronti di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio o un membro delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.
	Art. 314 co. I c.p. - Peculato Art. 314-bis c.p. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in concorso con un soggetto che riveste il ruolo di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, convince un funzionario o un membro delle Istituzioni Pubbliche con cui la Società si interfaccia (ad es. Agenzia Spaziale Italiana - ESA) ad appropriarsi dei fondi o risorse dell'Istituzione Pubblica e a investirli nella Società. La Società, in concorso con un soggetto che riveste il ruolo di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, giovandosi del possesso di denaro o altra cosa mobile in capo ad un funzionario o un membro delle Istituzioni con cui la Società si interfaccia (ad es. Agenzia Spaziale Italiana - ESA), si appropria di fondi o risorse dell'Istituzione Pubblica e li destina nella Società.
	Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in concorso con un soggetto che riveste il ruolo di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, convince un funzionario o un membro delle Istituzioni con cui la Società si interfaccia (ad es. Agenzia Spaziale Italiana - ESA) a ricevere, giovandosi dell'errore di un terzo, fondi dell'Istituzione Pubblica e a investirli nella Società.
25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Un soggetto sottoposto o apicale della Società induce un soggetto che abbia facoltà di non rispondere in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci, favorendo in tale modo la Società.

Per la trattazione approfitta dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun processo a rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

1.7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. (ivi inclusi quelli con i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giudici, cancellieri, periti, consulenti tecnici, legali o consulenti incaricati) sulla base di criteri di massima correttezza, trasparenza, collaborazione, disponibilità e rispetto del ruolo istituzionale;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento del pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o del servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- puntuale, chiara, oggettiva ed esaustiva messa a disposizione di dati e documenti in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- osservanza dei principi di tempestività, correttezza, chiarezza, completezza ed accuratezza nella predisposizione della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione, anche in occasione delle richieste di Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre erogazioni dello stesso tipo nonché nella partecipazione a procedure di gara e nelle fasi prodromiche;
- comunicazione, nella forma e nei modi idonei, di eventuali situazioni di conflitto d'interesse;
- utilizzo di Contributi, sovvenzioni o Finanziamenti ricevuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee coerente alle finalità per le quali sono richiesti ed ottenuti;
- corretta esecuzione degli adempimenti convenuti con lo Stato (ad es. fornitura di beni e/o servizi coerentemente alle previsioni contrattuali, enti pubblici in genere ed imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità o dell'Unione Europea);
- informare i testimoni e le persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento dell'obbligo di rendere dichiarazioni rispondenti al vero, fermo restando il diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- promettere o riconoscere compensi in favore di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo d'incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- dare o promettere ad un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio denaro o altre utilità affinché questo eserciti le proprie funzioni o i propri poteri, ovvero affinché compia un atto contrario ai propri doveri d'ufficio;
- dare o promettere denaro o altra utilità a Giudici, Cancellieri, Periti o Consulenti Tecnici ovvero ad altri soggetti coinvolti nella gestione dei procedimenti giudiziari (ivi compresi i legali ed i consulenti incaricati) al fine di ottenere indebiti vantaggi (ad esempio: una sentenza favorevole per la Società);
- alterare o modificare i documenti oggetto del rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione;

- tenere una condotta ingannevole né porre in essere atti che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società, anche al fine di ottenere Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni ovvero altre erogazioni dello stesso tipo;
- utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, al fine di conseguire indebitamente Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre erogazioni concesse o erogate dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
- destinare le somme ricevute dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee a titolo di Contributi, sovvenzioni o Finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, a finalità diverse;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le controparti in errore di valutazione tecnico-economica delle forniture di beni e/o servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa ovvero di accedere a tali sistemi attraverso il furto o l'indebito utilizzo di identità digitale;
- attuare comportamenti che abbiano lo scopo o anche solo l'effetto di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima;
- assumere personale senza rispettare i criteri di trasparenza, pari opportunità e le fasi di selezione e valutazione richieste per la copertura di ruolo;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale e, in generale, di avvalersi di Collaboratori esterni, come mezzo materiale per concludere accordi corruttivi con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio al fine ottenere vantaggi indebiti per la Società;
- appropriarsi o destinare ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni denaro o altra cosa mobile altrui favorendo la Società;
- di ricevere o ritenere indebitamente denaro o altra utilità giovandosi dell'errore altrui;
- allontanare potenziali offerenti da una specifica procedura competitiva di interesse della Società, tramite violenza o minaccia ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti;
- turbare una specifica procedura competitiva tramite promessa di denaro o con doni, collusioni o altri mezzi fraudolenti o con violenza o minaccia;
- turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione (ad esempio, al fine della redazione di un c.d. bando fotografia);
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner di ATI o altre forme di associazioni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- indurre i soggetti, che abbiano la facoltà di non rispondere in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci favorendo in tal modo la Società;
- intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire disposizioni compiacenti;
- promettere o versare somme di denaro o altre utilità a testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento al fine di ottenere disposizioni compiacenti.

1.8 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

1.8.1 Procedure

- P.02_Flussi informativi
- P.03_Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- P.04_Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio
- P.06_Deleghe di funzione
- P.07_Attività finanziaria
- P.08_Adempimenti Fiscali
- P.10_Finanziamenti Pubblici e Gare
- Policy in materia di gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria e Autorità Ispettive
- PP-007 Production Process Qualification
- PP-010 Inspections and Tests
- PP-016 Program Management Process
- PP-002 System Engineering Process
- PP-003 Manufacturing Process
- PP-008 Procurement Process
- PP-055 Customer Acquisition Process
- PP-048 Commercial Opportunity Identification
- PP-044 Commercial Opportunity Evaluation and Backlogging Process
- PP-046 Proposal Preparation Process
- PP-015 Customer Satisfaction Evaluation
- PP-028 Supply Risk Evaluation
- PP-049 Fleet Customer Acquisition Process
- PP-017 Contact, Company and Deal management in CRM (HubSpot)
- OI-237 Bid - NoBid evaluation
- PP-XXX Customer Assessment Process
- PP-022 Recruitment Management Process
- PP-092 Training Management Process
- OI-052 Worked hours report
- OI-090 People Portal User Manual
- OI-091 Induction
- PP-036 Company Expense Report Policy
- PP-127 Credit Collection
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- Manuale del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001 e relative procedure e istruzioni
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

1.8.2 Altri presidi di controllo

Premesso quanto indicato nelle procedure riepilogate al precedente §1.8.1, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere la brand image di D-ORBIT S.p.A.;
- tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato, per consentire all'Organismo di Vigilanza. le verifiche al riguardo; ai fini del presente divieto, si ritiene di modico valore, un regalo il cui valore normale sia inferiore ad euro 100,00 (cento/00);
- è vietato ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che ne valuta la correttezza e provvede a comunicare a chi ha elargito tali omaggi la politica di D-ORBIT S.p.A. in materia;
- D-ORBIT S.p.A., non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Funzioni Aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;
- i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di un Pubblico Servizio devono essere gestiti in modo unitario, definendo in modo chiaro le responsabilità all'interno della propria struttura organizzativa o dei contratti di servizio;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- le credenziali di accesso ai portali sono intestate ai legali rappresentanti della Società;
- tutta la documentazione da trasmettere alle Istituzioni Pubbliche deve essere sottoscritta da soggetti dotati di poteri di rappresentanza sulla base del sistema delle deleghe e dei poteri in vigore.

1.8.2.1 Responsabile Interno (Process Owner)

Ogni operazione rientrante nelle Attività Sensibili deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Attività Sensibile;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;

- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Attività Sensibile di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

I Responsabili Interni, ferma restando la loro responsabilità, possono nominare dei "Sub Responsabili Interni", cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti alle operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un'Attività Sensibile, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un Archivio da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;
- messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dell'Archivio stesso, curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
- l'identificazione dei partecipanti;
- l'oggetto dell'incontro;
- l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

1.8.2.2 Archivio per le singole operazioni a rischio

Dall'archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Attività Sensibile attinente all'operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:
  - **rapporti con Enti della Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei connessi ad adempimenti previdenziali, assicurativi, fiscali e gestione dei rapporti con Autorità Garanti e altre richieste indirizzate alla Pubblica Amministrazione, ivi incluse quelle relative ad autorizzazioni, licenze o concessioni**, per le quali i soggetti deputati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione ovvero i consulenti esterni incaricati o le Funzioni Aziendali che operano su mandato o per conto della Società devono:
    - interloquire esclusivamente con il funzionario di riferimento della Pubblica Amministrazione in ragione dello specifico incarico da questi ricoperto;
    - comunicare, senza ritardo, eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, o da soggetti terzi rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità.
  - i rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio intrattenuti in occasione di verifiche ispettive, per le quali è fatto obbligo di avvertire il CEO ovvero un altro soggetto individuato in base al sistema di deleghe e di procure vigente e di fornire agli ispettori tutta la documentazione richiesta. Al termine dell'accertamento, la Funzione Aziendale coinvolta assiste il funzionario pubblico nella stesura del verbale di accertamento e delle eventuali prescrizioni, verificando che i contenuti delle prescrizioni siano chiari ed attuabili e che i termini stabiliti dall'ispettore siano congrui in relazione agli interventi da attuare. Il rappresentante della Società presente alla visita - ovvero un soggetto da esso delegato - sottoscrive il verbale prodotto dal Funzionario Pubblico.

- **gestione delle attività di sostegno alle politiche di sviluppo e relazioni istituzionali**, per le quali è fatto obbligo di tenere traccia di un report contenente data e luogo dell'incontro, soggetti partecipanti, indicazione degli interessi rappresentati, illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta e soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta;
- **partecipazione a procedure di gara bandite dalla P.A. Enti locali, imprese pubbliche o da organismi di diritto pubblico:**
  - invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento;
  - invio dell'offerta non vincolante;
  - invio dell'offerta vincolante;
  - altri passaggi significativi della procedura (predisposizione della documentazione necessaria, validazione/controllo dell'offerta tecnica, definizione e formalizzazione dell'offerta economica);
  - garanzie rilasciate;
  - sito della procedura;
  - aspetti relativi all'esecuzione del contratto (modifiche, integrazioni e rinnovi, verifiche del rispetto delle condizioni contrattuali, modalità di gestione delle contestazioni);
  - conclusione dell'operazione.
- **procedure di erogazione di Contributi, Finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate**:
  - modalità con cui si è appresa l'esistenza dell'opportunità del Contributo, Finanziamento, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate;
  - richiesta di Contributo, Finanziamento, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate;
  - passaggi significativi della procedura (predisposizione e controllo della documentazione da presentare);
  - eventuali garanzie rilasciate;
  - esito della procedura;
  - stati di avanzamento e modalità di esecuzione del progetto finanziato; eventuali modifiche durante l'esecuzione;
  - rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
  - l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate) e la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione (per Collaboratori che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate);
  - l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di D-ORBIT S.p.A. a vantaggio dei Partner stessi);
  - la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
  - altri elementi e circostanze attinenti dell'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito dell'operazione stessa).

2. PARTE SPECIALE B – REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001)

2.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Tale parte del Modello è implementata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008. La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, parti integranti della presente parte speciale:

- il Codice Etico;
- il Documento di Valutazione dei Rischi e suoi eventuali aggiornamenti/allegati (i.e. Protocollo anti Covid 19);
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere in materia di sicurezza/igiene sul lavoro.

D-ORBIT S.p.A. riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale.

Conseguentemente, la Società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Società (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi prevenire le situazioni di rischio;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle Attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;

- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la Prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- promuovere e attuare attività di formazione e informazione sulla sicurezza
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nelle attività di analisi e Prevenzione dei rischi.

Tutta la Società, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

2.2 REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni[1] personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 comma 3 c.p.)

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel Datore di Lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

[1] Per lesione si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

2.3 DEFINIZIONI

Per "**Addestramento**" si intende il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Per "**ASPP**" persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l).

Per "**Attrezzatura**" si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

Per "**Buona prassi**" soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'art. 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6, che provvede ad assicurarne la più ampia diffusione.

Per "**Datore di Lavoro**" si intende il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa diretto all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal TUS.

Per "**Dirigente**" si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Per "**Formazione**" processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di Prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Per "**Lavoratore**" si intende la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Per "**Luogo di lavoro**" si intende il luogo destinato a ospitare posti di lavoro, ubicato all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Per "**Medico Competente**" si intende il responsabile della sorveglianza sanitaria aziendale e, di conseguenza, di stabilire periodicamente l'idoneità dei dipendenti alle mansioni e di valutarne le condizioni di lavoro, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); di valutare le condizioni di salute rispetto all'attività lavorativa, predisponendo appositi ed eventualmente differenziati protocolli sanitari.

Per "**Preposto**" si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Per "**Prevenzione**" il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Per "**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**" si intende il soggetto eletto o designato dai lavoratori al fine di partecipare alle attività di gestione della salute e sicurezza, in rappresentanza dei lavoratori medesimi.

Per "**Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**" si intende la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del TUS designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di Prevenzione e protezione dai rischi.

Per "**Servizio di prevenzione e protezione dai rischi**" si intende l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Per "**TUS (o "D.lgs. 81/2008")**" si intende il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per "**Valutazione dei rischi**" si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di Prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

2.4 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 septies - Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Gestione degli adempimenti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Health and Safety)	Individuazione e formalizzazione delle responsabilità dei soggetti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza (Datore di lavoro, Delegato, Preposti alla sicurezza, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medici competenti, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)	Consiglio di amministrazione General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) Datore di lavoro RSPP
		Effettuazione e formalizzazione della Valutazione dei Rischi	Datore di lavoro RSPP
		Programmazione, attuazione e documentazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori	General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) Chief of Staff People Datore di lavoro Medico competente RSPP
		Predisposizione, trasmissione e illustrazione di istruzioni, procedure, processi diretti a disciplinare le attività lavorative in sicurezza ovvero a regolamentare ambiti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) Chief of Staff People Quality Datore di lavoro RSPP

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
		Programmazione, effettuazione, registrazione delle attività di informazione e formazione generale e specifica	General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) Chief of Staff People Datore di lavoro RSPP HSE
		Valutazione, programmazione e attuazione degli interventi diretti alla prevenzione e gestione delle emergenze, in particolare di prevenzione incendi e pronto soccorso	General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) Datore di lavoro RSPP HSE
		Valutazione dell'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori, redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e gestione operativa delle interferenze lavorative	General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) Chief of Staff People Operations Datore di lavoro RSPP HSE

2.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Come indicato nella matrice di cui al precedente §2.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Funzioni Aziendali") di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Fornitori, Appaltatori, Outsourcer, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

2.6 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
Art. 25 septies - Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 590 c. 3 c.p. - Lesioni personali colpose Art. 589 c.p. - Omicidio colposo	La mancata individuazione dei soggetti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza fa venire meno il coordinamento e la funzione di vigilanza e controllo sui lavoratori, provocando ovvero favorendo l'evento incidentale e si verifica la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio o la malattia professionale (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.
		La mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) comporta la mancata, inefficace o insufficiente valutazione di un rischio che causa o concorre a causare la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio o la malattia professionale (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.
		La mancata programmazione ed attuazione della sorveglianza sanitaria a favore dei lavoratori provocano un infortunio o una malattia professionale e si verifica la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio o la malattia professionale (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.
		La mancata o incompleta predisposizione di istruzioni e procedure provoca o favorisce l'evento incidentale e si verifica la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.
		La mancata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai generali obblighi di sicurezza ed agli specifici rischi lavorativi favorisce o è causa diretta dell'evento incidentale e si verifica la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio o la malattia professionale (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.
		La mancata gestione preventiva ed operativa di potenziali emergenze provoca ovvero favorisce l'evento incidentale e si verifica la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.
		La mancata valutazione dell'idoneità degli appaltatori, la mancata o carente redazione del DUVRI, l'omissione di vigilanza e controllo operativo, non consentono la gestione delle interferenze lavorative e provocano ovvero favoriscono l'evento incidentale e si verifica la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore o di altro soggetto presente sul luogo di lavoro.

2.7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti;
- porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti per coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Valutazione dei Rischi, gestione degli incidenti, audit e verifiche periodiche, sorveglianza sanitaria, aggiornamento delle procedure, attività di formazione – informazione – Addestramento, gestione di rischi interferenziali, cantieri e gestione delle attività connesse a situazione di emergenza o primo soccorso);
- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre Attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i DPI messi a propria disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-septies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

2.8 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

2.8.1 Procedure

- P09_Salute, Sicurezza e Ambiente
- Sistema di gestione a norma UNI INAIL
- P02_Flussi Informativi
- P06_Deleghe di funzioni
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni

- PP-090 Chemicals management process
- PP-122 Waste Management
- PP-022 Recruitment Management Process;
- PP-092 Training Management Process;
- OI-052 Worked hours report;
- OI-090 People Portal User Manual;
- OI-091 Induction
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

2.8.2 Altri presidi di controllo

2.8.2.1 Sistema organizzativo

La Società ha adottato un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:

- effettività;
- sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico-professionale del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

La Società ha formalmente individuato il Datore di lavoro. La legislazione che regola gli aspetti della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro richiama sempre come destinatario primario, ma comunque non esclusivo, degli obblighi e delle corrispondenti responsabilità penali il Datore di Lavoro, che quindi è da individuarsi necessariamente in una persona fisica, in specie per società di capitali di natura privata avente personalità giuridica.

In caso di conferimento di delega, il soggetto delegato deve essere consapevole delle funzioni ad esso delegate e la delega di funzioni da parte del Datore di lavoro deve:

- risultare da atto scritto recante data certa;
- essere diretta ad un soggetto che possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (ex art. 16, comma 1, TUSL, il successivo comma 2 prevede la necessaria conoscibilità della delega mediante adeguata e tempestiva pubblicità);
- attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- essere accettata dal delegato per iscritto.

In merito alle attribuzioni di responsabilità, a distinguo dalla normativa che l'ha preceduto, il TUS all'art. 299 introduce in maniera chiara ed a livello normato quanto fino ad ora era previsto solo in via giurisprudenziale con riguardo al cosiddetto "Esercizio di fatto di poteri direttivi", recitando come segue: "Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e)* [b) = Datore di Lavoro / d) = Dirigente / e) = Preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti."

Pertanto, noti gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, come stabilito all'art. 17 del TUS:

a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;

b. la designazione del responsabile del servizio di Prevenzione e protezione dai rischi,

è essenziale ricordare, per opportuna e maggiore chiarezza, che tale soggetto, in particolare ai fini delle attribuzioni di responsabilità penali in caso di incidente od infortunio, viene così individuato:

IN SENSO FORMALE	con il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;
IN SENSO SOSTANZIALE	con il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 626/94 e ss.mm. in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa;
DI FATTO	con chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto, anche solo per un tempo limitato, posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da potere loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire.

Quindi, a seconda dei diversi contesti, deve essere chiaro che il ruolo di datore di lavoro può ricondursi anche a quel soggetto fisico che di fatto, anche per intervalli temporali circoscritti e per attività limitate, ne svolge la mansione. Di fatto la giurisprudenza pregressa all'entrata in vigore del TUS già aveva ribadito più volte tale concetto sottolineando in diverse occasioni[2] che il datore di lavoro è sostanzialmente: "*Chi dà in concreto l'ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione di questo, e si inserisce ed assume di fatto la mansione di Dirigente sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche*".

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Infatti, in caso di delega ex art. 16 D.lgs. n. 81 del 2008 permane, comunque, in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, prima ancora, come già chiarito, un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie. Sul piano della responsabilità significa che il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando che abbia avuto un ruolo eziologico rispetto agli accadimenti[3]. Peraltro, nell'individuazione della responsabilità del datore di lavoro delegante, al fine di non incorrere nel rischio di configurare responsabilità di posizione del datore di lavoro che sarebbe in contrasto, fra l'altro, con la stessa previsione dell'istituto della delega, si è sostenuto nella giurisprudenza di legittimità che la vigilanza deve riguardare non il merito delle singole scelte bensì il complessivo adempimento del debito di protezione e controllo affidato al delegato[4].

Quanto alla delega gestoria, la decisione di ricorrervi dev'essere autorizzata dai soci o deve essere prevista dallo statuto (art. 2381, comma 2, cod. civ.). In presenza di detta autorizzazione il Consiglio di amministrazione, ex art. 2381, comma 3, cod. civ.:

a. può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, in tal caso deve determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;

b. può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;

c. sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, il Consiglio di amministrazione esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. Gli organi delegati, dal canto loro, devono curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381, comma 5, cod. civ.). Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società (art. 2381, comma 6, cod. civ.).

[2] Ad esempio, vedasi: sentenza del 21.12.1995 della Cassazione Penale – Sez. IV / Sentenza del 28.01.2003 della Cassazione Penale Sez. IV e ss. / ecc.
[3] Ex plurimis: Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261108.
[4] Sez. 4, n. 10702 del 1/02/2012, Mangone, Rv. 252675 - 01; Sez. 4 n. 22837 del 21/04/2016, Visconti, Rv 267319 – 01.

In tal caso, il **dovere di controllo che permane in capo ai membri del Consiglio di amministrazione non delegati** deve essere dunque ricondotto agli obblighi civilistici di cui agli artt. 2381, comma 3, cod. civ. e 2932, comma 2, cod. civ. così come modificato dalla riforma del diritto societario attuata con il D.lgs. n. 6 del 2003 che ha abolito il generale dovere di vigilanza di tutti gli amministratori sul generale andamento della società. Sulla base di tali disposizioni il Consiglio di amministrazione nel suo complesso, oltre a determinare il contenuto della delega, conserva la facoltà di impartire direttive ed è tenuto sulla base delle informazioni ricevute a valutare l'adeguatezza dell'assetto della società e a valutare sulla base delle relazioni informative dei delegati il generale andamento della gestione (art. 2381, comma 3, cod. civ.). Tutti gli amministratori, inoltre, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2932, comma 2, cod. civ.). Di conseguenza, in tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle strutture complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti solo se tali eventi siano il frutto di occasionali disfunzioni mentre, nel caso in cui siano determinati da difetti strutturali aziendali ovvero del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali.

I Dirigenti ed i Preposti, per il semplice fatto stesso di essere inquadrati come tali all'interno dell'Organizzazione, sono da considerare, alla pari del **Datore di Lavoro**, destinatari "iure proprio" dell'osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento o no di una specifica delega *ad hoc*[5].

La condotta del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, pur non considerato destinatario per legge di precetti prevenzionali, tanto meno se oggettivamente passibili di violazione, è comunque, ed in ogni caso, foriera di responsabilità per la stessa semplice definizione del ruolo e quindi rimane perseguibile (vedasi sentenza della Cassazione nr. 11351 del 31.03.2006).

Ai fini del rischio reato ex art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001, è importante sottolineare che, per innescare la responsabilità amministrativa d'impresa, è sufficiente cagionare la morte o lesioni gravi o gravissime ad un lavoratore a causa della mera inosservanza delle norme antinfortunistiche, prescindendo quindi dal semplice elemento volitivo, e naturalmente fermo restando il presupposto fondamentale che da tale illecito ne sia derivato un vantaggio per l'impresa, quanto meno in termini di risparmio di tempo o di spesa. A creare tali circostanze può concorrere ovviamente anche l'elemento soggettivo individuabile nella cosiddetta "colpa specifica", ossia l'inosservanza personale di norme preventive e precauzionali volte ad impedire gli eventi dannosi previsti dalla stessa normativa incriminatrice.

E, proprio, in tal senso si precisa che gli obblighi di protezione dei lavoratori di cui agli artt. 589 e 590 c.p. non sono solo quelli previsti ed indicati dagli atti legislativi specifici che normano la materia ed ora compendiati nel nuovo TUS, in quanto vi rientrano a pieno titolo, secondo consolidata giurisprudenza[6], anche le indicazioni stabilite nell'art. 2087 del Codice civile che impone al Datore di Lavoro di "*adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro*". Ne consegue, quindi, che esiste un "obbligo" di natura generale che impone di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale/gestionale possibile prescindendo dalla presenza di obblighi specifici.

Infine, la Società ha formalmente incaricato il Medico Competente e formalizzato l'elezione dei **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**.

2.8.2.2 Compiti e responsabilità dei preposti

Sono presenti disposizioni organizzative emanate e approvate dagli organi societari delegati che definiscono in funzione dei ruoli e delle competenze, le responsabilità dei preposti in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il preposto deve essere informato delle responsabilità ad esso attribuite e adeguatamente formato al fine di possedere tutti i requisiti di professionalità e conoscenza esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni richieste.

La mera organizzazione dell'attività di impresa – attraverso la formale investitura di soggetti in funzioni espressamente regolate dal T.U.S. (come il dirigente o il preposto) – non è ipotesi riconducibile all'istituto della delega di funzioni. Ed infatti, non si è in presenza di un passaggio di responsabilità da un garante originario ad uno derivato, ma della semplice attribuzione di un incarico, da cui deriverà il conferimento dei poteri tipicamente previsti nella qualifica, per come disciplinata dalla legge. Quindi il dirigente o il preposto

[5] Cass. nr. 11351 del 31.03.2006.
[6] Sentenza Cassazione Penale nr. 10109 del 22.01.2007 / Sentenza Cassazione Penale n. 16422 del 29.01.2007 / Sentenza Cassazione Penale nr. 27710 del 27.02.2007 / Sentenza Cassazione Civile nr. 11622 del 18.05.2007 – Sezione Lavoro.

non operano necessariamente quali delegati del datore di lavoro, facendosi carico di responsabilità che graverebbero in capo a quest'ultimo, ma assumono invece compiti in base all'intervenuta nomina o – in alternativa – in ragione dell'effettivo esercizio delle relative funzioni[7].

2.8.2.3 Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione

Sono presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di Prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia. In particolare, devono essere rispettati:

- i requisiti e le skill specifiche del responsabile del servizio di Prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di Prevenzione e protezione;
- le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, Prevenzione incendi e primo soccorso;
- il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente.

2.8.2.4 Gestione della Documentazione

Sono formalmente definiti ruoli, responsabilità e modalità per la redazione, approvazione e archiviazione della documentazione aziendale e delle registrazioni obbligatorie relative alla salute e alla sicurezza.

A tale documentazione si aggiunge quella prevista dal Sistema di Gestione Integrato, che include le procedure della qualità (i.e. Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni e Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni), sottoposta rivalutazione e audit periodici.

2.8.2.5 Attività di monitoraggio e di verifica

Viene garantito il monitoraggio sistematico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano la misura dell'efficacia ed efficienza aziendale nella gestione della sicurezza e nella Prevenzione.

A tale proposito sono individuati specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione. Tali dati sono raccolti annualmente dal RSPP, presentati alla Direzione Aziendale e ai rappresentanti dei lavoratori e trasmessi all'Organismo di Vigilanza. Il RSPP procede anche ad un'analisi sistematica di tali dati per la individuazione di eventuali azioni preventive o correttive.

Periodicamente il RSPP effettua una verifica sistematica relativamente a:

- lo stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigatre il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori della loro efficacia
- la conformità alle prescrizioni legali
- I risultati di tale verifica sono presentati alla Direzione Aziendale e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

2.8.2.6 Flussi informativi

D-ORBIT S.p.A. ha definito apposite modalità al fine di assicurare una corretta gestione delle comunicazioni attinenti alla sicurezza, sia quelle provenienti e dirette all'esterno sia quelle interne tra i differenti livelli e settori dell'azienda.

[7] Del resto, l'art. 299 T.U.S. prevede che le posizioni di garanzia gravanti sui vari soggetti "debitori di sicurezza" "gravano altresì su colui il quale, pur sprovveduto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti". Sotto il profilo giurisprudenziale, la Suprema Corte ha correttamente statuito che "non è conforme agli indirizzi giurisprudenziali la tesi dell'imputato secondo cui la posizione di garanzia in ordine alla normativa antiinfortunistica sorgerebbe – pur rivestendosi la qualifica dirigenziale – solo in presenza di espressa e formale delega". Al contrario, già in base alla legge il dirigente "si colloca in un livello di responsabilità intermedio tra datore di lavoro e preposto ed è chiamato ad attuare le direttive datoriali, nonché chiamato a cooperare con il datore di lavoro nell'assicurare l'osservanza della disciplina legale" (Cass. Pen., Sez. IV, n. 22599/2017).

2.8.2.7 Comunicazioni esterne

La Società ha adottato un sistema per gestire le comunicazioni relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro provenienti dall'esterno (dal pubblico, dalle istituzioni, dagli organismi di controllo, etc.) attraverso la definizione delle responsabilità e delle modalità di ricevimento, registrazione e di risposta a tali comunicazioni. Tale processo è definito in modo tale da:

- garantire che le comunicazioni siano inoltrate alle funzioni responsabili di definire le eventuali azioni conseguenti
- registrare le decisioni prese, attuare le eventuali azioni e verificarle
- archiviare le registrazioni che documentino l'intero processo.

Ogni soggetto che riceve una comunicazione dall'esterno in materia di sicurezza e igiene del lavoro deve comunicarla al RSPP, il quale provvede ad una prima valutazione e, sulla base della criticità, decide se coinvolgere o meno i soggetti delegati per l'attuazione delle azioni necessarie.

Tutte le comunicazioni giunte e la documentazione delle relative azioni intraprese sono archiviate dal RSPP.

2.8.2.8 Comunicazioni interne

D-ORBIT S.p.A. ha definito un sistema di comunicazioni interne che assicura che le informazioni relative alla sicurezza fluiscano "dall'alto verso il basso", ma anche "dal basso verso l'alto" ed orizzontalmente rispetto alle varie parti dell'organizzazione.

Lo scambio di informazioni tra i differenti livelli e settori aziendali è attuato attraverso l'individuazione di referenti interni e di idonei strumenti di comunicazione.

Gli strumenti di comunicazione interna possono variare in funzione del tipo di informazione che è necessario fornire avendo però sempre presente che il requisito indispensabile è che le informazioni siano fornite usando una forma ed un modo che le rendano comprensibili alle persone che le devono ricevere.

2.8.2.9 Coinvolgimento del personale

D-ORBIT S.p.A. è convinta che il processo di Prevenzione e miglioramento della sicurezza debba vedere coinvolto tutto il personale aziendale.

A tale fine ogni lavoratore è incoraggiato a segnalare al proprio responsabile di funzione o direttamente al RSPP eventuali anomalie o proposte di miglioramento.

Tali segnalazioni sono raccolte dal RSPP che provvede ad effettuarne un'analisi ed è responsabile di mettere in atto le eventuali azioni conseguenti; la decisione presa in merito è registrata da RSPP.

Il RSPP organizza anche le riunioni periodiche sulla sicurezza prevista dalle norme vigenti e redige e fa sottoscrivere un verbale, mettendolo a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

2.8.2.10 Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza

Il RSPP deve inviare all'Organismo di Vigilanza un report informativo, con cadenza trimestrale, comprendente almeno:

- descrizione degli incidenti/infortuni eventualmente occorsi;
- risultati delle attività di monitoraggio e verifica effettuate;
- stato di attuazione del programma di miglioramento;
- segnalazioni ricevute;
- risultati di eventuali accertamenti degli organismi di controllo.

In caso di infortuni che abbiano causato (o avrebbero potuto causare) lesioni gravi il RSPP avverte tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

2.8.2.11 Valutazione dei Rischi e programma di miglioramento

È stata definita una procedura che disciplina l'attività di aggiornamento della valutazione dei Rischi e di

definizione delle modalità con le quali l'organizzazione individua e gestisce gli obiettivi di miglioramento in materia di sicurezza, coerentemente con quanto stabilito nel codice etico aziendale. La procedura si applica a tutte le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza individuate da ciascun livello e funzione dell'organizzazione.

Inoltre, l'organizzazione dei processi prodotti è definita dalle procedure del Sistema di Gestione Integrato, che includono le procedure della qualità (i.e. Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni e Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni); tale documentazione è sottoposta rivalutazione e audit periodici.

Le procedure formalizzate dalla Società prevedono una periodica revisione dei rischi e un programma di miglioramento, sulla base degli specifici rischi individuati nel DVR.

Gli investimenti (materiali e immateriali) e i disinvestimenti nella Società in materia di salute e sicurezza tengono conto del piano di miglioramento per la Prevenzione dei rischi in materia e vengono gestiti in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente; agli investimenti deliberati segue un piano di attuazione per la programmazione effettiva delle attività e delle risorse necessarie.

2.8.2.12 Aggiornamento normativo e verifica di conformità normativa

È stata definita una procedura che disciplina l'attività di accesso, identificazione, valutazione e applicazione delle prescrizioni legali in materia di sicurezza e di acquisizione e conservazione di tutta la documentazione e le certificazioni obbligatorie per legge. La procedura definisce modalità e responsabilità in merito a:

- accesso e identificazione le norme applicabili;
- esegesi delle norme e registrazione (viene stabilita e mantenuta una lista di tutte le leggi e dei regolamenti pertinenti);
- identificazione delle ricadute del nuovo dettato normativo sulle attività dell'azienda;
- comunicazione delle azioni conseguenti alle funzioni interessate;
- verifica dell'attuazione delle azioni.

2.8.2.13 Gestione delle emergenze

Relativamente all'attività sensibile di "Valutazione, programmazione e attuazione degli interventi diretti alla Prevenzione e gestione delle emergenze, in particolare di prevenzione incendi e pronto soccorso", al fine di garantire l'individuazione delle potenziali emergenze, l'efficace coordinamento in fase di risposta a eventuali incidenti e situazioni di emergenza e la capacità di prevenire o attenuare le conseguenze degli eventi incidentali, è stata definita una procedura che disciplina le attività di:

- definizione delle responsabilità e modalità per l'individuazione delle emergenze;
- definizione, redazione, riesame, approvazione e simulazione periodica del "Piano di emergenza interno";
- Formazione e Addestramento alle emergenze;
- manutenzione e verifica dei presidi e delle dotazioni per le emergenze.

2.8.2.14 Sorveglianza sanitaria

Relativamente all'attività sensibile di "Programmazione, attuazione e documentazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori", al fine di assicurare la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente è stata definita una procedura che disciplina le attività di:

- definizione del protocollo sanitario;
- attuazione degli accertamenti sanitari;
- attivazione o modifica del protocollo sanitario in caso di nuovi assunti e cambi mansione;
- nomina e definizione dei compiti del Medico Competente.

Lo scadenziario delle visite è gestito in collaborazione tra la Società e il Medico Competente.

2.8.2.15 Formazione e informazione

Relativamente all'attività sensibile di "Programmazione, effettuazione, registrazione delle attività di informazione e formazione generale e specifica", è stata definita una procedura (PP-092 Training Management Process) per regolamentare le attività di Formazione, informazione e Addestramento da erogare a:

- personale dipendente di D-ORBIT S.p.A.
- lavoratori con contratto di somministrazione;
- stagisti.

La procedura definisce anche le modalità in caso di nuove assunzioni e cambi di mansione, i contenuti della procedura specificano modalità e responsabilità in merito a:

- l'individuazione delle necessità di Formazione e Addestramento;
- la pianificazione e attuazione della formazione;
- la registrazione delle attività formative;
- la verifica della loro efficacia;
- l'informazione e sensibilizzazione del personale sull'igiene e la sicurezza del lavoro.

La formazione interna è gestita dalla Funzione Quality per il tramite del HSE Manager di concerto con il RSPP. Essa Si suddivide, principalmente, in generica e specifica, che ricomprende, tra gli altri rischi specifici, anche l'utilizzo dei gas industriali (manipolazione bombole e gas industriali) e della guida dei carrelli elevatori.

2.8.2.16 Gestione infortuni

La Società definisce una procedura per regolamentare la raccolta e l'analisi dei dati in occasione di infortuni occorsi all'interno dello stabilimento al fine di garantire la tracciabilità degli incidenti occorsi, e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione. La procedura prevede la definizione di responsabilità e modalità operative per:

- registrazione incidenti;
- l'analisi degli eventi;
- la definizione di eventuali azioni correttive.

L'insorgenza degli infortuni risulta tendenzialmente legata ad aspetti comportamentali e/o a caratteristiche di sicurezza delle macchine, impianti, strutture, ecc. Generalmente, un evento infortunistico è causato dal concorso di tutti questi fattori quantunque uno possa prevalere sull'altro. Ebbene, nell'applicare questo Modello Organizzativo e nell'individuazione delle componenti del sistema di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro che possono indurre rischi di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del Decreto Legislativo, sono parimenti considerati gli aspetti comportamentali e quelli impiantistici.

2.8.2.17 Rapporti con i fornitori

Relativamente all'attività sensibile di "Valutazione dell'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori, redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e gestione operativa delle interferenze lavorative", è stata regolamentata, all'interno di un'apposita procedura, la gestione delle attività in appalto o d'opera, definendo, per ogni figura responsabile, i compiti e le attività da mettere in atto per la tutela della sicurezza e della salute di tutto il personale interessato, durante gli interventi eseguiti da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

La procedura viene applicata nel caso di lavori in appalto o contratti d'opera effettuati all'interno dell'azienda da ditte appaltatrici, cooperative, lavoratori autonomi.

In tal senso sono state definite modalità e responsabilità per:

- qualificare i fornitori in relazione ai loro requisiti tecnico-professionali;
- valutare i rischi derivanti dalle interferenze;
- fornire le informazioni sui rischi e le misure di Prevenzione ed emergenza;
- definire trasmettere le norme di comportamento;

- vigilare sull'operato dei fornitori.

In caso di appalti ricadenti nel Titolo IV del TUS ("Cantieri temporanei o mobili"), il Committente dei lavori o il Responsabile dei Lavori, se individuato, deve ottemperare ai disposti dell'art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori del TUS, nel periodo di attività del cantiere.

2.8.2.18 Acquisto impianti, macchine ed Attrezzature

Per garantire una corretta gestione dell'acquisto di impianti macchine e Attrezzature la Società definisce una procedura che programma le attività e i controlli in sicurezza dei processi produttivi e stabilisce le modalità operative per l'acquisto di macchine, impianti e componenti di sicurezza utilizzate in produzione per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro. La procedura prevede la definizione di responsabilità e modalità operative per la:

- definizione delle specifiche di acquisto;
- analisi dei fattori di rischio;
- collaudi e/o verifiche di prima installazione;
- conservazione manuali d'uso e manutenzione;
- gestione formazione ed informazione ai lavoratori.

Il Datore di Lavoro, di concerto con la Funzione Quality, tramite HSE Manager, RSPP e il General Manager, esegue attività di vigilanza operativa HSE sulle attività eseguite durante la costruzione e la manutenzione impianti, macchine ed Attrezzature.

2.8.2.19 Acquisto e gestione delle sostanze pericolose

Per garantire una corretta gestione dell'attività di acquisto e gestione delle sostanze chimiche è stata definita una procedura (PP-090 Chemicals management process) che stabilisce responsabilità e modalità operative per:

- gestione schede di sicurezza;
- analisi preliminare dei fattori di rischio;
- Valutazione dei Rischi;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- definizione delle modalità di deposito e utilizzo.

2.8.2.20 Modifica strutture, impianti, processi

La Società definisce una procedura per garantire la valutazione preliminare delle modifiche ad attività, macchine, impianti, layout e strutture, al fine di assicurare che queste modifiche non aumentino i rischi. Lo scopo della procedura è programmare le attività e i controlli in sicurezza dei processi produttivi nonché di regolamentare tutte le attività relative alle nuove realizzazioni, sia di natura edile che impiantistica, nonché le modifiche sostanziali relative alle opere e agli impianti esistenti, con la finalità di valutare preliminarmente e pianificare correttamente gli interventi, in maniera tale da garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene degli ambienti di lavoro.

2.8.2.21 Manutenzione

In una specifica procedura la Società definisce le modalità e responsabilità del processo di manutenzione, attraverso il quale D-ORBIT S.p.A. garantisce che le proprie macchine, Attrezzature e impianti siano mantenuti nelle originarie condizioni di efficienza e di sicurezza, così come per prevenire l'insorgenza di condizioni che possano creare un incremento delle condizioni di rischio. Tale procedura si applica alle manutenzioni delle macchine ed Attrezzature di produzione, degli impianti (compresi quelli per la Prevenzione e protezione), dei mezzi di sollevamento e di movimentazione. Inoltre, la procedura programma le attività e i controlli in sicurezza dei processi produttivi. Il documento specifica le modalità relative a:

- esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche su Attrezzature e impianti che possono generare incidenti;

- esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sui presidi di Prevenzione e protezione;
- controllo dei dispositivi di sicurezza delle macchine.

Il Datore di Lavoro, di concerto con la Funzione Quality e il General Manager, esegue attività di vigilanza operativa HSE sulle attività eseguite durante la costruzione e la manutenzione impianti, macchine ed Attrezzature.

2.8.2.22 Verifica dei luoghi di lavoro

È stata formalizzata le responsabilità specifiche di ciascuna figura preposta alla quale si delega l'attività di sorveglianza dei luoghi di lavoro e/o delle Attrezzature e definite le modalità di comunicazione di eventuali anomalie i destinatari di queste e le responsabilità per la definizione e l'attuazione delle misure correttive.

2.8.2.23 Gestione Dispositivi di Protezione Individuali

Per garantire una corretta gestione dell'attività di acquisto e gestione dei DPI, è stata definita una procedura che stabilisce responsabilità e modalità operative per:

- scelta dei DPI;
- distribuzione e manutenzione dei DPI;
- informazione sull'utilizzo;
- vigilanza sull'utilizzo da parte dei lavoratori.

La consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) viene tracciata a mezzo di strumenti informatici a cura della Funzione HSE. Lo stoccaggio viene gestito tramite un foglio Excel. I DPI in dotazione includono imbraghi, guanti, occhiali, scarpe di sicurezza e dispositivi balistici per attività a rischio di proiezione.

3. PARTE SPECIALE C – REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/2001)

3.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter, ossia i reati societari, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

3.2 REATI SOCIETARI

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.1 e 2 c.c.).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

3.3 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 ter - Reati societari	Acquisto di beni, servizi e consulenze (Procurement)	Acquisto di beni e servizi, ossia selezione dei fornitori/ consulenti/appaltatori, negoziazione delle condizioni e dei termini contrattuali nonché gestione del rapporto con gli stessi anche nell'ambito di gare o appalti	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Commercial Business Development Information Technology Legal People Strategic Finance Technology Operations Procurement Commercial Communications Quality Innovation & Strategy
	Adempimenti societari	Gestione delle attività finalizzate alla definizione delle operazioni sul patrimonio (ad es. distribuzione degli utili) e operazioni relative al capitale sociale	Collegio sindacale Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance Legal Consulente esterno
		Gestione dei rapporti con soci e investitori e gli altri organi sociali (ivi compreso il Collegio Sindacale e la Società di Revisione), inclusa l'attività di reportistica e la produzione di dati e stime	Collegio sindacale Chief Executive Officer Finance Business Development Legal IR Consulente esterno
	Flussi finanziari e monetari	Gestione di note spese e spese di rappresentanza e relativi rimborsi	Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Legal Commercial

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
	Crediti e contenziosi	Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché gestione dei procedimenti di natura stragiudiziali (Credit collection)	Chief Executive Officer General Manager Finance Legal Commercial Consulente esterno
	Operazioni straordinarie	Gestione delle operazioni straordinarie (ad. es. fusioni, scissioni ed acquisizioni)	Assemblea dei soci Collegio sindacale Chief Executive Officer Finance Legal IR Strategic Finance
	Marketing, comunicazione, sponsorizzazioni, omaggi, donazioni e liberalità (Communications)	Gestione ed erogazione di omaggi e donazioni	Chief Executive Officer Commercial Communications
	Rapporti intercompany	Erogazione/ricezione di finanziamenti da/a favore di società del Gruppo	Chief Executive Officer Distributed Space Finance Strategic Finance General Manager Consulente esterno
		Trasferimento di beni e/o di risorse nonché ricezione/erogazione di servizi da/a favore di società controllate, collegate o a parti correlate	Chief Executive Officer Communications Distributed Space Finance General Manager Chief of Staff Business Development Commercial Institutional Public Affairs Information Technology Technology Operations Quality

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
	Redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali	Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni	Assemblea dei soci Collegio sindacale Chief Executive Officer Finance Legal Commercial General Manager Consulente esterno
	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (People)	Gestione del sistema premiante e di incentivazione	Chief Executive Officer Finance People Consulente esterno
		Selezione e assunzione delle risorse umane	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff People

3.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C

Come indicato nella matrice di cui al precedente §3.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Funzioni Aziendali") di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3.5 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 ter - Reati societari	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali Art. 2621 bis - Fatti di lieve entità	La Società eroga finanziamenti non fruttiferi tra società del Gruppo aventi in realtà la natura di versamenti in conto capitale. La Società conclude un contratto tra società del Gruppo per corrispettivi non di mercato e/o per servizi non erogati al fine di rappresentare una situazione economico/contabile non corrispondente al vero. In occasione dell'elaborazione del progetto di bilancio, la Società altera le informazioni contabili fornendo una rappresentazione non veritiera della gestione. La Società espone nel bilancio poste valutative inesistenti o attribuisce valori non rispondente al vero, ovvero omette fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche o patrimoniali della Società.
	Art. 2625 c.c. - Impedito controllo	Gli amministratori della Società, occultando documenti/informazioni/fatti, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
	Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione di conferimenti	Gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
	Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Gli amministratori della Società ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve che non possono per legge essere distribuite.
	Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Gli amministratori della Società, fuori dei casi consentiti dalla legge acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
	Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale	Attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione da parte di amministratori o soci.

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati Art. 2635 bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati	Un soggetto sottoposto o apicale della Società offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari o ai sindaci per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Un soggetto sottoposto o apicale offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a fornitori al fine di ottenere un vantaggio indebito per la Società. La Società eroga ad un dipendente incentivi in denaro, al fine di dotare la risorsa di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di un soggetto privato. La Società assume (o promette di assumere) una persona vicina o gradita ad un soggetto terzo, non uniformata a criteri strettamente meritocratici e/o non giustificata da necessità organizzative, in cambio di un beneficio non dovuto. La Società assume una nuova risorsa, indicata da un soggetto terzo al fine di ottenere benefici altrimenti non dovuti.
	Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio	Un soggetto apicale della Società diffonde informazioni / dati che prospettano una visione alterata e non veritiera della situazione economico-patrimoniale della Società, acquisiti in sede di svolgimento delle attività di supporto tecnico, operativo e segretariale.
	Art. 54 D.lgs. 19/2023 -False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Un soggetto sottoposto o apicale, in sede di fusione societaria transfrontaliera altera documenti veri, forma documenti falsi, in tutto o in parte, rende dichiarazioni false ovvero omette informazioni rilevanti, al fine di fare apparire sussistenti le condizioni per il rilascio del certificato preliminare ex art. 29 D.lgs. D.lgs. 19/2023, nell'interesse o a vantaggio della Società.

3.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;

- garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno;
- improntare le attività e i rapporti con le altre Società alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- ispirarsi a criteri di trasparenza, parità di trattamento e liceità di comportamento nella gestione di omaggi, sponsorizzazioni, liberalità ed eventi, nonché relativamente alla selezione del personale, dei fornitori, dei clienti, dei collaboratori, degli agenti e, in generale, all'instaurazione e all'esecuzione di qualsivoglia rapporto contrattuale;
- intrattenere rapporti contrattuali esclusivamente con soggetti chiaramente identificati, con strutture societarie trasparenti, e per attività coerenti con il business della Società;
- nella scelta dei clienti e nella formulazione dell'offerta, basarsi su proposte contrattuali trasparenti e di mercato, tutte le politiche premiali (sconti, condizioni particolari, etc.) devono essere approvate a cura dei soggetti preposti;
- assicurata la massima trasparenza e liceità di comportamento nei rapporti con i soggetti afferenti ad Enti di Certificazione;
- ogni amministratore è tenuto a identificare prontamente situazioni che possano configurare un **conflitto di interessi**[8], considerando sia aspetti diretti (interesse proprio) sia indiretti (interesse di soggetti terzi o correlati);
- in presenza di situazioni che possano configurare un **conflitto di interessi**, l'amministratore deve astenersi sia dal partecipare a discussioni e deliberazioni su operazioni in cui sussista un conflitto di interessi sia dal compiere atti dispositivi o gestionali che possano risultare influenzati da tale conflitto;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale;
- conservare tutta la documentazione di supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

[8] Ad esempio, il conflitto può sorgere quando un amministratore è coinvolto in operazioni infragruppo, in contratti con parti correlate, o quando un amministratore beneficia direttamente di decisioni societarie, come la vendita di beni propri alla Società.

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli organi sociali;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società e di altre società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società o di terzi;
- tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;
- effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società;
- predisporre documenti falsi né alterare documenti veri né rendere dichiarazioni false ovvero omettere informazioni rilevanti per ottenere il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D.lgs. 19/2023 (attestante il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione transfrontaliera);
- effettuare promesse, offerte, elargizioni indebite, anche in via indiretta, di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno) a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, liquidatori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o enti in genere;
- effettuare prestazioni e/o compensi in favore di Soggetti Terzi (es. consulenti, agenti, soggetti certificatori), anche in via indiretta o negativa (es. rinunce, transazioni, etc.) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere anticipi e rimborsi spese che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto e alle prassi vigenti nei luoghi di destinazione delle trasferte.

3.7 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

3.7.1 Procedure

- P.01_Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)
- P.02_Flussi informativi
- P.03_ Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- P.04_Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio
- P.06_Deleghe di funzione
- P.07_Attività finanziaria
- P.12_Rapporti Intercompany
- P.13_Gestione amministrativo contabile e predisposizione del bilancio
- Procedure del Sistema di Gestione / Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-022 Recruitment Management Process
- PP-092 Training Management Process
- OI-052 Worked hours report
- OI-090 People Portal User Manual
- OI-091 Induction
- PP-008 Procurement Process

- PP-036 Company Expense Report Policy
- PP-127 Credit Collection
- Procedure del Sistema di Gestione / Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

3.7.2 Altri presidi di controllo

3.7.2.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione nonché il tempestivo aggiornamento sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne e alle società controllate o altre parti collegate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento e, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- lo svolgimento di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
- l'acquisizione dai vertici delle società controllate/partecipate e/o dai Direttori/Responsabili (per i documenti contabili di rispettiva competenza) di lettere che attestano la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza (i) degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali), (ii) dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio.

3.7.2.2 Emissione comunicati ed elementi informativi

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni relative all'emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari;
- adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
- una disposizione aziendale che contenga le modalità di identificazione delle informazioni price sensitive e regolamenti la loro diffusione;
- vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o

all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;

- una disposizione aziendale formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno e l'archiviazione del documento approvato.

3.7.2.3 Gestione rapporti con Soci e Collegio sindacale

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci ed i Revisori deve contenere:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio sindacale, e in occasione di richieste da parte dei soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.

3.7.2.4 Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- disposizioni interne per acquisti e vendite di azioni proprie deliberate e autorizzate dall'Assemblea;
- una disposizione aziendale formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere dell'Organo competente su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione;
- una disposizione aziendale formalizzata per la documentazione e relativa archiviazione del documento di bilancio (e delle situazioni infra-annuali) sottoposto all'approvazione e di quello approvato, nonché di documenti relativi a conferimenti, fusioni e scissioni;
- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni.

3.7.2.5 Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso agli azionisti;
- regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale d'assemblea.

3.7.2.6 Conflitti di interesse

In materia di conflitti di interesse, la procedura seguita in azienda deve garantire la definizione dei casi in cui detti conflitti potrebbero verificarsi, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto delle regole di comportamento previste dal presente Modello da parte del management della Società, con individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
- tempistiche e responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;
- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;

- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario, ovvero nel caso di esercizio di cariche societarie in società controllate e/o partecipate.

3.7.2.7 Predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- i criteri per effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Consob, Borsa Italiana, Autorità Garante della concorrenza e del mercato);
- direttive che sanciscano l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- uno strumento normativo per la identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali; tale strumento deve altresì disciplinare le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività;
- il divieto ad esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

4. PARTE SPECIALE D – REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS E 25 BIS.1 D.LGS. 231/2001)

4.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dagli artt. 25 - bis e 25 - bis.1, ossia i reati contro l'industria ed il commercio e falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati contro l'industria ed il commercio e falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

4.2 REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'art. 25-bis:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Con riferimento all'art. 25-bis.1:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

4.3 DEFINIZIONI

Per "**Brevetto**" si fa riferimento allo strumento che tutela e valorizza un'innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. È un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull'oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati. In particolare, il brevetto conferisce al titolare: a) nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione;

Per "**Disegno o Modello**" s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

Per "**Marchio**" s'intende un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre aziende. Secondo l'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni rappresentabili graficamente: parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche.

Per "**Segni Distintivi**" s'intendono i segni che individuano l'ente, l'impresa, i suoi prodotti o la sede in cui si esercita l'attività d'impresa. La categoria comprende Marchio, ditta, insegna e nomi a dominio. In particolare, i segni distintivi idonei a distinguere un'impresa da un'altra sono:

- lettere, parole, nomi e sigle, cifre e numeri;
- suoni;
- figure e disegni;
- forme del prodotto o della sua confezione;
- colori e combinazione degli stessi;
- gli odori e i profumi purché possano essere rappresentati graficamente.

4.4 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Acquisto di beni, servizi e consulenze (Procurement)	Acquisto di beni e servizi, ossia selezione dei fornitori/ consulenti/appaltatori, negoziazione delle condizioni e dei termini contrattuali nonché gestione del rapporto con gli stessi anche nell'ambito di gare o appalti	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Commercial Business Development Information Technology Legal People Technology Operations Procurement Commercial Communications Quality Innovation & Strategy
	Flussi finanziari e monetari	Gestione delle risorse finanziarie: rapporti con istituti di credito, tenuta della cassa contanti e gestione dei valori di bollo	Chief Executive Officer Finance General Manager Commercial
	Progettazione, sviluppo e produzione del prodotto tecnico e software	Gestione della produzione e attività inerenti (ad es. prove, collaudi e controlli) (Manufacturing - Mission Execution – Product Assurance)	Chief Executive Officer Distributed Space General Manager Information Technology Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Quality Operations
		Gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale	Chief Executive Officer General Manager Legal Attività Programmi e Gestione Progetti Quality

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 bis-1 - Delitti contro l'industria e il commercio	Attività commerciali (Customer Acquisition)	Gestione delle attività commerciali, ossia negoziazione con clienti / potenziali clienti, definizione delle condizioni e dei termini contrattuali, e gestione del rapporto negoziale	Chief Executive Officer Finance General Manager Commercial Legal
	Progettazione, sviluppo e produzione del prodotto tecnico e software	Gestione della produzione e attività inerenti (ad es. prove, collaudi e controlli) (Manufacturing - Mission Execution – Product Assurance)	Chief Executive Officer Distributed Space General Manager Information Technology Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Quality Operations
		Gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale	Chief Executive Officer General Manager Legal Attività Programmi e Gestione Progetti Quality

4.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE D

Come indicato nella matrice di cui al precedente §4.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Funzioni Aziendali") di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4.6 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Un soggetto sottoposto o apicale della Società spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, anche ricevute in buona fede.
	Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Un soggetto sottoposto o apicale della Società falsifica valori di bollo ovvero acquista o utilizza valori di bollo contraffatti.
	Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Un soggetto sottoposto o apicale della Società utilizza, anche in buona fede, valori di bollo contraffatti o alterati.
	Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	Un soggetto sottoposto o apicale della Società contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali ovvero fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
	Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	La Società introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. La Società detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 bis-1 - Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio	Un soggetto sottoposto o apicale della Società adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Un soggetto sottoposto o apicale offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a clienti al fine di ottenere un vantaggio indebito per la Società.
	Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Un soggetto sottoposto o apicale della Società compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
	Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio	La Società vende prodotti, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversi da quanto dichiarato o pattuito.
	Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	La Società pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto.
	Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	La Società, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, i) fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso ovvero ii) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

4.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti, in particolare quelli che disciplinano l'attività di produzione, di controllo dei prodotti e delle materie prime;
- porre in essere le attività di indagine volte a verificare il rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e di Marchi e Brevetti;
- tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita concorrenza;
- porre in essere, nelle attività di sviluppo dei prodotti, le necessarie verifiche volte ad evitare la contraffazione di nomi, marchi o segni distintivi nonché le verifiche volte a evitare la violazione di titoli di proprietà industriale;
- conservare la documentazione relativa alle operazioni su un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo relativo all'acquisto di materie prime, dei semilavorati o di prodotti finiti;
- acquisire e conservare la documentazione a supporto della provenienza, delle caratteristiche tecniche e della titolarità delle materie prime, dei semilavorati e/o dei prodotti finiti;
- verificare la conformità delle materie prime e dei prodotti finiti a norme e regolamenti, standard di prodotto e di processo, anche avvalendosi di specialisti esterni.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- contraffare, alterare, introdurre nel territorio dello Stato, spendere o mettere altrimenti in circolazione monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori dallo stesso;
- spendere o mettere in circolazione monete contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona fede;
- acquistare né fare uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- contraffare o alterare Marchi, Segni Distintivi, prodotti industriali, Brevetti, Disegni o Modelli industriali, nazionali o esteri;
- utilizzare Marchi, Segni Distintivi, prodotti industriali, Brevetti, Disegni o Modelli industriali, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- detenere/introdurre nel territorio dello Stato/porre in vendita/mettere in circolazione prodotti industriali con Marchi o altri Segni Distintivi contraffatti o alterati;
- tenere rapporti con aziende concorrenti o con aziende concorrenti di queste ultime, anche per interposta persona, non improntati a chiarezza e lealtà, in questo senso, è fatto divieto di presentare dichiarazioni non veritiere.
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- porre in essere atti o comportamenti volti a impedire o turbare l'esercizio delle attività industriali o commerciali di società terze;
- porre in essere atti o comportamenti volti a impedire o turbare l'esercizio delle attività industriali o commerciali di società terze;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti;
- detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno (ad esempio: software) o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri idonei ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità degli stessi;
- produrre, importare, porre in vendita né mettere in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando o comunque violando un titolo di proprietà industriale;
- porre in vendita beni che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli dichiarati o pattuiti.

4.7 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

4.7.1 Procedure

- P.01_Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)
- P.02_Flussi informativi
- P.04_Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio
- P.06_Deleghe di funzione
- P.07_Attività finanziaria
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-007 Production Process Qualification

- PP-008 Procurement Process
- PP-009 Incoming, Handling, Storage and Transportation Procedure
- PP-010 Inspections and Tests
- PP-016 Program Management Process
- PP-002 System Engineering Process
- PP-003 Manufacturing Process
- PP-055 Customer Acquisition Process
- PP-048 Commercial Opportunity Identification
- PP-044 Commercial Opportunity Evaluation and Backlogging Process
- PP-046 Proposal Preparation Process
- PP-015 Customer Satisfaction Evaluation
- PP-028 Supply Risk Evaluation
- PP-049 Fleet Customer Acquisition Process
- PP-017 Contact, Company and Deal management in CRM (HubSpot)
- OI-237 Bid - NoBid evaluation
- PP-XXX Customer Assessment Process
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni
- Manuale del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001 e relative procedure e istruzioni

4.7.2 Altri presidi di controllo

4.7.2.1 Gestione della produzione e attività inerenti (ad es. prove, collaudi e controlli) (Manufacturing - Mission Execution – Product Assurance)

La produzione comprende sia la fase di prototipazione, dove vengono sviluppati e testati le componenti, sia la fase di produzione effettiva del satellite. Il processo produttivo è specifico per ciascuna missione e include il testing dei componenti.

L'iter di attestazione di conformità dei prodotti realizzati internamente (make) è il seguente:

a. in conformità a quanto indicato nelle procedure aziendali del sistema qualità ISO 9001:2015 (PP-131 Baseline Process), le Funzioni Aziendali coinvolte nella gestione della produzione e attività stabiliscono i requisiti di conformità e definiscono presidi di controllo per garantire che i test siano eseguiti correttamente e che le specifiche tecniche siano rispettate;

b. la Funzione Manufacturing Planning & Execution è responsabile delle fasi di assemblaggio, montaggio e testing del prodotto, che vengono eseguite sulla base delle istruzioni operative predisposte dalla Funzione Engineering/Execution;

c. al termine del processo produttivo delle parti, si procede alla fase di lancio del satellite e si certifica che il servizio è stato fornito in conformità con il contratto;

d. la Funzione Product Assurance controlla l'operato della Funzione Engineering/Execution ed esegue un controllo sulla conformità del design del prodotto.

L'iter di attestazione di conformità dei prodotti acquistati da fornitori (buy) è il seguente:

a. la Funzione Engineering/Execution prepara una lista di documentazione tecnica, di Product&Assurance e altre specifiche di fornitura (ad es. test reports, certificati di ispezione, certificati di compliance, etc.) finalizzata a verificare la conformità sia a specifiche richieste dal cliente sia rispetto a standard definiti internamente;

b. ricevuta la fornitura, le Funzioni Aziendali coinvolte nella gestione della produzione e attività inerenti

verificano sia la conformità del prodotto sia quella dei documenti a corredo nelle modalità operative indicate nelle procedure aziendali del sistema qualità ISO 9001:2015.

Posto quanto sopra, dall'archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Attività Sensibile attinente all'operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:
  - per lo sviluppo prodotti: (i) descrizione progetto; (ii) team che ha realizzato il progetto; (iii) eventuale attività di ricerca e marketing; (iv) eventuali autorizzazioni richieste, (v) validazione dell'operazione;
  - per le attività di produzione: (i) protocolli di produzione adottati; (ii) misure di controllo della produzione; (iii) parametri da tenere sotto controllo; (iv) rintracciabilità delle materie prime (semilavorati);
  - per i controlli sul prodotto e sulle materie prime (semilavorati): (i) procedure di controllo applicate; (ii) esito delle prove, controlli e collaudi effettuati; (iii) verbale degli audit di controllo;
  - per le attività di manutenzione: (i) programmi di manutenzione; (ii) registrazioni delle attività di manutenzione; (iii) l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti lo sviluppo prodotto, nonché il controllo sugli stessi (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate); (iv) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione; (v) l'indicazione di eventuali Partner (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di D-ORBIT S.p.A. a vantaggio dei Partner stessi); (vi) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge; (vii) per Collaboratori e Partner che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

4.7.2.2 Gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale

La Società possiede numerosi brevetti registrati in Italia ed estesi in Europa e, per determinati, in via internazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo. Brasile, Cina, Giappone e Stati Uniti).

La Funzione Legal è responsabile del processo relativo alla gestione della proprietà intellettuale e brevetti di concerto con un Consulente esterno incaricato della gestione dei rapporti con gli uffici brevetti delle diverse nazioni.

Nel caso di utilizzo di componenti di terze parti per le quali sono previsti brevetti la Società effettua delle ricerche di anteriorità.

Per la tutela della proprietà industriale, la Società adotta misure di sicurezza interne per prevenire la divulgazione non autorizzata di informazioni sensibili. Queste misure includono protocolli di accesso ai dati, formazione dei dipendenti e accordi di non divulgazione (NDA) con partner commerciali e fornitori.

5. PARTE SPECIALE E – DELITTI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001)

5.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 novies, ossia i Delitti contro il diritto d'autore, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei Delitti contro il diritto d'autore.

5.2 DELITTI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L. 633/1941);
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 c. 1 lettera a-bis e c. 3 L. 633/1941);
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter L. 633/1941);
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies L. 633/1941).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione del reato presupposto di cui all'art. 171 octies della L. 633/1941.

Tuttavia, si precisa che tale reato costituisce comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

5.3 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Marketing, comunicazione, sponsorizzazioni, omaggi, donazioni e liberalità (Communications)	Gestione delle attività volte a promuovere i servizi della società (ad es. partecipazione e fiere e convegni, gestione del sito internet, pubblicità, sponsorizzazioni, etc.)	Chief Executive Officer General Manager Communications Distributed Space Finance Commercial
	Progettazione, sviluppo e produzione del prodotto tecnico e software	Progettazione e sviluppo del prodotto tecnico e software (Program management - System Engineering)	Chief Executive Officer Distributed Space General Manager Information Technology Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Operations Business Development
		Gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale	Chief Executive Officer General Manager Legal Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Quality
	Sistemi informativi (IT)	Detenzione o utilizzo di software	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Information Technology Technology Consulente esterno

5.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE E

Come indicato nella matrice di cui al precedente §5.3, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Funzioni Aziendali") di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

5.5 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	L. 633/1941 171 c. 1 lettera a-bis) e c. 3 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio L. 633/1941 171 bis Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	Un soggetto sottoposto o apicale mette a disposizione del pubblico (ad es. mediante pubblicazione sul sito internet aziendale) opere dell'ingegno o altro materiale tutelato (musiche, filmati, fotografie, testi, banche dati, etc.) senza autorizzazione dei titolari del diritto d'autore, del diritto connesso o di altri diritti sui generis.
	L. 633/1941 171 ter Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	Un soggetto sottoposto o apicale mette a disposizione del pubblico (ad es. mediante pubblicazione sul sito internet aziendale) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, opere o parti di opere scientifiche o didattiche. Un soggetto sottoposto o apicale della Società, nell'ambito dei servizi resi, abusivamente duplica, riproduce, trasmette, distribuisce, pone in commercio, diffonde in pubblico, cede a qualsiasi titolo, opere o parti di opere scientifiche o didattiche.
	L. 633/1941 171 septies Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	Nell'ambito degli eventi/congressi organizzati, al fine di conseguire un indebito vantaggio, la Società dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di comunicazione alla SIAE.
	L. 633/1941 171 c. 1 lettera a-bis) e c. 3 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	Un soggetto sottoposto o apicale mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (ad es. musiche, filmati, fotografie, testi, banche dati, algoritmi, parti di codici di titolarità di terzi, etc.), immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, senza autorizzazione dei titolari del diritto d'autore, del diritto connesso o di altri diritti sui generis. Un soggetto sottoposto o apicale detiene, utilizza o duplica software illecitamente al fine di conseguire un risparmio nell'acquisto di licenze, nell'interesse o a vantaggio della Società, anche per quanto attiene il software installato sui clients.

5.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti, con particolare riferimento a quelle che disciplinano le attività inerenti al diritto d'autore (ivi incluse le procedure connesse all'approvvigionamento e uso di programmi e/o software e di progettazione e sviluppo del prodotto tecnico e software);
- usare esclusivamente SW coperti da licenza adeguata all'uso (obbligo che viene previsto anche tramite apposite clausole contrattuali);
- porre in essere le attività di indagine volte a verificare il rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo di verifica e decisionale;
- conservare la documentazione a supporto del processo;
- utilizzare in modo conforme e corretto i codici sorgente delle applicazioni utilizzate dalla Società.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-bis del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- acquistare software non autentici;
- installare su pc aziendali software non autentici
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla società;
- utilizzare indebitamente, in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo, anche per uso personale, opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale.

5.8 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

5.8.1 Procedure

- P.02_Flussi informativi;
- P.05_Gestione delle attività di comunicazione, marketing e partecipazione/organizzazione di congressi, convegni ed eventi;
- Manuale del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001 e relative procedure e istruzioni
- List of approved applications and operative systems
- OI-094 IT Service Portal
- OI-095 Forti Client User Manual
- PP-093 D-Orbit Acceptable use of ICT company assets Policy
- PP-094 D-Orbit Account and Identity Management Policy and Procedures
- PP-095 D-Orbit Administrative Special Access Policy
- PP-096 D-Orbit Antivirus and Malware Policy
- PP-097 D-Orbit Backup and Restore Policy

- PP-098 D-Orbit Bring Your Own Device (BYOD) Policy
- PP-099 D-Orbit Cloud Based Computing Policy and Strategy
- PP-100 D-Orbit Data Destruction and Sanitization Policy
- PP-101 D-Orbit Data Encryption Policy
- PP-102 D-Orbit Disaster Recovery Procedure
- PP-103 D-Orbit ISMS ISO27001 Information Security Policy 2023
- PP-104 D-Orbit ISMS ISO27001 Information Security Risk Assessment Methodology
- PP-105 D-Orbit IT and FOS Change Management Policy
- PP-106 D-Orbit Log Management Policy
- PP-107 D-Orbit Patch Management Policy
- PP-108 D-Orbit Policies and Procedures lifecycle
- PP-109 D-Orbit Remote Access Policy
- PP-110 D-Orbit Security Incidents Management Policy
- PP-111 D-Orbit Smartphone Policy
- PP-112 D-Orbit Virtual Private Network (VPN) Policy
- PP-113 D-Orbit Wireless Access Policy
- PP-016 Program Management Process
- PP-002 System Engineering Process
- PP-003 Manufacturing Process
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-007 Production Process Qualification
- PP-008 Procurement Process
- PP-010 Inspections and Tests
- PP-080 Social media Policy
- Procedure del Sistema di Gestione / Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

5.8.2 Altri presidi di controllo

In conformità alla normativa vigente in materia, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento cui tutti i Destinatari devono attenersi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate:

- evitare i rischi e prevenire le situazioni di rischio;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica e adeguare l'attività produttiva all'innovazione tecnologica;
- promuovere e attuare attività di formazione, informazione e controllo in materia di diritto d'autore specie nei settori del packaging e dell'acquisto di software;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali.

5.8.2.1 Gestione delle attività volte a promuovere i servizi della Società (ad es. partecipazione e fiere e convegni, gestione del sito internet, pubblicità, sponsorizzazioni, etc.)

La Funzione Communications è responsabile della gestione del sito internet e della creazione dei materiali promozionali, prodotti internamente o esternamente (ad es. acquisto di immagini da banche dati) che avviene nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti in materia di diritto d'autore.

La Funzione Communications verifica la titolarità dei materiali utilizzati o, nel caso in cui la realizzazione venga esternalizzata, tiene traccia dell'indicazione delle fonti fornite dai Soggetti Terzi incaricati.

La selezione dei fornitori esterni relativi attività volte a promuovere i servizi della Società avviene in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente, che prevede una gestione autonoma della Funzione Communications se rientrano nel budget annualmente previsto e il coinvolgimento dell'Amministratore Delegato, per le spese inerenti ad attività di comunicazione, o del Direttore Commerciale, per quelle inerenti ad attività di marketing.

5.8.2.2 Gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale

Nel caso di creazione di un nuovo marchio/segno distintivo, brevetto la Società deve porre in essere le attività, anche attraverso consulenti, volte a verificare l'esistenza di titoli di terzi anche attraverso (i) delle ricerche di «anteriorità» sulla esistenza di marchi brevetti depositati/registrati anteriormente o aventi validità nel territorio che si vuole tutelare per prodotti appartenenti alle medesime classi merceologiche di interesse a classi affini; (ii) verifica anche alle ditte, denominazioni e ragioni sociali, insegne, domain names e completarla con ricerche internet che la Società o i suoi consulenti avranno cura di effettuare per verificare la presenza di marchi identici o simili o altri segni distintivi utilizzati «di fatto» da altri per prodotti identici/affini. In tali casi occorre, altresì, ottenere le necessarie autorizzazioni.

I loghi aziendali vengono disegnati dalla Funzione Communications e verificati dalla Funzione Legal.

6. PARTE SPECIALE F – DELITTI INFORMATICI (ART. 24 BIS D.LGS. 231/2001)

6.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 24 bis, ossia i Delitti informatici, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei Delitti informatici.

6.2 DELITTI INFORMATICI

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione, e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Estorsione [informatica] (art. 629, comma 3, c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105.).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione del reato presupposto di Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Tuttavia, si precisa che tale reato costituisce comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

6.3 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Progettazione, sviluppo e produzione del prodotto tecnico e software	Progettazione e sviluppo del prodotto tecnico e software (Program management - System Engineering)	Chief Executive Officer Distributed Space General Manager Information Technology Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Operations Business Development
	Sistemi informativi (IT)	Gestione e utilizzo di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria	Chief Executive Officer Communications Distributed Space Finance General Manager Chief of Staff Business Development Commercial Information Technology Legal People Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Innovation & Strategy Quality Operations Procurement Institutional Public Affairs IR Strategic Finance
		Gestione e utilizzo del sistema informativo aziendale e dei dispositivi connessi	Chief Executive Officer Communications Distributed Space Finance General Manager Chief of Staff Business Development Commercial Information Technology Legal People Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Innovation & Strategy Quality Operations Procurement Institutional Public Affairs IR Strategic Finance

6.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE F

Come indicato nella matrice di cui al precedente §6.3, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Funzioni Aziendali") di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

6.5 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici	Un soggetto sottoposto o apicale della Società falsifica documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (ossia i documenti sottoscritti con firma elettronica).
	Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, si introduce abusivamente ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (ad esempio accede senza esservi autorizzato o al di fuori dell'ambito lavorativo per alterare il funzionamento del sistema, per sottrarre le informazioni contenute ovvero per provocare la distruzione dei dati ivi contenuti). Un soggetto sottoposto o apicale della Società, senza esservi autorizzato o al di fuori dell'ambito lavorativo, accede ad un sistema informatico o telematico di società / enti - ad esempio - per alterare il funzionamento del sistema ovvero per provocare la distruzione dei dati ivi contenuti.
	Art. 615 quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, senza esservi autorizzato, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa comunica consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altre chiavi d'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.
	Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in modo abusivo: • intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico; • intercetta comunicazioni intercorrenti tra più sistemi; • impedisce o interrompe le comunicazioni tra sistemi; ovvero • diffonde al pubblico il contenuto delle intercettazioni.

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	Art. 617 quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, fuori dai casi consentiti dalla legge, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
	Art. 629 co.3 c.p. - Estorsione [Informatica]	Un soggetto sottoposto o apicale della Società costringe taluno a fare od omettere qualche cosa, mediante: - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; - falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; - danneggiamento o distruzione di informazioni, dati o programmi informatici altrui e di sistemi informatici o telematici, anche di pubblico interesse. A titolo esemplificativo la condotta potrebbe consistere in installazione di malware nei satelliti o nell'intercettazione di dati di terzi allo scopo di costringerli a fare od omettere qualche cosa nell'interesse della Società. Un soggetto sottoposto o apicale della Società costringe taluno a fare od omettere qualche cosa, mediante: - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; - falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; - danneggiamento o distruzione di informazioni, dati o programmi informatici altrui e di sistemi informatici o telematici, anche di pubblico interesse.
	Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Un soggetto sottoposto o apicale della Società distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico	Un soggetto sottoposto o apicale della Società commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico (ad esempio, manomette documenti informatici dotati di valore probatorio e detenuti dall'autorità pubblica competente nell'ambito di un procedimento penale o sanzionatorio a carico della Società, come i verbali di un accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate).
	Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Un soggetto sottoposto o apicale della Società distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui (ad esempio di società concorrenti) o ne ostacola gravemente il funzionamento, mediante: - distruzione, cancellazione o alterazione di informazioni, dati o programmi informatici; - introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi. A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora un esponente della Società, anche per il tramite di società terze, danneggi ovvero istighi altri a danneggiare le infrastrutture tecnologiche di una società concorrente con l'obiettivo di impedirne l'attività o di danneggiarne l'immagine pubblica. Un soggetto sottoposto o apicale della Società distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui (ad esempio di società concorrenti) o ne ostacola gravemente il funzionamento, mediante: - distruzione, cancellazione o alterazione di informazioni, dati o programmi informatici; - introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi.
	Art. 635 quater.1 c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Un soggetto sottoposto o apicale della Società abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (ad esempio virus) al fine di danneggiare i sistemi, i dati o i programmi di società concorrenti ovvero alterare il loro funzionamento. Un soggetto sottoposto o apicale della Società abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, ad esempio virus, al fine di distruggere i sistemi, i dati o i programmi di società concorrenti.

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	Un soggetto sottoposto o apicale della Società compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse o ne ostacola gravemente il funzionamento, mediante: - distruzione, cancellazione o alterazione di informazioni, dati o programmi informatici; - introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi. A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora un esponente della Società danneggi infrastrutture tecnologiche di un ente o di una società che eroga servizi di pubblica utilità.
	Art. 1, comma 11 D.L. 105/2019 - Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di ottenere un interesse o vantaggio per la Società, in concorso con una società iscritta al Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, commette una violazione di cui al Decreto Legge n. 105/2019 attraverso la fornitura o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici o ai fini delle comunicazioni ivi previste.

6.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti, con particolare riferimento a quelle che disciplinano le attività ICT;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che coinvolgono sistemi informatici e telematici dell'azienda, di terzi e/o pubblici;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni elaborati;
- utilizzare i Sistemi Informatici aziendali e l'accesso ad internet ai siti consentiti, mediante il normale software di navigazione in rete in dotazione, solo per scopi leciti e legati all'attività lavorativa tali da non pregiudicare il patrimonio informativo aziendale e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e delle disposizioni del Modello;
- utilizzare i certificati elettronici, di firma digitale con chiave pubblica o di meccanismi di crittografia dei dati per comunicazioni critiche, unicamente ai soggetti a tal fine espressamente autorizzati dalla Società e secondo le modalità indicate dalla Società.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-bis del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei sistemi informativi di terzi;
- danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di terzi, pubblici o privati, nonché abusivamente procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico;
- porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento, la distruzione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati e programmi informatici di terzi, siano essi pubblici o privati;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- cedere a Terzi, anche solo temporaneamente, qualsivoglia apparecchiatura informatica o telematica aziendale, nonché i relativi software, credenziali di accesso, oppure lasciare incustodite dette apparecchiature in luoghi accessibili a terzi fuori dai locali aziendali o rivelare le proprie o le altrui credenziali di autenticazione alla rete informatica;
- modificare le configurazioni dei software ed hardware aziendali o modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC né procedere ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, …);
- accedere alla rete aziendale, ai programmi ed alle banche dati, siano essi aziendali o di terzi, con credenziali di accesso diverse da quelle assegnate;
- aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne ed esterne;
- eludere sistemi di controllo posti a presidio di sistemi informatici o telematici, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
- porre in essere qualunque attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, fuori dai casi consentiti dalla legge;
- installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, …);
- procurarsi, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- utilizzare computer, reti o altri dispositivi digitali per minacciare, manipolare o costringere qualcuno a fare o ad omettere qualcosa (a titolo esemplificativo e non esaustivo attraverso l'invio di e-mail di phishing, l'uso di ransomware o l'impiego di altre forme di malware), ottenendo un ingiusto profitto e causando danno ad altri;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- porre in essere condotte dirette alla distruzione o alterazione di documenti informatici aventi finalità probatoria qualora tale comportamento non rientri espressamente in procedure aziendali o sia dettato da motivazioni di tipo tecnico o funzionale;
- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi o delle attività ispettive di vigilanza ovvero omettere le relative comunicazioni in violazione di quanto previsto dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105.

5.8 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

5.8.1 Procedure

- P.02_Flussi informativi;
- P.06_Deleghe di funzione;
- Manuale del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001 e relative procedure e istruzioni
- List of approved applications and operative systems
- OI-094 IT Service Portal
- OI-095 Forti Client User Manual
- PP-093 D-Orbit Acceptable use of ICT company assets Policy
- PP-094 D-Orbit Account and Identity Management Policy and Procedures
- PP-095 D-Orbit Administrative Special Access Policy
- PP-096 D-Orbit Antivirus and Malware Policy
- PP-097 D-Orbit Backup and Restore Policy
- PP-098 D-Orbit Bring Your Own Device (BYOD) Policy
- PP-099 D-Orbit Cloud Based Computing Policy and Strategy
- PP-100 D-Orbit Data Destruction and Sanitization Policy
- PP-101 D-Orbit Data Encryption Policy
- PP-102 D-Orbit Disaster Recovery Procedure
- PP-103 D-Orbit ISMS ISO27001 Information Security Policy 2023
- PP-104 D-Orbit ISMS ISO27001 Information Security Risk Assessment Methodology
- PP-105 D-Orbit IT and FOS Change Management Policy
- PP-106 D-Orbit Log Management Policy
- PP-107 D-Orbit Patch Management Policy
- PP-108 D-Orbit Policies and Procedures lifecycle
- PP-109 D-Orbit Remote Access Policy
- PP-110 D-Orbit Security Incidents Management Policy
- PP-111 D-Orbit Smartphone Policy
- PP-112 D-Orbit Virtual Private Network (VPN) Policy
- PP-113 D-Orbit Wireless Access Policy
- PP-016 Program Management Process
- PP-002 System Engineering Process
- PP-003 Manufacturing Process
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-007 Production Process Qualification
- PP-008 Procurement Process
- PP-010 Inspections and Tests
- Procedure del Sistema di Gestione / Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

6.8.2 Altri presidi di controllo

Gli obiettivi fondamentali che la Società si pone nella gestione del sistema informatico sono i seguenti:

a. riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione, sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro che sono autorizzati a conoscerla;

b. integrità: garanzia che ogni dato della Società sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

c. disponibilità: garanzia di reperibilità di dati inerenti all'attività della Società in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

6.8.2.1 Infrastruttura informatica

L'area dell'infrastruttura IT della sicurezza informatica terrestre (c.d. "Ground Station") opera sotto la responsabilità della Funzione IT, mentre l'area che si occupa della sicurezza delle operazioni connesse al satellite (Cyber Security satellitare) opera sotto la responsabilità della Funzione IT.

La Società è certificata ISO/IEC 27001 e segue lo schema di certificazione per la sicurezza informatica Cyber Essential Plus. La certificazione ISO/IEC 27001 è stata conseguita prima con uno scopo specifico, poi allargato (inglobando due terzi dell'azienda al suo interno come processi e servizi) per iniziare il processo di adeguamento alla NIS 2.

Per garantire che i fornitori di servizi IT rispettino gli standard di sicurezza aziendali, viene effettuata un'analisi dettagliata dei fornitori. Questa include una checklist di cyber security che valuta vari aspetti della sicurezza dei fornitori, dalle politiche di protezione dei dati alle misure di prevenzione degli attacchi.

L'infrastruttura informatica della Società è basata su cloud (full cloud) e adotta una strategia cosiddetta "vendor agnostic", mentre l'ufficio di Sicurezza Industriale è, invece, necessariamente basato su una soluzione on-premise (area dedicata, con porta blindata, doppio accesso, computer scollegato da qualsiasi tipo di rete, stampante dedicata, …).

6.8.2.2. Gestione di accessi, account e profili

La designazione delle credenziali di autorizzazione (username, password, smart card ecc.) per i collaboratori o dipendenti chiamati ad utilizzare strumenti informatici aziendali deve avvenire in base a procedure sicure e che prevedano il loro periodico aggiornamento;

L'amministratore del sistema conserva e, in base a strette procedure, può accedere, all'elenco delle abilitazioni concesse. Periodicamente gli accessi concessi (intesi come numero di utenze abilitate) devono essere riverificati per valutare quali mantenere attivi e quali disabilitare.

Il conferimento delle credenziali di accesso al sistema informatico aziendale deve avvenire nei limiti in cui ciò sia funzionale allo svolgimento degli incarichi a ciascuno assegnati. A tal fine ogni utente è dotato di id e password che gli consentono (da qualsiasi postazione) di accedere soltanto alle informazioni cui egli è stato abilitato.

L'utilizzo delle password, dei codici di accesso, delle smart card personali, nonché l'utilizzo e la conservazione di qualunque altro dato o informazione utili a consentire l'accesso in un sistema informatico o telematico di D-Orbit o di terzi, deve avvenire nel rispetto rigoroso delle procedure e delle autorizzazioni previste per ciascuno.

È vietata la memorizzazione, l'acquisizione o l'invio di username, password, PIN, PUK ecc., da parte dei soggetti diversi dagli amministratori di sistema a ciò espressamente autorizzati;

le credenziali di autorizzazione (username, password, smart card ecc.) devono essere mantenute segrete, costituiscono beni aziendali da non cedere o trasmettere a nessuno e da salvaguardare in ogni modo;

È fatto assoluto divieto di accedere alla rete aziendale o ai programmi con codici di identificazioni di altri utenti.

Ogni ipotesi o sospetto di intrusione o accesso abusivo al sistema aziendale o dal sistema aziendale, deve essere comunicato immediatamente al superiore gerarchico e al Responsabile dei Sistemi Informativi o al Responsabile della Sicurezza informatica.

6.8.2.3. Gestione delle reti di comunicazioni

Deve essere garantito che l'accesso al sistema informatico interno (intranet) ed esterno (internet) avvenga nell'esercizio delle mansioni e per le finalità assegnate a ciascun utente;

deve essere vietata la connessione (e conseguenti consultazione, navigazione, downloading di dati o programmi) con riferimento a siti web contrari all'etica aziendale, che presentino contenuti illeciti, contrari alla morale, all'ordine pubblico, che consentano la violazione della privacy, riconducibili ad attività di pirateria informatica, che violino diritti d'autore, ecc.

L'accesso a sistemi informatici e banche dati di proprietà di terzi (specialmente se di pubblica utilità) può avvenire solo ove consti il consenso espresso o tacito dei proprietari, deve avvenire senza aggiramento o violazione dei dispositivi di sicurezza eventualmente predisposti e, in caso di restrizioni all'accesso, può avvenire solo da parte dei soggetti che abbiano preventivamente ottenuto l'autorizzazione degli amministratori del sistema.

L'utilizzo della posta elettronica deve avvenire per esigenza di servizio, con divieto di trasmettere attraverso tale strumento credenziali di autorizzazione personali proprie o di terzi, mail contenenti programmi non sicuri o illeciti (virus, spyware, ecc.), mail dirette a impedire o rallentare la funzionalità di sistemi informatici, ecc.; è altresì generalmente vietato utilizzare lo strumento della posta elettronica come mezzo per consentire la divulgazione all'esterno non autorizzata di dati aziendali mediante il meccanismo dei file allegati.

Deve essere garantito che gli utenti aziendali accedano alle risorse informatiche dall'esterno o dall'interno, solo attraverso specifici canali ragionevolmente sicuri (in linea di principio deve essere escluso l'uso di canali peer to peer).

6.8.2.4 Gestione dei sistemi hardware

Il compito di provvedere alle esigenze informatiche della Società curando l'investimento in componenti hardware nonché la definizione e gestione del loro corretto funzionamento è affidata al Responsabile dei Sistemi Informativi.

La manutenzione del sistema hardware (verifica fisica, integrità del sistema, scanning memorie, assenza di dispositivi di disturbo, assenza di alterazioni non autorizzate ecc.) è affidata al Responsabile dei Sistemi Informativi; tutti i server e le postazioni di lavoro sono protetti da programmi antivirus, regolarmente aggiornati;

Gli utenti devono curare il corretto utilizzo dei personal computers di pertinenza, non lasciarli incustoditi o sbloccati senza screensaver. Particolare attenzione deve essere prestata nella custodia e nell'uso dei dispositivi portatili.

È fatto divieto di installare componenti hardware non debitamente autorizzati o comunque non funzionali al corretto utilizzo dei sistemi informatici e telematici di D-Orbit o di terzi.

I supporti rimovibili, prima del loro riutilizzo (es. in caso di licenziamento dell'addetto o sostituzione delle risorse informatiche assegnate) devono essere messi in sicurezza attraverso idonee procedure di formattazione o wiping.

6.8.2.5 Gestione dei sistemi software

È fatto divieto di utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla Società.

È sempre e comunque vietato installare programmi diretti alla commissione di illeciti quali distruzione di dati, intercettazioni, manomissioni di archivi, interruzioni di comunicazioni ecc.

L'utilizzo ovvero la modifica a vario titolo dei software forniti dall'azienda devono avvenire solo se autorizzati e secondo le istruzioni operative ricevute.

Il downloading deve essere strettamente regolamentato e limitato ai programmi sicuri e di libero accesso.

Ogni singolo utente è responsabile del salvataggio e memorizzazione dei dati che gestisce e deve curarne la sicurezza ed integrità.

Sono previsti:

- BACKUP giornalieri – conservati per 14 (quattordici) giorni successivi al salvataggio;
- BACKUP settimanali – conservati 4 (quattro) giorni successivi al salvataggio;

- BACKUP mensili – conservati per un anno successivo al salvataggio;
- BACKUP annuali – nessuna scadenza.

Le policy aziendali vietano l'installazione di software non autorizzato per mantenere l'integrità dei sistemi. Qualsiasi tentativo di installare software non autorizzato viene bloccato e segnalato.

La Società non effettua controlli sui dispositivi per verificare che i software installati siano regolarmente licenziati.

È in uso un portale interno in cui sono indicate le applicazioni che possono essere installate.

I privilegi di amministrazione sono gestiti con grande attenzione per garantire sia la sicurezza che "efficienza operativa"; sono previsti controlli avanzati, quali XDR (Extended Detection and Response) e monitoraggio costante tramite SOC.

6.8.2.6 Gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT

I dispositivi telematici, i server, i supporti di salvataggio dei backup sono collocati in aree dedicate, protetti da armadi muniti di serratura accessibili al solo personale autorizzato.

Non è consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;

La sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della azienda deve essere curata nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati informatici in genere.

Al fine di garantire un maggior controllo sui sistemi informatici e sulle attività ad essi collegate, il servizio IT di D-Orbit ha progressivamente reingegnerizzato i propri processi interni secondo le best practices ITIL, introducendo quindi il ruolo di responsabile di processo quale incaricato del controllo operativo in merito alla corretta esecuzione delle attività svolte. Rientrano in tale pratica i processi di Change Management ed Incident Management.

6.8.2.7 Utilizzo della firma digitale

La Società ha individuato le Funzioni Aziendali abilitate all'accesso alla PEC e all'utilizzo di questa ai fini aziendali (ad es. Funzione People per gestire eventuali finanziamenti/contributi).

7. PARTE SPECIALE G – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (L. N. 146/2006)

7.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 24 ter, 25 quater e reati transnazionali, ossia i Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali.

7.2 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (L. N. 146/2006)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'art. 24 ter:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Delitti di cui all'art. 407, comma 2 lettera a) numero 5 (artt. 407 c.2 lettera a n. 5 c.p.p.).

Con riferimento all'art. 25 quater:

- Repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2 Convenzione di New York del 9.12.1999);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. 342/1976);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 27 sexies c.p.).

Con riferimento ai reati transnazionali:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. 342/1976);
- Sanzioni (art. 3 L. 342/1976);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 309/1990).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

7.3 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
24 ter - Delitti di criminalità organizzata	Acquisto di beni, servizi e consulenze (Procurement)	Acquisto di beni e servizi, ossia selezione dei fornitori/ consulenti/appaltatori, negoziazione delle condizioni e dei termini contrattuali nonché gestione del rapporto con gli stessi anche nell'ambito di gare o appalti	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Business Development Information Technology Legal People Technology Operations Procurement Commercial Communications Quality Innovation & Strategy
	Flussi finanziari e monetari	Gestione delle risorse finanziarie: rapporti con istituti di credito, tenuta della cassa contanti e gestione dei valori di bollo	Chief Executive Officer Finance General Manager
	Attività commerciali (Customer Acquisition)	Gestione delle attività commerciali, ossia negoziazione con clienti / potenziali clienti, definizione delle condizioni e dei termini contrattuali, e gestione del rapporto negoziale	Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Commercial Legal
	Rapporti intercompany	Erogazione/ricezione di finanziamenti da/a favore di società del Gruppo	Chief Executive Officer Distributed Space Finance General Manager Legal Consulente esterno
	Progettazione, sviluppo e produzione del prodotto tecnico e software	Gestione della produzione e attività inerenti (ad es. prove, collaudi e controlli) (Manufacturing - Mission Execution – Product Assurance)	Chief Executive Officer Distributed Space General Manager Information Technology Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Quality Operations

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali	Attività commerciali (Customer Acquisition)	Gestione delle attività commerciali, ossia negoziazione con clienti / potenziali clienti, definizione delle condizioni e dei termini contrattuali, e gestione del rapporto negoziale	Chief Executive Officer Finance General Manager Commercial Legal
	Selezione e gestione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori	Gestione del processo di selezione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori, nonché monitoraggio delle attività commerciali svolte e definizione del sistema di incentivazione ad essi destinato	Chief Executive Officer Commercial
Reati Transnazionali	Crediti e contenziosi	Gestione dei procedimenti giudiziari (di natura civile, penale o amministrativa) e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria	Chief Executive Officer Finance Commercial Legal People
	Attività commerciali (Customer Acquisition)	Gestione delle attività commerciali, ossia negoziazione con clienti / potenziali clienti, definizione delle condizioni e dei termini contrattuali, e gestione del rapporto negoziale	Chief Executive Officer Finance General Manager Commercial Legal
	Rapporti intercompany	Erogazione/ricezione di finanziamenti da/a favore di società del Gruppo	Chief Executive Officer Distributed Space Finance General Manager Consulente esterno

7.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE G

Come indicato nella matrice di cui al precedente §7.3, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Funzioni Aziendali") di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

7.5 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
24 ter - Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in associazione con soggetti terzi (in modo tale che, ai fini associativi, siano coinvolti almeno tre persone), attraverso la realizzazione di operazioni commerciali commette delitti, nell'interesse o a vantaggio della Società. Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in associazione con soggetti terzi (in modo tale che, ai fini associativi, siano coinvolti almeno tre persone), attraverso la gestione di incassi e pagamenti nonché la tenuta della cassa contanti, commette delitti, nell'interesse o a vantaggio della Società. Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in associazione con referenti di altre società del Gruppo (in modo tale che, ai fini associativi, siano coinvolti almeno tre persone), attraverso operazioni di investimento infragruppo commette delitti, nell'interesse o a vantaggio della Società.
	Art. 407 c. 2 lettera a) n. 5 c.p.p. - Delitti di cui all'art. 407, comma 2 lettera a) numero 5	La Società, senza licenza dell'autorità, fabbrica, introduce nello Stato, pone in vendita o cede a qualsiasi titolo parti di prodotto destinate ad essere utilizzate per usi duali o militari.

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali	Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Art. 270 quater.1 c.p. - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo Art. 270 quinquies.1 c.p. - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo Art. 270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo Art. 2 Convenzione di New York del 9.12.1999 - Repressione del finanziamento del terrorismo	Un soggetto sottoposto o apicale, non eseguendo correttamente la due diligence del potenziale cliente vende prodotti destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Un soggetto sottoposto o apicale, non eseguendo correttamente la due diligence del potenziale agente (o del soggetto che svolge attività di brokeraggio), seleziona un agente che: - promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di uno Stato (anche estero), di un'istituzione ovvero di un organismo internazionale; - utilizza la Società per finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
	Art. 2 L. 342/1976 -Danneggiamento delle installazioni a terra	Un soggetto sottoposto o apicale, non eseguendo correttamente la due diligence del potenziale cliente danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso per vendere prodotti destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso.

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
Reati Transnazionali	Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Un soggetto sottoposto o apicale della Società induce un soggetto che abbia facoltà di non rispondere in un procedimento penale estero a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci, favorendo in tale modo la Società.
	Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale	Un soggetto sottoposto o apicale della Società aiuta un dipendente della Società a eludere le investigazioni dell'Autorità.
	Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in associazione con soggetti terzi stranieri (in modo tale che, ai fini associativi, siano coinvolti almeno tre persone), attraverso la realizzazione di operazioni commerciali commette delitti, nell'interesse o a vantaggio della Società. Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in associazione con referenti di altre società del Gruppo (in modo tale che, ai fini associativi, siano coinvolti almeno tre persone), attraverso operazioni di investimento infragruppo commette delitti, nell'interesse o a vantaggio della Società.

7.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti;
- definire per iscritto gli accordi di associazione con i Partner con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – i quali devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- verificare – sia in sede di selezione sia nel corso del rapporto contrattuale - l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, consulenti, partner ed altri Soggetti Terzi con cui la Società intrattenga rapporti economico-commerciali e stipulare con questi accordi scritti, con indicazione del compenso pattuito, i quali devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla società;
- conservare un adeguato supporto documentale per ciascuna operazione a rischio, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali la Società ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità riferendo, in proposito, al proprio superiore gerarchico;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale, conservando la documentazione a supporto adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società;
- mantenere con l'Autorità Giudiziaria, un rapporto improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti;
- informare i testimoni e le persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento dell'obbligo di rendere dichiarazioni rispondenti al vero, fermo restando il diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni;
- conformarsi alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo, nei rapporti con i fornitori e/o clienti, consultando le liste antiterrorismo predisposte dagli organismi ufficiali.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 ter, 25 quater del D.lgs. 231/2001 e reati transnazionali richiamati del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- iniziare o proseguire nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;
- effettuare esportazioni di beni dual use a Paesi considerati a rischio dal punto di vista politico, economico o di sicurezza;
- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti (Associazioni per delinquere) o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- promuovere, costituire, organizzare o partecipare ad associazioni volte alla commissione di più delitti ovvero ad Associazioni Mafiose;
- instaurare rapporti con soggetti: (i) che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza; (ii) rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione della eventuale operatività in paesi non collaborativi; (iii) che facciano richiesta od offrano prestazioni che presentino profili di sospettosità o di irregolarità; (iv) che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia fiscale, contabile o di circolazione dei capitali e dei beni;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire la documentazione a supporto della qualificazione degli stessi ovvero: certificazioni o autocertificazioni di regolarità retributiva e contributiva per tutti gli addetti impegnati, certificazioni antimafia in relazioni ad attività a rischio
- associarsi con soggetti che presentino una struttura societaria e di governance non trasparente e definita;
- indurre i soggetti, che abbiano la facoltà di non rispondere in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci favorendo in tal modo la Società;
- intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire disposizioni compiacenti;
- promettere o versare somme di denaro o altre utilità a testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento al fine di ottenere disposizioni compiacenti;
- porre in essere comportamenti diretti a favoreggiare taluno nell'eludere le investigazioni o comunque preordinati a turbare l'attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura;
- promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo[9] o di eversione dell'ordine democratico;
- raccogliere, erogare o mettere a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo;
- organizzare, finanziare o propagandare viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo;
- concludere operazioni ovvero aprire nuovi rapporti a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste antiterrorismo.

[9] Ai sensi dell'art. 270 sexies c.p., si definiscono tali le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

7.7 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

7.7.1 Procedure

Con riferimento all'art. 24 ter:

- P.01_Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)
- P.02_Flussi informativi
- P.04_Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio
- P.06_Deleghe di funzione
- P.07_Attività finanziaria
- P.12_Rapporti Intercompany
- P.13_Gestione amministrativo contabile e predisposizione del bilancio
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-016 Program Management Process
- PP-002 System Engineering Process
- PP-003 Manufacturing Process
- PP-055 Customer Acquisition Process
- PP-048 Commercial Opportunity Identification
- PP-044 Commercial Opportunity Evaluation and Backlogging Process
- PP-046 Proposal Preparation Process
- PP-015 Customer Satisfaction Evaluation
- PP-028 Supply Risk Evaluation
- PP-049 Fleet Customer Acquisition Process
- PP-017 Contact, Company and Deal management in CRM (HubSpot)
- OI-237 Bid - NoBid evaluation
- PP-XXX Customer Assessment Process
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni
- PP-007 Production Process Qualification
- PP-008 Procurement Process
- PP-009 Incoming, Handling, Storage and Transportation Procedure
- PP-010 Inspections and Tests

Con riferimento all'art. 25 quater:

- P.02_Flussi informativi
- P.04_Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-055 Customer Acquisition Process
- PP-048 Commercial Opportunity Identification
- PP-044 Commercial Opportunity Evaluation and Backlogging Process
- PP-046 Proposal Preparation Process

- PP-015 Customer Satisfaction Evaluation
- PP-028 Supply Risk Evaluation
- PP-049 Fleet Customer Acquisition Process
- PP-017 Contact, Company and Deal management in CRM (HubSpot)
- OI-237 Bid - NoBid evaluation
- PP-XXX Customer Assessment Process
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

Con riferimento ai reati transnazionali:

- P.02_Flussi informativi
- P.04_Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio
- P.12_Rapporti Intercompany
- Policy in materia di gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria e Autorità Ispettive
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-055 Customer Acquisition Process
- PP-048 Commercial Opportunity Identification
- PP-044 Commercial Opportunity Evaluation and Backlogging Process
- PP-046 Proposal Preparation Process
- PP-015 Customer Satisfaction Evaluation
- PP-028 Supply Risk Evaluation
- PP-049 Fleet Customer Acquisition Process
- PP-017 Contact, Company and Deal management in CRM (HubSpot)
- OI-237 Bid - NoBid evaluation
- PP-XXX Customer Assessment Process
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

7.7.2 Altri presidi di controllo

7.7.2.1 – Gestione delle esportazioni

La Funzione Institutional and Public Affairs gestisce le licenze all'esportazione dei beni dual use che vengono esportati in Paesi considerati "a rischio" interfacciandosi con gli Enti Pubblici a ciò preposti (ad es. MISE) e producendo la documentazione richiesta (ad es. conformità dei prodotti/servizi alle normative vigenti, descrizione dettagliata dei prodotti/servizi da esportare, indicazione dei Paesi destinatari).

Si prevede che gli uffici preposti, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge ed al ruolo rivestito nei rapporti con i fornitori e/o clienti, effettuino delle consultazioni delle liste antiterrorismo predisposte dagli organismi ufficiali.

È garantita la tracciabilità delle attività sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali.

7.7.2.2 – Selezione di agenti / collaboratori / Partner commerciali

La Funzione Commercial è responsabile della selezione di agenti / collaboratori / Partner commerciali anche stranieri. I rapporti con agenti, collaboratori e partner commerciali sono formalizzati e sottoscritti in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente e contengono una dichiarazione da cui risulti che le parti si danno

pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge. Al momento della selezione – in costanza di rapporto in via periodica - la Società effettua una due diligence periodica del soggetto finalizzata alla verifica degli aspetti di business e alla gestione di eventuali conflitti di interessi (ad es. eventuali rapporti di parentela intercorrenti con persone politicamente esposte).

8. PARTE SPECIALE H – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

8.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies e 25 octies.1, ossia i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.

8.2 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'art. 25 octies:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.);

Con riferimento all'art. 25 octies.1:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Frode informatica [aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale] (art. 640-ter co. 2 c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione del reato presupposto di Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 25-octies1 D.L.gs 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente "[…] in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti […]".

Pertanto, mediante l'inserimento dell'articolo in esame nel c.d. Catalogo dei Reati 231, la commissione dei seguenti delitti (ove abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti) – alle condizioni di cui

all'art. 5 del D.lgs. 231/2001 – comporta la responsabilità dell'ente: (i) delitti contro la fede pubblica, (ii) delitti contro il patrimonio e (iii) delitti che comunque offendono il patrimonio.

A tale proposito si precisa che i principi di comportamento ed i presidi di controllo dei delitti sopra descritti, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, sono contenuti nelle relative Parti Speciali / Procedure del Modello Organizzativo, cui si rimanda per una trattazione più approfondita.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

8.3 DEFINIZIONI

Per "**Strumento di pagamento diverso dai contanti**" si intende un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

Per "**Dispositivo, oggetto o record protetto**" si intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma.

Per "**Mezzo di scambio digitale**" si intende qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e la valuta virtuale.

Per "**Valuta virtuale**" si intende una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Per "**Flussi Finanziari**" si intendono le operazioni che comportano movimentazioni di denaro e altri mezzi di pagamento.

8.4 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Acquisto di beni, servizi e consulenze (Procurement)	Acquisto di beni e servizi, ossia selezione dei fornitori/ consulenti/appaltatori, negoziazione delle condizioni e dei termini contrattuali nonché gestione del rapporto con gli stessi anche nell'ambito di gare o appalti	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance General Manager Business Development Information Technology Legal People Technology Operations Procurement
	Flussi finanziari e monetari	Gestione del ciclo attivo/passivo di fatturazione e dei relativi incassi/ pagamenti	Chief Executive Officer Finance General Manager Business Development

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
		Gestione delle risorse finanziarie: rapporti con istituti di credito, tenuta della cassa contanti e gestione dei valori di bollo	Chief Executive Officer Finance General Manager
	Adempimenti fiscali (Finance)	Predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance Consulente esterno
		Pagamento di imposte, interessi o sanzioni amministrative	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance Consulente esterno
	Attività commerciali (Customer Acquisition)	Gestione delle attività commerciali, ossia negoziazione con clienti / potenziali clienti, definizione delle condizioni e dei termini contrattuali, e gestione del rapporto negoziale	Chief Executive Officer Finance General Manager Commercial Legal
	Operazioni straordinarie	Gestione delle operazioni straordinarie (ad. es. fusioni, scissioni ed acquisizioni)	Assemblea dei soci Collegio sindacale Chief Executive Officer Distributed Space Finance Legal IR Strategic Finance
	Marketing, comunicazione, sponsorizzazioni, omaggi, donazioni e liberalità (Communications)	Gestione delle attività volte a promuovere i servizi della società (ad es. partecipazione e fiere e convegni, gestione del sito internet, pubblicità, sponsorizzazioni, etc.)	Chief Executive Officer General Manager Communications Distributed Space Finance Commercial
	Rapporti intercompany	Erogazione/ricezione di finanziamenti da/a favore di società del Gruppo	Chief Executive Officer Distributed Space Finance General Manager Consulente esterno

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Flussi finanziari e monetari	Gestione di note spese e spese di rappresentanza e relativi rimborsi	Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Legal People
		Gestione delle risorse finanziarie: rapporti con istituti di credito, tenuta della cassa contanti e gestione dei valori di bollo	Chief Executive Officer Finance General Manager
	Attività commerciali (Customer Acquisition)	Partecipazione a bandi / procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della Pubblica Amministrazione, anche in associazione con altri partner (ATI, joint venture, etc.), inclusa l'attività negoziazione/ stipula/gestione di contratti attivi ed erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale	Chief Executive Officer General Manager Business Development Commercial Finance Legal People
	Rapporti intercompany	Trasferimento di beni e/o di risorse nonché ricezione/erogazione di servizi da/a favore di società controllate, collegate o a parti correlate	Chief Executive Officer Communications Distributed Space Finance People Legal General Manager Chief of Staff Business Development Commercial Institutional Public Affairs Information Technology Technology Operations Quality Innovation & Strategy

8.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE H

Come indicato nella matrice di cui al precedente §8.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Funzioni Aziendali") di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

8.6 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 648 ter-1 c.p. - Autoriciclaggio Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Art. 648 c.p. - Ricettazione Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio	Un soggetto sottoposto o apicale della Società acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Un soggetto sottoposto o apicale della Società sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita. Un soggetto sottoposto o apicale della Società impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Un soggetto sottoposto o apicale della Società impiega denaro beni o altre utilità provenienti da delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, dallo stesso commessi, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art. 493 ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società utilizza indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti (ad es. carte prepagate, bonifici elettronici, ecc.).
	Art. 640 ter comma 2 c.p. - Frode informatica [aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale]	Un soggetto sottoposto o apicale della Società - alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti - produce il trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
	Art. 512 bis c.p. - Trasferimento fraudolento di valori	La Società, nell'ambito della partecipazione ad una procedura di gara indetta dalla Pubblica Amministrazione o soggetta al Codice dei contratti Pubblici ovvero in fase di esecuzione di appalti o concessioni, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, così facendo elude le verifiche della stazione appaltante per aggiudicarsi la gara ovvero esegue appalti o ottiene concessioni pur non rispondendo ai requisiti previsti dalla normativa in materia di antimafia. La Società attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di propri beni denaro o altra utilità allo scopo di sottrarli all'aggressione in vista della applicazione di misure di prevenzione o al fine di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita.

8.7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- di conservare un adeguato supporto documentale di ciascuna operazione a rischio, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- di registrare correttamente ogni operazione che deve essere anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

- di assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale;
- di conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società;
- di garantire la tracciabilità del processo di gestione dei Flussi Finanziari, conservando la documentazione a supporto;
- lo svolgimento delle attività relative ai Flussi Finanziari è riservato ai soggetti formalmente preposti e autorizzati;
- ispirarsi ai criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella gestione dei rapporti con Soggetti Terzi;
- di verificare che ogni Flusso Finanziario, ivi compresa la provenienza e la destinazione del denaro, siano adeguatamente giustificati;
- di utilizzare di carte di credito o di pagamento nonché l'utilizzo di qualsiasi strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (a titolo esemplificativo: carte prepagate, e-payments, bonifici elettronici, mobile-payments, ecc.) solo ove gli stessi siano di titolarità della Società;
- l'esecuzione dei pagamenti - anche mediante l'uso di assegni, bonifici, carte di debito o di credito, carte prepagate, e-payments, mobile-payments – deve essere effettuata unicamente dai soggetti autorizzati in base al sistema di deleghe e procure vigenti;
- i pagamenti e gli incassi devono essere effettuati secondo le modalità previste nelle policy / procedure interne, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità e avvalendosi unicamente degli strumenti individuati dalla Società;
- le credenziali di accesso / di autenticazione per l'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante devono essere assegnate unicamente ai soggetti autorizzati all'esecuzione dei pagamenti e devono essere fornite regole di comportamento da seguire al fine di evitare l'indebito utilizzo da parte di soggetti terzi;
- le attività di sviluppo e implementazione di strumenti informatici / software deve avvenire nel rispetto delle previsioni normative e in ogni caso per finalità lecite;
- l'utilizzo dei sistemi informatici della Società o di terzi deve essere effettuato unicamente dai soggetti debitamente autorizzati dalla Società, i quali dovranno rispettare tutte le previsioni del Modello (in particolare quelle contenute nella Parte Speciale dedicata alla prevenzione dei reati informatici), nonché tutte le procedure in materia informatica adottate dalla Società.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-octies e 25-octies.1 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da reato al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato né compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita e/o dell'autore del reato presupposto;
- impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative della Società, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di reati, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a soggetti apicali (o loro sottoposti) di enti privati con i quali la Società intrattiene – anche saltuariamente – rapporti, con la finalità di promuovere o favorire interessi illeciti della Società;
- utilizzare carte di credito o di pagamento né qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (a titolo esemplificativo: carte prepagate,

e-payments, bonifici elettronici, mobile-payments, ecc.) di cui la Società non sia titolare;

- utilizzare carte di credito o di debito o altri strumenti di pagamento provenienti da fornitori o canali commerciali dubbi / non ufficiali;
- falsificare o alterare carte di credito o di pagamento né qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- cedere né acquisire strumenti di pagamento di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati;
- alterare i sistemi informatici / telematici della Società o di soggetti terzi né, è consentito intervenire indebitamente sui dati, sulle informazioni o sui programmi ivi contenuti;
- compiere qualsiasi operazione negoziale di mera natura apparente (e.g. operazioni straordinarie, trasferimento di quote/azioni, attribuzione di cariche amministrative ovvero compiere altri atti al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;
- attribuire fittiziamente la titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità che rimangono nella propria disponibilità nè accettare l'intestazione di beni, denaro e altro al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione e/o le disposizioni in materia contrabbando ovvero al fine di agevolare i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;
- compiere operazioni di intestazione fittizia di imprese, azioni, quote o cariche sociali al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia in occasione della partecipazione a gare pubbliche.

8.8 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

8.8.1 Procedure

- Con riferimento all'art. 25 octies:
- P.01_Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)
- P.02_Flussi informativi
- P.04_Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio
- P.05_ Gestione delle attività di comunicazione, marketing e partecipazione/organizzazione di congressi, convegni ed eventi
- P.06_Deleghe di funzione
- P.07_Attività finanziaria
- P.08_Adempimenti fiscali
- P.12_Rapporti Intercompany
- P.13_Gestione amministrativo contabile e predisposizione del bilancio
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-008 Procurement Process
- PP-080 Social media Policy
- PP-055 Customer Acquisition Process
- PP-048 Commercial Opportunity Identification
- PP-044 Commercial Opportunity Evaluation and Backlogging Process
- PP-046 Proposal Preparation Process
- PP-015 Customer Satisfaction Evaluation
- PP-028 Supply Risk Evaluation
- PP-049 Fleet Customer Acquisition Process
- PP-017 Contact, Company and Deal management in CRM (HubSpot)
- OI-237 Bid - NoBid evaluation

- PP-XXX Customer Assessment Process
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni
- Con riferimento all'art. 25 octies.1:
- P.02_Flussi informativi
- P.10_Finanziamenti pubblici e gare
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-055 Customer Acquisition Process
- PP-048 Commercial Opportunity Identification
- PP-044 Commercial Opportunity Evaluation and Backlogging Process
- PP-046 Proposal Preparation Process
- PP-015 Customer Satisfaction Evaluation
- PP-028 Supply Risk Evaluation
- PP-049 Fleet Customer Acquisition Process
- PP-017 Contact, Company and Deal management in CRM (HubSpot)
- OI-237 Bid - NoBid evaluation
- PP-XXX Customer Assessment Process
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni
- PP-036 Company Expense Report Policy

8.7.2 Altri presidi di controllo

8.7.2.1 Gestione dei flussi finanziari/monetari

La Società ha provveduto all'identificazione formale delle responsabilità, delle attività e dei controlli nell'ambito della gestione delle attività di tesoreria.

I rapporti con i provider di pagamento devono essere formalizzati in appositi contratti, sottoscritti nel rispetto del sistema dei poteri in vigore.

I contratti devono essere sottoscritti da un soggetto avente poteri di firma in base al sistema delle deleghe e dei poteri in vigore.

La Società ha provveduto all'identificazione formale delle responsabilità, delle attività e dei controlli nell'ambito della gestione della contabilità che prevede anche la regolare tenuta della documentazione inerente alla contabilità (i.e. documenti giustificativi quali fatture, bolle, contratti, etc.).

L'accesso ai sistemi avviene a mezzo di credenziali personali univoche – di tipo dispositivi o autorizzativo - a seguito di doppia autenticazione.

I pagamenti vengono gestiti tramite sistema informatizzato che importa automaticamente i dati dal sistema gestionale aziendale; è garantita la segregazione delle attività svolte dalle varie Funzioni Aziendali coinvolte (una Funzione Aziendale inserisce a sistema il pagamento a un'altra lo approva).

Gli strumenti di pagamento diversi dal contante accettati per gli incassi e utilizzati per i pagamenti vengono definiti dall'organo amministrativo / Chief Executive Officer.

La Funzione Tesoreria gestisce l'assegnazione delle carte di credito e prepagate. Il processo di richiesta di una carta bancaria coinvolge principalmente il dipartimento Finance, che valuta le opportunità e, previa autorizzazione da parte della Funzione Finance (su delega espressa rilasciata dal CEO), procede alla richiesta di emissione della carta bancaria e all'assegnazione della carta alla risorsa richiedente.

9. PARTE SPECIALE I – REATI AMBIENTALI

9.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 undecies, ossia i reati ambientali, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali.

9.2 REATI AMBIENTALI

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006);
- Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi [reato richiamato dal comma 5 dell'articolo 256 del D. Lgs n.152/2006];
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c. c.1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 primo periodo D.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4 secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co.1 D.lgs. 152/2006);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 D.lgs. 152/2006);
- Superamento valori limite di emissione (art. 279 co. 5 D.lgs. 152/2006);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6 l. 549/1993);
- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro Ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione del reato presupposto di:

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Bonifica dei siti (art. 256 co.1-2 D.lgs. 152/2006);
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D.lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D.lgs. 202/2007);
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, 2 e 3 bis L. 150/1992);
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 L. 150/1992).

- Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

9.3 DEFINIZIONI

Per "**Emissione**" si intende lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo.

Per "**Gestore**" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

Per "**Inquinamento**" si intende l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.

Per "**Rifiuto**" si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

9.4 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 undecies - Reati ambientali	Gestione degli adempimenti ambientali (Environment)	Individuazione dei soggetti rilevanti per la corretta gestione del sistema ambientale (strutturazione del sistema ambientale)	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer (Datore di lavoro) General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) Chief of Staff
		Rumori, vibrazioni, esalazioni olfattive ed ogni altro fattore di perturbamento o molestia verso l'esterno	Chief Executive Officer (Datore di lavoro) General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) RSPP Technology Quality HSE
		Gestione dei servizi di fognatura e depurazione industriali e acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale	Chief Executive Officer (Datore di lavoro) General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) RSPP Quality People

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
		Gestione delle sostanze lesive dell'ozono	Chief Executive Officer (Datore di lavoro) General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) RSPP Quality HSE
		Gestione delle materie prime e dei beni usati, delle materie prime secondarie derivanti da recupero (end of waste), dei rifiuti, dei sottoprodotti e degli imballaggi e rifiuti di imballaggio; messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati	Chief Executive Officer (Datore di lavoro) General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) RSPP HSE Technology Quality

9.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE H

Come indicato nella matrice di cui al precedente §9.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Funzioni Aziendali") di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

9.6 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 undecies - Reati ambientali	Art. 452 quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Art. 452 quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente Art. 452 quater c.p. - Disastro Ambientale Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale Art. 256 c.1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 primo periodo D.lgs. 152/2006 -Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Art. 187 D.lgs. 152/2006 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi [reato richiamato dal comma 5 dell'articolo 256 del D.lgs n.152/2006] Art. 137 c.2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006 -Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose Art. 260 bis c. 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 D.lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti Art. 279 c.5 D.lgs. 152/2006 - Superamento valori limite di emissione Art. 259 c.1 D.lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti Art. 258 c.4 secondo periodo D.lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Art. 3 c. 6 L. 549/1993 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	La Società non individua i soggetti rilevanti per la corretta gestione del sistema ambientale e non struttura un sistema ambientale, favorendo la commissione di un reato ambientale previsto dall'art. 25 undecies del D.lgs. 231/01.

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	Art. 452 quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente Art. 452 quater c.p. - Disastro Ambientale Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale Art. 279 c.5 D.lgs. 152/2006 - Superamento valori limite di emissione	La mancata o non corretta gestione delle emissioni in atmosfera, come ad esempio l'emissione di sostanze GHG indirette o la mancata effettuazione di analisi periodiche, comporta la commissione del reato di cui al D.lgs. 152/06, art. 279, comma 5 ovvero provoca inquinamento o disastro ambientale.
	Art. 137 c.2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	La società effettua uno smaltimento di acque reflue in difetto di autorizzazione mediante un sistema continuo di condotte.
	Art. 3 c. 6 L. 549/1993 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	La mancata o non corretta gestione delle sostanze lesive dell'ozono, come ad esempio il rilascio di sostanze in modo non controllato, comporta la commissione del reato di cui alla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, art. 3, comma VI ovvero provoca inquinamento o disastro ambientale.
	Art. 452 quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Art. 452 quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente Art. 452 quater c.p. - Disastro Ambientale Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale Art. 256 c.1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 primo periodo D.lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Art. 187 D.lgs. 152/2006 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi [reato richiamato dal comma 5 dell'articolo 256 del D. Lgs n.152/2006]	La mancata o non corretta gestione dei rifiuti, come ad esempio lo smaltimento di rifiuti senza la necessaria documentazione, il trasporto da parte di soggetti non autorizzati, lo smaltimento presso soggetti non autorizzati, la mancata verifica dei trasportatori e smaltitori dei rifiuti prodotti, comporta la commissione dei reati ambientali.
	Art. 259 c.1 D.lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti	La Società effettua spedizioni di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso.

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	Art. 258 c.4 secondo periodo D.lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti - utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
	Art. 260 bis c. 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 D.lgs. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti - utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
	Art. 452 quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

9.7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- di conservare un adeguato supporto documentale di ciascuna operazione a rischio, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale e il piano di monitoraggio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente;
- informare i Destinatari sulle regole di comportamento da adottare in relazione alle attività di raccolta e smaltimento rifiuti nonché sulla prevenzione dell'inquinamento;
- gestire tutte le attività di raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti o trattati per finalità aziendali, anche qualora vengano svolte da Soggetti Terzi (ad es. fornitori, appaltatori, imprese di pulizia) nel rispetto di quanto previsto nel TUA e delle altre disposizioni in materia.
- avvalersi, per le attività di smaltimento dei Rifiuti, di fornitori di servizi debitamente autorizzati;

- gestire lo stoccaggio di prodotti / rifiuti nel rispetto della normativa vigente, adottato le procedure atte ad impedirne lo sversamento nel terreno e nelle acque;
- monitorare la gestione delle sostanze lesive dell'ozono presenti nei circuiti di condizionamento dello stabilimento e degli uffici.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-undecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- contravvenire ai disposti della normativa ambientale in genere;
- abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo;
- trasportare, anche attraverso Società esterne, rifiuti in assenza delle autorizzazioni previste dalle norme di legge;
- immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterrane;
- effettuare emissioni nocive nell'aria;
- distruggere o deteriorare habitat protetti o aree sottoposte a vincoli;
- porre in essere attività che possano cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, un inquinamento o un disastro ambientale.

9.8 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

9.8.1 Procedure

- P.02_Flussi informativi
- P.06_Deleghe di funzione
- P.03_Salute, Sicurezza e Ambiente
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-090 Chemicals management process
- PP-122 Waste Management
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

9.8.2 Altri presidi di controllo

Le Funzioni Health & Safety e Quality sono responsabili della gestione degli adempimenti ambientali.

La Società ha altresì nominato un Sustainability Manager per la gestione delle tematiche di sostenibilità, ivi incluse quelle relative all'ambiente.

I principali impatti ambientali riguardano:

- le emissioni atmosferiche durante il processo di saldatura, che possono rilasciare sostanze nocive nell'aria;
- lo smaltimento dei rifiuti elettronici, che deve essere gestito in modo responsabile per evitare inquinamenti.

Non sono gestiti materiali radioattivi o pericolosi.

Sono previste riunioni periodiche anche con il management ove si discute delle politiche ambientali e le misure per garantire la sicurezza anche ambientale delle operazioni.

Le dichiarazioni FGAS sono rese annualmente in conformità alle normative ambientali.

10. PARTE SPECIALE L – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

10.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 duodecies, ossia il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

10.2 IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione del reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis D.lgs. n. 286/1998).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione del reato presupposto di Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere il reato di Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 -bis, 3-ter e 5 del D.lgs. n. 286/1998).

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

10.3 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (People)	Selezione e assunzione delle risorse umane	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff People

10.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE L

Come indicato nella matrice di cui al precedente §10.3, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Funzioni Aziendali") di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

10.5 MATRICE REATI – POTENZIALE MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 c. 12 bis D.lgs. 286/1998 - Impiego di lavoratori irregolari	La Società assume o mantiene alle proprie dipendenze una risorsa non in regola con il permesso di soggiorno.

10.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- nell'instaurazione del rapporto di lavoro o di fornitura, rispettare le leggi vigenti in materia di migrazione e/o di soggiorno;
- in sede di assunzione di lavoratori stranieri, verificare che gli stessi siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.
- verificare periodicamente la validità del permesso di soggiorno di lavoratori stranieri.
- prevedere nei contratti con fornitori di servizi / appaltatori una specifica clausola recante l'obbligo a carico della controparte di avvalersi di personale straniero in possesso di valido permesso di soggiorno e il diritto della Società di effettuare verifiche.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-duodecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- assumere lavoratori privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato;
- avvalersi di fornitori di servizi / appaltatori che impiegano personale straniero privo del permesso di soggiorno, ovvero con permesso di soggiorno scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo;
- impiegare, direttamente o tramite fornitori di servizi / appaltatori, personale straniero sfruttando la condizione di illegalità.

10.7 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

10.7.1 Procedure

- P.02_Flussi informativi
- P.03_ Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- PP-022 Recruitment Management Process
- PP-092 Training Management Process
- OI-052 Worked hours report
- OI-090 People Portal User Manual
- OI-091 Induction

10.7.2 Altri presidi di controllo

La Funzione People è responsabile della gestione del personale.

La Funzione People richiede la documentazione necessaria ai candidati che trasmette ai Consulenti esterni incaricati per la verifica della validità del permesso di soggiorno, interfacciandosi con la questura e altri Enti Pubblici, come il Ministero degli Interni e la polizia.

Il monitoraggio della validità del permesso di soggiorno per garantire che rimanga sempre aggiornato è affidato ai Consulenti esterni.

11. PARTE SPECIALE M – INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

11.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 quinquies, ossia i delitti contro la persona, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei delitti contro la persona.

11.2 INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

reati di cui all'art. 25 quinquies del D.lgs. 231/2001 e in particolare:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

11.3 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (People)	Selezione e assunzione delle risorse umane	Consiglio di amministrazione Remuneration Committee Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff People

11.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE M

Come indicato nella matrice di cui al precedente §11.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Funzioni Aziendali") di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

11.5 MATRICE REATI – POTENZIALE MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale	Art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Un soggetto sottoposto o apicale della Società utilizza, assume o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

11.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- definire la retribuzione e le condizioni di lavoro dei lavoratori in conformità ai contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque mantenendo e favorendo un ambiente di lavoro positivo, ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona, nonché di correttezza nei rapporti interpersonali.
- rispettare la normativa a tutela dei lavoratori, con particolare riferimento all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie.
- in sede di selezione delle agenzie di somministrazione, verificare che le stesse siano in possesso delle necessarie autorizzazioni ad esercitare le attività e che siano iscritte all'apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- reclutare, utilizzare, assumere o impiegare lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro che non rispettino il diritto alla salute e all'integrità della persona richiedendo prestazioni che, per modalità e tempi, possano comportare uno sfruttamento del

lavoratore;

- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro o a metodi di sorveglianza degradanti;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- impiegare minori in attività lavorative al di fuori delle norme di legge in vigore;
- esporre i lavoratori a situazioni di pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

11.7 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

11.7.1 Procedure

- P.02_Flussi informativi
- P.03_Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- P.09_Salute, sicurezza e ambiente
- PP-022 Recruitment Management Process
- PP-092 Training Management Process
- OI-052 Worked hours report
- OI-090 People Portal User Manual
- OI-091 Induction

11.7.2 Altri presidi di controllo

Le Funzioni Aziendali coinvolte nelle attività a rischio sono: (i) la Funzione Legal, che predispone gli standard di proposte contrattuali ove necessarie di particolarizzazione rispetto allo standard adottato dalla Società; (ii) la Funzione People che si occupa della gestione amministrativa del personale.

La gestione degli adempimenti amministrativi relativi al personale dipendente, come la rilevazione delle presenze, la gestione delle ferie e dei permessi, e la compilazione dei cedolini, è affidata alla Funzione People.

La gestione del personale è interna, mentre la gestione del payroll è esternalizzata.

Utilizzo di un sistema informatico per la gestione payroll.

I dati vengono estrapolati in un file Excel criptato e inviati al Consulente esterno incaricato della predisposizione delle buste paga, che applica le maggiorazioni previste dal contratto in base alle ore lavorate. I dati delle ore vengono approvati dal responsabile gerarchico del dipendente.

È previsto un sistema MBO.

12. PARTE SPECIALE N – REATI TRIBUTARI

12.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 quinquiesdecies, ossia i reati tributari, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati tributari.

12.2 REATI TRIBUTARI

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)
- Occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

I Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

12.3 DEFINIZIONI

Per "Elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

12.4 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 quinquiesdecies – Reati Tributari	Logistica, inventario e magazzino (Logistics & Shipment)	Gestione del magazzino	Chief Executive Officer General Manager Quality Operations Finance

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
	Flussi finanziari e monetari	Gestione del ciclo attivo/passivo di fatturazione e dei relativi incassi/ pagamenti	Chief Executive Officer Finance General Manager Business Development Operations
		Gestione di note spese e spese di rappresentanza e relativi rimborsi	Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Legal
		Gestione delle risorse finanziarie: rapporti con istituti di credito, tenuta della cassa contanti e gestione dei valori di bollo	Chief Executive Officer Finance General Manager
	Adempimenti fiscali (Finance)	Predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance Consulente esterno
		Pagamento di imposte, interessi o sanzioni amministrative	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance Consulente esterno
	Crediti e contenziosi	Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché gestione dei procedimenti di natura stragiudiziali (Credit collection)	General Manager Legal Finance Commercial Consulente esterno
	Operazioni straordinarie	Gestione delle operazioni straordinarie (ad. es. fusioni, scissioni ed acquisizioni)	Assemblea dei soci Consiglio di amministrazione Collegio sindacale Chief Executive Officer Distributed Space Finance Legal IR Strategic Finance

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
	Rapporti intercompany	Trasferimento di beni e/o di risorse nonché ricezione/erogazione di servizi da/a favore di società controllate, collegate o a parti correlate	Chief Executive Officer Communications Distributed Space Finance General Manager Chief of Staff Business Development Commercial Institutional Public Affairs Legal Operations Technology Quality Information Technology Operations Innovation & Strategy
	Redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali	Gestione dei cespiti	Chief Executive Officer Finance Legal
	Redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali	Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni	Assemblea dei soci Collegio sindacale Chief Executive Officer Legal Finance Commercial General Manager Consulente esterno
	Redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali	Tenuta delle scritture contabili e archiviazione della documentazione	Chief Executive Officer Finance People
	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (People)	Gestione amministrativa del personale	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Finance People
	Selezione e gestione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori	Gestione del processo di selezione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori, nonché monitoraggio delle attività commerciali svolte e definizione del sistema di incentivazione ad essi destinato	Chief Executive Officer General Manager Commercial

12.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE N

Come indicato nella matrice di cui al precedente §12.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Funzioni Aziendali") di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

12.6 MATRICE REATI – POTENZIALE MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 quinquiesdecies – Reati Tributari	Art. 2 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società registra nelle scritture contabili o detiene ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione indicando tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La Società, sulla base di richieste di rimborso - ad esempio per spese carburante - per un importo superiore a quello effettivamente sostenuto, indica tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi al fine di evadere le imposte sui redditi. La Società indica nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA componenti negative, sulla base di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (quali: ricevute fiscali, note di addebito o accredito, documenti di trasporto, schede carburante), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero al fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente. Un soggetto sottoposto o apicale della Società redige il bilancio, le relazioni o le comunicazioni sociali previste dalla legge o qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni, sulla base di fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione indicando tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La Società, mediante contratti di lavoro simulati, indica in dichiarazione costi relativi al personale superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti. La Società - sulla base di una errata individuazione di componenti negativi di reddito - indica tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi al fine di evadere le imposte sui redditi.

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Un soggetto sottoposto o apicale della Società compie operazioni simulate oppure utilizza documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La Società indica nella dichiarazione dei redditi e/o nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Tale rappresentazione non veritiera è resa possibile, attraverso operazioni che coinvolgono diversi soggetti e che per le condizioni fuori mercato non trovano una giustificazione economica o un supporto dalla prassi commerciale del settore. La condotta della Società è tale che sulla base di documenti falsi o altri espedienti risulta estremamente complesso l'accertamento tributario. Un soggetto sottoposto o apicale della Società inserisce crediti a perdita in assenza dei necessari requisiti. Tale condotta potrebbe essere posta in essere al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La Società, mediante contratti di lavoro simulati, indica in dichiarazione costi relativi al personale superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti. Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in accordo con l'agente, omette di individuare corrispettivi di eventuali accordi transattivi. Tale condotta potrebbe essere posta in essere al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
	Art. 4 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele	La Società indica nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo (ad esempio: non vengono dichiarati tutti i ricavi percepiti in relazione a determinate operazioni commerciali) od elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto.
	Art. 5 D.lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione	La Società non presenta le dichiarazioni fiscali (dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o dichiarazione IVA) entro i termini previsti dalla legge, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto.
	Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di consentire a partner commerciali l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o consegna, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito) per operazioni inesistenti. Un soggetto sottoposto o apicale della Società emette fatture ad altra società del Gruppo a fronte di servizi non realmente eseguiti al fine consentire a tale società di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili	Un soggetto sottoposto / apicale della Società occulta o distrugge, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
	Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 - Indebita compensazione	La Società non versa le somme dovute all'Amministrazione Finanziaria, utilizzando in compensazione - ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997 - crediti non spettanti o crediti inesistenti al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto. La Società non versa le somme dovute all'Amministrazione Finanziaria, utilizzando in compensazione - ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997 - crediti che in realtà spetterebbero ad altra società del Gruppo oppure crediti inesistenti al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto.
	Art. 11 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni / interessi relativi a tali imposte, compie atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società. A titolo esemplificativo: messa in atto di operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzare a conferire il patrimonio immobiliare a nuovi soggetti societari. Un soggetto sottoposto o apicale della Società, per ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi. La Società, in sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni / interessi relativi a tali imposte, compie atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società (ad es. indebita sottrazione di beni dal magazzino). La Società, in sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni / interessi relativi a tali imposte, compie atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società. A titolo esemplificativo: messa in atto di operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzare a conferire il patrimonio immobiliare a nuovi soggetti societari. La Società, in sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni / interessi relativi a tali imposte, compie atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società (ad es. alienazione di cespiti).

12.7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche e/o i compensi concordati – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- conservare la documentazione relativa alle operazioni su un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti per coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (inclusione in dichiarazione - previa contabilizzazione - di fatture e altri documenti);
- provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, alla predisposizione ed alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali cui la Società è tenuta (ivi comprese: dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA e dichiarazione del sostituto d'imposta);
- provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, al pagamento delle imposte dovute coerentemente con le risultanze delle dichiarazioni presentate;
- conservare e rendere disponibile la documentazione a supporto delle dichiarazioni fiscali, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, adottando le misure di sicurezza fisica e logica idonee ad evitarne l'indebita modifica/cancellazione/alterazione;
- formalizzare adeguatamente tutti i rapporti con i Soggetti Terzi (ivi compresi: clienti, fornitori, consulenti, società controllate e/o collegate o con parti correlate), attraverso specifici accordi, definendo puntualmente i corrispettivi pattuiti o, in alternativa, i criteri oggettivi di commisurazione degli stessi;
- gestire i processi aziendali con trasparenza, chiarezza e verificabilità in merito agli iter valutativi e decisionali con riferimento alle tematiche fiscali;
- garantire la tracciabilità e la segregazione nelle attività con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali e di tutte le operazioni che richiedano un'analisi dell'impatto fiscale;
- collaborare in modo proattivo con la Funzione Finance e/o con il consulente incaricato coinvolgendola in merito ai nuovi progetti, alle problematiche legate all'imposizione fiscale di operazioni non ricorrenti e agli adempimenti normativi di natura fiscale;
- collaborare con le funzioni aziendali ed i consulenti esterni deputati alla gestione delle dichiarazioni fiscali e/o alla loro trasmissione e/o al pagamento delle imposte, fornendo informazioni e documenti chiari, precisi e coerenti con le operazioni cui si riferiscono;
- procedere alla compensazione dei crediti nei confronti degli enti preposti alla riscossione nei casi previsti dalle normative vigenti (D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), conservando la documentazione a supporto;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione di fornitori, consulenti e clienti conservando la documentazione acquisita;
- conservare la documentazione volta ad attestare l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della Società, dei clienti, dei fornitori e/o dei consulenti;
- nella gestione degli incassi e dei pagamenti, verificare la coerenza tra il soggetto che ha erogato/ricevuto la prestazione ed il soggetto che effettua/riceve il pagamento;
- nella documentazione presentata all'amministrazione finanziaria, anche ai fini della procedura di transazione fiscale, indicare elementi chiari, precisi e coerenti con le operazioni cui si riferiscono.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);

porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;

eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;

porre in essere azioni che siano, anche solo indirettamente, volte all'ottenimento di un credito ovvero di un risparmio d'imposta / IVA in assenza dei requisiti normativi;

predisporre sistemi fraudolenti (anche transfrontalieri) al fine di evadere le imposte;

indicare nelle dichiarazioni fiscali o nella documentazione a supporto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte;

predisporre e non inviare alle autorità competenti dichiarazioni fiscali, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero;

omettere di presentare dichiarazioni o le comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge e nei termini previsti, al fine di evadere le imposte;

alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;

procedere alla compensazione di crediti non spettanti o inesistenti nei confronti degli enti preposti alla riscossione al fine di evitare il versamento di somme dovute;

emettere né consegnare, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

occultare né distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

12.8 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

12.8.1 Procedure

- P.02_Flussi informativi
- P.03_ Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- P.06_Deleghe di funzione
- P.07_Attività finanziaria
- P.08_Adempimenti fiscali
- P.12_Rapporti Intercompany
- P.13_Gestione amministrativo contabile e predisposizione del bilancio
- Policy in materia di gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria e Autorità Ispettive
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-022 Recruitment Management Process
- PP-092 Training Management Process
- OI-052 Worked hours report
- OI-090 People Portal User Manual
- OI-091 Induction
- PP-036 Company Expense Report Policy

- PP-127 Credit Collection
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

12.8.2 Altri presidi di controllo

12.8.2.1 Gestione degli adempimenti fiscali

La Società ha provveduto all'identificazione formale delle responsabilità, delle attività e dei controlli nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali che garantisce la segregazione dei ruoli tra le varie Funzioni Aziendali. Costituisce presidio di controllo il conferimento – per iscritto mediante contratto con template standard – di incarichi a Consulenti esterni incaricati che svolgono anche l'attività di intermediari. In particolare, la predisposizione delle bozze di dichiarazioni fiscali è affidata a un Consulente esterno incaricato, che vengono inviate alla Funzione Finance e al Legale rappresentante per verifica e sottoscrizione. Il Consulente esterno incaricato procede all'invio telematico, condividendo alla Funzione Finance la ricevuta dell'invio.

Il processo si applica a tutte le dichiarazioni, comprese quelle integrative o correttive che seguono la medesima modalità.

La Funzione Finance estrapola i dati dal sistema informatizzato e li trasmette ai Consulenti esterni incaricati.

La Funzione Finance concorre alla determinazione dei crediti oggetto di compensazione fiscale, che vengono controllati dai Consulenti esterni incaricati anche del rilascio del visto di conformità.

La Società si avvale della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.lgs.D.lgs. 74/2000 (ad es. per acquisti INTRA-UE in reverse charge), che vengono controllate dal Consulente esterno incarico anche della produzione della dichiarazione INTRASTAT.

La Società attualmente detiene il punteggio di tre stelle nel Rating di Legalità, conferite nel 2023 e confermate nel 2024 per ulteriori due anni.

13. PARTE SPECIALE O – CONTRABBANDO

13.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 sexiesdecies, ossia i reati di contrabbando, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati di contrabbando.

13.2 CONTRABBANDO

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. 141/2024).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. 141/2024);
- Circostanza aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. 141/2024).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

13.3 DEFINIZIONI

Per "**Diritti Doganali**" si intendono tutti quei diritti che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge (art. 27 co. 1 D.lgs. 141/2024).

Per "**Diritti di confine**" si intendono i dazi di importazione e di esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, le imposte sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato (art. 27 co. 2 D.lgs. 141/2024).

Per "**Spedizioniere doganale**" si intende il soggetto intermediario incaricato dall'impresa per lo svolgimento delle formalità doganali connesse al transito delle merci nello scambio internazionale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del TULD.

13.4 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 sexiesdecies - Contrabbando	Logistica, inventario e magazzino (Logistics & Shipment)	Gestione delle importazioni ed esportazioni di merci e pagamento dei diritti doganali (inclusa la selezione e gestione del rapporto contrattuale con fornitori per la gestione degli adempimenti doganali)	Chief Executive Officer Finance General Manager Legal Operations Consulente esterno

13.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE O

Come indicato nella matrice di cui al precedente §13.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Funzioni Aziendali") di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

13.6 MATRICE REATI – POTENZIALE MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 sexiesdecies - Contrabbando	Art. 78 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando per omessa dichiarazione Art. 88 D.lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando	La Società omette dolosamente la presentazione della dichiarazione doganale introducendo nel territorio doganale merci non unionali ovvero facendo uscire dal territorio doganale merci unionali.
	Art. 79 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando per dichiarazione infedele Art. 88 D.lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in occasione delle operazioni di importazione o di esportazione, dichiara quantità, origine o valore delle merci in modo non corrispondente al vero, al fine di conseguire un ingiusto vantaggio.
	Art. 80 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine Art. 88 D.lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in occasione delle operazioni di importazione o di esportazione, coordina il trasferimento delle parti attraverso voli cargo non ufficiali, aeroporti minori o scali privati con controlli meno rigidi, sfruttando contatti con operatori logistici compiacenti. Un soggetto sottoposto o apicale della Società si avvale di intermediari esteri per la rispedizione delle componenti attraverso nazioni con normative doganali meno rigide, creando una triangolazione artificiosa per occultare l'origine o la destinazione finale.

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	Art. 81 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti Art. 88 D.lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando	La Società attribuisce alla merce importata in franchigia doganale o con riduzione dei diritti, una destinazione o un uso diversi da quelli per i quali è stato concesso il regime speciale e la relativa franchigia / riduzione dei diritti.
	Art. 82 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti Art. 88 D.lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando	La Società usa mezzi fraudolenti per ottenere l'indebita restituzione dei diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano.
	Art. 83 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento Art. 88 D.lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando	La Società sottopone le merci per cui sono stati concessi i regimi speciali di esportazione temporanea/ uso particolare / perfezionamento, a manipolazioni artificiose allo scopo di sottrarre le stesse al pagamento dei diritti di confine dovuti.

13.7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti, in particolare quelle relative alle attività di logistica, spedizioni e import/export;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche e/o i compensi concordati – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- conservare la documentazione relativa alle operazioni su un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- operare nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale.
- conservare la documentazione doganale e a supporto del processo, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società;

- nella gestione degli adempimenti doganali, tenere un comportamento trasparente e di collaborazione con i funzionari pubblici;
- scegliere, ove possibile, tra una rosa di più potenziali controparti contrattuali;
- accertarsi dell'identità della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;
- corrispondere i Diritti Doganali dovuti o garantirne i pagamenti;
- effettuare controlli incrociati mensili tra le scritture contabili, i registri IVA e le dichiarazioni doganali per identificare discrepanze;
- procedere alla classificazione delle merci sulla base dei codici doganali;
- verificare l'esistenza delle condizioni per l'emissione ed utilizzo di fatture in regime di sospensione IVA;
- identificare l'origine dei beni nel rispetto delle norme in materia doganale;
- consegnare documentazione veritiera e completa all'autorità doganale;
- nella gestione dei rapporti con lo Spedizioniere doganale, fornire informazioni e documentazione corrispondenti al vero;
- garantire che gli incarichi affidati a terzi in rappresentanza o nell'interesse della Società siano sempre conferiti in forma scritta e rilasciare mandati allo Spedizioniere doganale che siano specifici rispetto alle attività da svolgere e alle responsabilità da assumere;
- affidarsi a Spedizionieri doganali abilitati che presentano adeguate garanzie di professionalità, trasparenza e solidità aziendale e societaria;
- nella fase di selezione dello Spedizioniere doganale, verificare la presenza dell'abilitazione (patente e iscrizione all'albo professionale), secondo le specifiche condizioni previste dalla normativa applicabile;
- garantire che tutte le esportazioni siano accompagnate dalla documentazione appropriata, come dichiarazioni di esportazione e certificati di origine;
- nell'attività di importazione/esportazione, accertare quali imposte si applicano (accise, IVA, diritti doganali);
- verificare se le materie prime, semilavorati o prodotti finiti utilizzati o fabbricati dalla società rientrano tra i beni accisabili (ad es. oli minerali, solventi, energia, ecc.);
- identificare le situazioni in cui la società beneficia di regimi speciali (come il differimento del pagamento IVA) o regimi di sospensione (ad es. magazzini fiscali o depositi doganali).

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti *divieti*:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-sexiesdecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- effettuare importazioni/esportazioni di beni dual use da/a Paesi considerati a rischio dal punto di vista politico, economico o di sicurezza;
- movimentare merci senza sottoporle ai controlli doganali previsti, anche in regimi sospensivi;
- produrre dichiarazioni false in merito a quantità, qualità, origine o valore delle merci od omettere informazioni rilevanti o manipolare documentazione per alterare i diritti di confine dovuti;
- falsificare documenti inerenti alle operazioni doganali, come fatture commerciali, certificati di origine o bollette doganali;
- introdurre merci estere in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni di cui alla normativa vigente in materia doganale;
- dare, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei dazi stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione;
- usare mezzi fraudolenti per ottenere l'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie

prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano;

- sottoporre - nelle operazioni di importazione o di esportazione - le merci a manipolazioni artificiose ovvero ad altri mezzi fraudolenti allo scopo di sottrarre merci al pagamento di dazi che sarebbero dovuti;
- trasferire merci sottoposte a regime agevolato a destinazioni non autorizzate;
- sottrarre alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali omettendo di presentare la dichiarazione doganale;
- fornire documenti o informazioni mendaci allo Spedizioniere doganale e all'autorità doganale;
- attribuire, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione;
- introdurre o esportare merci in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni di cui al Testo unico delle diposizioni legislative in materia doganale.

13.8 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

13.8.1 Procedure

- P.02_Flussi informativi
- P.06_Deleghe di funzione
- P.11_Import/export e adempimenti doganali
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- Customers information for Logistics&Shipments
- E-Licensing Guidelines
- Guida al recupero della documentazione doganale
- OI-308 - Create a Jira Ticket for shipment requests
- OI-309 Create a Jira Ticket for "Customer item arrival"
- Shipping Guidelines
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

13.8.2 Altri presidi di controllo

13.8.2.1 Gestione delle importazioni ed esportazioni di merci e pagamento dei diritti doganali

La Funzione Operations è responsabile della gestione degli adempimenti doganali connessi alle attività di importazione ed esportazione.

Il contratto con lo Spedizioniere Doganale è formalizzato e consiste in un mandato di rappresentanza indiretta, incaricato anche della verifica della corretta indicazione dei codici doganali assegnati alle merci.

La Società effettua operazione di importazione temporanea e definitiva.

Alcuni beni della Società sono soggetti a regime di controllo delle esportazioni essendo classificati come dual use; la gestione delle relative licenze (continuative o di esportazione occasionale) è in capo alla Funzione Operations e, in misura supplettiva, alla Funzione Institutional and Public Affairs.

Alcune commesse sono esenti IVA (ad es. forniture e servizi per progetti spaziali specifici); in tal caso, la Funzione Operations – di concerto con la Funzione Finance e le altre Funzioni Aziendali della Società che intrattengono rapporti con il cliente - raccoglie e conserva la documentazione necessaria per l'esenzione.

Per ciascuna operazione doganale, la Funzione Operations e la Funzione Finance verificano che lo Spedizioniere doganale incaricato abbia correttamente applicato le normative sul versamento dei diritti dogale che la Società è tenuta a versare (ad es. calcolo delle accise, IVA o altri diritti di confine).

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS

Allegato 1
Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Approved by: Board of Directors
Date: 13 February 2025

SOMMARIO

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture 3
Art. 24 *bis* - Delitti informatici e trattamento illecito di dati 9
Art. 24 *ter* - Delitti di criminalità organizzata 20
Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione 25
Art. 25 *bis* - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 33
Art. 25 *bis*.1 - Delitti contro l'industria e il commercio 37
Art. 25 *ter* - Reati societari 40
Art. 25 *quater* - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali 49
Art. 25 *quater*.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 60
Art. 25 *quinquies* - Delitti contro la personalità individuale 61
Art. 25 *sexies* - Reati di abuso di mercato 66
Art. 25 *septies* - Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 68
Art. 25 *octies* - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 70
Art. 25 *octies*.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori 73
Art. 25 *novies* - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore 82
Art. 25 *decies* - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 87
Art. 25 undecies – Reati ambientali 87
Art. 25 *duodecies* – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 112
Art. 25 *terdecies* - Razzismo e Xenofobia 114
Art. 25 *quaterdecies* - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 114
Art. 25 *quinquiesdecies* – Reati tributari 118
Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando 123
Art. 25 *septiesdecies* – Delitti contro il patrimonio culturale 145
Art. 25 *duodevicies* – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici 151
Reati Transnazionali - Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 151

Il presente documento è strutturato secondo i seguenti criteri: (1) **colonna testo del reato-illecito**, che contiene la rubrica e il testo del reato/dell'illecito; (2) **fonte**, che indica l'articolo di legge; (3) **descrizione sintetica**, breve esplicazione - senza pretesa di esaustività - dei "principali" elementi costitutivi della fattispecie.

N.B. In alcuni casi, il D. Lgs. 231/2001 richiama solo alcuni commi degli articoli relativi ai reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.
Tuttavia, si è preferito, per favorire una maggiore organicità del documento, riportare gli articoli nella loro interezza. Le parti specificamente considerate dal D. Lgs. 231/2001 sono riportate in carattere normale; le altre in carattere *corsivo*.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
ART. 24 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE		
MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	Art. 316 *bis* c.p.	Commette il reato di malversazione di erogazioni pubbliche il soggetto che riceve contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, ma poi intenzionalmente utilizza tali erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle in ragione delle quali sono state ottenute. Ciò che viene tutelato da questa norma, quindi, è la corretta gestione delle risorse pubbliche. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a €100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 39.109,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	Art. 316 *ter* c.p.	Il delitto in oggetto tutela la libera formazione della volontà della Pubblica Amministrazione, evitando che la stessa si formi su elementi non veritieri. Questo reato, meno grave rispetto a quello previsto dall'art. 640 *bis* c.p. (*truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*), prevede che le erogazioni di denaro provenienti da Enti Pubblici siano ottenute a seguito della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o, ancora, a causa dell'omissione di informazioni dovute. Il reato in oggetto si distingue da quello previsto dall'art. 640-*bis* c.p. per le modalità della condotta. La presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere, infatti, costituisce un "fatto" diverso dagli artifizi e raggiri richiesti per l'integrazione della truffa aggravata di cui all'art. 640-*bis* c.p. Il D.lgs. 75/2020, attuativo della Direttiva PIF, prevede un inasprimento della pena se il reato offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. “reato comune”.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da €103,00 a €1.032,00. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da €516,00 a €2.065,00. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.	Art. 353 c.p.	Il delitto in esame rientra tra i delitti contro la P.A. ed ha natura plurioffensiva in quanto i beni giuridici tutelati consistono sia nel buon andamento della P.A. (regolarità delle gare della P.A.), sia nella libertà di partecipare a procedure ad evidenza pubblica nonché nell'imparzialità nella scelta dell'aggiudicatario secondo la libera concorrenza. Con tale norma si vuole reprimere le seguenti condotte: - l'impedimento o il turbamento di una gara; - l'allontanamento dalla stessa di concorrenti, attraverso l'uso di mezzi intimidatori (violenza o minaccia) o ulteriori mezzi (doni, promesse, collusioni e mezzi fraudolenti in genere). Il reato ha quale presupposto l'effettivo inizio della procedura di gara (es. pubblicazione del bando di gara, trasmissione lettere di invito o altro atto equipollente), quale che sia il *nomen iuris* conferito alla procedura. Ai fini del delitto in esame, alla P.A. è equiparato anche il soggetto privato che indice la gara per conto della stessa, a qualsiasi titolo eserciti il ruolo di stazione appaltante. Il reato è di tipo comune, potendo essere realizzato da "chiunque". Si tratta di un reato di pericolo: il reato è integrato per il solo fatto che gli accordi collusivi siano idonei a influenzare l'andamento della gara. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.	Art. 353 *bis* c.p.	Con tale norma si vuole reprimere il turbamento del procedimento di definizione del contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare la scelta del (futuro) contraente e quindi riguarda la fase antecedente l'indizione della gara. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della P.A. (regolarità delle gare della P.A.). Il reato è di tipo comune, potendo essere realizzato da "chiunque". Si tratta di un reato di pericolo: il perfezionamento richiede solo che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara o di atto equipollente. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico richiedendo che la condotta sia tenuta al fine di condizionare la scelta del contraente.
TRUFFA (IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA) *Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.* La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;* *2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art.61, numero 5);* *2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.* *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).*	Art. 640, comma 2, n. 1) c.p.	Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (ovvero l'induzione in errore della vittima attraverso una rappresentazione falsata della realtà, con l'ottenimento di un indebito beneficio per l'agente ed un danno per il soggetto truffato) e si caratterizza per la specificità del soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico o l'Unione Europea. Questo reato punisce chi, attraverso l'inganno, induce in errore un rappresentante dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, ottenendo così un vantaggio non dovuto. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	Art. 640 *bis* c.p.	La particolarità del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche consiste nel fatto che l'autore del reato compie degli artifizi e raggiri al fine di ottenere ingiustamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni provenienti dagli enti pubblici. La truffa descritta dalla norma in analisi, quindi, deve presentare i seguenti elementi: (1) l'induzione in errore dello Stato, delle Comunità europee o di altri enti pubblici; (2) il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato e, infine, (3) il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo, con altrui danno.
FRODE INFORMATICA [IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640 ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.	Art. 640 *ter* c.p.	Secondo quanto previsto dall'art. 24 d. lgs. 231/2001, il delitto di frode informatica rientra nei reati "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti solo se viene commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. La condotta punita dalla norma in analisi è caratterizzata dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. In questo modo, infatti, il soggetto che commette il reato induce in errore lo Stato o un altro ente pubblico e ottiene un vantaggio non dovuto. La norma tutela sia la riservatezza e la regolarità dei sistemi informatici, sia il patrimonio altrui: il reato, infatti, consiste nel conseguimento da parte del soggetto agente di un profitto ingiusto, con altrui danno. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	Art. 356 c.p.	Il delitto di frode nelle pubbliche forniture si realizza quando l'autore del reato - che ha concluso un contratto di fornitura con lo Stato, altri enti pubblici, imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità o, infine, con l'Unione Europea – non adempie alla propria prestazione, fornendo beni o servizi diversi o di qualità inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto. Si tratta di un delitto fraudolento. Pertanto, ai fini della realizzazione del reato, non basta il semplice inadempimento del contratto, ma è necessario un elemento ulteriore, e cioè la malafede contrattuale. In altre parole, l'autore del reato deve porre in essere comportamenti maliziosi e ingannatori, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi pattuiti. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-*bis* del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della	Art. 2 l. 898/1986	Il delitto in analisi rientra tra i reati contro il patrimonio mediante la frode ed è posto in rapporto gerarchico con il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), considerato più grave. Nel reato in analisi l'elemento dell'inganno fraudolento è costituito dalla presentazione di dati e notizie false per accedere indebitamente ad aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Detti fondi sono stati costituiti dall'art. 40, paragrafo 3 del Testo Unico sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) per sostenere le Politiche Comuni Agricole (PAC) dell'Unione Europea. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, si tratta di un fondo strutturale europeo che concede supporto finanziario agli Stati Membri per l'incremento di programmi di sviluppo rurale.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-*bis* e 322-*ter* del Codice penale, in quanto compatibili.		Con riferimento, invece, al Fondo europeo agricolo di garanzia, si tratta di un fondo che concede finanziamenti agli Stati Membri per sostenere, per il tramite di Servizi e Organismi riconosciuti, lo sviluppo del mercato agricolo in un'ottica di Politica Agricola Comune (PAC). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI		
ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.	Art. 615 *ter* c.p.	La norma punisce chiunque viola la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni trasmesse attraverso sistemi informatici. Il legislatore ha inteso tutelare il cosiddetto "domicilio informatico" (o telematico), in quanto la tutela del domicilio è garantita dalla Costituzione. L'art. 615-ter prevede due diverse condotte: a) **introduzione abusiva** - quella di colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto. Più precisamente, l'introduzione nel sistema informatico deve realizzarsi mediante un accesso non autorizzato al sistema stesso, intendendosi con "accesso" quello c.d. "logico", ovvero l'inizio di un'interazione con il software della macchina che supporta il sistema cui abusivamente si accede; b) **mantenimento** - quella di colui che permane nel sistema informatico/telematico contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Si tratta di casi in cui l'introduzione nel sistema avviene originariamente in modo legittimo, ma diviene poi illecita in un secondo momento, a causa del superamento dei limiti di permanenza nel sistema.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.		Il secondo comma dell'art. 615-*ter* c.p. prevede l'applicazione di una pena maggiore al ricorrere di alcune circostanze, tra cui la conseguente sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, di dati, informazioni o programmi contenuti nei sistemi. Il terzo comma, invece, prevede un aumento di pena nel caso in cui i fatti riguardino sistemi di interesse pubblico.
DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa comunica consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad due anni e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, terzo comma.	Art. 615 *quater* c.p.	La condotta che viene punita dalla norma in analisi è piuttosto complessa e si compone di diverse fattispecie: a) procurarsi abusivamente apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, un codice di accesso o delle parole chiave, ove con il termine "procurarsi" si intende "adoperarsi per venire illegittimamente in possesso"; b) detenere abusivamente apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico; c) riprodurre apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, un codice o delle parole chiave, nel senso di replicarli abusivamente; d) abusivamente diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri i codici e le parole chiave; e) installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico; f) fornire indicazioni o istruzioni idonee al superamento delle barriere di accesso del sistema. Le condotte sopra descritte devono essere dirette a procurare un vantaggio per sé o per altri, oppure ad arrecare un danno a terzi. Quanto alle aggravanti, il riferimento al numero 1) del secondo comma

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		dell'articolo 615-*ter* riguarda l'ipotesi in cui il fatto sia commesso a) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, <u>o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato,</u> o con abuso della qualità di operatore del sistema. Mentre, l'aggravante di cui al terzo comma, richiamando l'art 615-*ter*, comma III, prevede un aumento di pena nel caso in cui i fatti riguardino sistemi di interesse pubblico.
<u>INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE</u> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-*ter*, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da o da un pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di un investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;	Art. 617 *quater* c.p.	Il reato in analisi punisce chiunque intercetta, impedisce, interrompe o rivela delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico. Occorre affermare che: a) per intercettazione si intende la "presa di conoscenza", con o senza registrazione, in tutto o in parte, del contenuto delle comunicazioni; b) l'intercettazione deve essere fraudolenta, ossia attuata con mezzi o modalità che implicano l'inganno; c) la rivelazione comprende qualsiasi forma di divulgazione delle comunicazioni. La rivelazione sanzionata dalla norma in esame prescinde dal modo in cui l'agente sia venuto a conoscenza della comunicazione. Essa è configurabile, pertanto, anche nel caso in cui il contenuto delle comunicazioni sia entrato nella conoscenza dell'agente in modo fortuito. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune". Il comma 4 prevede un inasprimento di pena allorquando: - il fatto è commesso in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		alla protezione civile o comunque di interesse pubblico; - il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.
DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 1), la penale è della reclusione da tre a otto anni.	Art. 617 *quinquies* c.p.	La norma in oggetto punisce chiunque si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico. In questo caso, dunque, il legislatore ha voluto creare una tutela ancora più efficace, punendo anche tutte quelle attività precedenti alla commissione del reato ex 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), ma comunque necessarie alla sua realizzazione. La condotta sanzionata è quella della installazione, nel senso che il complesso delle apparecchiature deve essere posto in condizione di poter svolgere le funzioni richieste dalla norma (ovvero "intercettare, impedire o interrompere"). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune". L'autore del reato in oggetto agisce con coscienza e volontà di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
<u>ESTORSIONE [INFORMATICA]</u> *[Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da €1.000,00 a €4.000,00.* *La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da €500 a €15.000,00, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 628.]* Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €5.000,00 a €10.000,00. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da €6.000,00 a €18.000,00, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628[1] nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.	Art. 629 c. 3 c.p.	La fattispecie criminosa in analisi[2] consiste nella condotta di chi mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. In particolare, il comma 3 dell'art. 629 c.p. punisce il comportamento coercitivo attuato con le seguenti condotte (o con la minaccia di compierle): a) introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza; b) intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle; c) falsificazione, alterazione o soppressione, in tutto o in parte, del contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi[3]; d) distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui; e) distruzione, danneggiamento ovvero il compimento di condotte volte a rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento, mediante la condotta di cui alla lettera *sub d)*, ovvero

[1] Art. 628 c.p. "1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*;
3-*bis*) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis) [introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa] o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-*ter*) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-*quater*) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-*quinquies*) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne."
[2] L'art.24 bis D.Lgs 231/2001 richiama unicamente il comma 3, dell'art. 629, c.p. (in vigore dal 17 luglio 2024).
[3] Si precisa che l'art. 617-*sexies* c.p. non rientra direttamente tra i reati presupposto *ex* D.lgs. 231/2001.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		attraverso l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi; f) compimento di atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento, mediante le condotte di cui alla lettera *sub d)*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi. Sono previste delle aggravanti al ricorrere di talune condizioni (ad esempio, nel caso di fatto commesso nei confronti di una persona incapace per età o per infermità). La norma tutela l'interesse del soggetto a poter operare in termini patrimonialmente rilevanti indipendentemente da altre interferenze incidenti sulla formazione della sua volontà. Si tratta, dunque, di un reato plurioffensivo, in quanto lesivo del patrimonio e della libera determinazione della persona. L'estorsione rientra nella categoria dei delitti patrimoniali posti in essere con la cooperazione artificiosa della vittima, perché si incentra sull'atto di disposizione patrimoniale, determinante degli effetti patrimonialmente pregiudizievoli per la medesima e in cui si concreta quella necessaria collaborazione della vittima, non puramente meccanica, ma cosciente e volontaria, pur se dovuta alla violenza e minaccia de reo. È un reato a condotta vincolata, consistendo quest'ultima in violenza o minaccia. Non essendo richiesto che il soggetto attivo rivesta alcuna speciale qualifica o posizione, l'estorsione rientra tra i reati comuni. Nella nozione di profitto è compreso sia l'arricchimento sia la mancata *diminuito* del patrimonio. L'ingiustizia che deve connotare il profitto va intesa in senso ampio e cioè

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		come contrarietà al diritto (profitto ingiusto come profitto conseguito *contra jus*) sia come mancanza di supporto normativo (profitto conseguito *sine jure*).
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;	Art. 635 *bis* c.p.	La norma in esame punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici. Il secondo comma dell'art. 635-*bis* c.p. prevede una pena maggiore nel caso di: a) fatto commesso da un pubblico ufficiale o da u incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; b) condotte commesse con violenza o con minaccia ovvero se l'autore del reato è palesemente armato. Mentre il primo comma trattasi di un reato comune che può, quindi, essere commesso da chiunque, il secondo comma, prevedendo una circostanza aggravante, prende in considerazione, quale soggetto attivo, specificamente le figure di: pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio, investigatore privato, operatore del sistema. Secondo la dottrina per "operatore del sistema" deve intendersi: a) il soggetto che esercita professionalmente, in via continuativa o quantomeno non occasionale, il ruolo di operatore, programmatore, sistemista o analista sull'hardware o sul software di un sistema informatico; b) il soggetto che di fatto, per via del ruolo ricoperto, si trova nella condizione di poter intervenire direttamente o per interposta persona sui dati o sui programmi.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).	Art. 635 *ter* c.p.	Con la previsione del reato in analisi, il legislatore ha voluto distinguere i casi di danneggiamento di dati e programmi informatici utilizzati da soggetti privati (che sono puniti dall'art. 635-*bis*), da quelli di danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici di interesse pubblico. I commi 2 e 3 prevedono alcune circostanze aggravanti. Si tratta di un reato plurioffensivo che lede, oltre ad un interesse di tipo patrimoniale, anche l'interesse collettivo all'integrità dei dati informatici di rilievo pubblico.
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi	Art. 635 *quater* c.p.	La norma in analisi punisce: a) il soggetto che distrugge, danneggia o rende inservibili sistemi informatici o telematici appartenenti ad altri; oppure b) il soggetto che ostacola il funzionamento di sistemi informativi o telematici appartenenti ad altri. La pena è più severa nel caso in cui: - il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;		o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; - il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero se il colpevole è palesemente armato.
<u>DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO</u> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 615 *ter*, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'art. 615 *ter*, terzo comma.	Art. 635 *quater*.1 c.p.	Con tale norma, si vuole reprimere la diffusione dei cosiddetti "virus", sanzionando penalmente anche chi "*abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici*". Con il termine "abusivamente" si intende indicare ogni condotta posta in essere senza il relativo diritto a poterla esercitare, ovvero illegittimamente. Per sistema informatico si intende qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati. Con l'espressione sistema telematico si intende, invece, un insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di dati ed informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni. L'autore del reato deve agire allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune". I commi 2 e 3 prevedono aumenti pena nel caso in cui ricorrano le seguenti aggravanti: - il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso di poteri, o con violazione dei doveri

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; - il fatto riguarda sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICO INTERESSE Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1)se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).	Art. 635 *quinquies* c.p.	L'articolo in analisi tutela i sistemi informatici e telematici di "pubblico interesse", ciò indipendentemente dalla circostanza che ne sia titolare un soggetto pubblico o privato. Si tratta di un reato plurioffensivo che lede, oltre all'interesse patrimoniale del titolare del sistema informatico o telematico, l'interesse collettivo al corretto funzionamento dei suddetti sistemi. Trattasi di un reato comune che può essere commesso da chiunque. Trattasi di un delitto doloso e tuttora per la sua integrazione è necessario il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili o ostacolare gravemente il funzionamento dei predetti beni informatici, cui deve accompagnarsi, nell'ipotesi aggravata prevista dall'art. 635-quinquies comma 3, la violenza alla persona o la minaccia o la qualità di operatore del sistema.
FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad	Art. 640 *quinquies* c.p.	Con questa norma è punita la condotta del soggetto, incaricato di prestare servizi di certificazione di firma elettronica, che violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.		Si tratta, pertanto, di un reato che può essere commesso solo dal soggetto che presta servizi di certificazione di firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime.
DOCUMENTI INFORMATICI Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	Art. 491 *bis* c.p.	L'art. 491-*bis* punisce il falso nei documenti informatici pubblici attraverso un rinvio alle norme generali in tema di reati di falsità. Per la ricostruzione degli elementi costitutivi dei reati di falso in documento informatico, quindi, occorre fare riferimento a detta disciplina generale. I delitti di falso si distinguono in: a) falso materiale - esclude la genuinità del documento e può presentarsi nelle due forme della "contraffazione", che si ha quando il documento è posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore, e della "alterazione", che si ha quando al documento, redatto dall'effettivo autore, siano state apportate modifiche di qualsiasi specie (aggiunte, cancellature, ecc.) successivamente alla redazione; b) falso ideologico - si ha nel caso in cui il documento, non contraffatto né alterato, contenga dichiarazioni menzognere (ossia una "falsa attestazione"). Infine, quanto alla nozione di efficacia probatoria, la norma non formula alcuna definizione che consenta di comprenderne meglio il contenuto. Sul punto, tuttavia, l'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale attribuisce rilevanza probatoria ai documenti informatici ove essi siano stati formati nel rispetto di regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.
VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6,	Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105	Il delitto in analisi è ricompreso nel Decreto-legge 105/2019, convertito in legge 133/2019, che introduce misure per assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.		amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" e la previsione di misure volte a garantire i necessari e specifici standard di sicurezza. In tale contesto, il delitto in analisi punisce le seguenti condotte: - chi «fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero», rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici o ai fini delle comunicazioni ivi previste; - chi «omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto». Il delitto in analisi può essere commesso solo dai soggetti che operano all'interno del sistema legato al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
ART. 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA		
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis* e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina	Art. 416 c.p.	Perché possa configurarsi un'ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di organizzazione a carattere stabile. Come è possibile dedurre dal testo della norma, infatti, è necessario che ci siano almeno tre persone che si organizzino e si associno con il preciso intento di commettere stabilmente un numero indeterminato di delitti. La stabilità richiede la presenza di un'unione permanente e fortemente voluta tra persone, sufficientemente dotata di mezzi e organizzazione da risultare idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale durevole nel tempo. L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine pubblico (messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di programmi criminosi).

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.		
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.	Art. 416 *bis* c.p.	Lo schema del delitto in esame riproduce la fattispecie dell'associazione semplice. Ciò che distingue la norma in oggetto con l'associazione per delinquere semplice è la natura stessa dell'associazione, che deve essere *mafiosa*. Un'associazione può definirsi mafiosa se i soggetti che ne fanno parte operano attraverso il c.d. "metodo mafioso", che si compone di due elementi fondamentali: a) l'uso della forza di intimidazione; b) la condizione di assoggettamento e di omertà in cui si trovano i soggetti nei cui confronti si rivolge l'azione delittuosa. Questi ultimi, infatti, devono trovarsi - per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa - in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla prevaricazione degli associati. Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. È sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.		
SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis* aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.	Art. 416 *ter* c.p.	La norma tutela l'ordine pubblico, che potrebbe venir turbato dalla formazione di una classe politica non liberamente eletta dai cittadini, ma collusa con organizzazioni criminali di stampo mafioso. La norma in oggetto punisce coloro che, anche tramite l'attività di una interposta persona, accettano di concludere accordi illeciti con soggetti appartenenti ad associazioni criminali di stampo mafioso. Oggetto dello scambio sono: (1) la dazione o la promessa di denaro o altra utilità; (2) la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Tutto ciò, in cambio della promessa, da parte dei soggetti mafiosi, di procurare voti elettorali attraverso l'utilizzo del metodo mafioso descritto dall'art. 416 *bis* comma 3 c.p. Qualora, a seguito dell'accordo, il candidato risulti eletto, la pena sarà aumentata. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona	Art. 630 c.p.	Il delitto in analisi consiste nella privazione della libertà della persona offesa, al fine di ottenere denaro o, comunque, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, dunque, l'ingiusto profitto, a cui deve essere finalizzata la condotta dell'autore del reato, può

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.		essere identificato in qualsiasi utilità ottenuta ingiustamente, anche di natura non patrimoniale. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	Art. 74 D.P.R. 309/90	Il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico punisce la creazione di un'associazione di persone finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Si tratta di un delitto appartenente alla classe dei reati associativi. Perché sia integrato tale reato, dunque, occorre che siano riscontrabili tre elementi fondamentali: a. la formazione di un vincolo associativo, che coinvolga almeno tre individui e che sia continuativo e diretto ad attuare un piano criminoso che duri nel tempo, ossia permanga anche dopo la consumazione dei singoli reati programmati; b. l'organizzazione stabile, dotata di mezzi economici e di persone, che permetta un adeguato supporto per la commissione di un numero indeterminato di reati legati al narcotraffico; c. la commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti anche se, ai fini del presente reato, non rileva l'effettiva commissione degli stessi. Tale ultima sottolineatura è fondamentale per comprendere la natura del reato in analisi. Il legislatore, infatti, ha chiaramente inteso punire non tanto la commissione di reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, quanto piuttosto la formazione di associazioni criminali dedite in maniera stabile e continuativa al narcotraffico.
TUTTI I DELITTI SE COMMESSI AVVALENDOSI DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 416-BIS C.P.	Art. 7 Legge	L'art. 7 della Legge 203/1991 è stato sostituito dall'art. 416-*bis*1 del Codice

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
OVVERO AL FINE DI AGEVOLARE L'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI PREVISTE DALLO STESSO ARTICOLO Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del Codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del Codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.	203/91 di conversione del Decreto-legge 152/91 (ora, 416-*bis*1 c.p.)	penale, a seguito della c.d. "riserva di codice" introdotta dal D.lgs. 21/2018. La norma in analisi viene definita come "Aggravante del metodo mafioso": se un soggetto commette un delitto avvalendosi, appunto, del metodo mafioso, la pena sarà aumentata. Il metodo mafioso consiste: a) nell'uso della forza di intimidazione; b) nello sfruttamento della condizione di assoggettamento e di omertà in cui si trovano i soggetti nei cui confronti si rivolge l'azione delittuosa.
ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO *Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*	Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.	La norma in analisi punisce la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione, la detenzione e il porto di armi da guerra o di esplosivi o, ancora, di armi clandestine. La norma in analisi esclude dal novero delle armi sopra citate alcune tipologie, elencate nella parte in corsivo.
ART. 25 - PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE		
PECULATO Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. *Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.*	Art. 314, co. I c.p.	Il delitto di peculato protegge sia il buon andamento della Pubblica Amministrazione sia l'integrità patrimoniale degli enti pubblici. Il reato in analisi può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o altre utilità di cui era in possesso durante e in ragione dello svolgimento dei propri compiti funzionali pubblici. N.B. ai sensi del D.lgs. 75/2020, il delitto di peculato comporta la responsabilità amministrativa dell'ente solo nel caso in cui il fatto di reato

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea
INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad € 100.000,00.	Art. 314-*bis* c.p.	Il reato in esame punisce il c.d. peculato "*per distrazione*", quando commesso indistintamente per scopi privati o pubblici. Si tratta di un reato proprio, potendo essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio. La condotta punita consiste nella destinazione del denaro o della cosa mobile altrui - in possesso o comunque nella disponibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio in ragione del suo ufficio o servizio - ad un uso diverso da quello previsto da disposizioni di legge o altri atti aventi forza di legge. L'elemento soggettivo è dolo intenzionale. Si tratta di un reato di evento; è dunque necessario che la condotta procuri un ingiusto vantaggio patrimoniale al soggetto agente ovvero causi un danno ingiusto ad altri.
PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.	Art. 316 c.p.	Il delitto in analisi prevede un elemento fondamentale che lo distingue dal reato di peculato di cui all'art. 314 c.p.: l'approfittamento di un errore altrui. Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui, quindi, può essere realizzato solo nel caso in cui l'autore approfitti di uno stato di errore in cui si trova la persona offesa, indipendentemente dal fatto che sia stato proprio l'autore del reato ad indurre in errore la vittima. Il reato in analisi è stato ritenuto meno grave rispetto al delitto di peculato di cui all'art. 314 c.p. Ciò è dimostrato dal fatto che la pena prevista per il peculato mediante profitto dell'errore altrui è meno severa. Tuttavia, se: - il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea e - il danno o il profitto superano il valore di € 100.000,00 allora la pena diventa più grave, in quanto è prevista una cornice edittale ricompresa tra i 6 mesi e i 4 anni.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		N.B. ai sensi del D.lgs. 75/2020, il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui comporta la responsabilità amministrativa dell'ente solo nel caso in cui il fatto di reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea
CONCUSSIONE Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Art. 317 c.p.	Il delitto di concussione può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che, abusando del suo ruolo o dei poteri che da esso derivano, costringe la persona offesa a dargli o promettergli del denaro o altre utilità per poter ottenere un trattamento che, comunque, avrebbe avuto il diritto di ottenere. In altre parole, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, minacciando un male ingiusto (e cioè non ottenere qualcosa che si avrebbe il diritto di ottenere), pone la persona offesa di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di un'utilità indebita. I soggetti offesi da questo reato sono sia il privato che subisce la concussione, sia la Pubblica Amministrazione, che vede lesa la sua credibilità, la sua trasparenza e la sua efficienza.
CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.	Art. 318 c.p.	A differenza del delitto di concussione, nei reati di corruzione il soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) e il privato cittadino stringono un patto illecito, finalizzato all'ottenimento da parte di entrambi di un vantaggio non dovuto, cioè che non avrebbero ottenuto se avessero rispettato le regole e i principi che governano la Pubblica Amministrazione e la sua attività. La differenza tra questa ipotesi di corruzione (art. 318 c.p.) e quella "per atto contrario ai doveri d'ufficio" (art. 319 c.p.) sta nel fatto che, nel primo caso, a seguito dell'accordo con il privato, il pubblico ufficiale realizza una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità, ma non

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		travalica il limite delle proprie funzioni e dei propri doveri. La corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, invece, si realizza quando, a seguito dell'accordo illecito con il soggetto privato, il pubblico ufficiale agisce in aperto contrasto con quelli che sono i suoi doveri d'ufficio. Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione ha per oggetto la tutela dell'interesse al corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione.
CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	Art. 319 c.p.	La configurazione del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio prevede non solo la ricezione da parte del pubblico ufficiale di denaro o di altra utilità, ma anche lo svolgimento da parte di quest'ultimo di una attività illecita e contraria ai suoi doveri di ufficio a favore del privato cittadino, che ha dato/promesso il denaro o altra utilità.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.	Art. 319 *bis* c.p.	La norma in analisi prevede un aumento di pena se l'accordo illecito tra gli autori della corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) riguarda: a) il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni; b) la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale autore della corruzione; c) il pagamento o il rimborso di tributi.
CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	Art. 319 *ter* c.1 c.p.	Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziaria mantenga i requisiti di imparzialità e correttezza. Il reato prevede una pena ancora più severa se dalla corruzione sia poi derivata l'ingiusta condanna di un soggetto del tutto innocente.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.	Art. 319 *quater* c.p.	Il reato in analisi si caratterizza per il comportamento tenuto dal pubblico ufficiale che, diversamente rispetto al delitto di concussione, non minaccia il privato cittadino, ma esercita su di esso, tramite l'abuso della sua qualità e dei suoi poteri, una forma di persuasione e di pressione morale, inducendolo a dargli o promettergli denaro o altre utilità non dovute. La particolarità del delitto di induzione indebita sta nel fatto che il privato cittadino non è vittima, ma colpevole insieme al pubblico ufficiale. Il privato, infatti, non subisce nessuna minaccia, ma viene posto in una condizione particolare, tale per cui, anche se sottoposto a pressioni ingiuste, ottiene un vantaggio indebito, versando o promettendo al pubblico ufficiale denaro o altri beni non dovuti. Si capisce, quindi, che il delitto in oggetto si colloca in una posizione intermedia tra il delitto di concussione, in cui il privato cittadino è vittima di una minaccia, e i delitti di corruzione, nei quali il privato è parte di un accordo criminoso e illecito. Il D.lgs. 75/2020, attuativo della Direttiva PIF, prevede un inasprimento della pena se il reato offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.
CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.	Art. 320 c.p.	La norma in analisi è stata inserita nel codice penale per stabilire che i delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) si realizzano non solo quando uno degli autori è un pubblico ufficiale, ma anche quando è un incaricato di pubblico servizio. A tal proposito: a) sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e che hanno il potere di formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione (tramite poteri

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		autoritativi, deliberativi e certificativi); b) sono incaricati di pubblico servizio coloro che prestano un servizio pubblico. Gli incaricati di pubblico servizio non hanno il potere di formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione. Le pene previste per l'incaricato di pubblico servizio autore di una corruzione sono meno severe rispetto a quelle previste per un pubblico ufficiale.
PENE PER IL CORRUTTORE Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	Art. 321 c.p.	La norma in analisi è stata inserita nel Codice penale per stabilire che le pene previste per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai soggetti privati che partecipano all'accordo corruttivo.
ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	Art. 322 c.p.	Il reato in analisi punisce l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblica utilità) che viene rifiutata. Perché sia penalmente punibile, l'offerta o la promessa devono essere credibili, in modo da creare un potenziale rischio di accettazione da parte del soggetto pubblico. La norma in analisi punisce anche il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita la promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI Le disposizioni degli articoli 314, 314-*bis*, 316, da 317 a 320, e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale 5-*ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti interazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione	Art. 322 *bis* c.p.	Questa fattispecie di reato ha ratificato e dato esecuzione ad alcune convenzioni internazionali che imponevano agli Stati firmatari di incriminare le condotte di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione nelle quali sono coinvolti funzionari stranieri.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Le disposizioni degli articoli 319 *quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.		
TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico	Art. 346 *bis* c.p.	Il delitto in oggetto è propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione: l'autore del reato sfrutta la propria conoscenza o il rapporto con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio per ottenere, da soggetti privati, denaro o altre utilità economiche per remunerare e dunque corrompere il soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione (si parla in questo caso di "mediazione gratuita") o per realizzare un'altra mediazione illecita (si parla in questo caso di "mediazione onerosa"). Al comma 2 il legislatore offre la definizione di "altra mediazione illecita", in parte desunta dalla giurisprudenza, chiarendo che si intende quella mediazione effettuata per indurre il soggetto a compiere un atto – non solo contrario ai doveri d'ufficio – ma anche costituente reato. Si tratta, quindi, di una attività negoziale precedente alla fase tipica delle fattispecie di corruzione, come dimostrato anche dalla frase "*fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis*". Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.		L'elemento soggettivo è il dolo intenzionale.
ART. 25 *BIS* - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO		
FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila: 1° chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.	Art. 453 c.p.	La norma in analisi è stata prevista dal legislatore a tutela della fiducia riposta dal pubblico nella corretta circolazione monetaria. Infatti, quello previsto dall'art. 453 c.p. è un delitto contro la fede pubblica. Nello specifico, la norma punisce non solo la contraffazione o l'alterazione di monete, ma anche le attività di spendita e messa in circolazione delle stesse. Inoltre, viene punito anche chi, essendo autorizzato alla produzione di monete, sfruttando gli strumenti a sua disposizione fabbrica un quantitativo di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni ricevute. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ALTERAZIONE DI MONETE Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati	Art. 454 c.p.	La norma in oggetto tutela la fede pubblica, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
nei numeri 3° e 4° del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.		confronti del corretto traffico delle monete come mezzo di scambio. Con un atto di "alterazione", un soggetto fa in modo che le monete appaiano dotate di un valore superiore rispetto a quello reale. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.	Art. 455 c.p.	L'interesse tutelato da questa norma è la legale circolazione monetaria. Un elemento assolutamente peculiare di questo reato, che lo distingue da tutti i precedenti, è l'assenza di "concerto". Il legislatore ha voluto attribuire a tale termine il significato più esteso possibile, potendo essere sufficiente anche una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, con i falsificatori.
SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	Art. 457 c.p.	L'art. 457 c.p. prevede un'ipotesi molto particolare di delitto. Rispetto a tutti i reati legati alla falsità in monete, infatti, nel delitto di "spendita di monete falsificate ricevute in buona fede" la ricezione da parte dell'agente delle monete false o contraffatte avviene in buona fede. Il soggetto agente, in altre parole, ignora la falsità del denaro che riceve. Tuttavia, nel momento in cui spende o mette altrimenti in circolazione le monete, è a conoscenza della contraffazione / alterazione delle stesse. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI Le diposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i	Art. 459 c.p.	La norna in analisi punisce le seguenti condotte: a) contraffazione di valori di bollo b) alterazione di valori di bollo c) introduzione nel territorio dello Stato di valori di bollo; d) acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. La norma in analisi definisce come valori di bollo: a) la carta bollata;

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.		b) le marche da bollo; c) i francobolli e altri valori equiparati ai valori di bollo
CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	Art. 460 c.p.	La norma in analisi punisce il soggetto che: a) contraffà la carta filigranata usata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; b) acquista, detiene o aliena la carta filigranata contraffatta. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. “reato comune”.
FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione.	Art. 461 c.p.	La norma in analisi punisce il soggetto che: a) fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane; b) fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. “reato comune”.
USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.	Art. 464 c.p.	La norma in analisi punisce il soggetto che, pur non avendo partecipato alle attività di contraffazione e alterazione di valori di bollo, li utilizza, conoscendo la loro natura contraffatta o alterata. Nel caso in cui i valori di bollo contraffatti sono stati ricevuti dall’autore del reato senza che questi conoscesse la loro natura alterata o contraffatta, allora la pena applicata sarà quella prevista per il reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00) ridotta di un terzo. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. “reato comune”.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Art. 473 c.p.	L'interesse tutelato dalla norma in oggetto è la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nella veridicità dei marchi e dei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Con riferimento alle diverse tipologie di diritti di proprietà industriale considerati dalla norma in commento (ossia marchi, brevetti, disegni o modelli), le condotte previste e punite sono tre: la contraffazione, l'alterazione e l'uso. a) la contraffazione consiste nella riproduzione abusiva, mentre b) l'alterazione nella falsificazione ottenuta mediante manomissione del titolo genuino; c) Il termine "uso", infine, viene appositamente intenso in senso ampio, per indicare tutte le situazioni di utilizzo. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Art. 474 c.p.	Il reato in analisi tutela non tanto la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione. Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi è un reato di "pericolo". Non è necessario, infatti, che si verifichi l'inganno sull'originalità e la genuinità del marchio o del segno distintivo. La norma esige che la condotta alterativa o contraffattiva sia stata attuata da un soggetto diverso da chi detiene i beni ai fini di vendita o li metta un profitto; diversamente, troverà applicazione il delitto di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi e brevetti (art. 473 c.p.). Le condotte descritte nella norma sono: a) L'"introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio", che si

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		realizza nel momento in cui il prodotto ha attraversato la frontiera italiana; b) il "detenere per vendere", che si configura nello stoccaggio della merce in determinati luoghi; c) la "messa in vendita", che si perfeziona nel momento in cui la merce diviene disponibile al pubblico; d) la "messa in circolazione" che è, invece, integrata da ogni atto che possa determinare un passaggio della merce dal venditore al compratore.
ART. 25 BIS.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO		
TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.	Art. 513 c.p.	L'interesse tutelato da questa norma è l'esercizio della libera iniziativa economica privata, che può venire leso dalla commissione di atti di violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti. La violenza deve consistere in una condotta che possa ostacolare materialmente l'altrui attività economica, mentre l'uso di mezzi fraudolenti si traduce nell'impiego di mezzi ingannatori, aventi come destinatario non solo lo stesso esercente l'attività economica o commerciale, ma anche terzi soggetti il cui comportamento possa in qualche modo condizionare l'esercizio dell'impresa. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	Art. 513 *bis* c.p.	La condotta di "concorrenza sleale" punita dalla norma in oggetto si concretizza in una serie di azioni poste in essere da parte di operatori commerciali che fanno ricorso ad atti di violenza o di minaccia per inibire la normale dinamica imprenditoriale. La violenza o la minaccia possono essere esercitate contro il concorrente sia in modo diretto che in modo indiretto (ad esempio, nei confronti di clientela, collaboratori, ecc.).

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	Art. 514 c.p.	L'interesse tutelato dalla norma è lo sviluppo dell'industria nazionale. La condotta sanzionata consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti recanti nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. La tutela garantita dalla norma in oggetto è estesa anche ai "nomi", da intendersi quali firme, ditte, titoli, emblemi, insegne riferite a un prodotto per distinguerlo dagli altri. Il secondo comma dell'art. 514 c.p. prevede una aggravante: la pena, infatti, è aumentata se i marchi e i segni distintivi sono stati registrati o se sono state rispettate le norme nazionali o le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale. La fattispecie si realizza allorché il prodotto sia immesso sul mercato nazionale o estero e ciò cagioni effettivamente un "nocumento" all'industria nazionale (quale, ad esempio, una diminuzione degli affari in Italia o all'estero, l'offuscamento del buon nome dell'industria nazionale o di un suo settore, ecc.). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.	Art. 515 c.p.	La condotta punita dalla norma in analisi - realizzabile nell'esercizio di una attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico - consiste nella consegna di una cosa mobile per un'altra, o di una cosa diversa per quantità o qualità, per provenienza od origine, da quella oggetto del contratto o comunque pattuita. Il delitto presuppone un contratto o un qualsiasi negozio giuridico che comporti la consegna di una cosa mobile. La cosa mobile consegnata deve essere diversa da quella dichiarata o pattuita. La diversità può riguardare il genere della cosa, la sua origine (luogo di produzione) o provenienza, la qualità o la quantità (il peso, le misure o il

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		numero non corrispondono a quelli richiesti). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	Art. 516 c.p.	La norma in oggetto tutela il libero e leale svolgimento del commercio. Sono da considerare "non genuine" quelle sostanze alimentari che hanno subito una alterazione nella loro essenza o nella loro normale composizione. La caratteristica di "genuinità" deve essere intesa sia sotto il profilo "naturale" che sotto quello "formale". a) Le sostanze genuine dal punto di vista "naturale" sono quelle sostanze che non hanno subito processi di alterazione della propria composizione biochimica, o che, comunque, pur avendo subito modifiche nutrizionali, abbiano mantenuto inalterata la loro essenza. b) le sostanze genuine dal punto di vista "formale" sono quelle sostanze la cui composizione organica risulta conforme ai requisiti richiesti dalla legge. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 20.000,00.	Art. 517 c.p.	La norma in oggetto punisce chi detiene per la vendita (secondo la giurisprudenza, a titolo esemplificativo, il depositario, lo spedizioniere, il trasportatore, l'intermediario, il magazziniere qualora siano consapevoli del mendacio), vende o, comunque, mette in circolazione prodotti con segni mendaci (per tale si intende la cessione, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del	Art. 517 *ter* c.p.	L'interesse protetto dalla norma in oggetto è la proprietà industriale, inteso come il diritto dell'imprenditore al godimento e allo sfruttamento in

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.		forma esclusiva del titolo o della propria idea produttiva. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	Art. 517 *quater* c.p.	La norma punisce due diverse tipologie di condotte: a) la contraffazione/alterazione delle indicazioni o denominazioni di origine dei prodotti alimentari; b) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ART. 25 *TER* - REATI SOCIETARI		
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI	Art. 2621 c.c.	Autori del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.		sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. La condotta punita dalla norma in analisi consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o l'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge. I "fatti materiali" devono essere "rilevanti". Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato le relazioni e le altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge. È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di indurre in errore i soci o il pubblico in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto all'agente o ad altri soggetti. Autori del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.
FATTI DI LIEVE ENTITÀ Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	Art. 2621 *bis* c.c.	Il concetto di "lieve entità" non è definito in termini oggettivi, ma - come esplicitamente dichiarato dal testo della norma - deve essere valutato tenendo conto della natura e delle dimensioni della società, nonché delle modalità e degli effetti conseguenti alla condotta dell'autore del reato.
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,	Art. 2622 c.c.	La norma in oggetto può essere applicata solo a determinate tipologie di società. In particolare, il presente delitto può essere commesso solo nell'ambito di: a) società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.		regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; b) società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; c) società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; d) società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; e) società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Autori del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. La condotta punita dalla norma in analisi consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o l'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge. I "fatti materiali" devono essere "rilevanti".
<u>FALSO IN PROSPETTO</u> Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.	Art. 2623 c.c.	***<u>Abrogato dall'art. 34 comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262</u>*** L'articolo è riportato nel presente catalogo in quanto nel testo del D.lgs. 231/2001 risulta ancora riportato.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	Art. 2624 c.c.	***Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*** L'articolo è riportato nel presente catalogo in quanto nel testo del D.lgs. 231/2001 risulta ancora riportato.
IMPEDITO CONTROLLO *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00.* Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.*	Art. 2625 c.c.	La norma in oggetto punisce gli amministratori, i quali impediscono o in ogni modo ostacolano l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci e agli organi sociali. Il comma 2 prevede la pena della reclusione per il caso in cui il comportamento abbia causato un danno ai soci.
INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Art. 2626 c.c.	La norma in oggetto punisce gli amministratori che restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci. La norma, inoltre, punisce anche gli amministratori che liberano i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	Art. 2627 c.c.	La norma in analisi tutela l'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge. È prevista l'estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti, sia qualora le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	Art. 2628 c.c.	Il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali (o della società controllante), cagionino un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Art. 2629 c.c.	La norma punisce la condotta degli amministratori che, attraverso il compimento di operazioni societarie (riduzioni del capitale, fusioni o scissioni), causano un danno ai creditori. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al	Art. 2629 *bis* c.c.	La norma in oggetto punisce l'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società (deve trattarsi di società quotata). Tale comunicazione deve

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.		essere indirizzata agli altri amministratori e al collegio sindacale, al fine di salvaguardare l'iter decisionale del Consiglio di amministrazione/di gestione. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore" o di "componente del consiglio di gestione". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Art. 2632 c.c.	Questa norma è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono punite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti, che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale. Le tre condotte rilevanti sono: a) l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzatasi, è prevista la reclusione fino a un anno. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore" o di "socio conferente". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Art. 2633 c.c.	La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione, punendo i liquidatori che ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
CORRUZIONE TRA PRIVATI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può' essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.	Art. 2635 c.c.	Il reato punisce la commissione di atti di corruzione posti in essere da soggetti apicali (specificatamente individuati) e/o da sottoposti di società o enti privati. È punito: a) sia il soggetto che riceve denaro o altre utilità per compiere o omettere un atto in violazione dei propri obblighi o doveri; b) sia il soggetto che promette o corrisponde denaro o altre utilità affinché il soggetto di cui al punto precedente compia l'atto illecito. Tra i soggetti punibili la norma ricomprende anche il terzo (ad esempio, consulente) che agisce quale interposta persona.
ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita	Art. 2635-*bis* c.c.	La condotta prevista dal reato è quella in cui un soggetto promette o offre denaro o altre utilità ai soggetti apicali e/o sottoposti di società o enti privati affinché compiano od omettano un atto in violazione dei propri obblighi o doveri. Il reato punisce il caso in cui l'offerta venga rifiutata.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.		Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Art. 2636 c.c.	La condotta illecita si realizza con la formazione irregolare di una maggioranza in assemblea che non si sarebbe verificata senza il compimento di atti simulati o fraudolenti. L'autore del reato deve agire allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, che non avrebbe ottenuto senza l'illecita influenza sull'assemblea. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
AGGIOTAGGIO Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	Art. 2637 c.c.	La presente norma punisce il soggetto che diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate e fraudolente in grado di causare un aumento dei prezzi degli strumenti finanziari non quotati. Le condotte sopra descritte sono punibili qualora siano concretamente idonee ad alterare la trasparenza e la correttezza delle informazioni finanziarie. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette	Art. 2638 c.1-2 c.c.	La norma in analisi punisce diverse fattispecie: - esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di soggetti sottoposti al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza;

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.* *Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.*		- realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva). Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono specifiche qualifiche soggettive (amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori). Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
<u>FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE</u> Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 [del D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19], forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.	Art. 54 del D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19	Si tratta di un delitto comune la cui condotta si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri, l'esplicazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti. Il delitto è punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29; risulta configurabile il tentativo. Il comma 2 dell'art. 54 prevede poi l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		direttivi delle persone giuridiche e delle imprese - prevista dall'art. 32-bis c.p. - nel caso in cui vi sia una condanna ad una reclusione superiore ad otto mesi, di tal modo privando il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
ART. 25 *QUATER* - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI		
ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento	Art. 270 c.p.	La norma in analisi, nel tutelare l'integrità dello Stato nei confronti delle aggressioni che tendono a sovvertire violentemente l'ordinamento interno, punisce la partecipazione, la promozione, la costituzione, l'organizzazione e la direzione di associazioni criminali che hanno come obiettivo quello di: - sovvertire con violenza l'ordinamento economico-sociale dello Stato; - sopprimere con violenza l'ordinamento politico-giuridico dello Stato. Ai fini della configurabilità del reato in commento, è necessario che il sodalizio abbia un'organizzazione e caratteristiche tali da farlo risultare idoneo al raggiungimento degli obiettivi eversivi.
ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	Art. 270 *bis* c.p.	La norma in analisi punisce le associazioni criminali che hanno finalità "terroristiche e di eversione dell'ordine democratico". L'interesse tutelato dal reato in analisi è, infatti, l'ordinamento costituzionale italiano minacciato da atti di terrorismo ed eversivi dell'ordine democratico. A tal proposito: a) un atto con finalità terroristiche è un atto che ha lo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.		internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale; b) un atto con finalità eversive dell'ordine democratico è un atto che ha lo scopo di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto democratico dello Stato (attraverso l'annientamento delle sue strutture). La norma in analisi prevede una punizione più severa per coloro che promuovono, costituiscono, organizzano, dirigono o finanziano un'associazione terroristica. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI</u> Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità	Art. 270 *bis*. 1 c.p.	La norma in commento contempla talune circostanze speciali, sia aggravanti che attenuanti, in ordine ai reati commessi per finalità di terrorismo ovvero di eversione dell'ordine democratico. In particolare, si prevede un aumento della pena fino alla metà per tutti i reati c.d. comuni, allorquando essi sono commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, *i.e.* per tutti quei reati rispetto ai quali la suddetta finalità non è contemplata tra gli elementi costitutivi della relativa norma incriminatrice. È, altresì, prevista una circostanza attenuante nei confronti del corrente in un delitto di terrorismo che, dissociandosi dagli altri sodali, si adopera per evitare che l'attività criminosa sia portata ad ulteriori conseguenze, ovvero aiuta concretamente le forze di Polizia e l'Autorità Giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e/o la cattura degli altri concorrenti. Inoltre, si tiene ferma, al di fuori delle ipotesi del delitto tentato, la non punibilità per il soggetto che abbia

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.		commesso un delitto avente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, qualora egli abbia volontariamente impedito l'evento e, contestualmente, abbia fornito elementi di prova funzionali alla ricostruzione del fatto e alla individuazione degli eventuali concorrenti.
ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	Art. 270 *ter* c.p.	La norma in analisi punisce chi, seppur non facendone parte, dà rifugio o fornisce assistenza ai membri di un'associazione terroristica (vitto, alloggio, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	Art. 270 *quater* c.p.	La norma in analisi punisce chi arruola una o più persone per il compimento di atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo. I servizi pubblici essenziali sono servizi ritenuti indispensabili per garantire ai cittadini il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti. Con il termine "arruolamento" si intende non solo l'inquadramento di un soggetto in una vera e propria struttura di tipo militare, ma anche l'ingaggio, intenso come il raggiungimento di un accordo tra il soggetto che propone il compimento di atti di violenza e sabotaggio e il soggetto chiamato ad aderire ad una tale proposta. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
ORGANIZZAZIONE DI TRASFERIMENTI PER FINALITÀ DI TERRORISMO Fuori dai casi di cui agli articoli 270 *bis* e 270 *quater*, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 *sexies*, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.	Art. 270 *quater*. 1 c.p.	La norma in analisi punisce l'organizzazione, il finanziamento o la propaganda di viaggi in territori stranieri, strumentali al compimento delle condotte terroristiche, purché l'autore del reato non partecipi già ad un'associazione con finalità di terrorismo ovvero non compia, attraverso l'organizzazione di tali trasferimenti, attività di arruolamento.
ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	Art. 270 *quinquies* c.p.	La norma in analisi punisce l'addestratore - ossia colui che trasmette specifiche nozioni, formando gli addestrati e rendendoli in grado di compiere determinate azioni - e chi fornisce istruzioni sulla preparazione di esplosivi ed altre armi, nonché su tecniche e metodi per il compimento di atti di violenza e sabotaggio. É prevista la punizione anche nei confronti delle persone addestrate. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 *quater*1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 *sexies* è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	Art. 270 *quinquies*. 1 c.p.	La norma in analisi punisce l'attività di raccoglimento, erogazione ovvero messa a disposizione di qualsiasi bene, ivi incluso il denaro, che risulti destinato a consentire il compimento delle condotte con finalità di terrorismo, e ciò a prescindere dell'effettivo utilizzo del bene. È, altresì, punito il deposito o la custodia dei suddetti beni. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque, purché non partecipi già ad un'associazione con finalità di terrorismo ovvero non organizzi, finanzi o propagandi viaggi all'estero, finalizzati al compimento delle condotte terroristiche. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
SOTTRAZIONE DI BENI O DENARO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 *sexies*, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.	Art. 270 *quinquies.* 2 c.p.	La norma in analisi incrimina la sottrazione, il distruggimento, la soppressione ovvero il deterioramento di qualsiasi bene, ivi incluso il denaro, che sia stato sottoposto a sequestro al fine di prevenire le condotte con finalità di terrorismo.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. “reato comune”.
CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.	Art. 270 *sexies* c.p.	La norma in analisi fornisce la definizione di condotte con finalità di terrorismo, applicabile a tutti i delitti ricompresi nell’art. 25-*quarter* D. lgs. 231/2001.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni Venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	Art. 280 c.p.	La norma in analisi punisce chi, per raggiungere le finalità di terrorismo, attenta alla vita o all'incolumità di una persona. La norma prevede un aumento di pena se l'attentato procura alla vittima una lesione grave o gravissima. Inoltre, è previsto un ulteriore aumento di pena se vittime dell'attentato sono persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie o, ancora, di pubblica sicurezza. Se dall'attentato deriva la morte della vittima, si applica l'ergastolo o la pena a trenta anni di reclusione. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.	Art. 280 *bis* c.p.	La norma in oggetto punisce chi, per finalità di terrorismo, compie azioni dirette a danneggiare cose (mobili o immobili) mediante esplosivi o dispositivi micidiali. É previsto un aumento nel caso in cui l'atto di terrorismo sia diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.		
ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.	Art. 280 *ter* c.p.	La norma in oggetto punisce chiunque, con finalità di terrorismo, commette una delle seguenti azioni: - procura materia radioattiva; - crea un ordigno nucleare o ne viene, in qualsiasi modo, in possesso; - utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; - utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Il reato è integrato, altresì, allorquando una delle condotte soprarichiamate ha ad oggetto materiali o aggressivi chimico e/o batteriologici
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.	Art. 289 *bis* c.p.	La norma in analisi punisce chi, per finalità di terrorismo, compie un sequestro di persona. Se durante il sequestro, senza che il sequestratore lo volesse, deriva la morte della persona sequestrata, la pena è aumentata. É, invece, previsto l'ergastolo qualora il sequestratore cagioni la morte della persona sequestrata. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.		
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI COAZIONE Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-*bis*. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.	Art. 289 *ter* c.p.	La norma in commento punisce chi, al di fuori delle ipotesi di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione ovvero di estorsione, sequestra una persona o la soggioga, minacciando di ucciderla, di arrecarle lesioni ovvero di perpetuarne la privazione di libertà, al fine di costringere un soggetto terzo, sia privato che pubblico (e.g. uno Stato, un'organizzazione internazionale tra governi, una collettività di individui), a compiere un determinato atto o ad astenersi dal compimento dello stesso; con l'effetto di subordinare la liberazione del sequestrato all'azione o all'omissione avuta di mira. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ISTIGAZIONE A COMMETTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E SECONDO Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	Art. 302 c.p.	La norma in analisi punisce l'istigazione a commettere atti di terrorismo, e cioè il tentativo di spingere un soggetto a commettere delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.	Art. 304 c.p.	Il delitto in commento incrimina l'accordo fra più persone, finalizzato al compimento di un delitto (doloso) contro la personalità internazionale dello Stato ovvero contro la personalità interna dello Stato. È previsto un

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.		aggravio di pena per i promotori della cospirazione. Si tratta di un c.d. reato a concorso necessario.
COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.	Art. 305 c.p.	La norma in analisi incrimina l'organizzazione, la promozione o la costituzione di un'associazione tra tre o più persone, avente come programma il compimento di un delitto (doloso) contro la personalità internazionale dello Stato ovvero contro la personalità interna dello Stato. Al contempo, è punita la mera partecipazione a siffatta associazione.
BANDA ARMATA: FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.	Art. 306 c.p.	La norma in analisi punisce la promozione, la costituzione o l'organizzazione di una banda armata, finalizzata al compimento di un delitto (doloso) contro la personalità internazionale dello Stato ovvero contro la personalità interna dello Stato. Al contempo, è punita la mera partecipazione alla banda armata.
ASSISTENZA AI PARTECIPI DI COSPIRAZIONE O DI BANDA ARMATA Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.	Art. 307 c.p.	La norma in analisi punisce chi, seppur non facendone parte, dà rifugio o fornisce assistenza (vitto, alloggio, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione) ai membri di un'associazione o di una banda armata, avente come scopo il compimento di delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato. È previsto un aggravio di pena in caso di assistenza prestata in via continuata. Per converso, opera una causa di non punibilità per il soggetto che commette tali condotte in favore di un prossimo congiunto. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
IMPOSSESSAMENTO, DIROTTAMENTO E DISTRUZIONE DI UN AEREO Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone	Art. 1 L. 342/1976	La norma in analisi punisce il compimento, con violenza o minaccia, di atti diretti all'impossessamento di un aereo ovvero di atti diretti al dirottamento o alla distruzione dello stesso, compiuti con minaccia o frode. È previsto un aggravio di pena, diversamente graduato, laddove l'azione criminosa causi: a) l'impossessamento, il danneggiamento o la distruzione dell'aereo; b) la morte di una o più persone; c) lesioni personali ai passeggeri o ai membri dell'equipaggio. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
DANNEGGIAMENTO DELLE INSTALLAZIONI A TERRA Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.	Art. 2 L. 342/1976	La norma in analisi punisce il danneggiamento delle installazioni a terra relative alla navigazione aerea ovvero l'alterazione della funzionalità e delle modalità d'uso delle stesse, con lo scopo di dirottare o distruggere un velivolo. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
SANZIONI Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. 2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione; 3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.	Art. 3 L. 422/1989	La norma in analisi incrimina l'impossessamento di una nave o di un'installazione fissa, nonché l'esercizio di un potere ostile e di fatto sulla stessa. Analogamente è punito chiunque pone in stato di pericolo la sicurezza di una nave o di un'installazione fissa attraverso il compimento di uno dei seguenti atti: a) distruzione o danneggiamento della nave (o del suo carico) o della installazione; b) distruzione, grave danneggiamento o lesione della funzionalità delle attrezzature o dei servizi di navigazione marittima; c) volontaria comunicazione di false informazioni relative alla navigazione;

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del Codice penale ma le pene sono aumentate. 6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.		d) violenza contro una persona a bordo della nave o dell'installazione. È, altresì, sanzionata la condotta di chi minaccia di: a) distruggere o danneggiare una nave o un'installazione fissa; b) distruggere, danneggiare o alterare gravemente il funzionamento di attrezzature o servizi di navigazione marittima; c) commettere atti di violenza a danno di coloro che sono a bordo di una nave o di un'installazione. La pena è corroborata laddove da una delle suddette azioni siano derivate la morte di una personale o lesioni personali. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO</u> Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. 2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convezione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a).	Art. 2 Convenzione di New York del 9.12.1999	La norma in commento punisce, anche a titolo di tentativo, la condotta volontaria di chi, con qualsiasi mezzo e anche indirettamente, elargisce o raccoglie fondi (beni o denaro), destinati o che sa essere destinati a consentire il compimento, anche solo in parte, di: - un atto terroristico, per come definito dalla normativa internazionale rilevante; - qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni ad un soggetto che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, commesso con la finalità di intimidire una popolazione, obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto. Il reato è integrato anche laddove non vi sia stato un effettivo utilizzo dei suddetti fondi. Inoltre, è punito chiunque: è complice dell'attività di finanziamento del terrorismo, anche se solo tentata; organizza o dirige altre persone al fine di commettere il reato di

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario; (b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo. 3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b). 4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo. 5. Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.		finanziamento, anche nella forma del tentativo; contribuisce al compimento di tale reato, con un gruppo di persone che agiscono con un obiettivo comune. A tal fine, il contributo deve tendere a facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo e deve essere supportato da una significativa componente volitiva (i.e. la piena consapevolezza di contribuire alla mission del gruppo nel fornire o raccogliere fondi per il compimento di atti terroristici). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ART. 25 *QUATER*.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI		
PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.	Art. 583 *bis* c.p.	La norma in oggetto tutela la donna, con particolare attenzione alla sua sfera intima. La persona offesa è la donna, indipendentemente dalla sua età. È bene sottolineare, comunque, che la condotta prevista nel primo comma consiste nella "mutilazione degli organi genitali femminili", così come definita nella parte finale del medesimo comma.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.		La condotta prevista nel secondo comma, invece, è più generica, essendo punite tutte le attività lesive degli organi genitali femminili diverse da quelle già indicate nel primo comma. Elemento comunque in entrambi i commi è l'assenza di esigenze terapeutiche. La pena prevista per questo reato aumenta se la vittima è una minore o se il delitto è commesso per fini di lucro.
ART. 25 *QUINQUIES* - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE		
RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	Art. 600 c.p.	La norma in analisi punisce chi riduce o mantiene in condizioni di schiavitù o servitù una persona. La stessa norma in analisi afferma che il ridurre una persona in stato di schiavitù o servitù comporta che la vittima sia trattata come una proprietà dell'autore del reato, che sia messa in uno stato di soggezione continua e che sia costretta a prestazioni lavorative e sessuali imposte o all'accattonaggio, fino ad arrivare, addirittura, al compimento di attività illecite o al sottoporsi al prelievo di organi. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
PROSTITUZIONE MINORILE È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.	Art. 600 *bis* c.p.	La norma in analisi punisce le condotte di chi: a) recluta o induce una persona minorenne alla prostituzione; b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'attività di prostituzione di una persona minorenne. La norma in analisi, inoltre, punisce anche il "cliente", ossia il soggetto che, a fronte di un corrispettivo in denaro o altre utilità, compie atti sessuali con una persona la cui età è ricompresa tra i quattordici e i diciotto anni. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
PORNOGRAFIA MINORILE È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000,00 a € 240.000,00 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto)). Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli	Art. 600 *ter* c.p.	La norma in analisi punisce il soggetto che: a) realizza esibizioni e spettacoli pornografici utilizzando soggetti minorenni; b) recluta o induce soggetti minorenni a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici; c) trae profitto dalle esibizioni e dagli spettacoli pornografici con soggetti minorenni; d) fa commercio di materiale pornografico con a tema esibizioni e spettacoli di soggetti minorenni; e) divulga, diffonde o pubblicizza, anche per via telematica, materiale pornografico con a tema esibizioni e spettacoli di soggetti minorenni; f) divulga o distribuisce notizie al fine di adescare o sfruttare minorenni per lo svolgimento di attività sessuali; g) fuori dalle ipotesi precedentemente elencate, cede o offre, anche a titolo gratuito, materiale pornografico con a tema esibizioni e spettacoli di soggetti minorenni; h) assiste ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minorenni. Secondo l'ultimo comma della norma in analisi, per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione (di qualunque natura) di soggetti minori

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali		degli anni diciotto coinvolti in attività sessuali espliciti, reali o simulate. Rientra nel concetto di pornografia minorile anche la rappresentazione, per finalità sessuali, degli organi sessuali di un minore di anni diciotto. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>DETENZIONE O ACCESSO A MATERIALE PORNOGRAFICO</u> Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a € 1.000,00.	Art. 600 *quater* c.p.	La norma punisce: - tutti coloro che si procurano e detengono consapevolmente materiale pornografico in cui sono coinvolti minori degli anni diciotto; - l'accesso intenzionale a materiale pornografico in cui sono coinvolti minori degli anni diciotto. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>PORNOGRAFIA VIRTUALE</u> Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	Art. 600 *quater*1 c.p.	La norma punisce i soggetti che creano, distribuiscono, acquistano e detengono materiale pornografico virtuale. Per materiale pornografico virtuale si intende materiale realizzato con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali. La qualità di realizzazione deve essere tale da far apparire come vere situazioni che, in verità, non sono reali. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE</u> Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a	Art. 600 *quinquies* c.p.	La norma in analisi punisce l'organizzazione e la pubblicizzazione di viaggi sessuali con soggetti minorenni.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.		É, infatti, punito il soggetto che organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
TRATTA DI PERSONE E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché' non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.	Art. 601 c.p.	La norma in analisi punisce chi: a) recluta, introduce nello Stato o fa uscire da esso, trasporta cede, ospita una persona ridotta in schiavitù o servitù; b) realizza le condotte dette sopra mediante inganno o minaccia, violenza o abuso di autorità o, ancora approfittamento di condizioni di vulnerabilità, necessità o promessa di denaro al fine di indurre o costringere le vittime a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. É previsto un aumento di pena nel caso in cui le condotte sopra descritte siano realizzate dal comandante o da un ufficiale di una nave nazionale o straniera. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	Art. 602 c.p.	La norma in analisi punisce chi acquista o vende persone che versano in condizione di schiavitù o servitù. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	Art. 603-*bis* c.p.	La fattispecie di intermediazione illecita prevede due situazioni distinte.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 € per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a € 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.		Nella prima, si punisce l'attività di reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Nella seconda situazione, viene punito chiunque utilizza, assume o impiega lavoratori sottoponendo a inaccettabili condizioni di sfruttamento approfittando delle loro condizioni di bisogno. Il legislatore ha voluto punire non solo chi recluta lavoratori sfruttati, ma anche chi li utilizza. Autore del reato può essere chiunque. Costituisce un'aggravante il fatto che il reclutatore o l'utilizzatore di manodopera sfruttata agisca mediante violenza o minaccia. Nel penultimo comma della norma in analisi, il legislatore ha voluto elencare alcuni "indici", in presenza dei quali si può avere la ragionevole certezza della commissione di una attività di sfruttamento della manodopera. Si tratta di meri elementi sintomatici, che non esauriscono il concetto ampio e complesso di sfruttamento. Qualora i lavoratori sfruttati siano più di tre, o non abbiano raggiunto la maggiore età o, ancora, siano stati esposti a grave pericolo, l'autore del reato sarà sottoposto ad una pena aumentata da un terzo alla metà rispetto a quella prevista nei commi precedenti.
ADESCAMENTO DI MINORENNI Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-quinquies e 609-*octies*, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non	Art. 609 - *undecies* c.p.	La norma in analisi punisce l'adescamento di minorenni, con ciò intendendosi tutte le attività volte a persuadere, indurre, attrarre e convincere una persona minorenne a sottoporsi a tutte le attività sopra descritte (a titolo esemplificativo, la realizzazione di materiale

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1. se il reato è commesso da più persone riunite; 2. se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3. se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4. se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.		pornografico, la riduzione in stato di schiavitù o servitù, la consumazione di rapporti sessuali con clienti etc.). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune". In ottica di maggiore tutela del minore, la norma elenca una serie di circostanze aggravanti.
ART. 25 *SEXIES* - REATI DI ABUSO DI MERCATO		
ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. RACCOMANDAZIONE O INDUZIONE DI ALTRI ALLA COMMISSIONE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o	Art. 184 T.U.F.	Il reato punisce chi, in ragione del proprio ruolo/funzione all'interno della Società, utilizza informazioni privilegiate di cui è entrato in possesso e compie una delle seguenti operazioni: a) acquisto, vendita o altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo; b) comunicazione delle informazioni ad altri soggetti al di fuori dell'ordinario esercizio dell'attività lavorativa; c) raccomandazione ad altri o induzione di altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo. Il reato punisce altresì la condotta descritta la precedente punto commessa dal c.d. *insider* secondario, che è il soggetto che: - pur non rientrando nei casi descritti al precedente punto (c.d. *insider* primario) è in possesso di una informazione privilegiata;

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da € 20.000,00 a € 2.500.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.		- è a conoscenza del carattere privilegiato dell'informazione. L'interesse tutelato da questa norma è la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<u>MANIPOLAZIONE DEL MERCATO</u> Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € ventimila a € cinque milioni. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.	Art. 185 T.U.F.	La norma punisce le condotte volte a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari attraverso: a) la diffusione di notizie false ad una ampia e indistinta platea di destinatari; b) la realizzazione di operazioni simulate o fittizie idonee a generare nel mercato la convinzione che possano essere compiute determinate operazioni che, successivamente, si rivelano prive di qualsiasi fondamento. L'interesse tutelato da questa norma è la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
ABUSO E COMUNICAZIONI ILLECITE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000,00 a € 5.000.000,00 chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2.Omissis… 3.Omissis… 4.Omissis… 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-*bis* e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.	Art. 187 *bis* T.U.F.	L'abuso di informazioni privilegiate integra un illecito penale ai sensi dell'art 184 T.U.F., mentre determina un illecito amministrativo ai sensi della presente norma. Il potere di comminare la sanzione amministrativa è affidato alla CONSOB.
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO 1.Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila € a cinque milioni di € chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2.Si applica la disposizione dell'articolo 187-*bis*, comma 5. 3.Omissis… 4.Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. 5.Omissis… 6.Omissis… 7.Omissis…	Art. 187 *ter* T.U.F.	La manipolazione del mercato integra un illecito penale ai sensi dell'art 185 T.U.F., mentre determina un illecito amministrativo ai sensi della presente norma. Il potere di comminare la sanzione amministrativa è affidato alla CONSOB.
ART. 25 *SEPTIES* - REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
OMICIDIO COLPOSO Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	Art. 589 c.p.	Il delitto in analisi punisce chiunque cagiona la morte di una persona "per colpa". In estrema sintesi, il soggetto non ha intenzione di commettere un omicidio, ma ne determina l'evento a causa di negligenza, imprudenza o imperizia o, ancora, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Il primo comma prevede una pena maggiore nel caso in cui l'omicidio avviene a causa del mancato rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
LESIONI PERSONALI COLPOSE *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.* *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.* Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.* *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*	Art. 590 c.3 c.p.	Il bene protetto da questa norma è l'integrità fisica personale. Con il termine "lesione personale", si intende una qualsiasi manomissione violenta della persona altrui, da cui scaturisce una malattia. La "malattia" è un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implica una menomazione funzionale dell'organismo. Il comma 3 punisce la condotta di chi, violando le norme per la prevenzione degli infortuni, determina d altri una lesione personale colposa. Si ha lesione colposa quando l'autore del reato cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Le lesioni possono essere: a) lievi: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i quaranta giorni; b) gravi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni,

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.		oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; c) gravissime: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ART. 25 *OCTIES* - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO		
RICETTAZIONE Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300,00 a € 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.000,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.	Art. 648 c.p.	Il delitto di ricettazione è un reato contro il patrimonio, in quanto l'oggetto materiale di questa fattispecie criminosa è il denaro o altre cose provenienti da delitto. Un aspetto fondamentale della ricettazione è il c.d. reato presupposto. Possono costituire reato presupposto della ricettazione - oltre ai delitti dolosi e colposi - anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Il ricettatore non deve aver preso parte alla commissione del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe più di ricettazione, ma bensì di concorso nel delitto presupposto stesso. Con riferimento, invece, alla condotta, essa consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare da terzi. Più precisamente: a) acquistare significa, secondo alcuni autori, comperare in senso tecnico, mentre, secondo altri autori e per la giurisprudenza

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.		prevalente, sarebbe sufficiente qualunque acquisizione conseguente ad un negozio giuridico (anche diverso dalla vendita) idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente b) ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che, secondo alcuni autori, consiste nell'acquisire il possesso o la materiale disponibilità della cosa; c) occultare significa nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta; d) intromissione consiste in una attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto in esame, anche solo l'interessamento per fargliela acquistare. L'autore del reato di ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l'autore del reato presupposto o il concorrente nello stesso.
<u>RICICLAGGIO</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Art. 648 *bis* c.p.	Il delitto di riciclaggio è un reato c.d. "plurioffensivo", nel senso che va a colpire e a danneggiare più interessi tutelati dalla norma. In particolare, questi ultimi sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto il patrimonio. Un aspetto fondamentale del riciclaggio è il c.d. reato presupposto. Possono costituire reato presupposto del riciclaggio - oltre ai delitti dolosi - anche i delitti colposi e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, oltre ai delitti dolosi. Ciò che differenzia il riciclaggio dalla ricettazione è la condotta attiva dell'autore, finalizzata ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Più precisamente:

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		a) la sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso). b) il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli); c) qualsiasi attività, infine, è una formula stilistica generale per indicare ogni azione dell'autore volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. L'autore del reato di riciclaggio può essere chiunque, esclusi solo l'autore del reato presupposto o il concorrente nello stesso.
<u>IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Art. 648 *ter* c.p.	Il legislatore, con l'introduzione di questo reato, ha voluto punire una condotta che si differenzia da quelle perseguite dai delitti di riciclaggio e di ricettazione. Ciò appare evidente dalla lettura del testo della legge che afferma: "*fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis*". Il termine "impiego" ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzo di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli. L'autore del reato in analisi può essere chiunque, esclusi solo l'autore del reato presupposto o il concorrente nello stesso. Possono costituire reato presupposto dell'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita - oltre ai delitti dolosi e colposi - anche le

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
AUTORICICLAGGIO Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-*bis*.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Art. 648 *ter*.1 c.p.	Nel reato di autoriciclaggio: a) il soggetto agente commette o partecipa alla realizzazione del delitto da cui deriva il denaro, i beni e le altre utilità; b) il soggetto agente impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto. Possono costituire reato presupposto dell'autoriciclaggio - oltre ai delitti dolosi - anche i delitti colposi e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ART. 25 *OCTIES*.1 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI		

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310,00 a € 1.550,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.	Art. 493 *ter* c.p.	Il reato in oggetto costituisce una norma a più fattispecie in quanto sono descritte più **condotte** tra loro alternative che consistono: 1) nell'indebita utilizzazione, da parte di chi non ne è titolare, di carte di credito o pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; 2) nella falsificazione o nell'alterazione dei medesimi strumenti o documenti di cui al punto 1); 3) nel possesso, nella cessione o nell'acquisizione dei medesimi strumenti o documenti di cui al punto 1), di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, o di ordini di pagamento prodotti con essi. Tali delitti sono reati c.d. "**plurioffensivi**", nel senso che ledono più interessi tutelati dalla norma quali il patrimonio, l'ordine pubblico o economico e la fede pubblica. I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reati comuni**". Costituiscono **oggetto materiale** di tali delitti: - carte di credito o di pagamento; - altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ad esempio: tessera a banda magnetica a scalare per il pagamento del pedaggio autostradale "viacard"; tessera carburanti; smart card per il noleggio di film in dvd; tessere telefoniche prepagate; i vaglia postali veloci; - strumenti di pagamento diversi dai contanti definiti dalla legge come «*un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di*

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali». L'autore del reato in oggetto agisce con coscienza e volontà di utilizzare indebitamente gli strumenti o i documenti di cui al punto 1) (*nel primo reato*) e di falsificare o alterare (*nel secondo*) o possedere, cedere o acquistare tali strumenti o documenti di cui al punto 1) (*nel terzo*) al fine di trarne profitto per sé o per altri. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il **dolo specifico**. Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzati, falsificati o ceduti a terzi. Non è quindi richiesto l'effettivo conseguimento di un profitto, purché sussista l'elemento soggettivo nella forma specifica richiesta dalla norma È sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici predetti in caso di condanna o patteggiamento.
DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMETTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti , produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a € 1000,00. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle	Art. 493 *quater* c.p.	Il reato in oggetto, che si applica solo in via sussidiaria rispetto alla commissione di reati più gravi, costituisce una norma a più fattispecie che consistono nel produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri: - apparecchiature - dispositivi informatici - programmi informatici la cui finalità è quella di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Inoltre, le apparecchiature, i dispositivi o programmi informatici devono essere dotati di una reale potenzialità offensiva. Ciò significa che le apparecchiature, i dispositivi o programmi informatici devono essere costruiti con caratteristiche tali da poter

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.		essere in grado di commettere i predetti reati. Tali delitti sono reati c.d. "**plurioffensivi**", nel senso che ledono più interessi tutelati dalla norma quali il patrimonio, l'ordine pubblico o economico e la fede pubblica. I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reati comuni**". L'autore del reato in oggetto agisce con coscienza e volontà di porre in essere le condotte descritte dalla norma (produrre, importare, ecc.) al fine di utilizzare o di consentire ad altri l'uso di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (di cui sopra) per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il **dolo specifico**. Con riferimento alla definizione di "strumenti di pagamento diversi dai contanti" si rinvia all'analisi del reato ex art. 493 *ter* c.p. Infine, è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici predetti in caso di condanna o patteggiamento.
<u>TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter*, è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali,	Art. 512 *bis* c.p.	Il delitto in esame è stato introdotto nel Catalogo dei Reati dalla L. 137 del 9 ottobre 2023 di recepimento del D.L. n. 105/2023 (cd. Decreto Giustizia). Il reato è volto a tutelare il sistema economico nazionale contro le attività di riciclaggio di denaro della criminalità organizzata. Si tratta di un reato comune, potendo essere commesso da chiunque. È un reato di pericolo, pertanto è sufficiente, per la sua commissione, che l'agente compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. La norma

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.		punisce la condotta di chi, mediante attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altra utilità, determini una situazione di apparenza giuridica e formale difforme dalla realtà, con il fine specifico di: - sottrarre il bene all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale (quali ad esempio la confisca); - eludere le norme in materia di contrabbando; - agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita. La disposizione, dunque, si applica a prescindere dalla provenienza delittuosa dei beni oggetto di intestazione, a patto che sia commessa con il predetto dolo specifico. Secondo la giurisprudenza, risponde a titolo di concorso anche chi consapevolmente si renda fittiziamente titolare dei beni, nonché chi fornisce apporto logistico e operativo nella commissione del reato.
FRODE INFORMATICA [AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE] *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.* La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 *se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero* se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è*	Art. 640 *ter* comma 2 c.p.	Secondo quanto previsto dall'art. 25 octies.1 d. lgs. 231/2001, il delitto di frode informatica rientra nei reati "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti se il fatto illecito produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reato comune**". La **condotta** punita dalla norma in analisi è caratterizzata dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico che produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. La norma tutela sia la riservatezza e la regolarità dei sistemi informatici, sia il patrimonio altrui: il reato, infatti, consiste nel conseguimento da parte

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.*		del soggetto agente di un profitto ingiusto, con altrui danno.
ART. 25-*OCTIES*.1 COMMA 2 - ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI		
Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.	Libro II, Titolo VII c.p.	CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO VII DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA CAPO I DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. *(omissis)* Art. 454. Alterazione di monete. *(omissis)* Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. *(omissis)* Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. *(omissis)* Art. 458. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete. *(omissis)* Art. 459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. *(omissis)* Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. *(omissis)* Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. *(omissis)* Art. 462. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto. *(omissis)*

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. *(omissis)* CAPO II DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO Art. 467. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. *(omissis)* Art. 468. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. *(omissis)* Art. 469. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. *(omissis)* Art. 470. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. *(omissis)* Art. 471. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. *(omissis)* Art. 472. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. *(omissis)* Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. *(omissis)* Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. *(omissis)* CAPO III DELLA FALSITÀ IN ATTI Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. *(omissis)* Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. *(omissis)* Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. *(omissis)* Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. *(omissis)* Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. *(omissis)*

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. *(omissis)* Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato. *(omissis)* Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. *(omissis)* Art. 484. Falsità in registri e notificazioni. *(omissis)* Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. *(omissis)* Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. *(omissis)* Art. 489. Uso di atto falso. *(omissis)* Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. *(omissis)* Art. 491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. *(omissis)* Art. 491-bis. Documenti informatici. *(omissis)* Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. *(omissis)* Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. *(omissis)* Art. 493-*ter*. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. *(omissis)* Articolo 493-*quater*. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. *(omissis)* CAPO IV DELLA FALSITÀ PERSONALE Art. 494. Sostituzione di persona. *(omissis)* Art. 495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. *(omissis)* Art. 495-*bis*. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. *(omissis)* Art. 495-*ter*. Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		l'accertamento di qualità personali. *(omissis)* Art. 496. False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. *(omissis)* Art. 497. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati. (omissis) Art. 497-*bis*. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. *(omissis)* Art. 497-*ter*. Possesso di segni distintivi contraffatti. *(omissis)*
	Libro II, Titolo XIII c.p.	CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO XIII DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CAPO I DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE Art. 624. Furto. *(omissis)* Art. 624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo. *(omissis)* Art. 625. Circostanze aggravanti. *(omissis)* Art. 626. Furti punibili a querela dell'offeso. *(omissis)* Art. 628. Rapina. *(omissis)* Art. 629. Estorsione. *(omissis)* Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. *(omissis)* Art. 631. Usurpazione. *(omissis)* Art. 632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. *(omissis)* Art. 633. Invasione di terreni o edifici. *(omissis)* Art. 634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili. *(omissis)* Art. 635. Danneggiamento. *(omissis)* Art. 635-*bis*. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. *(omissis)* Art. 635-*ter*. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. *(omissis)*

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		Art. 635-*quater*. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. *(omissis)* Art. 635-*quinquies*. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. *(omissis)* Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. *(omissis)* Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui. *(omissis)* Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. *(omissis)* CAPO II DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE Art. 640. Truffa. *(omissis)* Art. 640-*bis*. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. *(omissis)* Art. 640-*ter*. Frode informatica. *(omissis)* Art. 640-*quinquies*. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. *(omissis)* Art. 641. Insolvenza fraudolenta. *(omissis)* Art. 642. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. *(omissis)* Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci. *(omissis)* Art. 644. Usura. *(omissis)* Art. 645. Frode in emigrazione. *(omissis)* Art. 646. Appropriazione indebita. *(omissis)* Art. 648. Ricettazione. *(omissis)* Art. 648-*bis*. Riciclaggio. *(omissis)* Art. 648-*ter*. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. *(omissis)* Art. 648-*ter*.1. Autoriciclaggio. *(omissis)*
ART. 25 *NOVIES* - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		
N.B. dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione	Art. 171 Legge n. 633/1941	La norma tutela il diritto degli autori al godimento economico di un'opera dell'ingegno protetta. Il comma 3, invece, prevede delle aggravanti qualora ci si trovi in

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Salvo quanto disposto dall'art. 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter* è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.		presenza di particolari situazioni che ledono l'aspetto morale e personale del diritto di autore.
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità	Art. 171 *bis* Legge n. 633/1941	Le condotte punite sono, rispettivamente: a) la duplicazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o la locazione effettuate in modo abusivo (e cioè violando i diritti di autore riconosciuti dalla legge sul software) di un supporto contenente software privo del contrassegno SIAE; b) la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione pubblica del contenuto di una banca dati in violazione dei diritti di autore previsti dalle specifiche norme, ovvero l'esecuzione della estrazione o del reimpiego di una banca dati, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati. L'elemento che accomuna le due classi di condotte è che l'autore del reato agisce allo fine di trarre un ingiusto profitto dalla commissione del delitto. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende,	Art. 171 *ter* Legge n. 633/1941	La norma in esame prevede diverse condotte accumunate da alcuni elementi. Nello specifico: a) il fine di lucro che l'autore del reato vuole ottenere; b) l'esclusione della punibilità dell'autore del reato se il fatto è commesso per uso personale; c) la pena prevista per le fattispecie criminose. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; h-bis) esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.		

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del Codice penale; (b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del Codice penale); c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.		
La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della presente legge.	Art. 171 *septies* Legge n. 633/1941	L'articolo punisce due diverse categorie di soggetti: a) la lettera a), in particolare, individua soggetti specifici che possono commettere il reato: produttori e importatori di supporti.; b) la lettera b), invece, punisce chiunque dichiari falsamente di aver adempiuto agli obblighi nei confronti della SIAE.
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.	Art. 171 *octies* Legge n. 633/1941	La condotta tipica, realizzata a fini fraudolenti, è rappresentata dalla vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione o utilizzazione di decoder per la ricezione di trasmissioni ad accesso condizionato (vale a dire di trasmissioni visibili unicamente da gruppi chiusi di utenti selezionati dall'emittente, indipendentemente dalla corresponsione di un canone). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
ART. 25 *DECIES* - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA		
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Art. 377 *bis* c.p.	Con la previsione di questo reato, il legislatore ha voluto tutelare la corretta amministrazione della giustizia. Il delitto in analisi può essere compiuto da qualsiasi soggetto che, tramite violenza, minaccia o promessa/dazione di denaro o altre utilità, induce una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria (che conserva la facoltà di non rispondere) a tacere o a rendere dichiarazioni non veritiere. Come detto, il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ART. 25 UNDECIES – REATI AMBIENTALI		
UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. *N.B. Il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del Codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE".*	Art. 727 *bis* c.p.	Il bene protetto dalla norma in analisi non è tanto il singolo esemplare, quanto lo stato di conservazione della specie animale o vegetale. L'art. 727-*bis* c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette, ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta; b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DEL SITO PROTETTO. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00. *N.B. Il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE".*	Art. 733 *bis* c.p.	La contravvenzione in analisi può essere commessa da chiunque leda l'interesse tutelato dalla norma, e cioè l'ambiente. In questo caso, il bene specifico tutelato sono gli habitat all'interno di siti considerati protetti. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende l'insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie di animali o di piante che si verificano all'interno di una zona sottoposta ad una particolare tutela. Il legislatore ha voluto, con il reato in analisi, punire due condotte: a) la distruzione dell'habitat; b) il deterioramento dell'habitat, che ne compromette lo stato di conservazione. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
INQUINAMENTO AMBIENTALE È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.	Art. 452 *bis* c.p.	La norma in analisi, che tutela l'interesse alla conservazione dell'ambiente, si basa su un presupposto fondamentale: l'autore del reato, infatti, agisce abusivamente. Il concetto di "abuso" è inteso in senso ampio. Nella prassi, le casistiche principali possono essere ricondotte ad attività svolte senza le necessarie autorizzazioni o mediante il superamento dei limiti tabellari imposti dalle normative di settore. Le due condotte tipiche punite sono: a) la compromissione e b) il deterioramento. Quest'ultimo va ad indicare un grado maggiore di danno arrecato all'ambiente. Comunque sia, il deterioramento o la compromissione devono necessariamente essere di portata significativa e misurabile. Il legislatore entra nel dettaglio, indicando alcuni elementi naturali particolarmente meritevoli di protezione. Nel secondo comma sono previste due specifiche aggravanti.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
DISASTRO AMBIENTALE Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.	Art. 452 *quater* c.p.	La condotta criminosa punita è il disastro ambientale, i cui tratti principali vengono delineati dal legislatore stesso nella seconda parte del primo comma. È previsto un aumento di pena nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli o, ancora, se il disastro ha degli effetti su specie animali o vegetali protette. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	Art. 452 *quinquies* c.p.	La norma in analisi estende la punibilità delle condotte di cui ai reati di: a) inquinamento ambientale; b) disastro ambientale anche alle ipotesi in cui il soggetto agente abbia agito per colpa, ossia a causa di negligenza, imprudenza o imperizia o, ancora, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del	Art. 452 *sexies* c.p.	Il bene tutelato dalla norma in oggetto è la conservazione dell'ambiente. La condotta che viene punita è quella di chi effettua un abusivo utilizzo di materiale ad alta radioattività (attraverso una serie di azioni elencate nel testo dell'articolo, come ad esempio: cessione, acquisto, ricezione, trasporto, detenzione, etc.). È importante sottolineare che, in questo caso, il legislatore ha previsto una punizione a prescindere dalla realizzazione di un danno o di un pericolo per l''ambiente.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.		Ciò è confermato dal fatto che il secondo comma prevede un aumento di pena se dall'abusivo utilizzo di materiale radioattivo deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle risorse naturali (acque, aria, suolo, sottosuolo), di un ecosistema o della biodiversità. Qualora l'abusivo utilizzo di materiale radioattivo dovesse esporre le persone ad un pericolo per la loro vita o per la loro l'incolumità, la pena si inasprisce sensibilmente. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.	Art. 452 *octies* c.p.	La norma in analisi prevede pene più severe per: a) associazioni a delinquere finalizzate a commettere uno o più delitti contro l'ambiente; b) associazioni a delinquere di stampo mafioso finalizzate a commettere uno o più delitti contro l'ambiente; c) associazioni a delinquere di stampo mafioso finalizzate all'acquisizione del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti e di servizi pubblici in materia ambientale; d) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in ambito ambientale che fanno parte di associazioni a delinquere (anche di stampo mafioso).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9	Art. 1 L. 150/1992	La norma in analisi punisce numerose condotte, tutte accumunate dal fatto che l'autore del reato compie delle azioni che ledono leggi e regolamenti posti a tutela di specie animali e vegetali protette. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da € 6.000,00 a €		

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
30.000,00. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.		
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in	Art. 2 L. 150/1992	La norma in analisi punisce numerose condotte, tutte accumunate dal fatto che l'autore del reato compie delle azioni che ledono leggi e regolamenti posti a tutela di specie animali e vegetali protette. Questa norma si riferisce a categorie di animali/vegetali diversi da quelli indicati nella norma precedente. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 15.000,00. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 15.000,00. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.		
Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del Codice penale.	Art. 3 *bis* L. 150/1992	La norma in analisi punisce le attività di falsificazione di licenze, certificati, autorizzazioni relativi allo svolgimento di attività nei confronti di specie animali e vegetali protette.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo. Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio (Sanzioni) 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati a garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento: a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (omissis) c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; e) omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis) l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; (omissis)		
DIVIETO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI COSTITUENTI PERICOLO PER LA SALUTE E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di	Art. 6 L. 150/1992	La norma in analisi, posta a tutela della pubblica salute ed incolumità, punisce la condotta di chi detiene animali - cresciuti in cattività o selvatici - che possano essere considerati pericolosi. Si tratta di una contravvenzione che prevede alcune eccezioni al divieto di cui sopra. In particolare, sono esenti dal divieto tutte quelle strutture in grado di garantire con mezzi adeguati una sufficiente sicurezza per l'incolumità pubblica (delfinari, acquari, circhi, etc.). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000,00 a € 300.000,00. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da € 10.000,00 a € 60.000,00. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-*bis*, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.		
REATI AMBIENTALI **NORME IN MATERIA PENALE** Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due	Art. 137 D.lgs.152/06 TUA commi II, III	La norma in esame contempla un insieme di fattispecie penali (tutte ipotesi contravvenzionali) molto eterogenee tra loro, accomunate dalla necessità di sanzionare condotte di aggressione alle risorse idriche.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (omissis) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis) Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (omissis)	V primo e secondo periodo, XI e XIII	Ai fini del D.lgs. 231/01, le fattispecie prese in considerazione sono solamente alcune delle numerose figure di reato previste dall'articolo in commento: Le condotte considerate (commi II, III e V) riguardano le ipotesi di apertura ed effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difetto di autorizzazione (o con autorizzazione sospesa o revocata) e/o nel caso di "superamento dei limiti tabellari". Anche in presenza di valida autorizzazione, il superamento dei limiti integra un illecito. Le successive fattispecie penali sanzionano l'inosservanza di una serie di disposizioni. In particolare, la mancata ottemperanza a provvedimenti adottati dall'autorità competente o non osservi i divieti di scarico previsti. Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (omissis) **Articolo 103** **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** **(*Scarichi sul suolo*)** È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza		

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. **Articolo 104** **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** **(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)** È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche		

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o re iniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.		

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. **Articolo 107** **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** **(*Scarichi in reti fognarie*)** Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis) **Articolo 108** **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** **(*Scarichi di sostanze pericolose*)** (omissis*)* Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella,		

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.		
ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTO NON AUTORIZZATA Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Art. 256 TUA commi I lett. a) e b) III	Le fattispecie criminose previste da tale disposizione sono molto differenti tra loro. Il primo comma punisce le attività di raccolta, trasporto, recupero, commercio, smaltimento ed intermediazione di rifiuti senza avere le adeguate autorizzazioni. Le diverse fattispecie previste poggiano su alcuni elementi comuni: a) nozione di rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) la norma si rivolge a "chiunque …", dunque non ha come destinatari soltanto i soggetti che svolgono professionalmente attività di trasporto di rifiuti. Si tratta, pertanto, di un reato "comune"; c) per quanto riguarda l'oggetto materiale delle attività di gestione, di fondamentale importanza è la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, in quanto la natura pericolosa del rifiuto integra una vera e propria circostanza aggravante. Il secondo comma, invece, prevede un reato che può essere commesso solo da titolari di imprese o da responsabili di enti. Si tratta, pertanto, di un reato "proprio". In questo caso, l'autore del reato viene punito per l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti o, ancora, l'immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee. Il terzo comma prevede un'ipotesi di reato comune e punisce chiunque gestisce senza le dovute

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.		autorizzazioni una discarica. Sono previste delle aggravanti se la discarica a destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Il quarto comma prevede una pena più tenue in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Il quinto comma prevede un'ipotesi di reato comune che fa ricadere in capo al trasgressore l'obbligo di procedere alla separazione dei rifiuti illecitamente miscelati. Il sesto comma individua la condotta di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi. Trattasi di reato proprio che può essere commesso solo da chi riveste la qualità di direttore o responsabile sanitario della struttura che produce i rifiuti e sul quale grava una posizione di garanzie e di controllo da cui discende il dovere di svolgere attività di sorveglianza per impedire il deposito di rifiuti.
<u>BONIFICA DEI SITI</u> Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	Art. 257 TUA commi I e II	La condotta di omessa bonifica dei siti prevista dalla norma introduce una figura di reato incentrata sull'inosservanza dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 242 TUA (al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in moto le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione *ex* art. 304, II co TUA). Per la configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinanti è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) nonché l'adozione del progetto di bonifica previsto dall'art. 242. Dalla lettura delle disposizioni sopra citate si evince che il procedimento di bonifica si presenta come alternativo a

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. *L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.*		quello riparatorio e risarcitorio del danno ambientale. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 30.000,00, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da € 1.040,00 a € 6.200,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 2.070,00 a € 12.400,00 per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.	Art. 258 TUA IV co, secondo periodo	La norma punisce la condotta di chi effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza la corretta tenuta del registro di cui all'art. 193 del TUA (D.Lgs. 152/2006) o di documenti sostitutivi. La condotta sopra descritta è sanzionata con la pena indicata nell'art. 483 del Codice penale, e cioè con la reclusione fino a due anni. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 10.000,00. ***Si applica la pena dell'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi***. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da €2.000,00 a € 10.000,00; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non		

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- *bis*.1 e 5-*bis*.2, e dall'articolo 241-*bis*, commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a € 10.000,00. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 20.000,00. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-*bis*, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000,00 a €3.000,00 per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini		

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-*bis* e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.		
TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta € a ventiseimila € e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. *Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.*	Art. 259 TUA I co	La definizione di "traffico illecito di rifiuti" è contenuta nell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259. Di seguito, si riporta il testo di detto articolo. "*Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:* *a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o* *b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o* *c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o* *d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o*

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o *f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.*" Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter*, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.	Art. 452 *quaterdecies* c.p.	Tale norma prende in considerazione l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Di seguito, si indicano gli aspetti più rilevanti del reato in analisi: a) l'autore del reato, che può essere chiunque, deve agire per conseguire un ingiusto profitto; b) il reato deve essere commesso attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate; c) con il termine "ingente" ci si riferisce al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni.
SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti	Art 260-*bis* TUA, commi VI VII secondo e terzo periodo e VIII	La norma punisce con la stessa pena prevista per il falso ideologico da parte del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e nei confronti di chi inserisce un

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.		certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Trattamento analogo è previsto per il trasportatore che in caso di rifiuti pericolosi ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.
SANZIONI Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	Art. 279 TUA	La norma in analisi punisce le seguenti condotte: a) violazione dei valori limite di emissione; b) violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità competente.
MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.	art. 3 L. 549/1993	La legge in esame ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze. L'articolo 3 prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive - di cui alle tabelle A e B allegate alla legge - siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. La norma, in sintesi, vieta l'autorizzazione di impianti che

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC). L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.		prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A e stabilisce i termini fino ai quali è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B. Individua, altresì, gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.		
ARTICOLO 8 DECRETO LEGISLATIVO DEL 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI (Inquinamento doloso) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni) Ai fini del presente decreto si intende per: b) «sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983; c) «scarico»: ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78;	Art. 8 D.lgs.202/07	Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento doloso provocato dalle navi, la normativa prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti nel mare.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
d) «nave»: un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti; Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali. Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Divieti) 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze. Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Deroghe) 1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è		

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.		
ARTICOLO 9 DECRETO LEGISLATIVO DEL 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI (Inquinamento colposo) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.	Art. 9 D.lgs. 202/07	Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento colposo provocato dalle navi, la normativa prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti nel mare.
ART. 25 *DUODECIES* – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE		
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato. 12-*bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del Codice penale.	Art. 22, co. 12 *bis* D.lgs. n. 286/1998	L'impiego di cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno in Italia è irregolare, costituisce reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti qualora siano integrate le aggravanti previste dal comma 12 *bis* dell'art. 22 del D.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione). Se la persona fisica, autore del reato, agisce nell'interesse o a vantaggio di un ente, alla sua personale responsabilità si affianca anche la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il delitto è stato commesso. La responsabilità dell'ente è configurabile soltanto quando il reato di impiego di personale straniero irregolare sia

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		aggravato dal numero degli occupati o dalla minore età o, infine, da condizioni lavorative di particolare sfruttamento, gravi e pericolose in relazione alle prestazioni da svolgersi.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente	Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-*ter* e 5 del D.lgs. n. 286/1998	Le disposizioni in analisi puniscono chi, violando le regole sull'immigrazione, compie attività che favoriscono l'ingresso clandestino di persone nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato. Le azioni criminose elencate nelle disposizioni in analisi ricomprendono sia le attività operative (effettuazione del trasporto, favoreggiamento dell'ingresso clandestino), sia le attività "dirigenziali", come ad esempio: la promozione, la gestione, l'organizzazione e il finanziamento dell'immigrazione clandestina. L'autore del reato subisce la pena indicata nel comma 1 se: (1) il fatto riguarda l'ingresso e la permanenza illegale in Italia di almeno 5 persone; (2) se i clandestini sono stati esposti a pericoli per la loro vita o la loro incolumità; (3) se i clandestini hanno subito trattamenti inumani durante le operazioni di ingresso illecito; (4) se a commettere il reato sono tre o più persone in concorso tra loro o se il reato è commesso tramite documenti contraffatti o attraverso l'utilizzo di servizi di trasporto internazionali. Qualora le attività di favoreggiamento di ingresso illegale siano compiute per destinare le persone alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale/lavorativo, la pena è aumentata. Allo stesso modo, è prevista un aggravamento della pena se sono coinvolti minori da impiegare in attività illecite. Il comma 5 del reato in analisi, invece, punisce coloro che si adoperano per favorire la permanenza dei clandestini al fine di sfruttare la loro condizione di illegalità e trarne un ingiusto profitto.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.		
ART. 25 *TERDECIES* - RAZZISMO E XENOFOBIA		
PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.	Art. 604 *bis* c.p.	Il legislatore - al fine di rendere più efficace il contrasto ai fenomeni di violenza e discriminazione raziale, etnica, nazionale e religiosa - ha ritenuto di inserire nel catalogo dei reati "presupposto" ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche il delitto di propaganda, istigazione e incitamento alla discriminazione o alla violenza nella sua forma aggravata. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un reato "comune". Il primo comma della norma in analisi punisce condotte diverse. La prima riguarda l'attività di colui che propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio raziale. È, inoltre, punito colui che commette atti di discriminazione per motivi raziali, etnici, nazionali e religiosi. Ancora, la norma prevede una sanzione per chi istiga a commettere o commette atti di violenza o atti di provocazione alla violenza, dettati da motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il secondo comma della norma analisi, poi, punisce le attività associative che hanno come scopo la discriminazione. Il solo fatto di far parte di tali associazioni è di per sé punibile. Il comma 3 dell'art. 604 bis c.p., infine, prevede un inasprimento della sanzione penale nel caso in cui le forme di diffusione e di propaganda della violenza e della discriminazione avvengano attraverso la negazione, l'apologia o la minimizzazione della Shoah o di altri crimini di guerra e contro l'umanità.
ART. 25 *QUATERDECIES* - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI		

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.	Art. 1 L. 401/1989	Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, pertanto, di un reato c.d. "comune". Con questa norma, il legislatore ha voluto tutelare il corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive organizzate dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dall'UNIRE (Unione Italiana per l'incremento delle Razze Equine) o, comunque, da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato. La norma punisce l'autore del reato anche quando le sue condotte illecite non hanno effettivamente falsato l'esito delle competizioni sportive. Si tratta, quindi, di un reato di c.d. "pericolo". La norma sanziona due condotte diverse. La prima ripropone gli elementi caratterizzanti della corruzione, mentre la seconda presenta i tratti più generici della frode. Più precisamente, nella prima parte del comma 1, viene punito il soggetto che offre o promette denaro o altra utilità ad un atleta, al fine di influire sull'esito di una competizione sportiva ed ottenere, così, un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. Nella seconda parte del comma 1, invece, viene punito il soggetto che - sempre al fine di falsare il regolare esito di una competizione sportiva - compie atti fraudolenti. Il termine "atto fraudolento" include una serie di comportamenti che presentano connotati molto diversi tra loro. Si tratta di condotte e atteggiamenti - tenuti nei confronti non solo degli atleti, ma anche delle altre figure professionali presenti nell'ambito delle manifestazioni sportive - che mirano ad influire sui meccanismi attraverso cui le gare vengono organizzate e dirette (si pensi, ad esempio, ad un presidente di una società sportiva coinvolta in una competizione che avvicina il direttore di gara per ottenere favori arbitrali o, ancora, al presidente di una società sportiva che induce i designatori arbitrali, tramite promesse

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		e pressioni, a modificare la griglia arbitrale a suo favore). Il secondo comma della norma in analisi prevede che anche l'atleta che accetta denaro o altra utilità - o ne accetta la promessa - debba subire la stessa sanzione prevista per l'autore del reato. L'ultimo comma prevede, infine, un inasprimento della pena nel caso in cui il risultato della competizione sia influente per lo svolgimento di concorsi pronostici o scommesse regolarmente esercitati.
ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla	Art. 4 l. 401/1989	La fattispecie delittuosa può essere realizzata da chiunque. Si tratta, pertanto, di un reato "comune". Con il termine "abusivo" si deve intendere non solo l'esercizio di attività di giuoco o scommessa in assenza delle dovute autorizzazioni, ma anche l'esercizio delle attività in violazione delle prescrizioni previste dalle predette autorizzazioni. La norma in oggetto punisce nel comma 1 diverse condotte, che possono essere così sintetizzate: a) organizzazione di gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici in modo abusivo; b) organizzazione abusiva di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE; c) organizzazione abusiva di scommesse pubbliche su competizioni di persone o animali diverse da quelle descritte nel punto 2.; d) vendita abusiva su territorio nazionale di biglietti di lotterie (o analoghe manifestazioni di sorte) di Stati esteri; e) raccolta della prenotazione di giocate o accreditamento delle vincite relative alle manifestazioni di cui al punto 4; f) promozione e pubblicizzazione delle manifestazioni di sorte di cui sopra; g) organizzazione, esercizio e raccolta a distanza - in assenza

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500,00 a € 5.000,00. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli		delle dovute concessioni - di giochi istituiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; h) organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi istituiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge, anche se in possesso delle dovute concessioni. La norma, inoltre, prevede una sanzione anche per tutti i soggetti che, senza partecipare alla realizzazione delle condotte sopra indicate, si impegnano in attività di pubblicizzazione di concorsi, giochi e scommesse abusive. Non solo. La norma prevede una punizione anche per i soggetti che, estranei alla organizzazione o pubblicizzazione dei giochi e delle scommesse abusive, vi partecipano, accettando le modalità illecite. Va sottolineato, inoltre, che quanto sopra riportato trova perfetta applicazione anche quando le attività compiute riguardano giochi d'azzardo esercitati tramite apparecchi vietati dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ancora, coloro che - senza le dovute concessioni, autorizzazioni o licenze - svolgono attività organizzate per raccogliere, accettare o, comunque, favorire scommesse (di qualsiasi genere) sono soggetti alle sanzioni della norma in analisi. Infine, le sanzioni previste dalla norma in analisi si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano attività di raccolta o prenotazione di scommesse e giocate senza l'autorizzazione emessa dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le norme di razionalizzazione della finanza pubblica. Cosciente della capacità lesiva del fenomeno delle scommesse abusive, e al fine di determinarne l'adeguata conoscenza, il legislatore, nell'ultimo comma della norma in analisi impone all'Agenzia delle dogane e dei

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.		monopoli l'adozione di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività di scommesse illegali.
ART. 25 *QUINQUIESDECIES* – REATI TRIBUTARI		
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Art. 2 D.lgs. 74/2000	La condotta può essere posta in essere mediante diverse fattispecie comportamentali che possono essere sommariamente riassunte come segue: - Utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni del tutto fittizie; - Sovrafatturazione perché riferite ad operazioni in tutto o in parte prive di riscontro nella realtà; - Fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello reale. Il delitto in analisi indica l'autore del reato come "chiunque". In realtà, non qualsiasi soggetto può porsi come autore del reato, ma solamente colui che è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'IVA. Si tratta, pertanto, di un reato c.d. "proprio".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.	Art. 3 D.lgs. 74/2000	La condotta può essere posta in essere mediante diverse fattispecie che sono fondate su comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Tra le condotte tipiche del delitto in esame viene in considerazione la presentazione della dichiarazione dei redditi o sull'imposta sul valore aggiunto falsa in quanto recante elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi fittizi o crediti o ritenute fittizi. La norma stabilisce che per la punibilità occorre il superamento di due diverse soglie quantitative di imposta evasa. Come indicato dalla frase "fuori dai casi previsti dall'art. 2", è esclusa l'applicazione della frode con altri artifici quando risulta applicabile l'art. 2, e cioè quando la frode è stata compiuta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. I due reati (art. 2 e art. 3 d.lgs. 74/2000) si trovano, pertanto, in un rapporto di c.d. "specialità".
DICHIARAZIONE INFEDELE Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;	Art. 4 D.lgs. 74/2000	Il delitto in analisi punisce la condotta di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano nelle apposite dichiarazioni annuali elementi passivi e attivi non corrispondenti al vero (nello specifico, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti). La fattispecie in analisi presenta, come caratteristica peculiare, l'assenza di una connotazione fraudolenta delle

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).		condotte poste in essere dall'autore del reato. Infatti, l'intento evasivo nel delitto di dichiarazione infedele si realizza falsificando unicamente la dichiarazione annuale. É del tutto assente la pre-costituzione di prove documentali fittizie allo scopo di intralciare o confondere l'accertamento del fatto. Il delitto in analisi prevede delle c.d. "soglie di punibilità". L'autore del reato, infatti, potrà essere punito se, congiuntamente: - l'imposta evasa è superiore a € 100.000,00; - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione supera il 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, supera il valore di € 2.000.000,00. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune". Il reato in analisi comporta la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato Membro dell'Unione Europea e realizzato con il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), per un importo pari o superiore a € 10.000.000.
<u>OMESSA DICHIARAZIONE</u> È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.0000,00. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione	Art. 5 D.lgs. 74/2000	Il delitto in analisi si compone di due fattispecie distinte. Con riferimento alla prima, viene punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta le dichiarazioni relative a suddette imposte, anche se a ciò obbligato. Relativamente alla seconda, viene punito il soggetto che, anche se obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto di imposta. In entrambe le fattispecie è prevista una c.d. "soglia di punibilità": nella prima fattispecie, infatti, perché scatti la sanzione penale l'imposta evasa deve essere superiore a € 50.000,00.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.		Allo stesso modo, nella seconda fattispecie l'autore sarà penalmente punibile solo se l'ammontare delle ritenute non versate supera € 50.000. Il reato in analisi comporta la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato Membro dell'Unione Europea e realizzato con il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), per un importo pari o superiore a € 10.000.000,00.
EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Art. 8 D.lgs. 74/2000	La norma mira a tutelare l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale. Il delitto può essere commesso sia dal soggetto passivo dell'IVA sia da chiunque emetta documenti fiscalmente utilizzabili da terzi a fine di evasione, trattasi, dunque, di reato comune. La condotta punita può consistere, alternativamente, nella emissione ovvero nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, consistente nella consapevolezza dell'agente della falsità del documento emesso al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	Art. 10 D.lgs. 74/2000	La norma punisce le condotte di distruzione / occultamento di scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione. La Giurisprudenza di legittimità ha precisato che: - per "distruzione" si intende l'eliminazione della documentazione o del supporto o con cancellature e abrasioni; - per "occultamento", invece, si intende la temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi di verifica e si realizza

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		mediante il nascondimento materiale del documento. Quanto all'oggetto materiale (i "documenti e le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione") si rinvia alle previsioni di cui all'art. 22 D.P.R. n. 600/1973 ed all'art. 2214 cod. civ. Ai fini della commissione del delitto è richiesto il dolo specifico, consistente nel "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione".
INDEBITA COMPENSAZIONE È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.	Art. 10 *quater* D.lgs. 74/2000	Il delitto in analisi si configura ogniqualvolta il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o a lui non spettanti, per un importo superiore a € 50.000 annui. Poiché l'utilizzo illecito di crediti di imposta inesistenti presenta connotati di maggiore gravità, la sanzione penale prevista è più severa. Il D.Lgs n. 87 del 14 giugno 2024 ha introdotto una causa di esclusione di punibilità, al comma 2 bis, allorquando vi è il ricorrere di condizioni di obiettiva incertezza su specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito. Il reato in analisi è un c.d. "reato proprio", in quanto può essere commesso solo dal contribuente. Il reato in analisi comporta la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato Membro dell'Unione Europea e realizzato con il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), per un importo pari o superiore a € 10.000.000,00.
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti	Art. 11 D.lgs. 74/2000	Presupposto della condotta è che il soggetto abbia un debito (a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nonché relativi interessi e sanzioni) superiore ad €50.000,00. Per tale motivo si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso dal

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.		contribuente che sia debitore qualificato. Il delitto in esame può essere commesso, alternativamente, mediante: - alienazione simulata; - altri mezzi fraudolenti. Il secondo comma del delitto in analisi prevede, poi, la punizione del soggetto che, al fine di ottenere - per sé o per altri - un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori, compie atti fraudolenti, così riassumibili: - indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo; - indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi passivi fittizi per un ammontare superiore a € 50.000,00.
ART. 25 *SEXIESDECIES* – CONTRABBANDO		
CONTRABBANDO PER OMESSA DICHIARAZIONE È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.	Art. 78 D.lgs. 141/2024	L'art.78 ricomprende al suo interno tutte le fattispecie di **omissione dolosa all'adempimento dell'obbligo dichiarativo** in relazione ai regimi doganali non specificatamente disciplinati dalle norme particolari di cui ai successivi articoli (artt. 80, 81, 82 e 83) sottraendo le merci, in qualunque modo e a qualunque titolo, alla vigilanza doganale e al pagamento dei connessi diritti di confine. La Società omette dolosamente di presentare la dichiarazione doganale e: - introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali (attività di import); - fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali (attività di export). La **dichiarazione doganale** deve essere presentata dall'esportatore per

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		le attività di export e dall'importatore per le attività di import. L'ultimo comma considera la condotta del soggetto che detiene merci non unionali che sono trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre e: - non sia in grado o - rifiuti di dimostrare la legittima provenienza delle merci o presenti prove che non risultano attendibili, salva la dimostrazione del possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso, responsabile di contrabbando.
CONTRABBANDO PER DICHIARAZIONE INFEDELE Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché' ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.	Art. 79 D.lgs. 141/2024	Il **contrabbando per dichiarazione infedele**, si realizza, in tutte le ipotesi in cui, nonostante la parte abbia presentato la dovuta dichiarazione, viene rilevata una differenza, dolosamente voluta, con riguardo alla **qualità, quantità, origine e valore delle merci** o a ogni altro **elemento** occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti. La fattispecie di infedele dichiarazione si verifica altresì in caso di **errata liquidazione dei diritti** (mediante indicazione di un'aliquota non conforme del dazio). La dichiarazione doganale deve essere presentata dall'esportatore per le attività di export e dall'importatore per le attività di import. L'importatore, per importare la merce all'interno del territorio doganale, presenta una **dichiarazione doganale**. La nuova disciplina, riconducendo nel concetto di omessa e infedele dichiarazione tutte le fattispecie, precedentemente frammentate in diverse disposizioni, ha perseguito lo scopo di razionalizzare la fattispecie criminosa del contrabbando; nelle generiche fattispecie proposte rientrano, infatti, tutte le ipotesi di omessa o infedele dichiarazione doganale non diversamente

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		disciplinate, da chiunque poste in essere.
CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI MARITTIMO, AEREO E NEI LAGHI DI CONFINE È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al: a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse; b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.	Art. 80 D.lgs. 141/2024	L'art. 80, riporta in un'unica disposizione le fattispecie di contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine individuando un **reato "proprio"**. La tipologia del contravventore è rinvenibile esclusivamente nel comandante di aeromobili o nel capitano della nave.
CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON RIDUZIONE TOTALE O PARZIALE DEI DIRITTI Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal	Art. 81 D.lgs. 141/2024	La condotta interessata è **l'indebito utilizzo della franchigia doganale**. La riduzione totale o parziale dei diritti può essere concessa per le attività di import ricomprese, a titolo esemplificativo, nei regimi di "Uso particolare" e "Perfezionamento" (Capo 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 952/2013):

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.		i. Regime di Ammissione temporanea (art. 250 CDU); ii. Regime di uso finale (art. 254 CDU); iii. Regime di Perfezionamento attivo (art. 256 CDU). <u>Regime di Ammissione temporanea</u> Nel quadro del regime dell'ammissione temporanea, **merci non unionali destinate alla riesportazione possono essere riservate a uso particolare nel territorio doganale** dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni tra cui: a) **le merci non siano destinate a subire modifiche**, a eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto; b) sia possibile garantire **l'identificazione delle merci** vincolate al regime, salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o dell'uso previsto, l'assenza di misure di identificazione non può dar adito a un'utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all'articolo 223, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti. <u>Regime di uso finale</u> Nel quadro del regime di uso finale, le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso particolare. **Quando le merci si trovano in una fase di produzione in cui solo l'uso finale previsto può essere realizzato in modo efficace sotto il profilo dei costi**, le autorità doganali possono stabilire nell'autorizzazione le condizioni alle quali si ritiene che le merci siano state utilizzate ai fini stabiliti per

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto. Regime di Perfezionamento attivo Nel regime di perfezionamento attivo, merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unione in una o più **operazioni di perfezionamento** senza essere soggette ai dazi all'importazione e ad altri oneri. Il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato per le seguenti lavorazioni: la riparazione, il montaggio, l'assemblaggio, la trasformazione e le manipolazioni usuali.
CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.	Art. 82 D.lgs. 141/2024	La condotta punisce chiunque, usa mezzi fraudolenti per ottenere l'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano. La restituzione dei diritti per l'importazione di materie prime che si esportano è concessa, a titolo esemplificativo: • per determinati **prodotti agricoli**, ai sensi del Regolamento (CE) b, 612/2009 della Commissione del 7 luglio 2009 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli. • per determinati **prodotti siderurgici**, oggetto di esportazione, le condizioni per l'applicazione di tale agevolazione sono: (i) prodotti devono essere nuovi; (ii) devono essere Made in Italy; (iii) devono essere in ghisa, ferro o acciaio.
CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA E NEI REGIMI DI USO PARTICOLARE E DI PERFEZIONAMENTO Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è	Art. 83 D.lgs. 141/2024	La condotta punisce chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale (regime di esportazione temporanea, uso particolare o perfezionamento passivo), **sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti** allo scopo di sottrarre le merci al pagamento dei

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.		diritti di confine che sarebbero dovuti. A titolo esemplificativo, si descrivono i regimi di: i. Esportazione temporanea ii. Regimi di Uso particolare (Uso finale e Ammissione Temporanea) iii. Perfezionamento passivo <u>Esportazione temporanea</u> La temporanea esportazione consente la spedizione temporanea di merci nazionali fuori dal territorio doganale dell'Unione europea per un determinato periodo di tempo, con **l'obbligo di reimportarle senza che abbiano subito modifiche sostanziali**. Il competente ufficio dell'Agenzia può autorizzare l'esportazione temporanea di merce unionale, **destinata a essere reimportata tal quale**, da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze. Le merci possono rimanere vincolate alla temporanea esportazione per il tempo necessario a raggiungere la finalità per cui sono state esportate e comunque per un periodo massimo di trentasei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell'interessato. <u>Perfezionamento passivo</u> **L'esportazione di merce per la riparazione/lavorazione** rientra sotto il profilo doganale nel regime cosiddetto di "perfezionamento passivo". Tale regime consente di esportare temporaneamente fuori dal territorio doganale dell'Unione Europea merci unionali per sottoporle ad **operazioni di "perfezionamento"** (lavorazioni, riparazioni, assemblaggi, ecc.) e di **reimportare i prodotti**

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		ottenuti dal perfezionamento, in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. L'autorizzazione al regime di perfezionamento passivo è rilasciata dall'ufficio doganale competente per il territorio dove ha sede la ditta che lo richiede.
CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a € 5.000,00. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a € 500,00; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a €1.000,00.	Art. 84 D.lgs. 141/2024	L'articolo sanziona chiunque: - introduca, - venda, - faccia circolare, - acquisti o - detenga a qualunque titolo nel territorio dello Stato quantità di tabacco lavorato di contrabbando superiori a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Per la definizione di chilogrammo convenzionale, ci si deve riferire all'articolo 39 quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I successivi due commi dettano disposizioni in merito alle sanzioni amministrative applicabili in presenza di minori quantitativi di tabacco. In particolare: • sanzione amministrativa pari a 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000,00 se in presenza dei fatti previsti dal comma 1 la quantità di tabacco lavorato è inferiore a 15 chilogrammi convenzionali e non ricorrano le circostanze aggravanti di cui al successivo articolo 85; • sanzione amministrativa in ogni caso pari a € 500,00 se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando non sono superiori a 200 grammi convenzionali; • la sanzione amministrativa in ogni caso pari a € 1.000,00 se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando sono superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di €25,00 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.	Art. 85 D.lgs. 141/2024	La norma in esame prevede circostanze aggravanti al delitto di contrabbando di tabacchi lavorati.
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le	Art. 86 D.lgs. 141/2024	Il legislatore, ricalcando il modello del corrispondente reato comune di cui all'art. 416 c.p., incrimina la mera costituzione del vincolo associativo[4] finalizzata al compimento del reato

[4] Per consolidata giurisprudenza, il vincolo associativo deve avere le seguenti caratteristiche: permanenza o comunque stabilità dell'associazione, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura organizzativa (anche minima) idonea e adeguata a realizzare i reati scopo (Cass. Pen., Sez. II, 17 gennaio 2013, n. 16339).

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1, 62-*quater*.2 e 62-*quinquies* di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-*ter*, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1, 62-*quater*.2 e 62-*quinquies* del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.		scopo di contrabbando di tabacchi lavorati.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:	Art. 88 D.lgs. 141/2024	La norma in esame prevede circostanze aggravanti al delitto di contrabbando.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a € 100.000,00. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.		
<u>SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO O AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI</u>[5] È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a €7746,00, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;	Art. 40 D.lgs. 504/1995 (Art. 44 D.lgs. 504/1995 - Confisca[6])	Il reato può essere commesso da "chiunque", si tratta quindi di un reato "comune". Il bene giuridico tutelato è l'interesse dello Stato al corretto accertamento e alla corretta percezione dell'accisa relativa ai prodotti energetici. Si tratta di una norma a più fattispecie che incrimina chiunque:

[5]**Prodotti energetici**: prodotti indicati all'art. 21 TUA mediante codice alfanumerico tratto dalla nomenclatura combinata di cui al Reg. CE n. 2031/2001 [6 agosto 2021]. Alcuni esempi: prodotti destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; benzina con piombo; benzina; petrolio e cherosene; idrocarburi [anche derivanti da depurazione e da trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero]; oli da gas o gasolio; oli combustibili; gas petrolio; gas naturale; carbone, lignite e coke.

[6] **Confisca**

I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 40 bis, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.

1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità' delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato

1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.

1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente (Art. 51 D.lgs. 504/1996)

1. Nei reati previsti dal presente capo, l'esercente o il vettore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle amministrazioni dello Stato.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-*bis* o sulla base dei dati di cui		***a)*** **fabbrica**[7] **o raffina**[8] **clandestinamente**[9] prodotti energetici; ***b)*** **sottrae** con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa: fattispecie delittuosa a forma libera; ***c)*** **destina ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate**; ***d)*** **effettua operazioni di miscelazione non autorizzate** dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; ***e)*** **rigenera** prodotti denaturati per rendere più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; ***f)*** **detiene** prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; ***g)*** **detiene o utilizza** prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. L'elemento soggettivo del reato: si tratta di fattispecie punibili a titolo di dolo generico, ad eccezione della fattispecie sub e).

[7] La "fabbricazione" consiste anche nelle attività di trasformazione, lavorazione, estrazione dal sottosuolo.
[8] La "raffinazione" è la denominazione generica di procedimenti tecnologici atti a liberare, con mezzi chimici o fisici, un prodotto naturale o artificiale da eventuali impurità in esso contenute (sostanze estranee o inquinanti, odori o colori indesiderabili, ecc.), o rivolti a ridurne la grana. In tale contesto, si deve fare riferimento alla definizione non giuridica del termine.
[9] Il termine "clandestinamente" non viene definito dal legislatore. Si può fare riferimento all'art. 42, in cui la clandestinità viene ricollegata alla mancata previa denuncia o verifica dei locali e degli apparecchi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti rilevanti

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. [omissis] [omissis]		
SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO O AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI TABACCHI LAVORATI[10] Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n.111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. [omissis]	Art. 40 *bis* D.lgs. 504/1995 (Art. 44 D.lgs. 504/1995 – Confisca; Art 44 bis D.lgs. 504/1995 – Destinazione di beni sequestrate o confiscati [11]; Art 44 *ter* D.lgs. 504/1995 – Custodia, distruzione, vendita o campionatura delle	Il reato può essere commesso da "chiunque", si tratta quindi di un reato "comune". Fattispecie residuale: l'articolo, infatti, è applicabile solo fuori dai casi di cui all'art. 84 delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell'Unione. Elemento oggettivo: sottrazione dei tabacchi lavorati, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Soglie minime di rilevanza penale: art. 40-bis, comma 3 TUA. In particolare, il quantitativo di prodotto sottratto deve essere superiore a 15 kg convenzionali (art. 39-*quinquies*).

[10] **Tabacchi lavorati [e assimilati]**: prodotti indicati agli art. 39-*bis* e 39-*ter* TUA (si veda il riferimento dell'art. 40-*bis* all'intero Titolo I, capo III-bis): sigari e sigaretti; sigarette; tabacco da fumo: tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette; altri tabacchi da fumo; tabacco da fiuto; tabacco da masticare; tabacchi da inalazione senza combustione.

[11] **Destinazione di beni sequestrati o confiscati**

I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alle violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, sono affidati dalle autorità competenti in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 95, commi 3, 4, 6, 7 e 8, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Nel caso di violazioni punite con la sanzione amministrativa, i provvedimenti per i quali, in base al predetto articolo 95, è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
	cose sequestrate o confiscate[12])	
<u>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO O AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI TABACCHI</u> Se i fatti previsti dall'articolo 40-*bis* sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-*bis*, commi 1 e 2, si applica la multa di €25,00 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.	Art. 40 *ter* D.Lgs. 504/1995 (Art 44 *bis* D.Lgs. 504/1995 – Destinazione di beni sequestrate o confiscati; Art 44 *ter* D.lgs. 504/1995 – Custodia, distruzione, vendita o campionatura delle cose sequestrate o confiscate)	La norma in esame prevede circostanze aggravanti al delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati.

[12] **Custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate**
Fermo quanto previsto dall'articolo 44-*bis*, nei casi di violazioni di cui agli articoli 40-*bis* e 40-*ter*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 118 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
CIRCOSTANZE ATTENUANTI Le pene previste dall'articolo 40-*bis*, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	Art. 40 *quater* D.lgs. 504/1995	La norma in esame prevede circostanze attenuanti al delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati.
VENDITA DI TABACCHI LAVORATI SENZA AUTORIZZAZIONE O ACQUISTO DA PERSONE NON AUTORIZZATE ALLA VENDITA Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000,00 a €10.000,00. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000,00 a €10.000,00. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.	Art. 40 *quinquies* D.Lgs. 504/1995	Il terzo ed ultimo comma tipizza un **reato di natura contravvenzionale**[13] che, con richiamo alle condotte di cui ai primi due commi, si configura con il superamento di una soglia minima di rilevanza penale, vale a dire allorquando **il quantitativo di tabacco (venduto o acquistato) è superiore:** • **a 5 chilogrammi in caso di vendita;** • **a 10 chilogrammi in caso di acquisto.** Si tratta, dunque, di una norma a più fattispecie, perché disciplina due tipologie di condotte: *i)* la **vendita** di tabacchi lavorati senza preventiva autorizzazione; *ii)* l'**acquisto** di tabacchi lavorati da un rivenditore privo della necessaria autorizzazione. È un reato comune e, dunque, può essere commesso da "chiunque".
FABBRICAZIONE CLANDESTINA DI ALCOLE E DI BEVANDE ALCOLICHE[14] Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a € 7746,00. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie	Art. 41 D.lgs. 504/1995 (Art. 44 D.lgs. 504/1995 - Confisca)	La condotta tipica è la sola **fabbricazione (clandestina)** del prodotto soggetto all'accisa: si tratta di un reato a "forma vincolata", giacché il disvalore della fattispecie risiede nelle modalità di estrinsecazione della condotta di fabbricazione, ossia

[13] Punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda a euro 25 a euro 64.
[14] **Alcole e bevande alcoliche**: prodotti indicati all'art. 27, comma 1, TUA: vino; birra; bevande fermentate diverse da vino e birra; prodotti alcolici intermedi; alcole etilico.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all' Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati. [omissis]		nell'avverbio "clandestinamente". Al comma 2, il legislatore ne fornisce il significato: "*per fabbricazione clandestina* ***si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non preventivamente denunciati o verificati, ovvero costruiti o alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento***". L'oggetto materiale del reato sono l'**alcole** e le **bevande alcoliche.** La fattispecie in esame è un reato comune e, dunque, può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta tipica, sia a livello imprenditoriale-industriale, sia a livello domestico. Il reato di cui all'art 41 è punito a titolo di dolo generico, che deve consistere nella coscienza e volontà - da parte del soggetto attivo del reato - di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcole.
ASSOCIAZIONE A SCOPO DI FABBRICAZIONE CLANDESTINA Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.	Art. 42 D.lgs. 504/1995	Il legislatore, ricalcando il modello del corrispondente reato comune di cui all'art. 416 c.p., incrimina la mera costituzione del vincolo associativo[15] finalizzata al compimento del reato scopo di fabbricazione clandestina di **alcole o bevande alcoliche**[16]. La fattispecie tipizzata è un reato di **pericolo**[17] punito a **titolo di dolo specifico.**
SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ED AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SULL'ALCOLE E SULLE BEVANDE ALCOLICHE È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta	Art. 43 D.Lgs. 504/1995 (Art. 44 D.lgs.	Il reato può essere commesso da "chiunque", si tratta quindi di un reato "comune"[18]. Si tratta di una norma a più fattispecie:

[15] Per consolidata giurisprudenza, il vincolo associativo deve avere le seguenti caratteristiche: permanenza o comunque stabilità dell'associazione, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura organizzativa (anche minima) idonea e adeguata a realizzare i reati scopo (Cass. Pen., Sez. II, 17 gennaio 2013, n. 16339).

[16] La Sezione VI Penale della Cote di Cassazione, co sentenza 11 ottobre 2007, n. 40889, ha peraltro esteso in via interpretativa l'ambito di operatività dell'art. 42, ritenendo che a finalità di fabbricazione clandestina includa "*logicamente e sistematicamente le correlate e conseguenziali attività di commercializzazione dei prodotti alcolici, anche se integranti eventuali ulteriori reati*".

[17] I reati di pericolo prevedono una tutela penale anticipata rispetto alla lesionale materiale del bene giuridico tutelato senza, dunque, produrre una concreta lesione.

[18] Secondo alcuna giurisprudenza è un reato a soggettività ristretta, non ne capisco il senso, soprattutto rispetto agli altri reati.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. [omissis]	504/1995 - Confisca)	a) ***chiunque sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa*** (ex art. 40 TUA); b) ***chiunque detiene alcole denaturato[19] in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione***: L'elemento soggettivo del reato: si tratta di fattispecie punibili a titolo di dolo generico; tentativo di reato: art. 43 comma 2, TUA: il delitto tentato è punito allo stesso modo del delitto consumato.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383	Art. 45 D.lgs. 504/1995	La norma prevede - in caso di commissione dei reati con il mezzo della corruzione - circostanze aggravanti ai delitti di: • sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici; • fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche; • sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
ALTERAZIONE DI CONGEGNI, IMPRONTE E CONTRASSEGNI È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni,	Art. 46 D.lgs. 504/1995	La norma prevede sanzioni penali per chi contraffà, altera, rimuove, gusta, rende inservibili, utilizza o detiene senza autorizzazione i congegni[20], le impronte[21] o i contrassegni[22], i dispositivi[23] di misurazione che sono posti sotto il controllo fiscale per

[19] La denaturazione è un processo chimico non reversibile attraverso cui l'alcol etilico - commestibile - viene reso inidoneo al consumo umano. Il legislatore ha reso l'alcole denaturato esente dalle accise. Le condizioni per cui è possibile detenere alcole denaturato sono elencate all'art. 27, comma 3, TUA e dalla normativa regolamentare.

[20] Fascette di stato per bevande alcoliche, quali sigilli posti su bottiglie di alcolici (*cfr.* art. 36 e 37 del D.lgs. n. 504/1995).

[21] Marcature fisiche o digitali impresse sui prodotti o sui loro contenitori, come i barili per i carburanti o le bottiglie per gli alcolici (ad es. timbri di garanzia fiscale, marchi distintivi su sigilli o tappi, sigilli fiscali) o impronte elettroniche o digitali (codice QR) o impronte di sigilli fiscali, quali etichette, timbri o sigilli apposti fisicamente sui prodotti o sui contenitori per garantire che la merce è stata sottoposta al controllo fiscale. Le specifiche tecniche e i dettagli operativi su tipi, modalità e caratteristiche di queste impronte e contrassegni sono stabiliti attraverso Regolamenti e decreti ministeriali (MEF e ADM) o norme europee (ad es. il sistema EMCS - *Excise Movement and Control System* - impone una tracciabilità elettronica per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri, integrando l'uso di specifici documenti elettronici e impronte digitali).

[22] Contrassegni di stato per i tabacchi lavorati etichette o sigilli apposti sulle confezioni di tabacco (sigarette, sigari, tabacchi trinciati, ecc.) per attestare che il prodotto è stato regolarmente immesso in consumo e che le accise sono state pagate (*cfr.* art. 10 del D.lgs. n. 504/1995).

[23] Strumenti per la misurazione automatica delle quantità prodotte, immagazzinate o immesse in consumo, utilizzati in particolar modo per i prodotti energetici (come gli oli minerali) (*cfr.* art. 18 del D.lgs. n. 504/1995).

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante. [omissis] Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.		garantire il pagamento delle accise falsificati. Reato comune di condotta a forma vincolata, può essere commesso da produttori, distributori, od operatori economici coinvolti nella catena di distribuzione di prodotti soggetti a imposta. L'elemento soggetto del reato è il dolo, che deve consistere nella coscienza e volontà di falsificare o alterare il contrassegno; pertanto, la conoscenza della falsità o dell'alterazione è essenziale per l'attribuzione di responsabilità.
DEFICIENZE ED ECCEDENZE NEL DEPOSITO E NELLA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a €10.000,00. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.	Art. 47 D.lgs. 504/1995	La norma prevede sanzioni amministrative per condotte di difformità nella gestione di prodotti sottoposti ad accisa che, al superare delle soglie ivi indicate, assumono carattere penale in quanto rappresentano una forma di evasione fiscale sulle accise. Il reato si configura in due modalità: - **deficienze,** ossia quando si riscontrano mancanze di prodotto nei depositi rispetto alle quantità dichiarate, a meno che tali mancanze non siano giustificate (ad es. naturale evaporazione o perdite fisiologiche); - **eccedenze,** si verifica quando i prodotti trovati in deposito o durante il trasporto sono in quantità maggiore rispetto a quanto risulta dai registri di carico e scarico o dai documenti di trasporto.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto. [omissis] **5-bis.** Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.		Il reato può configurarsi sia per **dolo** (ad es. manipolazione dei dati di registrazione per coprire una deficienza o un'eccedenza o falsificazione di documenti di accompagnamento per giustificare un'eccedenza non reale sia per **colpa** (ad es. per assenza di controlli adeguati sui prodotti stoccati, che potrebbe portare a deficienze non giustificate ovvero errori nella registrazione dei movimenti di magazzino, senza che ci sia un intento fraudolento).
IRREGOLARITÀ NELLA CIRCOLAZIONE I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 516,00 a € 3098,00, salvo che per i	Art. 49 D.lgs. 504/1995	Con la norma in commento il legislatore sanziona penalmente il **trasportatore** e lo **speditore** nei casi di **trasporto** di certi prodotti soggetti ad accisa o che comunque **non consente di individuare** una serie di dati correlati ai prodotti trasportati, ad esempio i soggetti interessati dalla operazione, tipo e quantità di merce trasportata. Il delitto in parola è posto a salvaguardia dell'interesse alla completezza e veridicità della documentazione[25] accompagnatoria dei prodotti soggetti a trasporto[26]. Si tratta di una fattispecie che ricollega una sanzione penale al ricorrere di

[25] D.P.R. 627/1978 Bolla di accompagnamento, fattura, emesse dall'emittente prima del trasporto contenenti indicazioni su mittente e destinatario, natura, qualità e quantità, dati del trasportatore e informazioni, aspetto dei beni trasportati e numeri dei colli, in 3 esemplari sottoscritti dal vettore. Devono essere annotate anche variazioni avvenute durante il trasporto.

[26] Sent. Cass. Pen. Sez. II, 4 luglio 2007 n, 36608.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano **le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.** [omissis] Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; [omissis] Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627[24], quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.		talune irregolarità nella circolazione che consistono: - o nel **trasporto della merce in assenza della documentazione richiesta dalla legge**; - oppure nel **trasporto della stessa sulla base di documenti falsi**, **alterati** o che, pur non essendo falsi o alterati, **non consentono di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto**, **la tipologia** e la **quantità di merce trasportata**. I soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente, trattandosi dunque di un reato proprio: • il **trasportatore** dei prodotti soggetti ad imposta; • lo **speditore** dei prodotti soggetti ad imposta. L'oggetto materiale del reato sono **i prodotti energetici**, **alcuni prodotti alcolici** e **gli olii lubrificanti** (questi ultimi in forza del richiamo effettuato dall'arti 61, comma 4). Sono espressamente esclusi, al comma 1, dall'ambito di applicazione dell'art. 49 il vino e le bevande fermentate diverse da vino e birra. Il reato richiede il **dolo generico**, integrato dalla consapevolezza e volontà di trasportare prodotti soggetti ad accisa con documentazione assente o viziata, perché falsa, alterata o comunque tale da non consentire il riscontro di certe caratteristiche[27].

[24] "I beni viaggianti debbono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura, o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto".

[27] Quanto ai rapporti con gli altri reati, la giurisprudenza di legittimità talvolta ammette implicitamente il concorso con il reato *ex* art. 40 e talaltra lo nega in favore dell'art 40. Per quanto concerne, invece, i rapporti con le fattispecie in materia di falso è chiaro che la questione del possibile concorso viene in rilievo con riferimento alla falsità della documentazione prevista per il trasporto dei prodotti sottoposti ad accisa. Ebbene, essendo la falsità della documentazione accompagnatoria elemento eventualmente costitutivo del reato ex art. 49 ed avendo tale documentazione natura di atto pubblico con fede privilegiata, non si ravvisano cause ostative ad un concorso con i reati di falso previsti dal Codice penale.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
DISPOSIZIONI GENERALI *[omissis]* *Per le violazioni* che costituiscono sottrazione al pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 41, commi 1,2,3 e 4 nonché la confisca di cui all'articolo 44. [omissis]. Si applicano le penalità previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; [omissis]	Art. 61 D.lgs. 504/1995	L'articolo in analisi disciplina le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II (i.e. artt. 1-60) → imposizione su (**1**) oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti (**2**) prodotti succedanei dei prodotti da fumo; (**3**) prodotti che contengono nicotina; (**4**) prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco; (**5**) prodotti accessori ai tabacchi da fumo. Il comma 4 dell'art. 61 TUA stabilisce che, per le violazioni che costituiscono sottrazione al pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4. L'articolo è dedicato solo alla sottrazione al pagamento, non anche all'accertamento.
IMPOSTA DI CONSUMO SUI PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO [omissis] ***7-bis.*** Le disposizioni dell'articolo 84[28] delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Per i prodotti di cui al comma 1-bis[29], sia che contengano nicotina sia che non la contengano, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 85[30] delle predette disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto.	Art. 62 *quater* D.lgs. 504/1995	La norma estende l'applicazione delle disposizioni previste dagli **artt. 84 (Contrabbando di tabacchi lavorati) e 85 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati) D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141** – cui si rinvia per la descrizione del reato - nei casi di fabbricazione, produzione, importazione o vendita di prodotti succedanei del tabacco (come sigarette elettroniche, liquidi di ricarica, e altri prodotti simili) senza aver assolto l'imposta di consumo prevista. Fatta salva la clausola di sussidiarietà, il reato prevede pene detentive (reclusione da sei mesi a cinque anni) e multe che possono variare tra il doppio e il decuplo dell'imposta evasa, rendendo la sanzione particolarmente severa quando l'evasione coinvolge somme significative.

[28] Contrabbando di tabacchi lavorati.
[29] I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.
[30] Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
7-*bis*.1. Fuori dai casi di cui al comma 7-bis, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1-bis all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1-*bis* sia che contenga nicotina sia che non la contenga, e le disposizioni di cui all'articolo 40-*quater*. [omissis]		
<u>IMPOSTA DI CONSUMO SUI PRODOTTI CHE CONTENGONO NICOTINA</u> **1.** I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a € 22,00 per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti. **2.** Sono obbligati al pagamento dell'imposta: a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale; b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi; c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti *da un altro Stato dell'Unione europea*. *c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di*	Art. 62 *quater.1* D.Lgs. 504/1995	La norma estende l'applicazione delle disposizioni previste dagli **artt. 84 (Contrabbando di tabacchi lavorati) e 85 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati) D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141** – cui si rinvia per la descrizione del reato - nei casi di **fabbricazione**, **produzione**, **importazione** o **vendita** di determinati prodotti**.** **L'oggetto materiale del reato sono i prodotti che contengono nicotina** ma **diversi dai tabacchi lavorati**, preparati allo scopo di consentire – senza combustione e inalazione – l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo. I soggetti attivi del reato sono: - **il fabbricante** dei prodotti di cui sopra, ottenuti nel territorio nazionale; - **l'importatore**, per i prodotti di cui sopra provenienti da Paesi terzi; - **il soggetto cedente**, che adempie al medesimo pagamento e agli

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea. [omissis] **15.** Le disposizioni degli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. **15-bis.** Fuori dai casi di cui al comma 15, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 40-*ter*, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui all'articolo 40-quater. **15-*ter***. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-*quinquies*, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. *[omissis]*		obblighi previsti dal presente articolo **per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato**, per i prodotti *sub* **a)** provenienti da un altro Stato dell'Unione europea; - **il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ad effettuare l'immissione in consumo** dei prodotti di cui sopra**, provenienti da uno Stato dell'Unione europea.** Al comma 15 *bis* è previsto, fatta salva la clausola di sussidiarietà, il rimando applicativo alle disposizioni *ex* artt. 40 *bis*, commi 1,2,3, e 4 (**sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati**) e art 40 ter (***circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi***) – cui si rinvia per la descrizione del reato - per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti *sub* **a)** all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo. Il comma 15 *ter* estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies (v**endita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita**) – cui si rinvia per la descrizione del reato - quando le condotte di **vendita senza autorizzazione** o **acquisto da rivenditore non autorizzato** hanno ad oggetto i prodotti *sub* **a)**.
<u>PRODOTTI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE COSTITUITI DA SOSTANZE SOLIDE DIVERSE DAL TABACCO</u> [omissis]	Art. 62 *quater*.2 D.lgs 504/1995	Si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 62-*quater*, commi 7-*bis*, 7-*bis*.1, 7-*bis*.2 e 7-*bis*. Pertanto, occorre fare riferimento all'84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
17. Le disposizioni di cui all'articolo 62-quater, commi 7-*bis*, 7-*bis*.1, 7-*bis*.2 e 7-*bis*.3, trovano applicazione anche per i prodotti di cui al comma 1 utilizzando i medesimi criteri di equivalenza ivi previsti. [omissis]		
IMPOSTA DI CONSUMO SUI PRODOTTI ACCESSORI AI TABACCHI DA FUMO *[omissis]* **7-*bis*.** Fuori dai casi di cui al comma 7, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, e 40-*ter*, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. Per le medesime violazioni trova altresì applicazione l'articolo 40-*quater*.	Art. 62 *quinquies* D.Lgs. 504/1995	La norma estende l'applicazione delle disposizioni previste dagli **artt. 40-*bis* (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati) e 40-*ter* (Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi) D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504** – cui si rinvia per la descrizione del reato - nei casi di sottrazione di prodotti accessori ai tabacchi da fumo (come cartine, filtri e altri materiali utilizzati per il consumo di tabacco) all'accertamento fiscale o al pagamento dell'imposta di consumo. Fatta salva la clausola di sussidiarietà, il reato prevede pene detentive (reclusione da sei mesi a cinque anni) e multe (in misura fissa o percentuale), rendendo la sanzione particolarmente severa quando l'evasione coinvolge somme significative.
ART. 25 *SEPTIESDECIES* – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE		
FURTO DI BENI CULTURALI Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 927,00 a € 1.500,00. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da € 927,00 a € 2.000,00 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.	Art. 518 *bis* c.p.	Il delitto in oggetto punisce colui che si impossessa di: - un bene culturale mobile altrui ovvero - beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini al fine di trarne profitto per sé o per altri. Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reato comune**". L'autore del delitto in oggetto agisce con coscienza e volontà di impossessarsi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		detiene o di impossessarsi di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il **dolo specifico**. Il comma 2 richiama le circostanze aggravanti già individuate dal codice penale per il reato di furto (art. 624 c.p.) nonché prevede una fattispecie aggravata speciale - per il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini - se il fatto è commesso da chi ha ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 516,00 a € 1.500,00. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.	Art. 518 *ter* c.p.	Il delitto in oggetto punisce colui che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reato comune**". L'autore del delitto in oggetto agisce con coscienza e volontà di appropriarsi di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il **dolo specifico**. Il comma 2 prevede la fattispecie aggravata nel caso cui il possesso è a titolo di deposito necessario. Secondo la giurisprudenza: "*si configura l'aggravante del deposito necessario ex art. 646, comma 2, c.p. in caso di deposito cui taluno è costretto da un evento eccezionale come, ad esempio, un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non prevedibile (Cass. Pen., Sez. II, 1° marzo 2013, n. 9750)*".
RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI	Art. 518 *quater* c.p.	La condotta del delitto in esame consiste nell'acquistare, ricevere od

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.000,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.		occultare beni culturali **provenienti da un qualsiasi delitto** ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare da terzi (*ai fini di un'analisi più dettagliata della condotta, si rinvia all'art. 648 c.p. ponendo attenzione al fatto che "qualsiasi delitto" può integrare reato presupposto del delitto di ricettazione di beni culturali ai sensi dell'art. 518 quater c.p.*). L'autore del delitto di ricettazione di beni culturali può essere chiunque, esclusi solo l'autore del delitto presupposto o il concorrente nello stesso. Il comma 2 prevede la fattispecie aggravata nel caso in cui il fatto riguardi beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata (art. 628 co 3 c.p.) e di estorsione aggravata (art. 629 co 2 c.p.).
FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.	Art. 518 *octies* c.p.	La condotta del delitto in esame consiste nel: - formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa ovvero - alterare, distruggere, sopprimere od occultare, in tutto in parte, una scrittura privata vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reato comune**". L'autore del delitto in oggetto agisce con coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta, al fine di fare apparire lecita la provenienza della scrittura privata relativa a beni culturali mobili, dallo stesso falsificata. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il **dolo specifico**.
VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI	Art. 518 *novies* c.p.	Il delitto in esame – unitamente ai successivi delitti ex artt. 518 *decies* e

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 2.000,00 a € 80.000,00: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.		518 *undecies* c.p. – riguarda condotte di "movimentazione" di beni culturali. In particolare, il delitto in oggetto costituisce una norma a più fattispecie in quanto sono descritte più condotte tra loro alternative che consistono nel: 1) alienare o immettere sul mercato beni culturali senza la prescritta autorizzazione; 2) non presentare – essendovi tuttavia tenuto – nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) consegnare la cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento (nel caso di alienazione di un bene culturale soggetto a prelazione. *Ai fini di un'analisi più dettagliata in tema di prelazione sui beni culturali si vedano gli artt. 60, 61 e 62 del D.Lgs. 42/2004*). I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reati comuni**".
IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 258,00 a € 5.165,00.	Art. 518 *decies* c.p.	Il delitto in esame – unitamente ai delitti *ex* artt. 518 *novies* e 518 *undecies* c.p. – riguarda condotte di "movimentazione" di beni culturali. La condotta del delitto in esame consiste nell'**importare** beni culturali: - provenienti da delitto; - rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo; - esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato. Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reato comune**".

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a €80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.	Art. 518 *undecies* c.p.	Il delitto in esame – unitamente ai precedenti delitti *ex* artt. 518 *novies* e 518 *decies* c.p. – riguarda condotte di "movimentazione" di beni culturali. La condotta del delitto in esame consiste nel **trasferire all'estero senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione:** beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali. Il comma 2 prevede ulteriori fattispecie delittuose (sanzionate con la medesima pena prevista al comma 1) le cui condotte consistono nel: - **non far rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine**, i beni come sopra riportati, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee; - rendere dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale. I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reati comuni**".
DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 2.500,00 a € 15.000,00. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro	Art. 518 *duodecies* c.p.	La norma in esame punisce più fattispecie criminose. In particolare, le **condotte** dei delitti in esame consistono nel: - distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; - fuori dei casi di cui al comma 1, a) deturpare o imbrattare beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 10.000,00. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.		b) destinare beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reati comuni**".
<u>CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE</u> È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 3.000,00 a € 10.000,00: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.	Art. 518 *quaterdecies* c.p.	Il delitto in oggetto costituisce una norma a più fattispecie in quanto sono descritte più **condotte** tra loro alternative che consistono nel: 1) **contraffare, alterare o riprodurre** un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) **porre in commercio, detenere ovvero introdurre nello Stato ai fini della commercializzazione, o comunque porre in circolazione, come autentici**, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) **autenticare la falsità** di opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) **accreditare o contribuire ad accreditare (conoscendone la falsità) come autentici** opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
		I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reati comuni**".
ART. 25 *DUODEVICIES* – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI		
RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da € 6.000,00 a € 30.000,00. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	Art. 518 *sexies* c.p.	La condotta del delitto in esame consiste nel sostituire o trasferire beni culturali **provenienti da delitto non colposo** ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (*ai fini di un'analisi più dettagliata della condotta, si rinvia alla descrizione dell'art. 648 bis c.p. ponendo attenzione al fatto che solo "delitti non colposi" possono integrare reati presupposti del delitto di riciclaggio di beni culturali ai sensi dell'art. 518 sexies c.p.*).
DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.	Art. 518 *terdecies* c.p.	La **condotta** del delitto in esame consiste nella commissione – fuori dai casi di devastazione, saccheggio e strage ai sensi dell'art. 285 c.p. - di fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura. Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reato comune**".
REATI TRANSNAZIONALI - LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ART. 1031		

[31] La legge 16 marzo 2006, n. 146 all'art. 10, ha previsto la responsabilità degli Enti anche per talune fattispecie criminose denotate dal carattere di transnazionalità, prevedendo per esse sanzioni sia di natura pecuniaria che interdittiva.

Preliminarmente, si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge, un reato viene considerato "transnazionale" quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a quattro anni;
b) nella commissione dell'illecito sia coinvolto un gruppo criminale organizzato;
c) il fatto illecito: (i) sia commesso in più di uno Stato; ovvero (ii) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero (iii) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero (iv) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.* *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.* *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.* *Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.* *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.* Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché' all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*	Art. 416, comma 6 c.p.	Perché possa configurarsi un'ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di organizzazione a carattere stabile. Come è possibile dedurre dal testo della norma, infatti, è necessario che ci siano almeno tre persone che si organizzino e si associno con il preciso intento di commettere stabilmente un numero indeterminato di delitti. La stabilità richiede la presenza di un'unione permanente tra persone, sufficientemente dotata di mezzi e organizzazione da risultare idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale durevole nel tempo. L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine pubblico (messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di programmi criminosi). L'art. 24-ter elenca tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti solamente il comma 6 dell'art. 416 c.p. Si tratta delle ipotesi in cui sia stata costituita una associazione per commettere: a) i reati di riduzione in schiavitù, alienazione di schiavi, traffico di organi prelavati da persona vivente; b) i reati connessi con lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina.
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.	Art. 416 *bis* c.p.	Lo schema del delitto in esame riproduce la fattispecie dell'associazione semplice di cui all'art 416 c.p. Un'associazione può definirsi mafiosa se i soggetti che ne fanno parte operano attraverso il c.d. "metodo mafioso", che si compone di due elementi fondamentali:

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.		a) l'uso della forza di intimidazione; b) la condizione di assoggettamento e di omertà in cui si trovano i soggetti nei cui confronti si rivolge l'azione delittuosa. Questi ultimi, infatti, devono trovarsi - per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa - in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla prevaricazione degli associati. Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. È sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.
<u>ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4.	Art. 291 quater D.P.R. 43/73	Anche per questa ipotesi di reato è richiesta l'esistenza di una sottostante struttura organizzativa stabile ed articolata. Il numero minimo dei partecipanti è fissato in tre unità. Questa disposizione, oltre a quelle introdotte dalla L. 19 marzo 2001, n. 92 (artt. 291 *bis* e 291 *ter*), intende dare ulteriore incisività alla lotta al contrabbando di tabacchi esteri. È stata introdotta una nuova condotta di partecipazione "qualificata", consistente nel "finanziare" l'organizzazione (accanto a quelle già

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-*ter*, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.		contemplate della promozione, costituzione, direzione e organizzazione). Sono previste due ipotesi aggravate in relazione al numero dei partecipanti all'associazione (10 o più) e alla circostanza che l'organizzazione criminosa si avvalga di armi o materie esplodenti.
<u>ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie	Art. 74 D.P.R. 309/90	Il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico punisce la creazione di un'associazione di persone finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Si tratta di un delitto appartenente alla classe dei reati associativi. Perché sia integrato tale reato, dunque, occorre che siano riscontrabili tre elementi fondamentali: a) la formazione di un vincolo associativo, che coinvolga almeno tre individui e che sia continuativo e diretto ad attuare un piano criminoso che duri nel tempo, ossia permanga anche dopo la consumazione dei singoli reati programmati; b) l'organizzazione stabile, dotata di mezzi economici e di persone, che permetta un adeguato supporto per la commissione di un numero indeterminato di reati legati al narcotraffico; c) la commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti anche se, ai fini

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.		del presente reato, non rileva l'effettiva commissione degli stessi. Tale ultima sottolineatura è fondamentale per comprendere la natura del reato in analisi. Il legislatore, infatti, ha chiaramente inteso punire non tanto la commissione di reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, quanto piuttosto la formazione di associazioni criminali dedite in maniera stabile e continuativa al narcotraffico.
<u>DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE</u> 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a	Art. 12 commi 3, 3 bis, 3 *ter* e 5 D.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione)	Si tratta di reati comuni, a forma libera, la cui previsione è diretta a tutelare le norme sull'immigrazione e a contrastare il fenomeno della clandestinità. L'ipotesi base è costituita da qualsiasi atto che, finalizzato al profitto del soggetto agente, sia diretto a procurare l'ingresso illegale di taluno nel territorio italiano, oppure nel territorio di uno Stato estero di cui egli non abbia né la cittadinanza, né la residenza (permanente). Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei soggetti coinvolti, alla modalità della condotta, al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti (prostituzione e sfruttamento minorile). È punita quale condotta autonoma, sempre che non integri un reato più

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.		grave, l'ipotesi in cui sia favorita la permanenza illegale nel territorio dello Stato dei soggetti illegalmente introdotti. Le condotte previste dall'articolo in esame hanno carattere sussidiario, in virtù della clausola di riserva a favore di eventuali reati più gravi.
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Art. 377 *bis* c.p.	Con la previsione di questo reato, il legislatore ha voluto tutelare la corretta amministrazione della giustizia. Il delitto in analisi può essere compiuto da qualsiasi soggetto che, tramite violenza, minaccia o promessa/dazione di denaro o altre utilità, induce una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria (che conserva la facoltà di non rispondere) a tacere o a rendere dichiarazioni non veritiere.

TESTO REATO - ILLECITO	FONTE	DESCRIZIONE SINTETICA
FAVOREGGIAMENTO PERSONALE Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-*bis*, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire cinquemila. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.	Art. 378 c.p.	Presupposto del reato in esame è che sia già stato commesso un reato, a cui il soggetto che attua il favoreggiamento non abbia concorso, né sia per esso ricercato o indagato. Il reato è comune, potendo essere commesso da chiunque. La condotta di favoreggiamento consiste in qualsiasi attività tendente a ostacolare l'attività investigativa diretta all'accertamento del reato presupposto. La persona favorita non deve necessariamente essere quella che ha commesso il reato presupposto. A seconda della pena prevista per il reato presupposto - ergastolo o reclusione da un lato; multa, arresto o ammenda dall'altro - sono previste due diverse specie di pene per il reato in esame (reclusione o multa).

D-ORBIT
NEW SPACE SOLUTIONS

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 1. Scopo ed ambito di applicazione.

1. È istituito presso D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito anche solo "Organismo" o "OdV") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello di organizzazione, di gestione e di controllo adottato (di seguito anche solo "Modello Organizzativo" o "Modello") dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2021 allo scopo di prevenire la commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della società, in applicazione delle disposizioni del Decreto legislativo 231/2001 (di seguito il "Decreto").
2. In conformità al paragrafo 3 della Parte Generale del Modello Organizzativo di D-Orbit, l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di emanare un Regolamento e/o disposizioni intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza stesso (qualora ritenga di dover precisare o, meglio, dettagliare le disposizioni contenute nel Modello).

Articolo 2. Compiti e Poteri

2.1 I compiti e i poteri dell'OdV sono quelli indicati al paragrafo 3.2 della Parte General del Modello; verranno svolti ed esercitati nel rispetto della legislazione vigente e secondo le modalità espresse nel Regolamento.

2.2 In particolare, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

1. sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Business Partner nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
2. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;
3. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono, altresì, affidati i compiti di:
    1. predisporre per l'adozione e supervisionare le procedure di controllo previste dal Modello;
    2. condurre ricognizioni periodiche e straordinarie sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
    3. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio reato (Processi e Attività Sensibili), i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto agli Organi Sociali deputati;
    4. coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
    5. coordinarsi con il responsabile incaricato per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs., 231/2001;
    6. qualora previsto, predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la Funzione Aziendale a ciò preposta, lo spazio nel sito web (Intranet) contenente tutte le informazioni relative al D.lgs. 231/2001 e al Modello;
    7. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
    8. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
    9. coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e con i Business Partners che

operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;

10. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
11. coordinarsi con le Funzioni Aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
12. attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le Funzioni Aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire la Società dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati, per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);
13. seguire il canale informativo dell'Organismo di Vigilanza previsto nella Procedura P02 e replicare le richieste ivi contenute.

Articolo 3 – Pianificazione delle attività

3.1 Nel rispetto delle funzioni indicati all'art. 2) l'Organismo di Vigilanza, in totale autonomia, nella pianificazione delle proprie attività definisce di volta in volta i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare, per quelle attività e/o aree cosiddette "a rischio reato". Tale pianificazione dovrà essere documentata da apposito verbale da redigersi per ciascun esercizio e in cui saranno individuato il calendario delle verifiche la cui periodicità sarà decisa dal Presidente. In presenza di figure professionali esterne a cui l'Organismo di Vigilanza può ricorrere, sarà cura del Presidente (art. 5) comunicare la natura, gli obiettivi e le metodologie di verifica da utilizzare per svolgere il mandato loro attribuito dal Chief Executive Officer o da altro soggetto individuato in base al sistema di deleghe e di procure vigente.

3.2 Qualora uno qualsiasi dei membri dell'Organismo di Vigilanza venga in possesso di informazioni pertinenti le proprie funzioni che possa richiedere lo svolgimento di verifiche suppletive rispetto a quelle previste nella normale attività, o comunque ritenga utile l'effettuazione di una determinata indagine, i criteri e le procedure di esame di quel determinato evento devono essere concordati collegialmente e devono essere documentati in apposito verbale.

3.3 L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

1. disporre di mezzi finanziari (art. 8) adeguati allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello;
2. essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore;
3. essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Articolo 4 - Compito di informazione degli organi sociali

4.1 L'Organismo di Vigilanza riferisce, in merito all'attuazione del Modello e al suo sviluppo:

- in via continuativa, per iscritto e/o mediante apposita casella e-mail, al C.d.A. e al Collegio Sindacale a seguito di eventuali segnalazioni ricevute da parte dei destinatari del Modello Organizzativo di cui sia venuto a conoscenza o eventuali lacune particolarmente gravi riscontrate nelle operazioni di verifica;
- annualmente, in occasione della data di approvazione del progetto di Bilancio sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere. In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

4.2 L'Organismo di Vigilanza potrà chiedere di essere sentito dal C.d.A. e ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

4.3 L'Organismo di Vigilanza potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal C.d.A., dall'Assemblea dei soci e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

4.4 L'Organismo di Vigilanza predispone, annualmente, un piano di attività previsto per l'anno successivo.

Articolo 5 – Coordinamento

5.1 Per garantire un più efficace funzionamento dei propri lavori, l'Organismo di Vigilanza procede, fra i suoi componenti, alla nomina di un membro con funzioni di Segretario.

5.2 Il Presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro più anziano per età.

5.3 Il Presidente svolge funzioni di supervisione e cura gli aspetti di coordinamento e di organizzazione dell'attività da svolgere.

Articolo 6 – Riunioni

6.1 La frequenza minima delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza è nel piano annuale previsto al precedente art. 4.

6.2 L'Organismo di Vigilanza si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente dell'Organismo attraverso la segreteria assegnata.

6.3 Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza avranno luogo normalmente presso gli uffici della Società o anche da remoto.

6.4 È inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti ovvero di uno degli altri organi sociali quali il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei soci o il C.d.A.

6.5 L'avviso di convocazione può essere inviato utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico - di cui si consti il ricevimento della notizia – almeno 8 (otto) giorni prima della data di riunione. Preferibilmente l'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può tuttavia essere inviato dal Presidente o da un membro dell'Organismo di Vigilanza con un preavviso minimo di ventiquattro ore.

6.6 Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico.

6.7 Per la validità delle eventuali deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Articolo 7 – Validità delle riunioni e delle delibere

7.1 La riunione dell'Organismo di Vigilanza è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le eventuali deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

7.2 L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

7.3 Alle adunanze dell'Organismo di Vigilanza possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (Chief Executive Officer, membri del Collegio Sindacale, Società di Revisione, RSPP, Area Leaders membri del management aziendale) che possano avere rilevanza con l'ordine del giorno della riunione stessa qualora espressamente invitati dall'Organismo di Vigilanza.

7.4 La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio - conferenza o videoconferenza, con modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale, nel rispetto del principio di buona fede e delle seguenti condizioni:

1. il Presidente deve essere in grado di accertare l'identità dei partecipanti e il loro diritto a partecipare, nonché di dirigere i lavori;
2. il Segretario deve essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
3. i partecipanti devono essere in grado di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 8 – Autonomia di spesa

8.1 L'Organismo di Vigilanza, per ogni esercizio solare, richiede un budget di spesa per l'esecuzione della propria attività che deve essere deliberato, insieme al consuntivo delle spese dell'anno precedente, dal C.d.A.

8.2 L'Organismo di Vigilanza delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma per sottoscrivere i relativi impegni.

8.3 In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere autorizzato dal Chief Executive Officer nei limiti delle sue deleghe o direttamente dal C.d.A.

Articolo 9 – Ausilio di consulenti esterni

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei propri compiti e nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, può avvalersi dell'operato di consulenti esterni.

Articolo 10 – Rinuncia del componente

10.1 In caso di rinuncia all'incarico di un componente, questi deve comunicarla al Presidente il quale provvede a inoltrare tempestivamente la comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione per quanto di competenza.

10.2 Se la rinuncia riguarda il Presidente, i compiti sopra indicati sono svolti dal componente più anziano d'età.

Articolo 11 – Obblighi di riservatezza

11.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- assicurano la riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e alle attività svolte nell'ambito del proprio mandato, fatti salvi i flussi informativi previsti dal Modello e i legittimi ordini dell'Autorità Giudiziaria;
- nell'esercizio dei poteri conferiti e delle funzioni attribuite in quanto componenti dell'Organismo di Vigilanza, devono astenersi dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per fini diversi dall'esercizio del proprio compito e comunque non conformi a tali poteri e funzioni.

Tali obblighi sono estesi al Segretario, se non componente dell'Organismo di Vigilanza, e ai collaboratori di cui l'Organismo può avvalersi nell'ambito delle proprie funzioni.

Articolo 12 – Raccolta e conservazione delle informazioni

12.1 Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dell'Organismo di Vigilanza (segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 (dieci) anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 13 – Modifiche e integrazioni del Regolamento

13.1 Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento sono apportate unicamente dall'Organismo di Vigilanza per mezzo di decisioni validamente adottate dallo stesso.

13.2 Le modifiche entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla quale sono portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione della soci

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS

Acquisto di beni e servizi (P01)

Date: 13 February 2025
Approved By: Board of Directors

1. INDICE

1.	INDICE	2
2.	SCOPO (Scope/Objective)	3
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE (Applicability)	3
4.	MODALITÀ OPERATIVE (Process overview)	4
5.	ARCHIVIAZIONE (Archiving)	7
6.	ALLEGATI (Annex)	7
7.	FLUSSI INFORMATIVI (Information flows)	7

2. SCOPO (SCOPE/OBJECTIVE)

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per il corretto reperimento di beni e servizi (incluse le consulenze), con esclusione delle attività di acquisizione di mezzi finanziari e del personale al fine di prevenire i seguenti reati:

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. 231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/2001).

La seguente procedura integra il Modello Organizzativo – Parte Speciale C, D, G, H e contiene presidi di controllo preventivi rilevanti ai sensi della compliance della Società alle previsioni normative relative alla responsabilità amministrativa degli enti e flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE (APPLICABILITY)

L'applicazione della presente Procedura è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione del processo "Acquisto di beni, servizi e consulenze (Procurement)" e in particolare nell'attività sensibile di "Acquisto di beni e servizi, ossia selezione dei fornitori/consulenti/appaltatori, negoziazione delle condizioni e dei termini contrattuali nonché gestione del rapporto con gli stessi anche nell'ambito di gare o appalti".

Il processo in oggetto è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni Aziendali coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo; si riporta nel seguito l'elenco delle Funzioni Aziendali coinvolte:

- Business Development
- Information Technology
- Legal
- People
- Technology
- Finance
- General Manager
- Operations
- Procurement
- Chief Executive Officer
- Consiglio di amministrazione
- Commercial
- Quality
- Chief of Staff

4. MODALITÀ OPERATIVE (PROCESS OVERVIEW)

4.1 SELEZIONE DI FORNITORI/ CONSULENTI/ APPALTATORI

Il processo di approvvigionamento di beni e/o servizi è disciplinato dal Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni (PP-008 Procurement process, OI-049 Purchase Request (RAP) Creation, PP-065 Purchase Request Elaboration Process, PP-031 Suppliers Qualification and Performance Review, OI-235 Guide to Acacia, BRIS & iCribis databases for Supplier Financial Evaluation, PP-050 Counterfeit Parts Prevention, PP-072 Launch Manifest Process, How to create a PO, Purchase Order Fullfillment Workbench, Teamcenter - How to download technical documentation e PP-114 Contractor Management) vigente presso la Società.

4.1.1 APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E/O SERVIZI

L'approvvigionamento di beni e/o servizi riguarda sia gli acquisti "diretti", ossia quelli finalizzati alla realizzazione del prodotto finito sia gli acquisti "indiretti", ossia quelli a supporto del prodotto finito.

É prevista la definizione di un budget annuale per ciascun centro di costo; le modalità di selezione dei fornitori/ appaltatori sono definite dal Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni.

Gli utenti (IC) creano una richiesta di acquisto (RAP Creation) che deve essere approvata dal Budget Owner/ Centro di Costo.

Una volta approvata la RAP, la Funzione Procurement acquisisce le quotazioni ed effettua una verifica preventiva che il fornitore abbia i requisiti per essere qualificato; in particolare, occorre verificare:

- l'esistenza della Società fornitrice e la sua operatività (visura camerale, fatturato, numero di dipendenti);
- che il prezzo dei beni o dei servizi sia in linea con quello normalmente praticato;
- che l'oggetto della attività del fornitore sia coerente con la prestazione richiesta;
- l'interlocutore del fornitore (indirizzo di e-mail utilizzato, posizione ricoperta);
- il possesso dei requisiti professionali e di legalità del fornitore (ad es. caratteristiche tecnico professionali, gestionali e di onorabilità aspetti etici, di sostenibilità, di compliance, aspetti connessi con le normative interne ed esterne in materia HSE-Q - ove applicabili), eventualmente richiedendo allo stesso un'autocertificazione attestante le competenze professionali possedute.

In caso di affidamento di lavori e servizi all'impresa appaltatrice/subappaltatrice, fermo restando quanto previsto per i fornitori, ai fini della selezione occorrerà altresì verificare:

- il possesso dell'idoneità tecnico-professionale e di tutti i requisiti richiesti per legge[1];
- il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e ambientale;
- la regolarità e correttezza dei versamenti e degli adempimenti tutti di natura contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale previsti a carico degli appaltatori mediante l'acquisizione di apposite certificazioni di lavoro (ad es. attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva o del Documento Unico di Regolarità Fiscale, ove previsto dalle norme vigenti);
- che il personale iscritto nei libri matricola dei singoli appaltatori sia stato regolarmente assunto e che dell'impresa appaltatrice/prestatore d'opera non utilizzi risorse prive di regolare permesso di soggiorno o con permesso scaduto e non rinnovato attraverso apposite clausole contrattuali (ad es. attraverso l'acquisizione di un'autocertificazione relativa al tipo di contratto collettivo applicato ai lavoratori);
- ricorso, da parte dell'impresa appaltatrice/prestatore d'opera, a subappalti in cui i rapporti non appaiano trasparenti;
- il rispetto dei requisiti previsti dal Modello 231 e dal Codice Etico della Società.

[1]Articolo 26 del D. lgs 81/2008.

Qualora la Società ravvisi l'esigenza di affidare determinate fasi di lavorazione a società terze, fermo restando quanto previsto per i fornitori e le imprese appaltatrici/subappaltatrici, la Società:

- nella predisposizione dell'ordine di lavorazione, deve elencare il materiale che invia al terzista (materie prime e semilavorati) e le specifiche relative alle lavorazioni richieste per creare il prodotto finito;
- effettua e tiene traccia della verifica del prodotto ricevuto nonché della documentazione a corredo (ad es. certificati/dichiarazioni di conformità).

Sono espressamente vietati acquisti effettuati da:

- fornitori scelti principalmente in base a criteri di amicizia, parentela o qualsiasi altra cointeressenza tale da inficiarne la validità in termini di prezzo e/o qualità e che risultino strumentali alla realizzazione di una delle condotte illecite indicate nelle aree di rischio richiamate nella presente procedura. A tal fine i fornitori devono riempire apposita dichiarazione (cfr. allegato "Modulo autocertificazione") allegata alla presente procedura.
- fornitori insediati in aree geografiche appartenenti a Paesi "ad alto rischio" che presentano "strutture di governo non cooperative"[2];
- fornitori che propongano pagamenti a favore di altri soggetti diversi;
- fornitori aventi una governance e/o un sistema di deleghe e poteri non trasparenti, con responsabilità formali non coerenti con responsabilità sostanziali;
- i fornitori che si rifiutino o si mostrino ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni previste dalla presente procedura o, in generale, a fornire quelle informazioni che, in circostanze normali verrebbero rese.

Le quotazioni vengono approvate in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente, che prevedono il coinvolgimento di diverse Funzioni Aziendali in base a limiti di spesa (i.e. Budget Owner/Centri di Costo, Head of Procurement, Consigliere Delegato, Chief Executive Officer e Consiglio di Amministrazione).

È prevista una procedura in deroga per gli acquisti "Quick Buy", che non prevedono la fase di "Intermediate Analysis" e vengono direttamente approvati dal Budget Owner e dal Procurement.

4.1.2 CONSULENZE

La Funzione Procurement individua e seleziona i consulenti e i professionisti esterni, di concerto con i responsabili delle Funzioni Aziendali con cui il consulente dovrà collaborare.

Ai fini dell'individuazione si analizza: (i) il profilo soggettivo e reputazionale del potenziale consulente; (ii) l'offerta economica eventualmente negoziata, che dovrà includere anche compensi congrui rispetto alla natura e al valore della prestazione, determinati in maniera chiara e trasparente.

Nei rapporti di consulenza, deve essere sempre posto in essere un contratto/lettera d'incarico e/o accordo-quadro di collaborazione. Esso va redatto in forma scritta e deve specificare tutte le condizioni di svolgimento della consulenza. Responsabile della verifica e approvazione dei contratti è il Chief Executive Officer, il Chief Commercial Officer o il General Manager.

Inoltre, non è consentita, neanche per interposta persona, l'attribuzione di consulenze a pubblici ufficiali (P.U.) o incaricati di pubblico servizio (I.P.S.) dotati di poteri decisionali in relazione procedimenti che riguardino o abbiano riguardato l'ente o in cui l'ente abbia o abbia avuto interesse, né a loro parenti/affini (entro secondo grado). Eccezioni possono essere fatte solo allorché l'oggetto della consulenza richieda eccezionali ed approfondite competenze in ordine a materie e/o a problematiche cui l'ente non è altrimenti in grado di far fronte, e sempre che l'affidamento avvenga ad almeno un anno dalla chiusura del procedimento di cui si è occupato il P.U. o I.P.S. cui si intende affidare l'incarico, ovvero di cui si sia occupato il P.U. o I.P.S. che risulti parente/affine di colui al quale si intende affidare l'incarico. In tali casi, tuttavia, prima della formale attribuzione dell'incarico è comunque necessario acquisire il parere preventivo dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di consentire la procedura di cui al capoverso precedente, a chiunque partecipi ad una procedura di selezione dovrà essere richiesto di dichiarare (cfr. allegato "Modulo autocertificazione") una sua eventuale parentela con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. Qualora tale parentela venga dichiarata, sarà compito del Procuratore speciale verificare se il P.U. o I.P.S. indicato si trovi nelle condizioni che determinano il divieto di stipula del contratto così come sopra disciplinato.

[2]Per "Paesi ad alto rischio che presentano strutture di governo non cooperative" (high-risk and non-cooperative jurisdictions) si intendono quegli Stati che presentano giurisdizioni non cooperative con le istituzioni internazionali riguardo a diversi temi di interesse (lotta al terrorismo, rispetto dei diritti umani, contrasto alle operazioni economiche illecite ecc.); l'elenco di questi Paesi è redatto secondo le indicazioni dell'associazione Financial Action Task Force (FATF) ed annualmente aggiornato.

4.2 NEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI E DEI TERMINI CONTRATTUALI

Nella stipula dei contratti con i fornitori/consulenti/appaltatori, è necessario che la Società intrattenga rapporti basati sull'estrema chiarezza, garantendo la massima trasparenza ed efficienza del processo d'acquisto.

Tutti gli accordi con fornitori/consulenti/appaltatori devono:

- essere formalizzati per iscritto nel pieno rispetto dei poteri autorizzativi e di firma;
- definire in modo chiaro i requisiti della fornitura/consulenza e i vincoli contrattuali da rispettare (i.e. descrizione del servizio, prezzo unitario e/o complessivo, valuta e condizioni di pagamento);
- prevedere clausole aventi ad oggetto il rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo e del Modello Organizzativo e del Codice Etico della Società nonché i rimedi applicabili in caso di Violazione, ivi inclusi una clausola risolutiva espressa e il diritto al risarcimento danni

Inoltre, per le prestazioni professionali, l'incarico dovrà prevedere:

- l'ammontare delle spese eventualmente rimborsabili, ove ammesse;
- i limiti temporali ed eventuali proroghe o deroghe ammesse;
- il riferimento a tariffari pubblici, ove presenti;
- il divieto espresso di elargire compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

La firma sull'ordine di acquisto deve essere apposta da un soggetto differente rispetto a quello che l'ha apposta sul mandato di pagamento.

I contratti con i fornitori includono termini e condizioni standard, che possono essere modificati in base alle specifiche del prodotto.

Nel caso di partnership continuative o programmate, vengono stipulati accordi quadro per garantire una collaborazione stabile e a lungo termine.

4.3 GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il rapporto diretto con il fornitore/consulente/appaltatore viene gestito dai Responsabili delle Funzioni Aziendali richiedenti, che verificano la conformità delle caratteristiche dei beni, lavori, servizi e consulenze richieste rispetto al contenuto dell'ordine/contratto tramite acquisizione di idonea documentazione.

Con riferimento alla gestione del ciclo passivo e ai pagamenti, si rinvia alle procedure P.07_Attività finanziaria e P.13_Gestione amministrativo contabile e predisposizione del bilancio.

Descrizione sintetica Processo di Acquisto

Azione	Documento	Responsabilità
Necessità di acquisto	Richiesta di acquisto	Centro di Costo Budget Owner
Selezione fornitori/consulenti/ appaltatori	Elenco fornitori qualificati	Funzione Procurement Funzione Quality Comitato tecnico
Qualifica del fornitore/ consulente/ appaltatore	Documentazione del fornitore/ consulente/appaltatore	Funzione Procurement Centro di Costo
Formalizzazione del rapporto	Ordine di Acquisto/contratto	Budget Owner Centri di Costo Head of Procurement Consigliere Delegato Chief Executive Officer Consiglio di Amministrazione Funzione Legal
Controllo in accettazione	Ordine di Acquisto – Documento di Trasporto/Documentazione attestante l'avvenuta prestazione – Fattura	Centro di Costo

5. ARCHIVIAZIONE (ARCHIVING)

Ciascuna Funzione Aziendale coinvolta nella gestione degli acquisti di beni e di servizi (incluse le consulenze) è tenuta ad archiviare e conservare tutta la documentazione relativa alle attività descritte (ad es. ordine di acquisto, contratto, bolla d'accompagnamento, fattura, ecc.) nella presente Procedura con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate, al fine di consentire la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

6. ALLEGATI (ANNEX)

Modulo autocertificazione

7. FLUSSI INFORMATIVI (INFORMATION FLOWS)

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicate nella procedura P.02_Flussi Informativi agli indirizzi in seguito indicati.

- all'indirizzo di posta elettronica: compliance@dorbit.space
- all'indirizzo di posta cartacea: Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'
E DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s. m. e i.)

Il sottoscritto/a [•] nato/a il [•] a [•], residente in [•], codice fiscale [•], consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, con la presente

DICHIARA

- di avere/non avere vincoli di coniugio, parentela o affinità di primo o di secondo grado con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dotati di poteri decisionali in relazione a procedimenti amministrativi/giudiziari che riguardino D-Orbit S.p.A.;
- avere/non avere legami di parentela o affinità (fino al secondo grado) con soggetti apicali (amministratori e dirigenti) di D-Orbit S.p.A.;

DICHIARA INOLTRE

- non aver riportato condanne penali;
- non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;

SI IMPEGNA

- ad osservare i principi e gli obblighi previsti dal Codice etico e di comportamento della società D-Orbit S.p.A. (disponibile al seguente indirizzo: https://www.dorbit.space/sustainability);
- a comunicare tempestivamente l'insorgere di una delle cause di conflitto di interessi come sopra richiamate;
- a presentare annualmente, nel corso dell'incarico, una dichiarazione sulla insussistenza di conflitti di interesse e di assenza di condanne penali come la presente.

_____ _____

(luogo, data) Il dichiarante

Si allega copia fotostatica non autenticata di documento di identità del dichiarante.

Flussi informativi e Segnalazioni (P02)

Date: 13 February 2025
Approved By: Board of Directors

1. INDICE

1.	INDICE	2
2.	SCOPO (Scope/Objective)	3
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE (Applicability)	3
4.	MODALITÀ OPERATIVE (Process overview)	4
5.	FLUSSI INFORMATIVI (Information flows)	11
6.	SEGNALAZIONI	11
7.	ARCHIVIAZIONE (Archiving)	11

2. SCOPO (SCOPE/OBJECTIVE)

Affinché l'OdV possa esercitare efficacemente la propria funzione di vigilanza e controllo, è necessario che sia tenuto costantemente al corrente della concreta operatività aziendale e sia tempestivamente informato in merito al verificarsi di alcuni eventi di potenziale impatto ai fini 231.

Per agevolare le comunicazioni di cui sopra, la società ha pertanto approvato, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, il presente documento, che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo adottato da D-Orbit S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 231/2001; gli adempimenti in esso previsti hanno dunque carattere obbligatorio per i Destinatari.

La seguente procedura integra il Modello Organizzativo – Parte Speciale A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O e costituisce presidio di controllo e preventivo rilevante ai sensi della compliance dell'ente alle previsioni normative relative alla responsabilità amministrativa dell'ente.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE (APPLICABILITY)

L'applicazione della presente Procedura è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione dei processi sensibili e in particolare:

- Business Development
- Commercial
- Information Technology
- Legal
- People
- Technology
- Assemblea dei soci
- Attività Programmi e Gestione Progetti
- Chief Executive Officer
- Collegio sindacale
- Communications
- Consiglio di amministrazione
- Consulente esterno
- Datore di lavoro
- Distributed Space
- Finance
- General manager
- Chief of Staff
- IR
- Innovation & Strategy
- Institutional Public Affairs
- Internal Audit and Quality
- Medico competente
- Operations
- Procurement
- RSPP

4. MODALITÀ OPERATIVE (PROCESS OVERVIEW)

4.1 FLUSSI INFORMATIVI TEMPESTIVI

Le situazioni che danno luogo a immediate comunicazioni all'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

provvedimenti e/o notizie emanate da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 nei confronti dei destinatari del "Modello" tenuti all'osservanza dello stesso;

avvio di procedimenti giudiziari, anche a carico di dipendenti/amministratori, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;

rapporti predisposti dalle Strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del D.Lgs. 231/2001;

sanzioni irrogate per il mancato rispetto di principi normativi, etico/deontologici e comportamentali previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dalle Procedure ivi richiamate (inclusa la Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing);

informativa nel caso in cui una Funzione abbia ritenuto opportuno derogare a procedure vigenti nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, illustrando dettagliatamente l'oggetto di detti rapporti e la motivazione della deroga.

4.2 FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI

I soggetti sotto indicati devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni con la seguente periodicità:

- semestralmente = riferito ai periodi: gennaio-giugno e luglio-dicembre, entro la fine del mese successivo;
- annualmente = entro la fine del mese di gennaio;
- al verificarsi = entro 3 giorni dall'evento.

[1]Articolo 26 del D. lgs 81/2008.

FUNZIONE AZIENDALI	DESCRIZIONE DEL FLUSSO	PERIODICITÀ
CEO	Nota informativa relativa a verifiche ed ispezioni da parte di Autorità di Vigilanza, Enti Pubblici e/o Organi Giudiziari, LEG (o i soggetti all'uopo delegati) invia immediatamente una nota informativa	Al verificarsi
	Tutte le attività che comportano: • l'acquisizione a qualsiasi titolo di beni immobili, ovvero attività economiche che comportino la trasformazione di denaro liquido o equivalenti in beni, titoli o prestazioni; • l'acquisto di barche e automobili di lusso senza alcun nesso con l'attività; • l'acquisto di un bene immobile in nome di un terzo con il quale non sussiste alcun tipo di legame; • l'acquisto o di beni immobili per un prezzo di gran lunga superiore o inferiore al loro valore in comune commercio.	Al verificarsi
Institutional Public Affairs	Comunicazione – per le attività di propria competenza - avente ad oggetto i seguenti indicatori relativi ai flussi di entrata ed uscita (qualora dovessero presentarsi): • finanziamenti pubblici e rendicontazione sull'utilizzo; • finanziamenti soci provenienti da società fiduciarie o esterovestite; • finanziamenti soci ricorrenti anche da parte di una società partecipante o controllante senza una sottostante ragione di ordine imprenditoriale e reiterati prelievi a titolo di rimborso finanziamento soci non deliberati dagli Amministratori/Organo Amministrativo; • cessioni di crediti prive di rapporto commerciale o finanziario sottostante ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte dai soggetti interessati; • movimentazione eccessiva del conto di cassa senza una descrizione analitica delle operazioni compiute nel mastrino di cassa o nel libro giornale; • operazioni di importo significativo effettuate con soggetti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante ovvero che risultano in situazione di difficoltà economica o finanziaria; • operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate in contropartita con società che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con il business della Società; • stipula di rapporti contrattuali con vincoli o garanzie a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con la Società; • richieste di finanziamento a banche/istituti di credito	Annualmente
	Spese di sponsorizzazione sostenute a favore di Enti Pubblici e/o soggetti privati, partiti e associazioni politiche	Al verificarsi

FUNZIONE AZIENDALI	DESCRIZIONE DEL FLUSSO	PERIODICITÀ
Institutional Public Affairs	Relazione sull'attività di rappresentanza di interessi con breve sintesi delle principali attività di carattere istituzionale svolte nel corso del periodo di riferimento, con indicazione di: (i) rappresentante; (ii) indicazione degli interessi rappresentati; (iii) illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta; (iv) soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta	Semestrale
	verificarsi delle seguenti circostanze: • eventuali tentativi di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui si dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza (in tale circostanza deve essere comunicato anche al proprio Responsabile gerarchico); • criticità/contestazioni emerse nel corso dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (a mero titolo esemplificativo: adempimenti non andati a buon fine e relativo motivo, sanzioni ricevute, etc.); • anomalie o fatti straordinari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Al verificarsi
	Elenco degli agenti commerciali, collaboratori, partners commerciali con cui è in vigore un contratto, con indicazione del territorio e delle provvigioni	Al verificarsi
Legal/Distributed Space	Richieste di autorizzazioni, licenze, concessioni alla P.A..	Al verificarsi
	In relazione alle autorizzazioni/concessioni/licenze esistenti, comunicazione in merito ad eventuali proroghe, fornendo dettagli su: (i) oggetto dell'autorizzazione/concessione/licenza; (ii) data di autorizzazione/concessioni/licenze della proroga; (iii) durata della proroga; (iv) motivo della proroga	Al verificarsi
	Formalizzazione di operazioni intercompany o con parti correlate (ivi comprese le deliberazioni, gli accordi, i contratti nonché i trasferimenti / le cessioni e in genere le operazioni tra la Società ed altre società del Gruppo, nonché operazioni con società collegate	Al verificarsi
Legal	Comunicazione avente ad oggetto: • l'approvazione di operazioni societarie straordinarie, quali: fusioni, scissioni, acquisizioni; • le delibere di operazioni sul capitale sociale	Al verificarsi
	Modifiche all'assetto organizzativo aziendale e/o modifiche alle procedure operative o di gestione rilevanti anche ai fini delle modalità operative riportate nei Protocolli	Al verificarsi
	Elenco dei soggetti che possono utilizzare la firma qualificata o digitale della Società o che possono accedere alla PEC della Società	Annualmente
	Elenco dei procedimenti disciplinari avviati e delle sanzioni eventualmente applicate	Semestralmente
	Elenco dei marchi e/o brevetti registrati nonché eventuali contestazioni in materia di violazione di proprietà intellettuale/industriale	Annualmente

FUNZIONE AZIENDALI	DESCRIZIONE DEL FLUSSO	PERIODICITÀ
	Copia della documentazione prodotta nell'ambito delle verifiche, ispezioni e accertamenti o degli adempimenti, istanze, richieste e comunicazioni, ivi compreso il dettaglio dei partecipanti a tali ispezioni / incontri (con riferimento sia a dipendenti di D-Orbit o soggetti che operino in nome e per conto della stessa che a funzionari pubblici)	Al verificarsi
	Elenco dei contenziosi e delle transazioni in corso e conclusi nel periodo di riferimento che hanno o abbiano avuto come controparte la Pubblica Amministrazione	Semestralmente
	Relazione sullo stato del contenzioso in generale	Semestralmente
Business Development	Elenco delle gare pubbliche cui la Società ha partecipato, con precisazione delle gare in cui la Società è risultata aggiudicataria nonché degli affidamenti diretti che l'hanno interessata. L'elenco dovrà contenere i seguenti elementi: denominazione della Stazione Appaltante, oggetto della gara/affidamento diretto, indicazione del prezzo praticato dalla Società ed eventuale ribasso	Annualmente
	Elenco dei clienti cui la Società ha fatturato in un anno un importo superiore a 500.000,00 euro	Annualmente
	Deroghe al work flow di approvazione alla partecipazione a procedure di gara indette dalla Pubblica Amministrazione, corredato da autorizzazione per iscritto in base al sistema di deleghe e di procure e di idonea motivazione.	Al verificarsi
Communications	Elenco: • delle spese per omaggi con indicazione dell'oggetto, del valore economico e della tipologia di destinatario) nonché eventuali deroghe corredate di autorizzazione scritta; • delle donazioni e liberalità sostenute (con indicazione del valore economico e del destinatario); • delle quote associative versate dalla Società; • convegni/fiere/eventi in cui la Società ha preso parte	Semestralmente
Finance	Comunicazione avente ad oggetto qualsiasi cambiamento delle modalità di gestione dei flussi finanziari e monetari e degli strumenti di pagamento diversi dal contante accettati/ utilizzati dalla Società	Al verificarsi
	Comunicazione avente ad oggetto eventuali variazioni relative al calendario delle chiusure contabili	Al verificarsi
	Comunicazione avente ad oggetto osservazioni o rilievi del Revisore ed anomalie nel rapporto con gli stessi	Al verificarsi

FUNZIONE AZIENDALI	DESCRIZIONE DEL FLUSSO	PERIODICITÀ
	Comunicazione relativa a quanto segue, inviando eventuale documentazione a supporto: • ricezione di avviso di accertamento/avviso di liquidazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria; • ricezione di sanzioni e/o cartelle esattoriali da parte dell'Amministrazione Finanziaria; • avvio di una transazione fiscale con l'Amministrazione Finanziaria; • contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria; • contenziosi civili (incluse eventuali contestazioni di proprietà intellettuale e industriale), penali e amministrativi nonché apertura delle indagini o di rinvio a giudizio in sede penale con riferimento a procedimenti afferenti reati tributari; • eventuali richieste di finanziamenti, erogazioni, sovvenzioni o contributi pubblici e relativa rendicontazione	Al verificarsi
	Copia della ricevuta di trasmissione della dichiarazione annuale IVA e della dichiarazione sui redditi	Annualmente
	Elenco dei crediti scaduti con indicazione dell'anzianità ("aging")	Annualmente
	Copia del bilancio di esercizio approvato e delle relazioni a supporto	Annualmente
General Manager/ Chief of Staff	Eventuali anomalie emerse nell'ambito delle attività / processi aziendali di competenza della Direzione, tenuto conto del normale andamento delle suddette attività / processi e dell'analisi dei profili di rischio di commissione dei reati di cui al Modello organizzativo	Al verificarsi
Procurement	Elenco dei fornitori /consulenti incaricati dalla Società. Il documento deve contenere l'indicazione di: nome/ denominazione del fornitore /consulente incaricato, oggetto dell'incarico e valore economico	Annualmente
	Informativa sulla richiesta - da parte di una Funzione Aziendale - di incaricare consulenti in deroga a quanto previsto nella Procedura P.01_Acquisi di beni e servizi corredata da motivazione inerente alle eccezionali e approfondite competenze in ordine a materie e/o a problematiche cui la Società non è altrimenti in grado di far fronte e conferma che l'affidamento avvenga ad almeno un anno dalla chiusura del procedimento di cui si è occupato il P.U. o I.P.S. cui si intende affidare l'incarico, ovvero di cui si sia occupato il P.U. o I.P.S. che risulti parente/affine di colui al quale si intende affidare l'incarico	Al verificarsi
Procurement (con l'ausilio di Finance)	Informativa nel caso in cui un fornitore abbia, nel confronto con l'anno precedente e sulla media del periodo, registrato uno scostamento in aumento superiore al 30% (soglia di segnalazione a partire da euro 20.000,00)	Al verificarsi

FUNZIONE AZIENDALI	DESCRIZIONE DEL FLUSSO	PERIODICITÀ
People	Report riepilogativo contenente indicazione delle assunzioni, comprensivo dei seguenti elementi: (i) nome e cognome della risorsa assunta; (ii) ruolo / mansione assegnato alla risorsa; (iii) data di assunzione	Semestralmente
	Conferma periodica dell'esistenza/validità del permesso di soggiorno di eventuali dipendenti extracomunitari	Semestralmente
	Comunicazione di avvenuta stipula di rapporti di lavoro con soggetti che hanno, o hanno avuto nell'anno precedente, poteri decisionali in relazione a procedimenti riguardanti la Società, o loro parenti o affini (entro il 2° grado)	Semestralmente
	Informativa sui soggetti con cui la Società ha stipulato contratti di lavoro che hanno comunicato di avere parenti/affiniti (entro il 2°grado) con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dotati di poteri decisionali in relazione a procedimenti che riguardino o abbiano riguardato l'Ente, con indicazione delle mansioni particolari che vanno a rivestire e dichiarazione che la selezione avvenga ad almeno un anno dalla chiusura del procedimento/gara di cui si è occupato il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio parente/affine del candidato	Al verificarsi
Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP e della funzione HSE	Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Al verificarsi
	Aggiornamenti al Documento di Valutazione dei Rischi	Al verificarsi
	Verbale della riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione	Al verificarsi
	Elenco degli investimenti previsti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, integrato dall'elenco dei relativi acquisti effettuati nel periodo in esame in situazioni di emergenza ed extra-budget	Annualmente
	Eventuali scostamenti tra budget degli investimenti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro e consuntivo	Al verificarsi
	Comunicazione relativa alle azioni correttive intraprese (aventi impatto sul d.lgs. 231/2001) e relative al Piano delle Misure di Prevenzione e Protezione e di Miglioramento"	Annualmente
	Informativa relativa a giudizi espressi dal Medico competente dai quali si evinca che possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto al d.lgs. 231/2001	Annualmente
	Elenco delle registrazioni degli infortuni sul lavoro	Annualmente
	Elenco delle contestazioni sollevate in violazione delle norme sulla sicurezza	Annualmente
	Informativa su presenza o meno di cantieri	Annualmente

FUNZIONE AZIENDALI	DESCRIZIONE DEL FLUSSO	PERIODICITÀ
	Informativa su affidamento di appalti ed eventuale presenza di più appaltatori nello stesso cantiere. In caso positivo fornire informazioni in merito all'esistenza del piano di coordinamento nonché del documento unico per la valutazione rischi da interferenze - DUVRI)	Annualmente
	Comunicazione dell'aggiornamento della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e trasmissione del documento previsto dall'art. 28 del d.lgs. 81/2008	Annualmente
	Comunicazione dell'aggiornamento delle procedure e dei manuali di gestione delle emergenze	Annualmente
	Comunicazione di avvenuta erogazione al personale della formazione prevista in materia di salute e sicurezza	Annualmente
	Comunicazione di avvenuta nomina dei soggetti preposti alla gestione delle emergenze	Annualmente
General Manager/ Chief of Staff	Comunicazione relativa a: • inosservanze delle disposizioni in materia di sistema di gestione ambientale, da parte dei Destinatari e relativi provvedimenti adottati; • eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche ed accertamenti da parte delle autorità preposte in materia di tutela dell'ambiente; • comunicazione relativa a cambiamenti circa le deleghe in materia ambientale	Al verificarsi
Operations	Comunicazione di aggiornamento / modifica / ampliamento delle procedure adottata dalla Società per la gestione delle tematiche doganali e di import/export	Al verificarsi
	Comunicazione di richieste/controlli/verifiche da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Al verificarsi
	Comunicazione di criticità/contestazioni emerse nel corso dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ovvero sanzioni dalla stessa comminate comunicazione di anomalie o fatti straordinari nei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Al verificarsi
	Elenco degli Spedizionieri di cui la Società si avvale	Annualmente
IT	Anomalie o disfunzioni in ordine a licenze/copyright riscontrate nell'ambito di operazioni di approvvigionamento software	Al verificarsi
	Variazioni del sistema di controllo interno riferito ai sistemi informativi	Al verificarsi
	Report riepilogativo contenente le abilitazioni a siti di proprietà di Terze Parti concesse nel periodo, la durata e le motivazioni che hanno portato alla concessione	Annualmente
	Piani formativi IT di tutti i dipendenti	Annualmente
	Conferma in merito al rispetto della normativa delle policy IT	Annualmente

FUNZIONE AZIENDALI	DESCRIZIONE DEL FLUSSO	PERIODICITÀ
Internal Audit & Quality	Modifiche al sistema di controllo interno (ad es. conseguimento di certificazioni)	Al verificarsi
	Reclami dai clienti (rischio recall)	Al verificarsi
Gestore delle segnalazioni whistleblowing	Report sulle segnalazioni whistleblowing ricevute, con indicazione (nel rispetto dei criteri di riservatezza e confidenzialità del segnalante e delle persone coinvolte/segnalate) di: • numero e oggetto delle segnalazioni; • attività istruttorie intraprese; • esiti delle attività di accertamento; • valutazione in ordine al funzionamento della procedura di gestione delle segnalazioni	Annualmente

5. FLUSSI INFORMATIVI (INFORMATION FLOWS)

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicate nella procedura P.02_Flussi Informativi agli indirizzi in seguito indicati.

- all'indirizzo di posta elettronica: compliance@dorbit.space
- all'indirizzo di posta cartacea: Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)

6. SEGNALAZIONI

In aggiunta quanto previsto nella Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing resta sempre disponibile il canale informativo dell'Organismo di Vigilanza, tramite le seguenti modalità:

(a) Posta ordinaria a:

Comitato di Segnalazione in materia Whistleblowing

c/o D-Orbit S.p.A.

Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)

(b) E-mail: whistleblowing@dorbit.space

7. ARCHIVIAZIONE (ARCHIVING)

Ciascuna Funzione Aziendale coinvolta nella gestione dei flussi informativi (incluse le consulenze) è tenuta ad archiviare e conservare tutta la documentazione relativa alle attività descritte nella presente Procedura con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate, al fine di consentire la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS

SOCIETÀ	*D-Orbit S.p.A.*
FUNZIONE	*Business Development*
RESPONSABILE	*Stefano Antonetti*
OGGETTO	*Modello Organizzativo 231: attestazione flussi informativi all'Organismo di Vigilanza con riferimento al periodo* Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
DATA	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Il Modello Organizzativo in vigore in D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") prevede la produzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché, in casi specifici, l'archiviazione di documentazione per la consultazione su richiesta di detto Organismo.

In ragione delle funzioni da Lei svolte nella Società sono previsti flussi informativi comuni a tutti i destinatari (tabella A) nonché flussi informativi specifici (tabella B), quest'ultimi riepilogati nella *Procedura P.02 – Flussi informativi e Segnalazioni* del Modello Organizzativo.

La preghiamo di voler verificare l'adempimento nel periodo in oggetto dei flussi richiesti **allegando la documentazione a supporto** nonché segnalando tempestivamente eventuali integrazioni all'indirizzo ***compliance@dorbit.space***.

Tabella A. Flussi informativi comuni a tutti i Destinatari:

Flusso informativo	Periodicità	Rif. del MOG	Note
Comunicazione avente ad oggetto: *A)* **informazioni** concernenti l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante; *B)* **provvedimenti e/o notizie provenienti da** organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra **autorità**, dai quali si evinca lo **svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti; *C)* richieste di **assistenza legale inoltrate** dai **dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; *D)* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto**; *E)* notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i **procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate**, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; *F)* aggiornamento del sistema **deleghe** e della **struttura organizzativa** della Società; *G)* eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare **carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente**; *H)* comunicazioni specifiche in materia di **salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui alla Parte Speciale del Modello; *I)* informazioni, **provenienti anche da terzi** ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.	*Al verificarsi dell'evento*	§3.6 Parte Generale	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Tabella B. Flussi informativi specifici:

Flussi Informativo	Periodicità	Note
Elenco delle gare pubbliche cui la Società ha partecipato, con precisazione delle gare in cui la Società è risultata aggiudicataria nonché degli affidamenti diretti che l'hanno interessata. L'elenco dovrà contenere i seguenti elementi: denominazione della Stazione Appaltante, oggetto della gara/affidamento diretto, indicazione del prezzo praticato dalla Società ed eventuale ribasso	Annualmente	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si allega elenco relativo al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Elenco dei clienti cui la Società ha fatturato in un anno un importo superiore a Euro 500.000,00.	Annualmente	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si allega elenco relativo al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Deroghe al *work flow* di approvazione alla partecipazione a procedure di gara indette dalla Pubblica Amministrazione, corredato da autorizzazione per iscritto in base al sistema di deleghe e di procure e di idonea motivazione.	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

*****

Organismo di Vigilanza

Le chiediamo di restituirci copia della presente, sottoscritta nella dichiarazione sottostante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo in vigore adottato dalla Società e dichiara di avere ottemperato, nel periodo in oggetto, alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza richiamati nella presente e di non avere ulteriori informazioni rilevanti, oltre a quelle già comunicate.

Firma _____

SOCIETÀ	*D-Orbit S.p.A.*
FUNZIONE	*Chief Executive Officer*
RESPONSABILE	*Luca Rossettini*
OGGETTO	*Modello Organizzativo 231: attestazione flussi informativi all'Organismo di Vigilanza con riferimento al periodo* Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
DATA	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Il Modello Organizzativo in vigore in D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") prevede la produzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché, in casi specifici, l'archiviazione di documentazione per la consultazione su richiesta di detto Organismo.

In ragione delle funzioni da Lei svolte nella Società sono previsti flussi informativi comuni a tutti i destinatari (tabella A) nonché flussi informativi specifici (tabella B), quest'ultimi riepilogati nella *Procedura P.02 – Flussi informativi e Segnalazioni* del Modello Organizzativo.

La preghiamo di voler verificare l'adempimento nel periodo in oggetto dei flussi richiesti **allegando la documentazione a supporto** nonché segnalando tempestivamente eventuali integrazioni all'indirizzo ***compliance@dorbit.space***.

Tabella A. Flussi informativi comuni a tutti i Destinatari:

Flusso informativo	Periodicità	Rif. del MOG	Note
Comunicazione avente ad oggetto: *A)* **informazioni** concernenti l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante; *B)* **provvedimenti e/o notizie provenienti da** organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra **autorità**, dai quali si evinca lo **svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti; *C)* richieste di **assistenza legale inoltrate** dai **dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; *D)* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto**; *E)* notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i **procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate**, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; *F)* aggiornamento del sistema **deleghe** e della **struttura organizzativa** della Società; *G)* eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare **carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente**; *H)* comunicazioni specifiche in materia di **salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui alla Parte Speciale del Modello; *I)* informazioni, **provenienti anche da terzi** ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.	*Al verificarsi dell'evento*	§3.6 Parte Generale	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Tabella B. Flussi informativi specifici:

Flusso Informativo	Periodicità	Note
Nota informativa relativa a verifiche ed ispezioni da parte di Autorità di Vigilanza, Enti Pubblici e/o Organi Giudiziari, LEG (o i soggetti all'uopo delegati) invia immediatamente una nota informativa	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare ☐ Si allega nota informativa relativa al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Tutte le attività che comportano: *A)* l'acquisizione a qualsiasi titolo di beni immobili, ovvero attività economiche che comportino la trasformazione di denaro liquido o equivalenti in beni, titoli o prestazioni; *B)* l'acquisto di barche e automobili di lusso senza alcun nesso con l'attività; *C)* l'acquisto di un bene immobile in nome di un terzo con il quale non sussiste alcun tipo di legame; *D)* l'acquisto o di beni immobili per un prezzo di gran lunga superiore o inferiore al loro valore in comune commercio.	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

*****

Organismo di Vigilanza

Le chiediamo di restituirci copia della presente, sottoscritta nella dichiarazione sottostante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo in vigore adottato dalla Società e dichiara di avere ottemperato, nel periodo in oggetto, alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza richiamati nella presente e di non avere ulteriori informazioni rilevanti, oltre a quelle già comunicate.

Firma _____

SOCIETÀ	*D-Orbit S.p.A.*
FUNZIONE	*Communications*
RESPONSABILE	*Caterina Cazzola*
OGGETTO	*Modello Organizzativo 231: attestazione flussi informativi all'Organismo di Vigilanza con riferimento al periodo Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
DATA	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Il Modello Organizzativo in vigore in D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") prevede la produzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché, in casi specifici, l'archiviazione di documentazione per la consultazione su richiesta di detto Organismo.

In ragione delle funzioni da Lei svolte nella Società sono previsti flussi informativi comuni a tutti i destinatari (tabella A) nonché flussi informativi specifici (tabella B), quest'ultimi riepilogati nella *Procedura P.02 – Flussi informativi e Segnalazioni* del Modello Organizzativo.

La preghiamo di voler verificare l'adempimento nel periodo in oggetto dei flussi richiesti **allegando la documentazione a supporto** nonché segnalando tempestivamente eventuali integrazioni all'indirizzo ***compliance@dorbit.space***.

Tabella A. Flussi informativi comuni a tutti i Destinatari:

Flusso informativo	Periodicità	Rif. del MOG	Note
Comunicazione avente ad oggetto: *A)* **informazioni** concernenti l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante; *B)* **provvedimenti e/o notizie provenienti da** organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra **autorità**, dai quali si evinca lo **svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti; *C)* richieste di **assistenza legale inoltrate** dai **dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; *D)* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto**; *E)* notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i **procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate**, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; *F)* aggiornamento del sistema **deleghe** e della **struttura organizzativa** della Società; *G)* eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare **carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente**; *H)* comunicazioni specifiche in materia di **salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui alla Parte Speciale del Modello; *I)* informazioni, **provenienti anche da terzi** ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.	*Al verificarsi dell'evento*	§3.6 Parte Generale	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Tabella B. Flussi informativi specifici:

Flusso Informativo	Periodicità	Note
Elenco: - delle spese per omaggi con indicazione dell'oggetto, del valore economico e della tipologia di destinatario) nonché eventuali deroghe corredate di autorizzazione scritta; - delle donazioni e liberalità sostenute (con indicazione del valore economico e del destinatario); - delle quote associative versate dalla Società; - convegni/fiere/eventi in cui la Società ha preso parte.	Semestralmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Si allega elenco relativo al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

*****

Organismo di Vigilanza

Le chiediamo di restituirci copia della presente, sottoscritta nella dichiarazione sottostante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo in vigore adottato dalla Società e dichiara di avere ottemperato, nel periodo in oggetto, alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza richiamati nella presente e di non avere ulteriori informazioni rilevanti, oltre a quelle già comunicate.

Firma _____

SOCIETÀ	*D-Orbit S.p.A.*
FUNZIONE	*Datore di lavoro – RSPP e Funzione HSE*
RESPONSABILE	*Luca Rossettini - Manuela Di Pede*
OGGETTO	*Modello Organizzativo 231: attestazione flussi informativi all'Organismo di Vigilanza con riferimento al periodo Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
DATA	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Il Modello Organizzativo in vigore in D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") prevede la produzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché, in casi specifici, l'archiviazione di documentazione per la consultazione su richiesta di detto Organismo.

In ragione delle funzioni da Lei svolte nella Società sono previsti flussi informativi comuni a tutti i destinatari (tabella A) nonché flussi informativi specifici (tabella B), quest'ultimi riepilogati nella *Procedura P.02 – Flussi informativi e Segnalazioni* del Modello Organizzativo.

La preghiamo di voler verificare l'adempimento nel periodo in oggetto dei flussi richiesti **allegando la documentazione a supporto** nonché segnalando tempestivamente eventuali integrazioni all'indirizzo ***compliance@dorbit.space***.

Tabella A. Flussi informativi comuni a tutti i Destinatari:

Flusso informativo	Periodicità	Rif. del MOG	Note
Comunicazione avente ad oggetto: *A)* **informazioni** concernenti l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante; *B)* **provvedimenti e/o notizie provenienti da** organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra **autorità**, dai quali si evinca lo **svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti; *C)* richieste di **assistenza legale inoltrate** dai **dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; *D)* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto**; *E)* notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i **procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate**, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; *F)* aggiornamento del sistema **deleghe** e della **struttura organizzativa** della Società; *G)* eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare **carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente**; *H)* comunicazioni specifiche in materia di **salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui alla Parte Speciale del Modello; *I)* informazioni, **provenienti anche da terzi** ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.	*Al verificarsi dell'evento*	§3.6 Parte Generale	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Tabella B. Flussi informativi specifici:

Flussi Informativi	Periodicità	Note
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare ☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Aggiornamenti al Documento di Valutazione dei Rischi	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare ☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Verbale della riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare ☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Elenco degli investimenti previsti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, integrato dall'elenco dei relativi acquisti effettuati nel periodo in esame in situazioni di emergenza ed extra-budget	Annualmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Si allega elenco relativo al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Eventuali scostamenti tra budget degli investimenti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro e consuntivo	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare ☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Comunicazione relativa alle azioni correttive intraprese (aventi impatto sul d.lgs. 231/2001) e relative al Piano delle Misure di Prevenzione e Protezione e di Miglioramento"	Annualmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Informativa relativa a giudizi espressi dal Medico competente dai quali si evinca che possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto al d.lgs. 231/2001	Annualmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Si allega informativa relativa al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Elenco delle registrazioni degli infortuni sul lavoro	Annualmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Si allega elenco relativo al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Elenco delle contestazioni sollevate in violazione delle norme sulla sicurezza	Annualmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Si allega elenco relativo al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Informativa su presenza o meno di cantieri	Annualmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Sono presenti cantieri e si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Informativa su affidamento di appalti ed eventuale presenza di più appaltatori nello stesso cantiere. In caso positivo fornire informazioni in merito all'esistenza del piano di coordinamento nonché del documento unico per la valutazione rischi da interferenze - DUVRI)	Annualmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Si allega informativa relativa al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Comunicazione dell'aggiornamento della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e trasmissione del documento previsto dall'art. 28 del d.lgs. 81/2008	Annualmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Comunicazione dell'aggiornamento delle procedure e dei manuali di gestione delle emergenze	Annualmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Comunicazione di avvenuta erogazione al personale della formazione prevista in materia di salute e sicurezza	Annualmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per*

Flussi Informativi	Periodicità	Note
		immettere il testo.
Comunicazione di avvenuta nomina dei soggetti preposti alla gestione delle emergenze	Annualmente	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

*****

Organismo di Vigilanza

Le chiediamo di restituirci copia della presente, sottoscritta nella dichiarazione sottostante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo in vigore adottato dalla Società e dichiara di avere ottemperato, nel periodo in oggetto, alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza richiamati nella presente e di non avere ulteriori informazioni rilevanti, oltre a quelle già comunicate.

Firma _____

SOCIETÀ	*D-Orbit S.p.A.*
FUNZIONE	*Distributed Space*
RESPONSABILE	*Jonathan Firth*
OGGETTO	*Modello Organizzativo 231: attestazione flussi informativi all'Organismo di Vigilanza con riferimento al periodo* Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
DATA	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Il Modello Organizzativo in vigore in D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") prevede la produzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché, in casi specifici, l'archiviazione di documentazione per la consultazione su richiesta di detto Organismo.

In ragione delle funzioni da Lei svolte nella Società sono previsti flussi informativi comuni a tutti i destinatari (tabella A) nonché flussi informativi specifici (tabella B), quest'ultimi riepilogati nella *Procedura P.02 – Flussi informativi e Segnalazioni* del Modello Organizzativo.

La preghiamo di voler verificare l'adempimento nel periodo in oggetto dei flussi richiesti **allegando la documentazione a supporto** nonché segnalando tempestivamente eventuali integrazioni all'indirizzo ***compliance@dorbit.space***.

Tabella A. Flussi informativi comuni a tutti i Destinatari:

Flusso informativo	Periodicità	Rif. del MOG	Note
Comunicazione avente ad oggetto: *A)* **informazioni** concernenti l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante; *B)* **provvedimenti e/o notizie provenienti da** organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra **autorità**, dai quali si evinca lo **svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti; *C)* richieste di **assistenza legale inoltrate** dai **dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; *D)* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto**; *E)* notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i **procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate**, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; *F)* aggiornamento del sistema **deleghe** e della **struttura organizzativa** della Società; *G)* eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare **carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente**; *H)* comunicazioni specifiche in materia di **salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui alla Parte Speciale del Modello; *I)* informazioni, **provenienti anche da terzi** ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.	*Al verificarsi dell'evento*	§3.6 Parte Generale	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Tabella B. Flussi informativi specifici:

Flusso informativo	Periodicità	Note
Richieste di autorizzazioni, licenze, concessioni alla P.A..	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
In relazione alle autorizzazioni/concessioni/licenze esistenti, comunicazione in merito ad eventuali proroghe, fornendo dettagli su: (i) oggetto dell'autorizzazione/concessione/licenza; (ii) data di autorizzazione/concessioni/licenze della proroga; (iii) durata della proroga; (iv) motivo della proroga	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Formalizzazione di operazioni intercompany o con parti correlate (ivi comprese le deliberazioni, gli accordi, i contratti nonché i trasferimenti / le cessioni e in genere le operazioni tra la Società ed altre società del Gruppo, nonché operazioni con società collegate	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

*****

Organismo di Vigilanza

Le chiediamo di restituirci copia della presente, sottoscritta nella dichiarazione sottostante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo in vigore adottato dalla Società e dichiara di avere ottemperato, nel periodo in oggetto, alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza richiamati nella presente e di non avere ulteriori informazioni rilevanti, oltre a quelle già comunicate.

Firma _____

SOCIETÀ	*D-Orbit S.p.A.*
FUNZIONE	*Finance*
RESPONSABILE	*Nicoletta Regazzo*
OGGETTO	*Modello Organizzativo 231: attestazione flussi informativi all'Organismo di Vigilanza con riferimento al periodo* Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
DATA	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Il Modello Organizzativo in vigore in D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") prevede la produzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché, in casi specifici, l'archiviazione di documentazione per la consultazione su richiesta di detto Organismo.

In ragione delle funzioni da Lei svolte nella Società sono previsti flussi informativi comuni a tutti i destinatari (tabella A) nonché flussi informativi specifici (tabella B), quest'ultimi riepilogati nella *Procedura P.02 – Flussi informativi e Segnalazioni* del Modello Organizzativo.

La preghiamo di voler verificare l'adempimento nel periodo in oggetto dei flussi richiesti **allegando la documentazione a supporto** nonché segnalando tempestivamente eventuali integrazioni all'indirizzo ***compliance@dorbit.space***.

Tabella A. Flussi informativi comuni a tutti i Destinatari:

Flusso informativo	Periodicità	Rif. del MOG	Note
Comunicazione avente ad oggetto: *A)* **informazioni** concernenti l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante; *B)* **provvedimenti e/o notizie provenienti da** organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra **autorità**, dai quali si evinca lo **svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti; *C)* richieste di **assistenza legale inoltrate** dai **dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; *D)* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto**; *E)* notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i **procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate**, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; *F)* aggiornamento del sistema **deleghe** e della **struttura organizzativa** della Società; *G)* eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare **carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente**; *H)* comunicazioni specifiche in materia di **salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui alla Parte Speciale del Modello; *I)* informazioni, **provenienti anche da terzi** ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.	*Al verificarsi dell'evento*	§3.6 Parte Generale	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Tabella B. Flussi informativi specifici:

Flusso Informativo	Periodicità	Note
Comunicazione avente ad oggetto qualsiasi cambiamento delle modalità di gestione dei flussi finanziari e monetari e degli strumenti di pagamento diversi dal contante accettati/utilizzati dalla Società	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare ☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Comunicazione avente ad oggetto eventuali variazioni relative al calendario delle chiusure contabili	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare ☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Comunicazione avente ad oggetto osservazioni o rilievi del Revisore ed anomalie nel rapporto con gli stessi	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare ☐ Si allega comunicazione del Revisore relativa al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Comunicazione relativa a quanto segue, inviando eventuale documentazione a supporto: *A)* ricezione di avviso di accertamento/avviso di liquidazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria; *B)* ricezione di sanzioni e/o cartelle esattoriali da parte dell'Amministrazione Finanziaria; *C)* avvio di una transazione fiscale con l'Amministrazione Finanziaria; *D)* contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria; *E)* contenziosi civili (incluse eventuali contestazioni di proprietà intellettuale e industriale), penali e amministrativi nonché apertura delle indagini o di rinvio a giudizio in sede penale con riferimento a procedimenti afferenti reati tributari; *F)* eventuali richieste di finanziamenti, erogazioni, sovvenzioni o contributi pubblici e relativa rendicontazione	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Copia della ricevuta di trasmissione della dichiarazione annuale IVA e della dichiarazione sui redditi	Annualmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Si allega documentazione relativa al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Elenco dei crediti scaduti con indicazione dell'anzianità ("aging")	Annualmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Si allega elenco relativo al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Copia del bilancio di esercizio approvato e delle relazioni a supporto	Annualmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Si allega documentazione relativa al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

*****

Organismo di Vigilanza

Le chiediamo di restituirci copia della presente, sottoscritta nella dichiarazione sottostante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo in vigore adottato dalla Società e dichiara di avere ottemperato, nel periodo in oggetto, alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza richiamati nella presente e di non avere ulteriori informazioni rilevanti, oltre a quelle già comunicate.

Firma _____

SOCIETÀ	*D-Orbit S.p.A.*
FUNZIONE	*General Manager*
RESPONSABILE	*Sergio Mucciarelli*
OGGETTO	*Modello Organizzativo 231: attestazione flussi informativi all'Organismo di Vigilanza con riferimento al periodo Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
DATA	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Il Modello Organizzativo in vigore in D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") prevede la produzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché, in casi specifici, l'archiviazione di documentazione per la consultazione su richiesta di detto Organismo.

In ragione delle funzioni da Lei svolte nella Società sono previsti flussi informativi comuni a tutti i destinatari (tabella A) nonché flussi informativi specifici (tabella B), quest'ultimi riepilogati nella *Procedura P.02 – Flussi informativi e Segnalazioni* del Modello Organizzativo.

La preghiamo di voler verificare l'adempimento nel periodo in oggetto dei flussi richiesti **allegando la documentazione a supporto** nonché segnalando tempestivamente eventuali integrazioni all'indirizzo ***compliance@dorbit.space***.

Tabella A. Flussi informativi comuni a tutti i Destinatari:

Flusso informativo	Periodicità	Rif. del MOG	Note
Comunicazione avente ad oggetto: *A)* **informazioni** concernenti l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante; *B)* **provvedimenti e/o notizie provenienti da** organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra **autorità**, dai quali si evinca lo **svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti; *C)* richieste di **assistenza legale inoltrate** dai **dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; *D)* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto**; *E)* notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i **procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate**, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; *F)* aggiornamento del sistema **deleghe** e della **struttura organizzativa** della Società; *G)* eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare **carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente**; *H)* comunicazioni specifiche in materia di **salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui alla Parte Speciale del Modello; *I)* informazioni, **provenienti anche da terzi** ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.	*Al verificarsi dell'evento*	§3.6 Parte Generale	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Tabella B. Flussi informativi specifici:

Flusso Informativo	Periodicità	Note
Eventuali anomalie emerse nell'ambito delle attività / processi aziendali di competenza della Direzione, tenuto conto del normale andamento delle suddette attività / processi e dell'analisi dei profili di rischio di commissione dei reati di cui al Modello organizzativo	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
		☐ Si allega documentazione relativa al periodo
Comunicazione relativa a: ▪ inosservanze delle disposizioni in materia di sistema di gestione ambientale, da parte dei Destinatari e relativi provvedimenti adottati; ▪ eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche ed accertamenti da parte delle autorità preposte in materia di tutela dell'ambiente; ▪ comunicazione relativa a cambiamenti circa le deleghe in materia ambientale	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
		☐ Si allega documentazione relativa al periodo

*****

Organismo di Vigilanza

Le chiediamo di restituirci copia della presente, sottoscritta nella dichiarazione sottostante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo in vigore adottato dalla Società e dichiara di avere ottemperato, nel periodo in oggetto, alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza richiamati nella presente e di non avere ulteriori informazioni rilevanti, oltre a quelle già comunicate.

Firma _____

SOCIETÀ	*D-Orbit S.p.A.*
FUNZIONE	*Gestore delle segnalazioni*
RESPONSABILE	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
OGGETTO	*Modello Organizzativo 231: attestazione flussi informativi all'Organismo di Vigilanza con riferimento al periodo* *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
DATA	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Il Modello Organizzativo in vigore in D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") prevede la produzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché, in casi specifici, l'archiviazione di documentazione per la consultazione su richiesta di detto Organismo.

In ragione delle funzioni da Lei svolte nella Società sono previsti flussi informativi comuni a tutti i destinatari (tabella A) nonché flussi informativi specifici (tabella B), quest'ultimi riepilogati nella *Procedura P.02 – Flussi informativi e Segnalazioni* del Modello Organizzativo.

La preghiamo di voler verificare l'adempimento nel periodo in oggetto dei flussi richiesti **allegando la documentazione a supporto** nonché segnalando tempestivamente eventuali integrazioni all'indirizzo ***compliance@dorbit.space***.

Tabella A. Flussi informativi comuni a tutti i Destinatari:

Flusso informativo	Periodicità	Rif. del MOG	Note
Comunicazione avente ad oggetto: *A)* **informazioni** concernenti l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante; *B)* **provvedimenti e/o notizie provenienti da** organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra **autorità**, dai quali si evinca lo **svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti; *C)* richieste di **assistenza legale inoltrate** dai **dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; *D)* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto**; *E)* notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i **procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate**, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; *F)* aggiornamento del sistema **deleghe** e della **struttura organizzativa** della Società; *G)* eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare **carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente**; *H)* comunicazioni specifiche in materia di **salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui alla Parte Speciale del Modello; *I)* informazioni, **provenienti anche da terzi** ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.	*Al verificarsi dell'evento*	§3.6 Parte Generale	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Tabella B. Flussi informativi specifici:

Flussi Informativi	Periodicità	Note
Report sulle segnalazioni whistleblowing ricevute, con indicazione (nel rispetto dei criteri di riservatezza e confidenzialità del segnalante e delle persone coinvolte/segnalate) di: - numero e oggetto delle segnalazioni; - attività istruttorie intraprese; - esiti delle attività di accertamento; - valutazione in ordine al funzionamento della procedura di gestione delle segnalazioni	Annualmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Si allega report relativo al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

*****

Organismo di Vigilanza

Le chiediamo di restituirci copia della presente, sottoscritta nella dichiarazione sottostante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo in vigore adottato dalla Società e dichiara di avere ottemperato, nel periodo in oggetto, alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza richiamati nella presente e di non avere ulteriori informazioni rilevanti, oltre a quelle già comunicate.

Firma _____

SOCIETÀ	*D-Orbit S.p.A.*
FUNZIONE	*Institutional Public Affairs*
RESPONSABILE	*Renato Panesi*
OGGETTO	*Modello Organizzativo 231: attestazione flussi informativi all'Organismo di Vigilanza con riferimento al periodo* Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
DATA	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Il Modello Organizzativo in vigore in D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") prevede la produzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché, in casi specifici, l'archiviazione di documentazione per la consultazione su richiesta di detto Organismo.

In ragione delle funzioni da Lei svolte nella Società sono previsti flussi informativi comuni a tutti i destinatari (tabella A) nonché flussi informativi specifici (tabella B), quest'ultimi riepilogati nella *Procedura P.02 – Flussi informativi e Segnalazioni* del Modello Organizzativo.

La preghiamo di voler verificare l'adempimento nel periodo in oggetto dei flussi richiesti **allegando la documentazione a supporto** nonché segnalando tempestivamente eventuali integrazioni all'indirizzo ***compliance@dorbit.space***.

Tabella A. Flussi informativi comuni a tutti i Destinatari:

Flusso informativo	Periodicità	Rif. del MOG	Note
Comunicazione avente ad oggetto: *A)* **informazioni** concernenti l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante; *B)* **provvedimenti e/o notizie provenienti da** organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra **autorità**, dai quali si evinca lo **svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti; *C)* richieste di **assistenza legale inoltrate** dai **dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; *D)* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto**; *E)* notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i **procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate**, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; *F)* aggiornamento del sistema **deleghe** e della **struttura organizzativa** della Società; *G)* eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare **carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente**; *H)* comunicazioni specifiche in materia di **salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui alla Parte Speciale del Modello; *I)* informazioni, **provenienti anche da terzi** ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.	*Al verificarsi dell'evento*	§3.6 Parte Generale	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Tabella B. Flussi informativi specifici:

Flusso Informativo	Periodicità	Note
Comunicazione – per le attività di propria competenza - avente ad oggetto i seguenti indicatori relativi ai flussi di entrata ed uscita (qualora dovessero presentarsi): *A)* finanziamenti pubblici e rendicontazione sull'utilizzo; *B)* finanziamenti soci provenienti da società fiduciarie o esterovestite; *C)* finanziamenti soci ricorrenti anche da parte di una società partecipante o controllante senza una sottostante ragione di ordine imprenditoriale e reiterati prelievi a titolo di rimborso finanziamento soci non deliberati dagli Amministratori/Organo Amministrativo; *D)* cessioni di crediti prive di rapporto commerciale o finanziario sottostante ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte dai soggetti interessati; *E)* movimentazione eccessiva del conto di cassa senza una descrizione analitica delle operazioni compiute nel mastrino di cassa o nel libro giornale; *F)* operazioni di importo significativo effettuate con soggetti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante ovvero che risultano in situazione di difficoltà economica o finanziaria; *G)* operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate in contropartita con società che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con il business della Società; *H)* stipula di rapporti contrattuali con vincoli o garanzie a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con la Società; *I)* richieste di finanziamento a banche/istituti di credito	Annualmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Spese di sponsorizzazione sostenute a favore di Enti Pubblici e/o soggetti privati, partiti e associazioni politiche	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare ☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Relazione sull'attività di rappresentanza di interessi con breve sintesi delle principali attività di carattere istituzionale svolte nel corso del periodo di riferimento, con indicazione di: (i) rappresentante; (ii) indicazione degli interessi rappresentati; (iii) illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta; (iv) soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta	Semestrale	☐ Nulla da comunicare ☐ Si allega relazione relativa al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Comunicazione relativa al verificarsi delle seguenti circostanze: *A)* eventuali tentativi di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui si dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza (in tale circostanza deve essere comunicato anche al proprio Responsabile gerarchico); *B)* criticità/contestazioni emerse nel corso dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (a mero titolo esemplificativo: adempimenti non andati a buon fine e relativo motivo, sanzioni ricevute, etc.); *C)* anomalie o fatti straordinari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per*

Commented [A1]: **Per D-Orbit:** questa parte sarà declinata per ciascuna funzione aziendale in conformità a quanto indicato nella procedura P.02.

		immettere il testo.
Elenco degli agenti commerciali, collaboratori, partners commerciali con cui è in vigore un contratto, con indicazione del territorio e delle provvigioni	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare ☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

*****

Organismo di Vigilanza

Le chiediamo di restituirci copia della presente, sottoscritta nella dichiarazione sottostante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo in vigore adottato dalla Società e dichiara di avere ottemperato, nel periodo in oggetto, alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza richiamati nella presente e di non avere ulteriori informazioni rilevanti, oltre a quelle già comunicate.

Firma _____

SOCIETÀ	*D-Orbit S.p.A.*
FUNZIONE	*Information Technology*
RESPONSABILE	*Ivano Cortinovis*
OGGETTO	*Modello Organizzativo 231: attestazione flussi informativi all'Organismo di Vigilanza con riferimento al periodo* Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
DATA	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Il Modello Organizzativo in vigore in D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") prevede la produzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché, in casi specifici, l'archiviazione di documentazione per la consultazione su richiesta di detto Organismo.

In ragione delle funzioni da Lei svolte nella Società sono previsti flussi informativi comuni a tutti i destinatari (tabella A) nonché flussi informativi specifici (tabella B), quest'ultimi riepilogati nella *Procedura P.02 – Flussi informativi e Segnalazioni* del Modello Organizzativo.

La preghiamo di voler verificare l'adempimento nel periodo in oggetto dei flussi richiesti **allegando la documentazione a supporto** nonché segnalando tempestivamente eventuali integrazioni all'indirizzo ***compliance@dorbit.space***.

Tabella A. Flussi informativi comuni a tutti i Destinatari:

Flusso informativo	Periodicità	Rif. del MOG	Note
Comunicazione avente ad oggetto: *A)* **informazioni** concernenti l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante; *B)* **provvedimenti e/o notizie provenienti da** organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra **autorità**, dai quali si evinca lo **svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti; *C)* richieste di **assistenza legale inoltrate** dai **dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; *D)* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto**; *E)* notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i **procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate**, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; *F)* aggiornamento del sistema **deleghe** e della **struttura organizzativa** della Società; *G)* eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare **carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente**; *H)* comunicazioni specifiche in materia di **salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui alla Parte Speciale del Modello; *I)* informazioni, **provenienti anche da terzi** ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.	*Al verificarsi dell'evento*	§3.6 Parte Generale	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Tabella B. Flussi informativi specifici:

Flussi Informativi	Periodicità	Note
Anomalie o disfunzioni in ordine a licenze/copyright riscontrate nell'ambito di operazioni di approvvigionamento software	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
		☐ *Si allega documentazione relativa al periodo di riferimento.*
Variazioni del sistema di controllo interno riferito ai sistemi informativi	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Report riepilogativo contenente le abilitazioni a siti di proprietà di Terze Parti concesse nel periodo, la durata e le motivazioni che hanno portato alla concessione	Annualmente	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si allega report relativo al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Piani formativi IT di tutti i dipendenti	Annualmente	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
		☐ *Si allega documentazione relativa al periodo di riferimento.*
Conferma in merito al rispetto della normativa delle policy IT	Annualmente	☐ Si conferma il rispetto della normativa delle policy IT
		☐ Non si conferma il rispetto della normativa delle policy IT
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

*****

Organismo di Vigilanza

Le chiediamo di restituirci copia della presente, sottoscritta nella dichiarazione sottostante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo in vigore adottato dalla Società e dichiara di avere ottemperato, nel periodo in oggetto, alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza richiamati nella presente e di non avere ulteriori informazioni rilevanti, oltre a quelle già comunicate.

Firma _____

SOCIETÀ	*D-Orbit S.p.A.*
FUNZIONE	*Legal*
RESPONSABILE	*Catherine Doldirina (Con l'ausilio di Alessio Biasatti)*
OGGETTO	*Modello Organizzativo 231: attestazione flussi informativi all'Organismo di Vigilanza con riferimento al periodo Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
DATA	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Il Modello Organizzativo in vigore in D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") prevede la produzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché, in casi specifici, l'archiviazione di documentazione per la consultazione su richiesta di detto Organismo.

In ragione delle funzioni da Lei svolte nella Società sono previsti flussi informativi comuni a tutti i destinatari (tabella A) nonché flussi informativi specifici (tabella B), quest'ultimi riepilogati nella *Procedura P.02 – Flussi informativi e Segnalazioni* del Modello Organizzativo.

La preghiamo di voler verificare l'adempimento nel periodo in oggetto dei flussi richiesti **allegando la documentazione a supporto** nonché segnalando tempestivamente eventuali integrazioni all'indirizzo ***compliance@dorbit.space***.

Tabella A. Flussi informativi comuni a tutti i Destinatari:

Flusso informativo	Periodicità	Rif. del MOG	Note
Comunicazione avente ad oggetto: *A)* **informazioni** concernenti l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante; *B)* **provvedimenti e/o notizie provenienti da** organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra **autorità**, dai quali si evinca lo **svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti; *C)* richieste di **assistenza legale inoltrate** dai **dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; *D)* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto**; *E)* notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i **procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate**, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; *F)* aggiornamento del sistema **deleghe** e della **struttura organizzativa** della Società; *G)* eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare **carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente**; *H)* comunicazioni specifiche in materia di **salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui alla Parte Speciale del Modello; *I)* informazioni, **provenienti anche da terzi** ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.	*Al verificarsi dell'evento*	§3.6 Parte Generale	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Tabella B. Flussi informativi specifici:

Flusso informativo	Periodicità	Note
Richieste di autorizzazioni, licenze, concessioni alla P.A..	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
In relazione alle autorizzazioni/concessioni/licenze esistenti, comunicazione in merito ad eventuali proroghe, fornendo dettagli su: (i) oggetto dell'autorizzazione/concessione/licenza; (ii) data di autorizzazione/concessioni/licenze della proroga; (iii) durata della proroga; (iv) motivo della proroga	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Formalizzazione di operazioni intercompany o con parti correlate (ivi comprese le deliberazioni, gli accordi, i contratti nonché i trasferimenti / le cessioni e in genere le operazioni tra la Società ed altre società del Gruppo, nonché operazioni con società collegate	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Comunicazione avente ad oggetto: - l'approvazione di operazioni societarie straordinarie, quali: fusioni, scissioni, acquisizioni; - le delibere di operazioni sul capitale sociale	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
		☐ Si allega documentazione relativa al periodo
Modifiche all'assetto organizzativo aziendale e/o modifiche alle procedure operative o di gestione rilevanti anche ai fini delle modalità operative riportate nei Protocolli	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
		☐ Si allega documentazione relativa al periodo
Elenco dei soggetti che possono utilizzare la firma qualificata o digitale della Società o che possono accedere alla PEC della Società	Annualmente	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
		☐ Si allega documentazione relativa al periodo
Elenco dei procedimenti disciplinari avviati e delle sanzioni eventualmente applicate	Semestralmente	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
		☐ Si allega documentazione relativa al periodo
Elenco dei marchi e/o brevetti registrati nonché eventuali contestazioni in materia di violazione di proprietà intellettuale/industriale	Annualmente	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
		☐ Si allega documentazione relativa al periodo
Copia della documentazione prodotta nell'ambito delle verifiche, ispezioni e accertamenti o degli adempimenti, istanze, richieste e comunicazioni, ivi compreso il dettaglio dei partecipanti a tali ispezioni / incontri (con riferimento sia a dipendenti di D-Orbit o soggetti che operino in nome e per conto della stessa che a funzionari pubblici)	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si allega documentazione relativa al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Elenco dei contenziosi e delle transazioni in corso e conclusi nel periodo di riferimento che hanno o abbiano avuto come controparte la Pubblica Amministrazione	Semestralmente	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
		☐ Si allega documentazione relativa al periodo
Relazione sullo stato del contenzioso in generale	Semestralmente	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si allega relazione relativa al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

*****

Organismo di Vigilanza

Le chiediamo di restituirci copia della presente, sottoscritta nella dichiarazione sottostante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo in vigore adottato dalla Società e dichiara di avere ottemperato, nel periodo in oggetto, alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza richiamati nella presente e di non avere ulteriori informazioni rilevanti, oltre a quelle già comunicate.

Firma _____

SOCIETÀ	*D-Orbit S.p.A.*
FUNZIONE	*Operations*
RESPONSABILE	*Monica Valli*
OGGETTO	*Modello Organizzativo 231: attestazione flussi informativi all'Organismo di Vigilanza con riferimento al periodo Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
DATA	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Il Modello Organizzativo in vigore in D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") prevede la produzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché, in casi specifici, l'archiviazione di documentazione per la consultazione su richiesta di detto Organismo.

In ragione delle funzioni da Lei svolte nella Società sono previsti flussi informativi comuni a tutti i destinatari (tabella A) nonché flussi informativi specifici (tabella B), quest'ultimi riepilogati nella *Procedura P.02 – Flussi informativi e Segnalazioni* del Modello Organizzativo.

La preghiamo di voler verificare l'adempimento nel periodo in oggetto dei flussi richiesti **allegando la documentazione a supporto** nonché segnalando tempestivamente eventuali integrazioni all'indirizzo ***compliance@dorbit.space***.

Tabella A. Flussi informativi comuni a tutti i Destinatari:

Flusso informativo	Periodicità	Rif. del MOG	Note
Comunicazione avente ad oggetto: *A)* **informazioni** concernenti l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante; *B)* **provvedimenti e/o notizie provenienti da** organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra **autorità**, dai quali si evinca lo **svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti; *C)* richieste di **assistenza legale inoltrate** dai **dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; *D)* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto**; *E)* notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i **procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate**, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; *F)* aggiornamento del sistema **deleghe** e della **struttura organizzativa** della Società; *G)* eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare **carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente**; *H)* comunicazioni specifiche in materia di **salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui alla Parte Speciale del Modello; *I)* informazioni, **provenienti anche da terzi** ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.	*Al verificarsi dell'evento*	§3.6 Parte Generale	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Tabella B. Flussi informativi specifici:

Flussi Informativi	Periodicità	Note
Comunicazione di aggiornamento / modifica / ampliamento delle procedure adottata dalla Società per la gestione delle tematiche doganali e di import/export	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Comunicazione di richieste/controlli/verifiche da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Comunicazione di criticità/contestazioni emerse nel corso dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ovvero sanzioni dalla stessa comminate/comunicazione di anomalie o fatti straordinari nei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Elenco degli Spedizionieri di cui la Società si avvale	Annualmente	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si allega elenco relativo al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

*****

Organismo di Vigilanza

Le chiediamo di restituirci copia della presente, sottoscritta nella dichiarazione sottostante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo in vigore adottato dalla Società e dichiara di avere ottemperato, nel periodo in oggetto, alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza richiamati nella presente e di non avere ulteriori informazioni rilevanti, oltre a quelle già comunicate.

Firma _____

SOCIETÀ	*D-Orbit S.p.A.*
FUNZIONE	*People*
RESPONSABILE	*Andrea Di Nunzio*
OGGETTO	*Modello Organizzativo 231: attestazione flussi informativi all'Organismo di Vigilanza con riferimento al periodo* Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
DATA	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Il Modello Organizzativo in vigore in D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") prevede la produzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché, in casi specifici, l'archiviazione di documentazione per la consultazione su richiesta di detto Organismo.

In ragione delle funzioni da Lei svolte nella Società sono previsti flussi informativi comuni a tutti i destinatari (tabella A) nonché flussi informativi specifici (tabella B), quest'ultimi riepilogati nella *Procedura P.02 – Flussi informativi e Segnalazioni* del Modello Organizzativo.

La preghiamo di voler verificare l'adempimento nel periodo in oggetto dei flussi richiesti **allegando la documentazione a supporto** nonché segnalando tempestivamente eventuali integrazioni all'indirizzo ***compliance@dorbit.space***.

Tabella A. Flussi informativi comuni a tutti i Destinatari:

Flusso informativo	Periodicità	Rif. del MOG	Note
Comunicazione avente ad oggetto: *A)* **informazioni** concernenti l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante; *B)* **provvedimenti e/o notizie provenienti da** organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra **autorità**, dai quali si evinca lo **svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti; *C)* richieste di **assistenza legale inoltrate** dai **dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; *D)* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto**; *E)* notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i **procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate**, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; *F)* aggiornamento del sistema **deleghe** e della **struttura organizzativa** della Società; *G)* eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare **carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente**; *H)* comunicazioni specifiche in materia di **salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui alla Parte Speciale del Modello; *I)* informazioni, **provenienti anche da terzi** ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.	*Al verificarsi dell'evento*	§3.6 Parte Generale	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Tabella B. Flussi informativi specifici:

Flusso Informativo	Periodicità	Note
Report riepilogativo contenente indicazione delle assunzioni, comprensivo dei seguenti elementi: (i) nome e cognome della risorsa assunta; (ii) ruolo / mansione assegnato alla risorsa; (iii) data di assunzione.	Semestralmente	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si allega report relativo al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Conferma periodica dell'esistenza/validità del permesso di soggiorno di eventuali dipendenti extracomunitari.	Semestralmente	☐ Si conferma l'esistenza/validità del permesso di soggiorno di tutto il personale extracomunitario alle dipendenze della Società.
		☐ Non si conferma l'esistenza/validità del permesso di soggiorno di tutto il personale extracomunitario alle dipendenze della Società.
		Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Comunicazione di avvenuta stipula di rapporti di lavoro con soggetti che hanno, o hanno avuto nell'anno precedente, poteri decisionali in relazione a procedimenti riguardanti la Società, o loro parenti o affini (entro il 2° grado).	Semestralmente	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Informativa sui soggetti con cui la Società ha stipulato contratti di lavoro che hanno comunicato di avere parenti/affini (entro il 2°grado) con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dotati di poteri decisionali in relazione a procedimenti che riguardino o abbiano riguardato l'Ente, con indicazione delle mansioni particolari che vanno a rivestire e dichiarazione che la selezione avvenga ad almeno un anno dalla chiusura del procedimento/gara di cui si è occupato il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio parente/affine del candidato.	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si allega informativa relativa al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

*****

Organismo di Vigilanza

Le chiediamo di restituirci copia della presente, sottoscritta nella dichiarazione sottostante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo in vigore adottato dalla Società e dichiara di avere ottemperato, nel periodo in oggetto, alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza richiamati nella presente e di non avere ulteriori informazioni rilevanti, oltre a quelle già comunicate.

Firma _____

SOCIETÀ	*D-Orbit S.p.A.*
FUNZIONE	*Procurement*
RESPONSABILE	*Gianmarco Sorrentino*
OGGETTO	*Modello Organizzativo 231: attestazione flussi informativi all'Organismo di Vigilanza con riferimento al periodo Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
DATA	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Il Modello Organizzativo in vigore in D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") prevede la produzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché, in casi specifici, l'archiviazione di documentazione per la consultazione su richiesta di detto Organismo.

In ragione delle funzioni da Lei svolte nella Società sono previsti flussi informativi comuni a tutti i destinatari (tabella A) nonché flussi informativi specifici (tabella B), quest'ultimi riepilogati nella *Procedura P.02 – Flussi informativi e Segnalazioni* del Modello Organizzativo.

La preghiamo di voler verificare l'adempimento nel periodo in oggetto dei flussi richiesti **allegando la documentazione a supporto** nonché segnalando tempestivamente eventuali integrazioni all'indirizzo ***compliance@dorbit.space***.

Tabella A. Flussi informativi comuni a tutti i Destinatari:

Flusso informativo	Periodicità	Rif. del MOG	Note
Comunicazione avente ad oggetto: *A)* **informazioni** concernenti l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante; *B)* **provvedimenti e/o notizie provenienti da** organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra **autorità**, dai quali si evinca lo **svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti; *C)* richieste di **assistenza legale inoltrate** dai **dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; *D)* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto**; *E)* notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i **procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate**, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; *F)* aggiornamento del sistema **deleghe** e della **struttura organizzativa** della Società; *G)* eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare **carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente**; *H)* comunicazioni specifiche in materia di **salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui alla Parte Speciale del Modello; *I)* informazioni, **provenienti anche da terzi** ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.	*Al verificarsi dell'evento*	§3.6 Parte Generale	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Tabella B. Flussi informativi specifici:

Flusso Informativo	Periodicità	Note
Elenco dei fornitori/consulenti incaricati dalla Società. Il documento deve contenere l'indicazione di: nome/denominazione del fornitore /consulente incaricato, oggetto dell'incarico e valore economico.	Annualmente	☐ Nulla da comunicare ☐ Si allega elenco relativo al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
Informativa sulla richiesta - da parte di una Funzione Aziendale - di incaricare consulenti in deroga a quanto previsto nella *Procedura P.01_Acquisi di beni e servizi* corredata da motivazione inerente alle eccezionali e approfondite competenze in ordine a materie e/o a problematiche cui la Società non è altrimenti in grado di far fronte e conferma che l'affidamento avvenga ad almeno un anno dalla chiusura del procedimento di cui si è occupato il P.U. o I.P.S. cui si intende affidare l'incarico, ovvero di cui si sia occupato il P.U. o I.P.S. che risulti parente/affine di colui al quale si intende affidare l'incarico	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare ☐ Si allega informativa relativa al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
(Con l'ausilio del CFO) Informativa nel caso in cui un fornitore abbia, nel confronto con l'anno precedente e sulla media del periodo, registrato uno scostamento in aumento superiore al 30% (soglia di segnalazione a partire da Euro 20.000,00).	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare ☐ Si allega informativa relativa al periodo e si comunica che *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

*****

Organismo di Vigilanza

Le chiediamo di restituirci copia della presente, sottoscritta nella dichiarazione sottostante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo in vigore adottato dalla Società e dichiara di avere ottemperato, nel periodo in oggetto, alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza richiamati nella presente e di non avere ulteriori informazioni rilevanti, oltre a quelle già comunicate.

Firma _____

SOCIETÀ	*D-Orbit S.p.A.*
FUNZIONE	*Internal Audit - Quality*
RESPONSABILE	*Matteo Trotti*
OGGETTO	*Modello Organizzativo 231: attestazione flussi informativi all'Organismo di Vigilanza con riferimento al periodo* Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
DATA	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Il Modello Organizzativo in vigore in D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") prevede la produzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché, in casi specifici, l'archiviazione di documentazione per la consultazione su richiesta di detto Organismo.

In ragione delle funzioni da Lei svolte nella Società sono previsti flussi informativi comuni a tutti i destinatari (tabella A) nonché flussi informativi specifici (tabella B), quest'ultimi riepilogati nella *Procedura P.02 – Flussi informativi e Segnalazioni* del Modello Organizzativo.

La preghiamo di voler verificare l'adempimento nel periodo in oggetto dei flussi richiesti **allegando la documentazione a supporto** nonché segnalando tempestivamente eventuali integrazioni all'indirizzo ***compliance@dorbit.space***.

Tabella A. Flussi informativi comuni a tutti i Destinatari:

Flusso informativo	Periodicità	Rif. del MOG	Note
Comunicazione avente ad oggetto: *A)* **informazioni** concernenti l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante; *B)* **provvedimenti e/o notizie provenienti da** organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra **autorità**, dai quali si evinca lo **svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti; *C)* richieste di **assistenza legale inoltrate** dai **dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; *D)* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto**; *E)* notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i **procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate**, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; *F)* aggiornamento del sistema **deleghe** e della **struttura organizzativa** della Società; *G)* eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare **carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente**; *H)* comunicazioni specifiche in materia di **salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui alla Parte Speciale del Modello; *I)* informazioni, **provenienti anche da terzi** ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.	*Al verificarsi dell'evento*	§3.6 Parte Generale	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Tabella B. Flussi informativi specifici:

Flussi Informativi	Periodicità	Note
Modifiche al sistema di controllo interno (ad es. conseguimento di certificazioni)	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
		☐ Si allega documentazione relativa al periodo di riferimento.
Reclami dai clienti (rischio recall)	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare
		☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
		☐ Si allega documentazione relativa al periodo di riferimento.

*****

Organismo di Vigilanza

Le chiediamo di restituirci copia della presente, sottoscritta nella dichiarazione sottostante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo in vigore adottato dalla Società e dichiara di avere ottemperato, nel periodo in oggetto, alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza richiamati nella presente e di non avere ulteriori informazioni rilevanti, oltre a quelle già comunicate.

Firma _____

SOCIETÀ	*D-Orbit S.p.A.*
FUNZIONE	*Technology*
RESPONSABILE	*Lorenzo Ferrario*
OGGETTO	*Modello Organizzativo 231: attestazione flussi informativi all'Organismo di Vigilanza con riferimento al periodo Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*
DATA	*Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Il Modello Organizzativo in vigore in D-Orbit S.p.A. (di seguito anche solo "Società") prevede la produzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza nonché, in casi specifici, l'archiviazione di documentazione per la consultazione su richiesta di detto Organismo.

In ragione delle funzioni da Lei svolte nella Società sono previsti flussi informativi comuni a tutti i destinatari (tabella A) nonché flussi informativi specifici (tabella B), quest'ultimi riepilogati nella *Procedura P.02 – Flussi informativi e Segnalazioni* del Modello Organizzativo.

La preghiamo di voler verificare l'adempimento nel periodo in oggetto dei flussi richiesti **allegando la documentazione a supporto** nonché segnalando tempestivamente eventuali integrazioni all'indirizzo ***compliance@dorbit.space***.

Tabella A. Flussi informativi comuni a tutti i Destinatari:

Flusso informativo	Periodicità	Rif. del MOG	Note
Comunicazione avente ad oggetto: *A)* **informazioni** concernenti l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante; *B)* **provvedimenti e/o notizie provenienti da** organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra **autorità**, dai quali si evinca lo **svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti; *C)* richieste di **assistenza legale inoltrate** dai **dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; *D)* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto**; *E)* notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i **procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate**, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari; *F)* aggiornamento del sistema **deleghe** e della **struttura organizzativa** della Società; *G)* eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare **carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente**; *H)* comunicazioni specifiche in materia di **salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui alla Parte Speciale del Modello; *I)* informazioni, **provenienti anche da terzi** ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.	*Al verificarsi dell'evento*	§3.6 Parte Generale	☐ Nulla da comunicare ☐ Sì con riferimento al flusso informativo di cui alla precedente lettera *(è possibile indicare più opzioni)*: ☐ A) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ B) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ C) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ D) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ E) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ F) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ G) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ H) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.* ☐ I) *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

Tabella B. Flussi informativi specifici:

Flusso Informativo	Periodicità	Note
Eventuali anomalie emerse nell'ambito delle attività / processi aziendali di competenza della Direzione, tenuto conto del normale andamento delle suddette attività / processi e dell'analisi dei profili di rischio di commissione dei reati di cui al Modello Organizzativo	Al verificarsi	☐ Nulla da comunicare ☐ Si comunica che: *Fare clic o toccare qui per immettere il testo.*

*****

Organismo di Vigilanza

Le chiediamo di restituirci copia della presente, sottoscritta nella dichiarazione sottostante.

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del Modello Organizzativo in vigore adottato dalla Società e dichiara di avere ottemperato, nel periodo in oggetto, alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza richiamati nella presente e di non avere ulteriori informazioni rilevanti, oltre a quelle già comunicate.

Firma _____

Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (P03)

Date: 13 February 2025
Approved By: Board of Directors

1. INDICE

1.	INDICE	2
2.	SCOPO (Scope/Objective)	3
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE (Applicability)	3
4.	MODALITÀ OPERATIVE (Process overview)	3
5.	ARCHIVIAZIONE (Archiving)	6
6.	ALLEGATI (Annex)	6
7.	FLUSSI INFORMATIVI (Information flows)	6

2. SCOPO (SCOPE/OBJECTIVE)

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per la corretta gestione del processo di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane al fine di prevenire i seguenti reati:

- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 D.lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001);
- Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001).

La seguente procedura integra il Modello Organizzativo – Parte Speciale A, C, L, M, N e contiene presidi di controllo preventivi rilevanti ai sensi della compliance dell'ente alle previsioni normative relative alla responsabilità amministrativa dell'ente e flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza della Società.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE (APPLICABILITY)

L'applicazione della presente Procedura è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione del processo "selezione, assunzione e gestione delle risorse umane" e in particolare nelle seguenti attività sensibili:

- *"Selezione e assunzione delle risorse umane";*
- *"Gestione amministrativa del personale";*
- *"Gestione del sistema premiante e di incentivazione"*.

Il processo in oggetto è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni Aziendali coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo; si riporta nel seguito l'elenco delle Funzioni Aziendali coinvolte:

- People
- Finance
- General Manager
- Chief of Staff
- Consulente Esterno
- Remuneration Committee
- Chief Executive Officer

4. MODALITÀ OPERATIVE (PROCESS OVERVIEW)

4.1 SELEZIONE E ASSUNZIONE DELLE RISORSE UMANE

Il processo di selezione delle risorse umane deve prevedere le fasi nel seguito indicate.

1. Identificazione del ruolo: review o costruzione della job description per il ruolo vacante da selezionare.
2. Definizione strategia di selezione: sono definiti gli obiettivi della selezione e i canali di reclutamento da utilizzare per la selezione del candidato. Il processo di selezione può avvenire internamente (ad es. per le posizioni N-2/3 la ricezione delle candidature avviene tramite Referral Interno, Linkedin, altro provider) e/o esternamente mediante l'attivazione di società di recruiting (ad es. per le prime linee di riporto al Chief Executive Officer).

3. Screening process e verifica documentale: ricevuti i curricula ed individuati i profili di interesse, la Funzione People effettua un'accurata analisi al fine di individuare i migliori candidati per la specifica posizione.
4. Colloquio di valutazione: individuate più risorse, si procede ad esaminare i candidati mediante colloqui di valutazione finalizzati ad individuare il candidato idoneo al profilo ricercato. Il primo colloquio – finalizzato all'analisi di competenze tecniche e soft - è tenuto dal recruiter. La lista di candidati che passano il primo incontro viene consegnata all'hiring manager. Eventuali ulteriori colloqui si tengono con altri intervistatori della linea di business. Diversamente, per le prime linee dell'amministratore delegato, il processo è più lungo e meno digitale, spesso coinvolgendo società di head hunting esterne. La selezione include più fasi di screening e colloqui con vari livelli di management (Chief People Officer, Chief Executive Officer) e si conclude con il colloquio con il Consiglio di amministrazione.
5. Identificazione del candidato: debrief rispetto i candidati incontrati e feedback puntuale ad ognuno sull'esito della selezione.
6. Proposta di assunzione: la negoziazione degli aspetti economici avviene previa sottoscrizione di un NDA, sulla base dello standard predisposto e verificato dalla Funzione Legal e sottoscritto dal Chief Executive Officer.
7. Contratto di assunzione: in caso di accettazione della proposta da parte del candidato, la Funzione People riceve la proposta sottoscritta, finalizza l'assunzione e la documentazione necessaria, comunica l'assunzione al Consulente esterno incaricato.

Per quanto concerne la fase di selezione ed assunzione delle risorse umane:

- in caso di assunzione di lavoratori provenienti da paesi terzi deve essere prevista la verifica di validità del permesso di soggiorno che abilita a prestare lavoro, a cura del Consulente esterno incaricato;
- il contratto di assunzione deve essere sottoscritto dal Chief Executive Officer o da altro soggetto in accordo al sistema di deleghe e procure vigente;
- a ciascuna risorsa aziendale deve essere consegnato, con modalità idonee ad attestarne l'effettiva ricezione, il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo dei relativi allegati nonché deve essere attuato il piano formativo ex D. Lgs. n. 231/01.

Nell'ambito della gestione delle attività disciplinate dalla presente procedura devono essere rispettati i seguenti principi:

- il processo di selezione deve essere, in ogni caso, tracciabile e documentabile;
- l'attività di selezione e assunzione deve avvenire sulla base di accertate necessità aziendali e deve garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica/professionale e attitudinale e sia ispirata a criteri di trasparenza e di meritocrazia;
- la definizione delle condizioni economiche deve essere coerente con la posizione ricoperta dal candidato e con le responsabilità/compiti assegnati;
- gli obblighi previsti in caso di assunzione e di gestione del personale, nonché in relazione alla gestione amministrativa dello stesso, devono essere adempiuti con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- deve essere garantito il rispetto della normativa relativa a:
  - condizioni di lavoro;
  - orario di lavoro;
  - periodo di riposo;
  - riposo settimanale;
  - aspettativa obbligatoria;
  - ferie.

Non è consentito:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);

- inserire, nell'anagrafica del personale, dipendenti fittizi allo scopo di creare disponibilità extracontabili o per ottenere agevolazioni di qualsivoglia natura o esporre nella documentazione inviata o condivisa con Enti Pubblici fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti;
- corrispondere ai dipendenti e dirigenti emolumenti inferiori rispetto a quelli indicati nella certificazione contabilizzata e impiegata per la deduzione del relativo costo, al fine di conseguire un indebito risparmio d'imposta;
- utilizzare metodi di sorveglianza dei lavoratori al di fuori di quanto previsto dalle norme di legge in vigore;
- impiegare minori in attività lavorative al di fuori delle norme di legge in vigore (ad es. tirocini formativi per studenti minorenni, i cui rapporti vengono gestiti dalla Funzione People);
- esporre i lavoratori a situazioni di pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Altresì, non sono ammessi, neanche per interposta persona, contratti di lavoro con parenti/affini (entro il secondo grado) di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dotati di poteri decisionali in relazione a procedimenti che riguardino o abbiano riguardato l'Ente. Eccezioni possono essere fatte solo allorché si tratti di mansioni particolari e la selezione avvenga ad almeno un anno dalla chiusura del procedimento/gara di cui si è occupato il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio parente/affine del candidato. In tal caso, tuttavia, prima della stipula del contratto è necessario informare l'Organismo di Vigilanza.

Al fine di consentire la procedura di cui al capoverso precedente, a chiunque partecipi alla selezione del personale comunque denominata (rapporto dipendente/collaborazione) dovrà essere richiesto di dichiarare, all'atto dell'assunzione una sua eventuale parentela con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. Qualora tale parentela venga dichiarata, sarà compito dalla Funzione People verificare se il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio si trovi nelle condizioni che determinano il divieto di stipula del contratto così come sopra disciplinato.

Infine, non sono ammessi contratti di lavoro con soggetti apicali (amministratori/dirigenti) o loro parenti/affini (entro il secondo grado) di società fornitrici di D-Orbit. Eccezioni possono essere fatte solo allorché si tratti di mansioni particolari e la selezione avvenga ad almeno un anno dalla risoluzione del contratto. In tal caso, tuttavia, prima della stipula del contratto è necessario inviare un'informativa all'Organismo di Vigilanza.

La Società, per quanto attiene l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri, in particolare:

- deve attenersi alle norme di legge in vigore per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero;
- può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro;
- non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- il Consulente esterno è incaricato anche della tenuta dello scadenziario relativo ai permessi di soggiorno e di avvertire – con congruo anticipo – il dipendente della scadenza del documento;
- il Consulente esterno è incaricato anche di interfacciarsi con le Autorità (ad es. questura, Ministero degli Interni, Polizia, etc.).

La gestione degli adempimenti amministrativi relativi al personale dipendente è gestita dalla Funzione People di concerto con il Consulente esterno incaricato.

In particolare, la rilevazione delle presenze è gestita a mezzo di sistema informatizzato e la gestione delle ferie, dei permessi, e dei cedolini è gestita a cura del Consulente esterno incaricato sulla base dei dati condivisi dalla Società – approvati dai responsabili gerarchici dei dipendenti - a mezzo di strumenti informatici idonei a prevenire qualsivoglia alterazione.

4.2 SISTEMA PREMIANTE E DI INCENTIVAZIONE

Il Remuneration Committee partecipa alla definizione delle politiche retributive dell'azienda.

Per i dipendenti è previsto un sistema premiante collegato a un sistema di obiettivi (MBO) specifici della Funzione Aziendale che vengono definiti annualmente; a fine anno viene calcolato un payout in base alla performance del singolo dipendente. Ogni dipendente riceve una lettera nel proprio profilo sulla piattaforma, che specifica il target da raggiungere per ottenere il pagamento delle variabili. La percentuale del variabile è stabilita in base alla retribuzione fissa, con un tetto massimo del 20%.

Deve essere garantita la tracciabilità del processo, mediante archiviazione della documentazione attestante la definizione degli obiettivi ed il raggiungimento degli stessi.

5. ARCHIVIAZIONE (ARCHIVING)

Ciascuna Funzione Aziendale coinvolta nel processo di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (è tenuta ad archiviare e conservare tutta la documentazione relativa alle attività descritte nella presente Procedura con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate, al fine di consentire la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

6. ALLEGATI (ANNEX)

Modulo autodichiarazione conferma assenza di rapporti di parentela entro il secondo grado con Pubblici Ufficiali

7. FLUSSI INFORMATIVI (INFORMATION FLOWS)

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicate nella procedura P.02_Flussi Informativi agli indirizzi in seguito indicati.

- all'indirizzo di posta elettronica: compliance@dorbit.space
- all'indirizzo di posta cartacea: Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS

Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio (P04)

Date: 13 February 2025
Approved By: Board of Directors

1. INDICE

1.	INDICE	2
2.	SCOPO (Scope/Objective)	3
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE (Applicability)	3
4.	MODALITÀ OPERATIVE (Process overview)	4
4.	ARCHIVIAZIONE (Archiving)	6
5.	ALLEGATI (Annex)	6
7.	FLUSSI INFORMATIVI (Information flows)	6

2. SCOPO (SCOPE/OBJECTIVE)

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per la corretta gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio al fine di prevenire i seguenti reati:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 D.lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1 D.lgs. 231/2001);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater D.lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies. 1 D.lgs. 231/2001);
- Reati Transnazionali;
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001).

La seguente procedura integra il Modello Organizzativo – Parte Speciale A, C, D, G, H e contiene presidi di controllo preventivi rilevanti ai sensi della compliance dell'ente alle previsioni normative relative alla responsabilità amministrativa dell'ente e flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza della Società.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE (APPLICABILITY)

L'applicazione della presente Procedura è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione delle seguenti attività sensibili:

- partecipazione a bandi / procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della Pubblica Amministrazione, anche in associazione con altri partner (ATI, joint venture, etc.), inclusa l'attività negoziazione/stipula/gestione di contratti attivi ed erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale;
- gestione delle attività commerciali, ossia negoziazione con clienti / potenziali clienti, definizione delle condizioni e dei termini contrattuali, e gestione del rapporto negoziale;
- selezione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori, nonché monitoraggio delle attività commerciali svolte e definizione del sistema di incentivazione ad essi destinato.

Il processo in oggetto è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni Aziendali coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo; si riporta nel seguito l'elenco delle Funzioni Aziendali coinvolte:

- Legal
- Finance
- Commercial
- Business Development
- General Manager
- Chief Executive Officer

4. MODALITÀ OPERATIVE (PROCESS OVERVIEW)

4.1 ATTIVITÀ COMMERCIALI

Il processo di gestione delle attività commerciali è disciplinato dal Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni (PP-055 Customer Acquisition Process, PP-048 Commercial Opportunity Identification, PP-044 Commercial Opportunity Evaluation and Backlogging Process, PP-046 Proposal Preparation Process, PP-015 Customer Satisfaction Evaluation, PP-028 Supply Risk Evaluation, PP-049 Fleet Customer Acquisition Process, PP-017 Contact, Company and Deal management in CRM (HubSpot), OI-237 Bid - NoBid evaluation, PP-XXX Customer Assessment Process).

Vige, altresì, la Procedura PRP-SGQ-038 Customer contract archiving procedure.

I documenti contengono le modalità di ricezione della richiesta del cliente, l'individuazione delle esigenze e relativa analisi di fattibilità, modalità di stesura del contratto – modifiche al contratto – perfezionamento del contratto, pianificazione delle attività, sviluppo della commessa, spedizione, bollettazione/fatturazione, reclami non conformità, azioni correttive, e archiviazione documenti.

4.1.1 PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA INDETTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La partecipazione a procedure di gara indette dalla Pubblica Amministrazione segue due iter differenti:

- GO – NO GO, che prevede la presentazione a istituzioni o investitori di una lettera di intenti, un memorandum of understanding e un business plan approvato dal Chief Executive Officer;
- BID – NO BID, che prevede le seguenti fasi:
  - i. ricezione di una Richiesta di Offerta (Request for Information);
  - ii. valutazione preventiva sulla partecipazione alla gara;
  - iii. nomina di un BID Manager;
  - iv. invio di un'offerta, redatta sulla base di una valutazione dei costi, del cash flow e dei rischi (probabilità-impatto) e sottoscritta dalla Funzione Commercial e/o da altri soggetti individuati in base al sistema di deleghe e di procure vigente (ad es. per le commesse che superano i 10 milioni di euro - o inferiore ma a marginalità negativa - è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione);
  - v. Richiesta di Proposta (Request for Propostal).

Il work flow di approvazione è tracciato attraverso sistemi informativi. Eventuali deroghe (ad es. tempistiche definite dai bandi) devono essere autorizzate per iscritto in base al sistema di deleghe e di procure e comunicate all'Organismo di Vigilanza corredate di idonea motivazione.

In caso di partecipazione a bandi di gara in collaborazione con altre imprese (attraverso RTI, consorzi o altri accordi di partnership), i partner devono rilasciare la dichiarazione da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge (ed eventualmente definire un regolamento interno).

4.1.2. ATTIVITÀ COMMERCIALI, OSSIA NEGOZIAZIONE CON CLIENTI/POTENZIALI CLIENTI, DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI E DEI TERMINI CONTRATTUALI, E GESTIONE DEL RAPPORTO NEGOZIALE

Posto quanto indicato nella PP-055 Customer Acquisition Process e documenti a corredo, l'attività commerciale prevede le seguenti fasi:

i. ricezione di una Richiesta di Offerta da parte del cliente o contatto via telefonica o e-mail;

ii. invio di un'offerta, redatta dal commerciale a capo del team d'offerta sulla base di una valutazione dei costi, del cash flow (l'offerta viene accompagnata da un piano di pagamenti) e dei rischi (probabilità-impatto) e sottoscritta dalla Funzione Commercial e/o da altri soggetti individuati in base al sistema di deleghe e di procure vigente (ad es. per le commesse che superano i 10 milioni di euro - o inferiore ma a marginalità negativa - è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione).

Nel caso di instaurazione di rapporti con un nuovo cliente, la Società dovrà realizzare una verifica sul cliente e su alcune condizioni e termini del rapporto commerciale: (i) denominazione, sede sociale e/o domicilio fiscale e codice fiscale; (ii) termini di pagamento; (iii) eventuali attività relative all'affidabilità del cliente.

Non dovranno, inoltre, essere instaurati rapporti commerciali con soggetti che presentano gli elementi di seguito indicati:

- richiesta del cliente di effettuare pagamenti di importo significativo con utilizzo di contante, criptovalute o attraverso strumenti al portatore;
- proposta del cliente di effettuare pagamenti tramite soggetti diversi dal cliente, al di fuori delle norme vigenti.

Nel caso di clienti insediati in "Paesi ad alto rischio che presentano strutture di governo non cooperative" , il commerciale incaricato deve darne tempestiva informazione alla Funzione Commercial per una valutazione congiunta sull'eventuale instaurazione del rapporto, anche in relazione a profili di export compliance, dual use e licenze all'esportazione.

4.1.3 GESTIONE DELLA COMMESSA

Le commesse vengono gestiti da Project Manager, responsabili altresì dell'allocazione della gestione delle risorse nelle varie aree. Le aree coinvolte richiedono due step di approvazione per il lavoro svolto (area leader e PM). È garantita la tracciabilità di ogni fase del processo in conformità a quanto indicato nei documenti "Customer acquisition" (clienti ION, per il servizio di lancio ricorrente, e clienti non ION, per satelliti o altre soluzioni dedicate).

4.2 Selezione e gestione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori

Il processo è coordinato dalla Funzione Commercial che si occupa delle attività necessarie:

- all'identificazione di nuovi mercati di business, congiuntamente alla Funzione Business Development e alla Funzione Distributed Space;
- alla selezione e alla qualificazione di nuovi agenti/ procacciatori d'affari/sviluppatori;
- al supporto delle funzioni commerciali con le informazioni acquisite durante la sua attività, suggerendo lo sviluppo di nuovi prodotti o nuove applicazioni dei prodotti esistenti in settori/territori identificati.

La selezione e qualificazione di nuovi agenti/ procacciatori d'affari/sviluppatori avviene come segue:

- definita l'esigenza di reperimento di un Agente in funzione alle strategie aziendali condivise con la Funzione Commercial e il Chief Executive Officer, la Funzione Commercial informa la Funzione Legal ogni qualvolta preveda di valutare la selezione di agenti/ procacciatori d'affari/sviluppatori in nuovi territori, in modo da svolgere le necessarie verifiche in merito alla legislazione in materia di agenzia sul Paese di origine dell'agente e sul territorio allo stesso assegnato;
- a seguito dell'individuazione, attraverso gli opportuni canali, di candidati disponibili a ricoprire il ruolo, la Funzione Commercial deve svolgere una verifica quanto più ampia possibile, delle loro caratteristiche, attraverso un'opportuna due diligence (cfr. Allegato - Modulo Due Diligence agente/procacciatore d'affari/ sviluppatore);
- nel caso in cui le verifiche abbiano avuto esito positivo, la Funzione Commercial propone al Chief Executive Officer o al Chief Commercial Officer il nuovo agente/procacciatore d'affari/sviluppatore per approvazione;
- la predisposizione dell'accordo spetta alla Funzione Legal (contenuti rilevanti che l'accordo deve definire sono: territorialità / settorialità, aspetti merceologici, doveri reciproci delle parti, pattuizione del corrispettivo e modalità di corresponsione, imposizione del rispetto di comportamenti anti-corruttivi, in ossequio alla normativa sia italiana che estera, del Paese di esercizio del contratto);
- l'accordo – comprensivo di clausola avente ad oggetto il rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo e del Modello Organizzativo e del Codice Etico della Società nonché i rimedi applicabili in caso di Violazione, ivi inclusi una clausola risolutiva espressa e il diritto al risarcimento danni - viene sottoscritto dalla Società in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente.

In costanza di rapporto, è compito della Funzione Commercial:

- archiviare la documentazione acquisita in sede di selezione a sostegno della qualifica all'interno del sistema informatico;
- monitorare le scadenze contrattuali di Agenzia e promuovere la ri-valutazione dell'agente/procacciatore d'affari/sviluppatore, coinvolgendo il Responsabile Commerciale nella produzione documentale finalizzata tale scopo.

5. ARCHIVIAZIONE (ARCHIVING)

Ciascuna Funzione Aziendale coinvolta nella gestione delle attività commerciali (Customer Acquisition) e nella selezione e gestione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori è tenuta ad archiviare e conservare tutta la documentazione relativa alle attività descritte nella presente procedura con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate, al fine di consentire la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

6. ALLEGATI (ANNEX)

- Modulo due diligence agente / procacciatore d'affari / sviluppatore

7. FLUSSI INFORMATIVI (INFORMATION FLOWS)

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicate nella procedura P.02_Flussi Informativi agli indirizzi in seguito indicati.

- all'indirizzo di posta elettronica: compliance@dorbit.space
- all'indirizzo di posta cartacea: Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS

ALLEGATO 1

QUESTIONARIO DI DUE DILIGENCE

Oggetto: Verifica conformità ai fini del D.lgs. 231/2001

Responsabile Compilazione: Funzione *Commercial*

Finalità: Prevenzione e gestione dei rischi reato connessi ai rapporti con agenti/procacciatori/sviluppatori.

Sezione 1: Dati Generali del Soggetto	Cognome e Nome/Ragione sociale	
	Codice Fiscale / Partita IVA	
	Indirizzo sede legale	
	Indirizzo sede operativa (se diverso)	
	Forma giuridica (es. persona fisica, ditta individuale, società di capitali)	
	Data di costituzione (per persone giuridiche)	
	Referente operativo (nome, ruolo e contatti)	
Sezione 2: Relazione con la Società	Tipologia del rapporto con il soggetto	☐ Agente commerciale ☐ Procacciatore d'affari ☐ Sviluppatore ☐ Altro (specificare): _____
	Descrizione del perimetro di attività	
	Il soggetto ha rapporti con enti pubblici o amministrazioni pubbliche nel contesto della sua attività?	☐ Sì (Specificare) _____ ☐ No
Sezione 3: Controlli e Conformità	Il soggetto ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (*ex* D.lgs. 231/2001) o misure antibribery?	☐ Sì ☐ No ☐ Non Applicabile
	Esistono procedure interne per garantire la conformità alle normative vigenti?	☐ Sì (es. anticorruzione, antiriciclaggio, tracciabilità finanziaria) ☐ No ☐ Non disponibile
	Il soggetto è stato coinvolto in procedimenti legali o amministrativi relativi a reati previsti dal D.lgs. 231/2001?	☐ Sì (Specificare) _____ ☐ No
	Esistono relazioni con Paesi considerati a rischio (es. *blacklist* UE/OCSE)?	☐ Sì (Specificare) _____ ☐ No
Sezione 4: Rischi Specifici	Il soggetto svolge attività di lobbying o interazioni con enti pubblici?	☐ Sì (Specificare) _____ ☐ No
	Sono presenti situazioni di potenziale conflitto d'interesse da dichiarare?	☐ Sì (Specificare) _____ ☐ No
	Sono state rilevate anomalie nei rapporti precedenti o nell'esecuzione dei contratti?	☐ Sì (Specificare) _____ ☐ No
Sezione 5: Verifica Documentale	Documenti richiesti e verificati:	☐ Documento di identità (per persone fisiche) ☐ Visura camerale aggiornata (o documento equipollente (per persone giuridiche) ☐ Certificati e attestazioni (es. ISO, Modello 231, certificazione di compliance, NIST, etc.) ☐ Copia del contratto/agreement con il soggetto ☐ Autocertificazione relativa al rispetto della normativa anticorruzione e antiriciclaggio
Sezione 6: Valutazione del Rischio	Classificazione preliminare del rischio del soggetto (secondo *red flags*):	☐ Basso ☐ Medio ☐ Alto
	Azioni correttive richieste o ulteriori verifiche necessarie:	

Compilatore del questionario

Nome: _____ *Data*_____

Ruolo: _____

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL SOGGETTO

Nella fase di selezione, così come nelle successive fasi di esecuzione e gestione del rapporto con l'agente/procacciatore/sviluppatore, la Funzione *Commercial* dovrà prendere in considerazione, quali indici di "maggior rischio" («***red flags***») i seguenti elementi:

- proposta dell'agente/procacciatore/sviluppatore di operazioni da effettuarsi con modalità, frequenza o dimensioni che risultano illogiche, inusuali o tali da denotare intenti dissimulatori, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie;
- operazioni di intermediazione per transazioni con enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- operazioni con controparti insediate in aree geografiche appartenenti a Paesi black-list[1];
- richiesta di commissioni eccedenti le consuetudini un uso nel settore e/o applicazione di sconti significativi;
- proposta di trasferimento delle somme derivanti dall'operazione in esame in piazze diverse da quelle indicate nel contratto o a favore di soggetti diversi dagli intestatari;
- operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali riguardanti l'Intermediario;
- proposta dell'agente/procacciatore/sviluppatore di effettuare operazioni di importo significativo con utilizzo di contante o attraverso strumenti al portatore;
- l'agente/procacciatore/sviluppatore opera normalmente in una diversa area di business da quello per cui è stato impegnato/non ha competenza specifica nell'ambito della fabbricazione, progettazione, manutenzione di satelliti;
- l'agente/procacciatore/sviluppatore è legato o è in stretta collaborazione con un funzionario pubblico, anche non direttamente interessato alla transazione, ovvero un ex dipendente della controparte;
- l'agente/procacciatore/sviluppatore entra a far parte della transazione su esplicita richiesta o su insistenza di un funzionario pubblico o di rappresentanti di Clienti.

[1] Individuati dal decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 e s.m.i..

Gestione delle attività di comunicazione, marketing e partecipazione/organizzazione di congressi, convegni ed eventi (P05)

Date: 13 February 2025
Approved By: Board of Directors

1. INDICE

1.	INDICE	2
2.	SCOPO (Scope/Objective)	3
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE (Applicability)	3
4.	MODALITÀ OPERATIVE (Process overview)	3
5.	ARCHIVIAZIONE (Archiving)	6
6.	ALLEGATI (Annex)	7
7.	FLUSSI INFORMATIVI (Information flows)	7

2. SCOPO (SCOPE/OBJECTIVE)

La presente procedura ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di controllo e di comportamento nonché regolamentare le modalità di gestione delle attività di marketing, comunicazione, sponsorizzazioni, omaggi, donazioni e liberalità effettuate dalla Società al fine di prevenire la commissione dei seguenti reati:

- Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001).

La seguente procedura integra il Modello Organizzativo – Parte Speciale C, E, H e contiene presidi di controllo preventivi rilevanti ai sensi della compliance dell'ente alle previsioni normative relative alla responsabilità amministrativa dell'ente e flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza della Società

3. CAMPO DI APPLICAZIONE (APPLICABILITY)

L'applicazione della presente procedura è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione del processo sensibile di "gestione delle attività di sponsorizzazione, contributi associativi ed elargizioni liberali" e in particolare nelle seguenti attività sensibili:

- Gestione ed erogazione di omaggi e donazioni;
- Gestione delle attività volte a promuovere i servizi della società (ad es. partecipazione e fiere e convegni, gestione del sito internet, pubblicità, sponsorizzazioni, etc.).

Il processo in oggetto è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni Aziendali coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti per le attività:

- Commercial
- Chief Executive Officer
- Communications
- General Manager
- Chief of Staff
- Distributed Space
- Finance

4. MODALITÀ OPERATIVE (PROCESS OVERVIEW)

4.1 COMUNICAZIONE

L'attività di comunicazione è in capo alle Funzioni Communications ed Investor Relations ed include:

- la comunicazione esterna, ossia attività di branding e gestione dell'immagine aziendale;
- la comunicazione interna comunicazione verso gli investitori.

Le comunicazioni agli investitori – che deve essere deve essere accurata, trasparente e conforme alle normative - passano attraverso un processo interno di revisione e approvazione a più livelli (ad es. può coinvolgere la Funzione Finance, Legal, il Chief Executive Officer ed eventualmente anche il Consiglio di Amministrazione). Successivamente, vengono condivise con gli investitori solo in seguito vengono rese pubbliche attraverso vari canali come il sito web aziendale, comunicati stampa e interviste.

Le comunicazioni destinate a soggetti esterni (clienti, fornitori, media, etc.) devono essere monitorate e

archiviate in modo da garantire la tracciabilità e la possibilità di verifica in caso di ispezioni o indagini.

La documentazione inerente alle comunicazioni rese deve essere conservata per il periodo previsto dalle normative vigenti e deve essere facilmente accessibile per eventuali verifiche interne o esterne.

4.2 MARKETING E PARTECIPAZIONE/ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI ED EVENTI

4.2.1 MATERIALI PROMOZIONALI

La Funzione Communications è responsabile creazione dei materiali promozionali (ad es. brochure, volantini, curricula societarie video) e della gestione dei contenuti del sito internet del gruppo.

I contenuti dei materiali promozionali e del sito internet vengono realizzati internamente o con l'ausilio di agenzie pubblicitarie e/o fornitori – selezionati e contrattualizzati in conformità alle procedure e al sistema di deleghe e di procure vigente – cui viene conferito specifico incarico di creazione di contenuti ad hoc comprensivo di clausola di osservanza del D.lgs. 231/2001.

Viene sempre verificata la titolarità dei materiali utilizzati o, nel caso in cui la realizzazione venga esternalizzata, si tiene traccia dell'indicazione delle fonti fornite dall'agenzia o professionista esterno incaricato; in particolare, si verifica che immagini, video, musica, e testi utilizzati nei materiali aziendali siano originali o accompagnati da licenze adeguate.

È vietato l'utilizzo, la copia, o la distribuzione di opere protette da copyright senza le necessarie autorizzazioni.

I loghi aziendali vengono disegnati dalla Funzione e verificati dalla Funzione Legal.

4.2.2 ORGANIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI

La Funzione Communications è responsabile dell'organizzazione e della partecipazione a fiere ed eventi finalizzati alla promozione di prodotti e servizi del gruppo.

Il budget annuale prevede una specifica voce di costo relativa all'organizzazione/partecipazione a fiere ed eventi finalizzati alla promozione di prodotti e servizi.

La Funzione Commercial e la Funzione Communications congiuntamente decidono a quali convegni/eventi/fiere partecipare e se partecipare come espositori o solo come visitatori; la decisione finale sulla partecipazione a fiere ed eventi spetta alla Direzione Commerciale.

La Funzione Communications organizza eventi interni nei quali viene riprodotta musica; gli adempimenti con le Autorità (ad es. SIAE) vengono gestiti in conformità a quanto indicato nel Modello di D-Orbit.

4.2.3 OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, LIBERALITÀ E ALTRI CONTRIBUTI

4.2.3.1 Omaggi

Nell'espletamento delle proprie attività, la Società può provvedere all'erogazione di omaggi - di valore modico, come atti di cortesia in occasioni particolari o periodi dell'anno - a dipendenti, clienti, fornitori, consulenti e a terzi in genere in occasione di festività, eventi o altre iniziative della Società che sono gestiti dalla Funzione Communications. È previsto un elenco dei destinatari, fornito dal Direttore Commerciale o dagli Amministratori e tenuto dalla Funzione Communications, a cui vengono dati omaggi di modico valore ma di valore superiore rispetto ai gadget.

4.2.3.2 Sponsorizzazioni

Posto il divieto di:

- promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a Funzionari Pubblici ovvero a Soggetti Privati con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni come sponsorizzazioni, elargizioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., che abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici per promuovere o favorire interessi della Società nei rapporti con rappresentanti delle istituzioni politiche e di associazioni portatrici di interessi politici;

- offrire direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi; atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti purché di modico valore e comunque tali da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario; in ogni caso questo tipo di spese deve sempre essere autorizzato dalla posizione definita all'interno delle norme aziendali interne e documentato in modo adeguato;
- ricorrere a consulenti, terzi rappresentanti o altro per la predisposizione di accordi di sponsorizzazioni o liberalità;
- erogare sponsorizzazioni/contributi/elargizioni a soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.lgs. 231/2001;

le iniziative di sponsorizzazione si avviano con la compilazione del Chief Commercial Officer – o di un suo delegato - del modulo standard (cfr. Allegato 1) nel quale riporta le informazioni necessarie per considerare l'iniziativa attuabile in base ai criteri stabiliti dalla Società (informazioni minime: (i) destinatari / controparte contrattuale; (ii) finalità specifica / benefici attesi; (iii) contenuti / tipologia dell'iniziativa; (iv) area geografica di impatto previsto; (v) stima dei costi associati).

Il Chief Executive Officer (o altro soggetto individuato in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente) verifica l'avvenuta compilazione e firma del modulo di cui sopra e della copertura del budget e si attiva per la stipulazione dell'accordo con l'Ente Pubblico o con il soggetto terzo di cui al punto, comprensivo di clausole contrattuali di osservanza del D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico che sarà sottoscritto da parte di soggetti dotati di idonei poteri di deleghe e procure; segue la definizione dell'accordo/impegno di sponsorizzazione, che deve avvenire direttamente con i destinatari dell'iniziativa, essendo fatto divieto di ricorrere a consulenti, terzi rappresentanti o altro.

Si precisa che, prima della stipula dell'accordo con l'Ente Pubblico o altro soggetto terzo, sarà cura del Chief Executive Officer e/o del Chief Commercial Officer e/o della Funzione Legal:

- garantire la verifica dell'affidabilità delle controparti rispetto al rischio d'infiltrazione criminale o rischio di creazione di fondi neri da utilizzare per attività corruttive, tramite risultanze della visura CCIAA dell'Ente a cui concedere la sponsorizzazione;
- richiedere all'Ente o soggetto terzo una autocertificazione nella quale dichiari formalmente che non sussistono situazioni di: (i) conflitto d'interesse; (ii) di sottoposizione a misure di prevenzione secondo la normativa antimafia; (iii) procedimento penale in corso; (iv) sottoposizione a condanna, in particolare per i seguenti reati: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis e seg. c.p., art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9 dicembre 1999).

Copia dell'accordo, debitamente firmata dalla Società in conformità al sistema di deleghe di procure vigente viene trasmessa:

i. alla Funzione Commercial e Communications per le successive fasi di attuazione e verifica;

ii. al CFO per la contabilizzazione e pagamento e per le successive fasi di verifica di natura fiscale.

L'attuazione delle iniziative di sponsorizzazione è affidata al Chief Executive Officer e alla Funzione Communications che, in particolare, hanno il compito di verificare e tracciare:

- la correttezza degli adempimenti convenuti con l'Ente Pubblico/altro soggetto terzo (ad es. rilevazione fotografica a seguito di verifica in loco);
- l'effettiva destinazione all'Ente Pubblico/altro soggetto terzo delle somme versate a titolo di sponsorizzazione;
- l'evidenza dell'utilizzo dell'importo erogato (brochure, tabelloni, magliette, ecc.).

4.2.3.3 Liberalità e altri contributi

Posto il divieto di:

- promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a Funzionari Pubblici ovvero a Soggetti Privati con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;

- eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni come sponsorizzazioni, elargizioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., che abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici per promuovere o favorire interessi della Società nei rapporti con rappresentanti delle istituzioni politiche e di associazioni portatrici di interessi politici;
- offrire direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi; atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti purché di modico valore e comunque tali da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario; in ogni caso questo tipo di spese deve sempre essere autorizzato dalla posizione definita all'interno delle norme aziendali interne e documentato in modo adeguato;
- ricorrere a consulenti, terzi rappresentanti o altro per la predisposizione di accordi di sponsorizzazioni o liberalità;
- erogare sponsorizzazioni/contributi/elargizioni a soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal d. Lgs. 231/2001;

le iniziative di liberalità si richiedono al Chief Executive Officer mediante compilazione del modulo standard (cfr. Allegato 1) riportando le informazioni necessarie per considerare l'iniziativa attuabile in base ai criteri stabiliti dalla Società (informazioni minime: (i) destinatari/controparte contrattuale; (ii) finalità specifica/benefici attesi; (iii) contenuti/tipologia dell'iniziativa; (iv) area geografica di impatto previsto; (v) stima dei costi associati).

Il Chief Executive Officer (o altro soggetto individuato in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente) verifica l'avvenuta compilazione e firma del modulo di cui sopra e della copertura del budget e si attiva per la stipulazione dell'accordo con l'Ente Pubblico o con il soggetto terzo di cui al punto, comprensivo di clausole contrattuali di osservanza del D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico che sarà sottoscritto da parte di soggetti dotati di idonei poteri di deleghe e procure; segue la definizione dell'accordo che deve avvenire direttamente con i destinatari dell'iniziativa, essendo fatto divieto di ricorrere a consulenti, terzi rappresentanti o altro.

Si precisa che, prima della stipula dell'accordo con l'Ente Pubblico o altro soggetto terzo, sarà cura del Chief Executive Officer, con l'ausilio della Funzioni Communications e/o Legal:

- verificare l'oggetto, gli scopi dell'iniziativa e il destinatario delle liberalità;
- garantire la verifica dell'affidabilità delle controparti rispetto al rischio d'infiltrazione criminale o rischio di creazione di fondi neri da utilizzare per attività corruttive, tramite risultanze della visura CCIAA dell'Ente a cui concedere la liberalità o il contributo associative (o dell'iscrizione dello stesso all'Anagrafe Onlus qualora applicabile);
- richiedere all'Ente o soggetto terzo una autocertificazione nella quale dichiari formalmente che non sussistono situazioni di: (i) conflitto d'interesse; (ii) di sottoposizione a misure di prevenzione secondo la normativa antimafia; (iii) procedimento penale in corso; (iv) sottoposizione a condanna, in particolare per i seguenti reati: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis e seg. c.p., art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9 dicembre 1999).

Copia dell'accordo, debitamente firmata dalla Società in conformità al sistema di deleghe di procure vigente viene trasmessa:

i. alla Funzione Commercial e Communications per le successive fasi di attuazione e verifica;

ii. al CFO per la contabilizzazione e pagamento e per le successive fasi di verifica di natura fiscale.

5. ARCHIVIAZIONE (ARCHIVING)

Ciascuna Funzione Aziendale coinvolta nella gestione delle attività di comunicazione, marketing e partecipazione/ organizzazione di congressi, convegni ed eventi è tenuta ad archiviare e conservare tutta la documentazione relativa alle attività descritte nella presente Procedura con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate, al fine di consentire la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

6. ALLEGATI (ANNEX)

Modulo per la richiesta di sponsorizzazioni, liberalità e altri contributi

7. FLUSSI INFORMATIVI (INFORMATION FLOWS)

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicate nella procedura P.02_Flussi Informativi agli indirizzi in seguito indicati.

- all'indirizzo di posta elettronica: compliance@dorbit.space
- all'indirizzo di posta cartacea: Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS

ALLEGATO 1

Ente/Società /Associazione Richiedente	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tipologia della richiesta	□ **Sponsorizzazione** □ **Liberalità** □ **Altri contributi**
Importo richiesto	_ _
Durata (solo se Sponsorizzazione)	_ _
Descrizione dell'iniziativa	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Deleghe di funzioni (P06)

Date: 13 February 2025
Approved By: Board of Directors

1. INDICE

1.	INDICE	2
2.	SCOPO (Scope/Objective)	3
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE (Applicability)	3
4.	MODALITÀ OPERATIVE (Process overview)	5
4.	ARCHIVIAZIONE (Archiving)	6
7.	FLUSSI INFORMATIVI (Information flows)	6

2. SCOPO (SCOPE/OBJECTIVE)

Questa procedura regola l'attività della Società ogni qualvolta si trovi a dover redigere delle deleghe di funzioni o, comunque, in tutti i casi in cui talune attività debbano essere poste in essere da soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti in virtù di un contratto o, a loro volta, di eventuali procure.

La seguente procedura integra il Modello Organizzativo – Parte Speciale A, B, C, D, F, G, H, I, N, O e contiene presidi di controllo preventivi rilevanti ai sensi della compliance dell'ente alle previsioni normative relative alla responsabilità amministrativa dell'ente e flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza della Società.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE (APPLICABILITY)

L'applicazione della presente Procedura è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione dei processi sensibili nel seguito elencati che sono condotti in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni Aziendali coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.

Processi sensibili	Funzioni Aziendali
Acquisto di beni, servizi e consulenze (Procurement)	Business Development Commercial Information Technology Legal People Technology Finance General Manager Chief of Staff Operations Communications Quality Procurement Chief Executive Officer Consiglio di amministrazione
Logistica, inventario e magazzino (Logistics & Shipment)	Legal Finance General Manager Operations Chief Executive Officer Consulente esterno
Flussi finanziari e monetari	Commercial Finance General Manager Chief Executive Officer
Adempimenti fiscali (Finance)	Finance Chief Executive Officer Consiglio di amministrazione Consulente esterno

Processi sensibili	Funzioni Aziendali
Rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici (nazionali, europei e internazionali)	Business Development Commercial Information Technology Legal People Communications Distributed Space Finance General Manager Chief of Staff People IR Institutional Public Affairs Chief Executive Officer Consulente esterno
Crediti e contenziosi	Legal People Finance General Manager Chief Executive Officer
Gestione degli adempimenti ambientali (Environment)	General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) Quality Chief Executive Officer Consiglio di Amministrazione
Gestione degli adempimenti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Health and Safety)	General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) Datore di lavoro RSPP HSE Consiglio di amministrazione
Sistemi informativi (IT)	Business Development Commercial Information Technology Legal People Technology Attività Programma e Gestione Progetti Communications Distributed Space Finance General Manager Chief of Staff IR Innovation & Strategy Institutional Public Affairs Operations Procurement Chief Executive Officer Quality Strategic Finance

4. MODALITÀ OPERATIVE (PROCESS OVERVIEW)

In linea generale, le deleghe di funzioni devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a. risultare da atto scritto recante data certa;

b. risultare formalmente accettate dal delegato per iscritto;

c. ricevere pubblicità nelle forme e modi adeguati a conferire loro piena efficacia;

d. indicare in maniera specifica e dettagliata i compiti/funzioni oggetto della delega nonché i limiti di spesa a cui il delegato è autorizzato (se la delega non è soggetta a limiti quantitativi, tale assenza di limiti deve essere espressamente indicata nell'atto di conferimento);

e. attribuire al delegato reali poteri decisionali e operativi nell'ambito specifico;

f. i poteri delegati devono essere coerenti con il ruolo delegato e con le competenze necessarie per esercitarli;

g. se necessario, deve essere munito di poteri e prerogative che gli assicurino un'effettiva autonomia gestionale ed economica.

Prima di conferire una delega occorre verificare le normative per assicurarsi che non rientri in uno dei poteri non delegabili (ad es. quelli relativi al controllo generale della società o alla definizione di strategie fondamentali).

Con specifico riferimento all'ambito di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, fermo restando quanto previsto nel Modello Organizzativo, e in particolare nella Parte Speciale B dedicata all'art 25-septies del D.lgs. 231/2001 relativamente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 16 del TUS in tema di "Delega di funzione", prevedendo che le attribuzioni formali di poteri e di funzioni in tema di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro da parte del Datore di Lavoro, ove non espressamente escluse rispettino i seguenti principi:

- essere risultanti da atto scritto recante data certa nel rispetto del principio di "certezza";
- vi sia la verifica dimostrata o dimostrabile che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate nel rispetto dei principi di "non acquiescenza" e di assenza di "culpa in eligendo";
- che la delega attribuisca esplicitamente al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate nel rispetto dei principi di "non ingerenza" e di "astensione";
- che la stessa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto nel rispetto del principio di "consapevolezza";
- che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità nel rispetto del principio di "effettività".

Invece, la delega gestoria, ricondotta all'art. 2381 c.c. attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse ed è preordinata ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria ed al contempo la specializzazione delle funzioni, tramite valorizzazione delle competenze e delle professionalità esistenti all'interno dell'organo collegiale.

4. ARCHIVIAZIONE (ARCHIVING)

Ciascuna Funzione Aziendale coinvolta nella gestione delle Deleghe di funzioni è tenuta ad archiviare e conservare tutta la documentazione relativa alle attività descritte nella presente Procedura con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate, al fine di consentire la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

7. FLUSSI INFORMATIVI (INFORMATION FLOWS)

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicate nella procedura P.02_Flussi Informativi agli indirizzi in seguito indicati.

- all'indirizzo di posta elettronica: compliance@dorbit.space
- all'indirizzo di posta cartacea: Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS

Attività finanziaria (P07)

Date: 13 February 2025
Approved By: Board of Directors

1. INDICE

1.	INDICE	2
2.	SCOPO (Scope/Objective)	3
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE (Applicability)	3
4.	MODALITÀ OPERATIVE (Process Overview)	4
5.	ARCHIVIAZIONE (Archiving)	7
6.	FLUSSI INFORMATIVI (Information flows)	7

2. SCOPO (SCOPE/OBJECTIVE)

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per la corretta gestione del processo "Flussi finanziari e monetari" al fine di prevenire i seguenti reati:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 ter D.lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 D.lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1 D.lgs. 231/2001);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater D.lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies. 1 D.lgs. 231/2001);
- Reati Transnazionali.

La seguente procedura integra il Modello Organizzativo – Parte Speciale A, C, G, H, N e contiene presidi di controllo preventivi rilevanti ai sensi della compliance dell'ente alle previsioni normative relative alla responsabilità amministrativa dell'ente e flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza della Società

3. CAMPO DI APPLICAZIONE (APPLICABILITY)

L'applicazione della presente Procedura è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione del processo "Flussi finanziari e monetari" e in particolare delle seguenti attività sensibili:

- *Gestione del ciclo attivo/passivo di fatturazione e dei relativi incassi/pagamenti;*
- *Gestione di note spese e spese di rappresentanza e relativi rimborsi;*
- *Gestione delle risorse finanziarie: rapporti con istituti di credito, tenuta della cassa contanti e gestione dei valori di bollo.*

Il processo in oggetto è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni Aziendali coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo; si riporta nel seguito l'elenco delle Funzioni Aziendali coinvolte:

- Business Development;
- Commercial;
- Finance;
- General Manager;
- Operations;
- Chief Executive Officer.

4. MODALITÀ OPERATIVE (PROCESS OVERVIEW)

4.1 GESTIONE DEI CONTI CORRENTI

I rapporti con banche e istituti di pagamento (di seguito i "Prestatori di Servizi di Pagamento") sono gestiti a cura della Funzione Finance, del Chief Executive Officer ovvero di altro soggetto individuato in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente.

Tutta la documentazione contrattuale disciplinante i rapporti con i Prestatori di Servizi di Pagamento dev'essere autorizzata e sottoscritta a cura dei soggetti dotati di idonei poteri di deleghe e procure.

Alla Funzione Finance è demandata:

a. la selezione dei Prestatori di Servizi di Pagamento di cui la Società si intende avvalere, da sottoporre ad approvazione di un soggetto individuato in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente;

b. la predisposizione della documentazione contrattuale;

c. la verifica della completezza e adeguatezza della documentazione da destinare ai Prestatori di Servizi di Pagamento;

d. la trasmissione della documentazione contrattuale, debitamente sottoscritta in base al Sistema di deleghe e di procure, ai Prestatori di Servizi di Pagamento con i quali il contratto è concluso.

La Funzione Finance, mediante supporto da parte della Funzione Legal, inoltre:

- almeno annualmente, verifica che i poteri di firma trasmessi ai Prestatori di Servizi di Pagamento siano aggiornati rispetto allo Statuto, alle deleghe eventualmente attribuite dal Consiglio di amministrazione ed alle procure e, nel caso, richiede di effettuare le relative correzioni;
- almeno trimestralmente, verifica le condizioni economiche applicate nei rapporti con i Prestatori dei Servizi di Pagamento (tasso, spese, etc.).

La Funzione Finance si occupa di:

- controllare i pagamenti ricevuti o effettuati dalla Società per il tramite di Prestatori di Servizi di Pagamento, al fine di verificare l'inerenza, la correttezza dell'esecuzione delle operazioni e l'aggiornamento tempestivo della registrazione delle operazioni di incasso e pagamento mediante l'uso del gestionale;
- accertare che siano effettuate, periodicamente, riconciliazioni bancarie, da funzione diversa di chi ha operato sui conti correnti e di chi ha contabilizzato.

La gestione degli incassi e dei pagamenti della Società avviene attraverso l'utilizzo di un sistema di remote banking con accesso garantito mediante l'autenticazione con credenziali di accesso (username e password), riservate ai soggetti dotati di idonei poteri coerentemente al sistema di deleghe e di procure. Le credenziali di accesso sono di tipo dispositivo e i dati vengono importati direttamente dal sistema gestionale aziendale (i dati vengono estratti dal sistema ERP e caricati sulla piattaforma della banca manualmente, utilizzando un file Excel).

Inoltre, la Funzione Finance gestisce le richieste di rilascio di una carta bancaria, valutando le opportunità e processando la richiesta di emissione della carta bancaria e di assegnazione della carta alla risorsa richiedente, previa autorizzazione da parte del CFO (su delega espressa rilasciata dal CEO).

4.2 CICLO PASSIVO - CONTABILIZZAZIONE FATTURE PASSIVE E GESTIONE DEI PAGAMENTI

All'avvenuta consegna del bene, ovvero all'avvenuta prestazione del servizio, il fornitore/consulente invia la fattura che deve riportare l'indicazione dell'ordine/contratto cui fa riferimento.

I pagamenti sono approvati in conformità al sistema di deleghe di procure vigente. In particolare, la Funzione Finance:

i. verifica che il fornitore sia censito in anagrafica, l'esistenza "fiscale" della controparte mediante la verifica del numero di partita IVA avvalendosi dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (servizi "Verifica partita iva" e "Controllo partite iva comunitarie" – VIES) e conservando l'esito delle interrogazioni ai sistemi;

ii. effettua le eventuali verifiche documentali;

iii. verifica la corrispondenza tra l'ordine di acquisto e la fattura;

iv. approva il pagamento, previa verifica del benestare rispetto all'avvenuta prestazione/ricevimento della merce da parte della Funzione Aziendali richiedente;

v. verifica la corrispondenza tra il documento di trasporto/fattura/documento pro-forma e l'ordine di acquisto/contratto/listino prezzi concordato.

Al ricevimento della fattura, la Funzione Finance provvede:

i. alla verifica della completezza e validità della fattura (i controlli devono, inoltre, tener conto della sede legale della società controparte - ad es. paradisi fiscali, Paesi con embarghi in vigore, etc.- degli Istituti di credito utilizzati – ad es. sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese - e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per le transazioni);

ii. alla verifica inerente alla corretta associazione del conto corrente al fornitore/consulente;

iii. alla relativa registrazione.

Quindi, la Funzione Tesoreria (in possesso di credenziali di tipo dispositivo) dispone il pagamento e il CFO (in possesso di credenziali di tipo autorizzativo) o un altro soggetto coerentemente al sistema di deleghe e di procure dà la propria autorizzazione all'esecuzione del pagamento.

I pagamenti avvengono, salvo motivazioni adeguate e fatto salvo la tenuta della cassa contanti, tramite:

- Bonifico Bancario;
- Carta di credito.

Tutte le operazioni di tesoreria sono tracciate e riscontrabili, fermo comunque restando che:

- non sono ammessi pagamenti in contanti o con strumenti di pagamento assimilati al contante per importi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente in materia di uso del denaro contante (qualora per motivi di comprovata urgenza – ad es. pignoramento da parte di Ufficiali Giudiziari - si dovesse rendere necessario provvedere al pagamento in contanti, i Destinatari devono essere preventivamente autorizzati, per iscritto, dal CEO, dal General Manager o dal CFO coerentemente al Sistema di deleghe e di procure, fermo restando il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e i limiti ivi previsti);
- non sono ammessi pagamenti su conti cifrati;
- i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente su conti intestati ai soggetti destinatari e aperti nello Stato in cui il soggetto risiede o, se persona giuridica, ha la propria sede legale (eventuali deroghe devono essere necessariamente autorizzate a cura del CEO, del General Manager o dal CFO ovvero da altro soggetto individuato in conformità al sistema di deleghe e di procure, in virtù di giustificate motivazioni, che devono risultare per iscritto).

Nel caso di pagamenti a favore di soggetti afferenti alla Pubblica Amministrazione ossia enti pubblici, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, gli stessi devono essere effettuati su conto corrente bancario o postale o tramite versamento mediante modello F23/F24, salvo diversa previsione normativa; l'approvazione di tali pagamenti da parte della Società è disposta coerentemente al sistema di deleghe e di procure.

Per quanto concerne la tematica della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.lgs. 74/2000 (ad es. acquisti INTRA-UE effettuati in regime di reverse charge), si rinvia a quanto indicato nella Procedura P08_Adempimenti fiscali.

4.3 CICLO ATTIVO - CONTABILIZZAZIONE FATTURE ATTIVE/NOTE DI CREDITO E GESTIONE DEGLI INCASSI

Il ciclo attivo di fatturazione è gestito a mezzo del gestionale che tiene traccia di ogni cambiamento di stato dell'ordine e della spedizione. Con riferimento alle modalità operative di acquisizione e registrazione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dell'importo da fatturare, si rinvia alle prescrizioni di cui alla Procedura P04_Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio.

La verifica di corrispondenza dei dati indicati con le previsioni contrattuali è a cura delle Funzioni Finance e Procurement al momento del caricamento dell'ordine a sistema.

Le fatture vengono emesse, inviate al sistema di interscambio (SDI) e contabilizzate a cura della Funzione Finance.

La fattura è gestita nel rispetto della normativa sulla fatturazione elettronica anche per le fatture emesse a clienti esteri, cui viene trasmessa via e-mail.

La verifica che il prodotto corrisponda a quanto indicato in fattura è a cura delle Funzioni coinvolte nel processo di realizzazione del prodotto e viene ri-verificata prima della spedizione.

La Funzione Finance è responsabile di monitorare e verificare la correttezza e la completezza degli incassi della Società; a tal proposito, ogni casso deve poter essere documentato.

Gli incassi sono rappresentati, per la maggior parte dei casi da trasferimenti bancari (bonifici bancari); eventuali incassi per contanti avvengono nel rispetto dei limiti di utilizzo del contante così come definito dalla normativa in materia di Antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007).

Alla Funzione Finance è altresì demandato il monitoraggio e la verifica della correttezza e della completezza degli incassi della Società nonché la verifica della coerenza tra le fatture attive emesse e gli incassi pervenuti.

Per quanto concerne la tematica della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.lgs. 74/2000 (ad es. operazioni esenti da IVA che riguardano le vendite agli istituti governativi italiani), si rinvia a quanto indicato nella Procedura P08_Adempimenti fiscali.

4.4 EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO

L'emissione di note di credito prevede la richiesta scritta, motivata e sottoscritta a cura della Funzione Finance o di altro soggetto individuato in conformità al sistema di deleghe e di procure, unitamente alla documentazione a supporto (ad es. scambio di e-mail).

Ricevuta la documentazione la Funzione Finance provvede ad emettere la nota di credito. La Funzione Finance, inoltre:

- effettua controlli in merito alla congruità dei bonifici;
- controlla tutte le operazioni transitate sui conti correnti della Società al fine di verificare l'inerenza e l'accuratezza dell'esecuzione delle operazioni e l'aggiornamento tempestivo della registrazione delle operazioni di pagamento;
- conserva ed archivia tutta la documentazione giustificativa a supporto degli incassi, dei pagamenti e dei movimenti di cassa, nonché dei conti correnti bancari e postali.

4.5 FINANZIAMENTI E INVESTIMENTI

Inoltre, il CFO, con l'eventuale coinvolgimento del Chief Executive Officer ovvero di altro soggetto individuato in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente, è responsabile:

- della definizione dei fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e le forme e fonti di copertura e ne dà evidenza in reports specifici nonché di analizzare i fabbisogni finanziari e le relative fonti di copertura, sviluppando valutazioni economiche e comparative per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento, e ne dà evidenza al vertice aziendale per l'assunzione delle decisioni in merito;
- dell'autorizzazione all'assunzione di passività a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione;
- della definizione degli investimenti finanziari a medio e lungo termine avvalendosi, anche all'estero, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE, e ne dà evidenza in reports specifici;
- della autorizzazione a investimenti finanziari a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione, in aderenza agli indirizzi politici e strategici della Società;
- della registrazione e del periodico aggiornamento dello scadenziario analitico delle posizioni debitorie;
- della verifica a campione dei conti correnti di clienti/fornitori;
- della verifica periodica dell'efficienza e della regolarità delle operazioni effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente ai pagamenti;
- registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni creditorie;
- accertare costantemente la corretta contabilizzazione e l'effettivo versamento nei fondi dell'ente di tutti i valori ricevuti, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente agli incassi;

- controllare le condizioni applicate ed i vincoli di garanzia nonché controllare le garanzie rilasciate e la loro eventuale cancellazione;
- verificare il corretto impiego delle fonti, adottare idonee scritture per riconciliare periodicamente le risultanze contabili ed i piani di ammortamento;
- analizzare e valutare l'investimento finanziario, verificare il rispetto delle norme di legge e statutarie;
- adottare idonee scritture analitiche, contabili ed extracontabili, per verificare nel tempo la valutazione iniziale, custodire i titoli in luoghi protetti e controllati con accesso limitato alle funzioni autorizzate a gestire correttamente ed economicamente i titoli rappresentativi degli investimenti finanziari nel rispetto delle norme di legge e delle regole del mercato mobiliare;
- in caso di operazioni straordinarie, informare l'Organismo di Vigilanza anche in via preventiva alla realizzazione.

Tutti i contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari, anche derivati, (ad es. contratti di forward rate agreement, swap, opzione, etc.) possono essere stipulati solo in virtù di delibera sottoposta al fiscalista esterno. Il CEO deve, entro il 31 dicembre di ogni anno, rendicontare all'Organo di Vigilanza in merito alle predette operazioni finanziarie producendo a tal fine tutta la relativa documentazione (contratti, estratti conto bancari, etc.) a semplice richiesta. L'Organismo di Vigilanza può richiedere all'istituto di credito/intermediario finanziario il prospetto analitico relativo alle operazioni su strumenti finanziari.

5. ARCHIVIAZIONE (ARCHIVING)

Ciascuna Funzione Aziendale coinvolta nell'attività finanziaria è tenuta ad archiviare e conservare tutta la documentazione relativa alle attività descritte nella presente Procedura con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate, al fine di consentire la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

6. FLUSSI INFORMATIVI (INFORMATION FLOWS)

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicate nella procedura P.02_Flussi Informativi agli indirizzi in seguito indicati.

- all'indirizzo di posta elettronica: compliance@dorbit.space
- all'indirizzo di posta cartacea: Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS

Adempimenti fiscali (P08)

Date: 13 February 2025
Approved By: Board of Directors

1. INDICE

1.	INDICE	2
2.	SCOPO (Scope/Objective)	3
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE (Applicability)	3
4.	MODALITÀ OPERATIVE (Process Overview)	4
5.	ARCHIVIAZIONE (Archiving)	6
6.	FLUSSI INFORMATIVI (Information flows)	6

2. SCOPO (SCOPE/OBJECTIVE)

La seguente procedura ha lo scopo di definire gli obblighi incombenti sull'ente in relazione all'attività di gestione degli adempimenti fiscali al fine di prevenire i seguenti reati:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/2001);
- Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001).

La seguente procedura integra il Modello Organizzativo – Parte Speciale A, H, N e contiene presidi di controllo preventivi rilevanti ai sensi della compliance dell'ente alle previsioni normative relative alla responsabilità amministrativa dell'ente e flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza della Società

3. CAMPO DI APPLICAZIONE (APPLICABILITY)

L'applicazione della presente Procedura è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione dei processi e dell'attività sensibile di seguito riportati.

Il processo in oggetto è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni Aziendali coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo; si riporta nel seguito l'elenco delle Funzioni Aziendali coinvolte.

PROCESSI	ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI
Adempimenti fiscali (Finance)	Predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali	Finance Chief Executive Officer Consiglio di amministrazione Consulente esterno
	Pagamento di imposte, interessi o sanzioni amministrative	Finance Chief Executive Officer Consiglio di amministrazione Consulente esterno
Crediti e contenziosi	Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché gestione dei procedimenti di natura stragiudiziali (Credit collection)	Commercial Legal Finance General Manager Chief Executive Officer Consulente esterno
Operazioni straordinarie	Gestione delle operazioni straordinarie (ad. es. fusioni, scissioni ed acquisizioni)	Finance Chief Executive Officer Consiglio di amministrazione Collegio sindacale Assemblea dei soci IR Strategic Finance Legal

PROCESSI	ATTIVITÀ SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI
Rapporti intercompany	Trasferimento di beni e/o di risorse nonché ricezione/ erogazione di servizi da/a favore di società controllate, collegate o a parti correlate	Business Development Commercial Legal Technology Communications Distributed Space Finance General Manager Chief of Staff Institutional Public Affairs Operations Quality Chief Executive Officer Innovation & Strategy
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (People)	Gestione amministrativa del personale	People Finance Chief Executive Officer Chief of Staff General Manager
Selezione e gestione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori	Gestione del processo di selezione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori, nonché monitoraggio delle attività commerciali svolte e definizione del sistema di incentivazione ad essi destinato	Commercial General Manager Chief Executive Officer

4. MODALITÀ OPERATIVE (PROCESS OVERVIEW)

4.1 GENERALITÀ E MONITORAGGIO NORMATIVO

La Funzione Finance, con il supporto dei Consulenti esterni (commercialisti e fiscalisti) che assistono la Società in materia fiscale – selezionati e formalmente incaricati in conformità alla Procedura P01_Acquisto di beni e servizi - è responsabile delle attività di monitoraggio della normativa applicabile in materia fiscale e del rispetto delle disposizioni previste dalle prescrizioni in materia di determinazione, accertamento e riscossione delle imposte.

Gli accordi con i professionisti incaricati devono definire in maniera chiara attribuzione di ruoli e responsabilità del predetto in relazione agli adempimenti fiscali (ad es. conferimento di incarico per tutti gli adempimenti fiscali applicabili, le attività da svolgere, i controlli da eseguire entro i termini di legge). In ogni caso, il CFO monitora le tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e il corretto assolvimento degli obblighi fiscali da parte dei Consulenti esterni incaricati.

La Funzione Finance, con il supporto dei Consulenti esterni, deve garantire:

- la verifica della veridicità delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali rispetto ai registri contabili;
- la conformità alle normative tributarie vigenti delle dichiarazioni/comunicazioni fiscali presentate alle autorità competenti (Ministeri competenti, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Comune, Regione, etc.);
- la trasmissione delle dichiarazioni fiscali entro i termini di legge;
- piena collaborazione con gli organi di vigilanza interni ed esterni, assicurando la veridicità e la completezza delle informazioni fornite e agevolando l'accesso ai dati ed alla documentazione richiesta.

In particolare, la Funzione Finance, con il supporto dei Consulenti esterni, è responsabile della corretta applicazione della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.lgs. 74/2000, per operazioni esenti (ad es. acquisti INTRA-UE in reverse charge). In tal caso, le fatture vengono inviate al Consulenti esterni per la relativa dichiarazione INTRASTAT.

Il CFO, con il supporto della Funzione Finance e dei Consulenti esterni incaricati, gestisce le informazioni rilevanti fiscalmente da discutere fra il C.d.A. e/o il Collegio Sindacale / Revisori Legali, mediante un incontro da tenersi almeno una volta l'anno prima della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (ad es. discutere le riprese in aumento o diminuzione ai fini dell'imposta sui redditi delle Società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, emissione e registrazione di note di variazione iva, riepilogo del versamento dell'imposta di registro sui contratti). Altresì, il CFO partecipa allo scambio di informazioni annualmente con l'Organismo di Vigilanza, il C.d.A. ed il Collegio Sindacale, al fine di analizzare congiuntamente i rischi fiscali e la posizione fiscale della Società.

Nel caso di novità rilevanti, il CFO provvede ad aggiornare il Chief Executive Officer e le Funzioni Aziendali direttamente interessate illustrando le novità più significative e l'impatto sulle attività operative.

4.2 PREDISPOSIZIONE, VERIFICA, AUTORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE

La predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali IRES/IVA viene gestita internamente con il supporto dei Consulenti esterni incaricati.

Il processo di predisposizione e presentazione delle dichiarazioni annuali IRES/IVA prevede le seguenti fasi:

1. la Funzione Finance raccoglie i dati per la dichiarazione dei redditi (IRES) e per la dichiarazione annuale IVA tramite estrazione dal sistema ERP;
2. la Funzione Finance trasmette i dati al Consulente esterno incaricato per un controllo di conformità e per la predisposizione delle bozze di dichiarazioni;
3. il CFO verifica i dati inclusi nelle bozze di dichiarazioni fornite dal professionista e le trasmette al CEO (o altro soggetto individuato in base al sistema di deleghe e di procure vigente) corredate di tutta la documentazione di supporto necessaria per ulteriore verifica e sottoscrizione;
4. la Società di revisione esamina le dichiarazioni e appone l'eventuale visto di conformità;
5. il Consulente esterno incaricato provvede a trasmettere i dati in via telematica;
6. la Funzione Finance conserva copia della ricevuta di presentazione delle dichiarazioni.

Le dichiarazioni integrative o corretto seguono la medesima modalità.

4.3 LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE

Le Funzioni Aziendali coinvolte nella liquidazione delle imposte e i consulenti esterni incaricati garantiscono che i pagamenti fiscali siano effettuati in modo corretto e tempestivo, evitando ritardi o inadempimenti che potrebbero generare sanzioni o contenziosi.

I versamenti tramite F24 vengono effettuati dalla Funzione Tesoreria nell'ambito della Funzione Finance.

Alle scadenze previste, la Funzione Finance provvede alla liquidazione delle imposte dirette (IRES/IRAP), delle imposte locali (IMIS/IMU) e ogni altra imposta dovuta (ad es. accise, per la quale è prevista l'automatizzazione della registrazione contabile dell'imposta sulle accise al ricevimento della fattura di acquisto e mensile riconciliazione e quadrature del ciclo passivo).

Con cadenza mensile la Società effettua la liquidazione IVA, determinando il saldo del mese di riferimento.

Relativamente alle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE):

1. la Funzione Finance predispone la necessaria documentazione e la trasmette al fiscalista per verifica;
2. il Consulente esterno, valutata la conformità dei dati, procede alla trasmissione delle dichiarazioni in oggetto.

4.4 COMPENSAZIONE DEI CREDITI

La compensazione dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria è ammessa nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. La Funzione Finance è tenuta alla conservazione della documentazione attestante l'esistenza di crediti relativamente ai quali si richiede la compensazione, includendo l'eventuale Attestazione/Visto di Conformità da parte della Società di Revisione e/o altri soggetti indicati e richiesti dalla normativa vigente, che in ogni caso devono essere spettanti ed esistenti.

4.5 RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Per le modalità operative di gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria si rimanda a quanto indicato nella P14_Policy in materia di gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria e Autorità Ispettive.

Nello specifico:

- i soggetti deputati ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione Finanziaria – ivi inclusi i consulenti esterni o soggetti che operano su mandato o per conto della Società – devono essere preventivamente individuati dalla Società in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente e sono responsabili, per gli aspetti di propria competenza:
    i. delle attività di raccolta delle informazioni necessarie all'adempimento e/o alla comunicazione verso l'Amministrazione Finanziaria;
    ii. della verifica della correttezza e completezza della documentazione predisposta dal personale operativo, nonché dei dati e delle informazioni ivi riportate, ai fini della comunicazione l'Amministrazione Finanziaria.
- in occasione di incontri presso gli uffici in concomitanza con verifiche fiscali è opportuno che, ove possibile, vi prenda parte anche il Legale Rappresentante/procuratore ovvero un altro soggetto individuato in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente;
- il Consulente esterno (fiscalista) acquisisce annualmente dai sistemi informativi dell'agenzia delle entrate l'elenco dei ruoli relativi alle imposte eventualmente iscritte a ruolo nei confronti della Società e provvede a trasmetterlo alla Funzione Finance.

5. ARCHIVIAZIONE (ARCHIVING)

Ciascuna Funzione Aziendale coinvolta nella gestione degli adempimenti fiscali è tenuta ad archiviare e conservare tutta la documentazione relativa alle attività descritte nella presente Procedura con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate, al fine di consentire la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

6. FLUSSI INFORMATIVI (INFORMATION FLOWS)

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicate nella procedura P.02_Flussi Informativi agli indirizzi in seguito indicati.

- all'indirizzo di posta elettronica: compliance@dorbit.space
- all'indirizzo di posta cartacea: Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS

Salute, sicurezza e ambiente (P09)

Date: 13 February 2025
Approved By: Board of Directors

1. INDICE

1.	INDICE	2
2.	SCOPO (Scope/Objective)	3
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE (Applicability)	3
4.	MODALITÀ OPERATIVE (Process Overview)	4
5.	ARCHIVIAZIONE (Archiving)	16
6.	FLUSSI INFORMATIVI (Information flows)	16

2. SCOPO (SCOPE/OBJECTIVE)

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per la tutela della salute, sicurezza e ambiente al fine di prevenire i seguenti reati:

- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 603-bis c.p.).

La seguente procedura integra il Modello Organizzativo – Parte Speciale B, I e M e contiene presidi di controllo preventivi rilevanti ai sensi della compliance dell'ente alle previsioni normative relative alla responsabilità amministrativa dell'ente e flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza della Società.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE (APPLICABILITY)

L'applicazione della presente Procedura è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione del processo sensibile di "Gestione degli adempimenti ambientali" e in particolare nelle seguenti attività sensibili:

Individuazione dei soggetti rilevanti per la corretta gestione del sistema ambientale (strutturazione del sistema ambientale);

- Rumori, vibrazioni, esalazioni olfattive ed ogni altro fattore di perturbamento o molestia verso l'esterno;
- Gestione dei servizi di fognatura e depurazione industriali e acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale;
- Gestione delle sostanze lesive dell'ozono;
- Gestione delle materie prime e dei beni usati, delle materie prime secondarie derivanti da recupero (end of waste), dei rifiuti, dei sottoprodotti e degli imballaggi e rifiuti di imballaggio; messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Il processo in oggetto è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni Aziendali coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti per le attività:

- Consiglio di amministrazione
- Chief Executive Officer (Datore di lavoro)
- General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza)
- Chief of Staff
- Technology
- Quality
- RSPP

Altresì, l'applicazione della presente Procedura è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione del processo sensibile di "Gestione degli adempimenti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e in particolare delle seguenti attività sensibili:

- Individuazione e formalizzazione delle responsabilità dei soggetti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza (Datore di lavoro, Delegato, Preposti alla sicurezza, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medici competenti, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Effettuazione e formalizzazione della valutazione dei rischi;
- Programmazione, attuazione e documentazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- Predisposizione, trasmissione e illustrazione di istruzioni, procedure, processi diretti a disciplinare le attività lavorative in sicurezza ovvero a regolamentare ambiti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Programmazione, effettuazione, registrazione delle attività di informazione e formazione generale e specifica", "Valutazione, programmazione e attuazione degli interventi diretti alla prevenzione e gestione delle emergenze, in particolare di prevenzione incendi e pronto soccorso;
- Valutazione dell'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori, redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e gestione operativa delle interferenze lavorative.

Il processo in oggetto è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni Aziendali coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti per le attività:

- Consiglio di amministrazione
- Chief Executive Officer (Datore di lavoro)
- RSPP
- Medico competente
- General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza)
- Operations
- Chief of Staff
- Quality
- People

4. MODALITÀ OPERATIVE (PROCESS OVERVIEW)

4.1 SALUTE E SICUREZZA

- individuare eventualmente i dirigenti della sicurezza ai sensi dell'art. 18 co. 2 del TUS assicurando a questi la necessaria informazione e formazione;
- individuare i Preposti alla sicurezza assicurando a questi ultimi la necessaria informazione e formazione;
- designare il RSPP;
- nominare il Medico Competente;
- supportare i Lavoratori nel processo di elezione del RLS;
- in coordinamento con il RSPP designa preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- adottare specifiche procedure per la definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, compiti e responsabilità di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza;
- supervisionare affinché ogni soggetto eserciti, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, tutti i poteri attribuiti e adempia a tutti gli obblighi previsti dal TUS, nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in

materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società.

Inoltre, il **Datore di Lavoro** deve valutare se attribuire una o più deleghe in materia di salute e sicurezza, così come previsto dall'art. 16 del TUS (ivi incluso il successivo comma 2 prevede la necessaria conoscibilità della delega mediante adeguata e tempestiva pubblicità), stabilendo altresì la possibilità di ulteriori sub-deleghe.[1]

La **delega gestoria** deve essere autorizzata dai soci o prevista in conformità alla Statuto della Società ai sensi dell'art. 2381, comma 2, cod. civ.).[2]

I **Preposti**, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono in particolare:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli Lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, devono interrompere l'attività del Lavoratore e informare i superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle Attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle Attrezzature e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro le non conformità rilevate;
- frequentare appositi corsi di formazione.

Nell'ambito della gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza, il **Datore di Lavoro**, il **RSPP**, i **Preposti**, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti a adottare le misure generali di tutela che seguono:

- nell'affidare i compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- ove necessario, fornire ai Lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

[1] Fermo restando che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Infatti, in caso di delega ex art. 16 D.lgs. n. 81 del 2008 permane, comunque, in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, prima ancora un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie.

[2] In presenza di detta autorizzazione il consiglio di amministrazione, ex art. 2381, comma 3, cod. civ.:

a. può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, in tal caso deve determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;

b. può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;

c. sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, il Consiglio di Amministrazione esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. Gli organi delegati, dal canto loro, devono curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381, comma 5, cod. civ.). Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società (art. 2381, comma 6, cod. civ.).

In tal caso, il dovere di controllo che permane in capo ai membri del Consiglio di amministrazione non delegati deve essere dunque ricondotto agli obblighi civilistici di cui agli artt. 2381, comma 3, cod. civ. e 2932, comma 2, cod. civ

- richiedere l'osservanza da parte dei singoli Lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- esigere dai Medici Competenti l'osservanza degli obblighi previsti a loro carico;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e Addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai Lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- mettere tempestivamente a disposizione del RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR;
- elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all'articolo 26, comma 3, del TUS, per la più idonea gestione dei rischi derivanti da interferenza lavorativa e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al RLS;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi ed operativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- provvedere nei termini stabiliti alle comunicazioni ed alla trasmissione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
- vigilare affinché i Lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle Attrezzature e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, a segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro le non conformità rilevate.

Il processo di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza adottato e sviluppato prevede lo svolgimento delle fasi nel seguito riportate.

FASE	INFORMAZIONI DOCUMENTATE	RESPONSABILE
A Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad Attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici Il **Datore Di Lavoro** adotta procedure e/o istruzioni operative specifiche finalizzate a garantire la sicurezza degli impianti, delle **Attrezzature** e dei **Luoghi di lavoro**. Le procedure che programmano le attività e i controlli in sicurezza dei processi produttivi comprendono la definizione e le modalità operative per: (i) la definizione delle specifiche di acquisto; (ii) l'analisi dei fattori di rischio; (iii) collaudi e/o verifiche di prima installazione; (iv) conservazione manuali d'uso e manutenzione; (v) gestione formazione ed informazione ai Lavoratori. • definizione delle specifiche di acquisto; • analisi dei fattori di rischio; • collaudi e/o verifiche di prima installazione; • conservazione manuali d'uso e manutenzione; • gestione formazione ed informazione ai lavoratori. La manutenzione e le attività di controllo devono essere registrate, documentate e archiviate in conformità alle procedure adottate e finalizzate a garantire che le macchine, **Attrezzature** e impianti della **Società** siano mantenuti nelle originarie condizioni di efficienza e di sicurezza	Documenti riferiti ad Attrezzature e impianti: certificato di conformità, libretto d'istruzioni, allegati tecnici, libretto di manutenzione, impianti elettrici, rete di terra, etc.	Datore di Lavoro General Manager RSPP HSE
	Documenti riferiti al Luogo di lavoro: licenza edilizia o certificato abitabilità, Certificato di Prevenzione Incendi o SCIA, etc.	Datore di Lavoro General Manager RSPP HSE
	Documentazione delle attività di controllo e manutenzione delle Attrezzature, impianti e Luoghi di lavoro (ad es. verifiche di legge sulle apparecchiature, verifiche impiantistiche, verifiche periodiche impianti di emergenza ed attrezzature antincendio, etc.).	Datore di Lavoro General Manager RSPP HSE
	Documentazione relativa ai controlli di sicurezza dei processi produttivi	Datore di Lavoro General Manager Quality HSE

FASE	INFORMAZIONI DOCUMENTATE	RESPONSABILE
B Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti Il **Datore di Lavoro** deve provvedere, con il supporto del **RSPP** e delle **Funzioni Aziendali** di competenza a: • valutare tutti i rischi associati all'attività lavorativa, sia eseguita presso la sede di lavoro della Società sia eseguita presso terzi, elaborare e formalizzare il **Documento di Valutazione dei Rischi**; • definire, emettere e divulgare a tutti i Lavoratori procedure operative finalizzate a garantire la sicurezza e la salute sul **Luogo di lavoro**. La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori deve essere aggiornata costantemente in relazione ai mutamenti organizzativi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei **Lavoratori**. Devono essere inoltre adottate appropriate misure di prevenzione e protezione idonee a presidiare/contenere/mitigare i rischi individuali individuati nel DVR. Devono essere forniti ai **Lavoratori** i dispositivi di protezione individuale individuati all'interno del DVR; la consegna dei dispositivi di protezione individuale deve essere adeguatamente formalizzata e registrata e gli stessi devono essere sottoposti a periodica manutenzione ovvero devono essere tempestivamente sostituiti laddove non siano più idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore.	Documento di Valutazione dei Rischi, generico e specifico, allegati e relativi aggiornamenti.	Datore di Lavoro RSPP
	Esiti analisi ambientali di rischio per ciascuno stabilimento (chimico, biologico, rumore, vibrazione, stress da lavoro correlato, etc.)	Datore di Lavoro RSPP
	Comunicazioni al Servizio di Prevenzione e Protezione in caso di mutamenti organizzativi od operativi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori; segnalazioni relative a carenze o criticità organizzative, gestionali, strutturali o impiantistiche che possano influire sulla tutela e sulla prevenzione dei rischi.	Datore di Lavoro General Manager RSPP Preposti Medico Competente HSE
	Individuazione e consegna dei dispositivi di protezione individuale.	Datore di Lavoro General Manager RSPP Quality People HSE
	Istruzioni, procedure, processi diretti a disciplinare le attività lavorative in sicurezza ovvero a regolamentare ambiti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (in particolare procedure che disciplina l'attività di aggiornamento della valutazione dei rischi e di definizione delle modalità con le quali l'organizzazione individua e gestisce gli obiettivi di miglioramento in materia di sicurezza)	Datore di Lavoro General Manager RSPP Quality HSE

FASE	INFORMAZIONI DOCUMENTATE	RESPONSABILE
C <u>Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni del RLS</u> È compito del **Datore di Lavoro** e degli addetti agli interventi di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione designati organizzare e gestire le emergenze ritenute possibili, la prevenzione incendi e il primo soccorso. A tal proposito deve assicurare: • le modalità di gestione delle situazioni d'emergenza; • la definizione delle responsabilità per l'attuazione di misure atte a mitigare le conseguenze a seguito di incidenti o non conformità; • la previsione di prove di emergenza periodiche. Presso il **Luogo di lavoro** della Società possono essere presenti i tecnici di ditte specializzate con cui sono in corso contratti di appalto per manutenzione Attrezzature ed impianti e pulizia. Devono, pertanto, essere adottate procedure idonee a garantire: • la verifica, secondo le modalità di legge, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o somministrazione; • le modalità operative da seguire nell'affidamento di appalto di lavori a terzi, al fine di garantire adeguate condizioni di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dalle norme vigenti; • la corretta gestione delle interferenze lavorative, anche tramite l'emissione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza; • la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Inoltre, tutti i contratti con appaltatori/subappaltatori devono contenere la seguente clausola: 1. *"Il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'esecuzione del rapporto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e assunzione obbligatoria. Il Fornitore è inoltre obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente, per i lavoratori occupati nella esecuzione del contratto, tutte le disposizioni contenute nel C.C.N.L. applicabile, per l'intera durata del rapporto contrattuale.* 2. *Il Fornitore si obbliga inoltre a consegnare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).* 3. *In ogni caso il Fornitore si obbliga per sé e per i suoi eventuali Subappaltatori, rispondendo direttamente e solidalmente con questi ultimi, a tenere integralmente manlevata ed indenne, anche delle spese legali, la Committente da ogni pretesa che possa essere avanzata a qualsiasi titolo verso la stessa da parte del Personale del Fornitore e degli eventuali dipendenti e/o collaboratori dei suoi subappaltatori in relazione ai rapporti di lavoro dai predetti intrattenuti ovvero da terzi danneggiati "per fatto o colpa" del citato Personale e/o dipendenti e/o collaboratori.* 4. *Il Fornitore si impegna a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni del T.U. sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e ad adottare tutte le misure previste dalla normativa in materia.* Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti 1), 2) e 4) costituisce giusta causa di risoluzione del contratto" Qualora previsto dall'art. 35 del **TUS**, il **Datore di Lavoro** deve indire, almeno una volta all'anno, la riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il sistema interno di comunicazione è caratterizzato da comunicazioni cartacee ed elettroniche, tramite l'impiego della bacheca aziendale, di e-mail e riunioni. Il coinvolgimento dei **Lavoratori**, mediante le loro rappresentanze, è sempre garantito, soprattutto in occasione delle riunioni periodiche e dei sopralluoghi del Medico Competente e del RSPP. Inoltre, è sempre garantita la consultazione dei RLS relativamente alla nomina del **RSPP** e degli addetti antincendio e gestione dell'emergenza, come documentato attraverso apposizione della sottoscrizione da parte dei RLS sugli atti di nomina e sui verbali.	Piano di emergenza e di evacuazione	Datore di Lavoro General Manager RSPP Addetti antincendio ed evacuazione HSE
	Raccolta e conservazione della documentazione: • attestante l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici / lavoratori autonomi; • tecnica richiesta per una commessa (ad es. DUVRI).	Datore di Lavoro RSPP General Manager Operations People HSE
	Inserimento della clausola contrattuale nel contratto con il fornitore/appaltatore/ subappaltatore	Chief Executive Officer General Manager Legal Quality
	Piano Operativo di Sicurezza e Piano di Sicurezza e di Coordinamento	RSPP General Manager Operations
	Verbali delle riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione.	Datore di Lavoro General Manager RSPP RLS Preposti
	Riesame della direzione	Datore di Lavoro General Manager RSPP RLS Preposti
	Verbali di riunioni di consultazione con i RLS, pianificate periodicamente e, comunque, almeno ogni 4 mesi, cui partecipa la Direzione e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47 T.U. sicurezza), finalizzate a verificare il corretto adempimento delle norme antinfortunistiche e di sicurezza. Tali documenti vengono condivisi anche con l'Organismo di Vigilanza.	Datore di Lavoro General Manager RSPP RLS

FASE	INFORMAZIONI DOCUMENTATE	RESPONSABILE
D <u>Attività di sorveglianza sanitaria</u> È responsabilità del **Datore di Lavoro** nominare il **Medico Competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal **TUS** e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e monitorare sul relativo svolgimento, dotandolo degli adeguati spazi per l'effettuazione dell'attività di propria competenza e per la registrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge indicati di seguito. È responsabilità del **Medico Competente** predisporre ed aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria. In particolare, il Medico Competente così come previsto dalla legge, deve: • effettuare sia accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, che periodici, volti a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; • formalizzare e comunicare al **Lavoratore** l'esito delle analisi svolte, contenente giudizi di idoneità o inidoneità, rilasciandone duplice copia; • effettuare almeno una volta all'anno un sopralluogo presso il **Luogo di lavoro**.	Nomina dei Medici Competenti.	Datore di Lavoro
	Protocollo sanitario, che deve prevedere controlli annuali per il personale impiegato (salvo altre periodicità determinate da contingenze).	Medici Competenti
	Cartelle sanitarie di rischio.	Medici Competenti
	Certificati di idoneità.	Medici Competenti
	Verbale di sopralluogo.	Medici Competenti
	Relazione annuale sui dati della sorveglianza sanitaria.	Medici Competenti

FASE	INFORMAZIONI DOCUMENTATE	RESPONSABILE
E <u>Attività di informazione e formazione dei lavoratori</u> *Informazione* Il programma di informazione prevede che ciascun **Lavoratore**, al momento dell'assunzione e nel caso di cambiamento di mansione, riceva un'adeguata informazione riguardo a: • normativa in materia di sicurezza, con particolare riferimento al **TUS**; • informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività da svolgere in funzione del Luogo di lavoro e le misure di prevenzione e protezione adottate dall'azienda e da adottare da parte del personale; • rischi specifici (movimentazione dei carichi, rumore, etc.) cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; • informazioni sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione in caso di emergenza; • nominativi delle persone incaricate dell'attuazione delle procedure di cui al punto precedente; • le Lavoratrici devono inoltre essere informate riguardo ai rischi aggiuntivi in caso di gravidanza, nonché procedure e comportamento in caso di gravidanza; • informazioni in merito ai rischi connessi all'uso delle **Attrezzature** ed impianti; • impiego, modalità di manutenzione e cura dei dispositivi di protezione individuale, modalità di sostituzione degli stessi. Tali informazioni saranno inoltre trasmesse a tutti i dipendenti ed eventuali collaboratori a diverso titolo presenti. *Formazione e **Addestramento*** La formazione e, ove previsto, **l'Addestramento** specifico devono avvenire in occasione: • della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; • del trasferimento o cambiamento di mansioni; • della introduzione di nuove **Attrezzature** o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. La formazione in materia di salute e sicurezza di **Datore di Lavoro**, Delegati, Dirigenti e Preposti si suddivide, principalmente, in genera e specifica (quest'ultima ricomprende rischi specifici); la conservazione della documentazione è gestita con modalità mista cartacea/elettronica dai soggetti menzionati e dal RSPP/dalla Funzione People. La formazione interna dei Lavoratori in materia si suddivide, principalmente, in genera e specifica (quest'ultima ricomprende rischi specifici); la conservazione delle evidenze della formazione svolta è tenuta a cura del RSPP/Funzione People in conformità alla procedura (PP-092 Training Management Process). **L'Addestramento** viene effettuato da persona esperta e, laddove possibile, sul Luogo di Lavoro e deve consistere: • nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di Attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; • nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di **Addestramento** effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.	Programma di informazione in occasione di assunzione o cambio mansione.	Datore di lavoro RSPP General Manager People HSE
	Programma annuale di formazione (incluso lo scadenziario degli incontri) in conformità alla procedura (PP-092 Training Management Process).	Datore di lavoro RSPP General Manager People Chief of Staff
	Documentazione degli incontri di informazione (ad es. materiale fornito durante la sessione formativa).	RSPP People
	Documentazione dei corsi di formazione (generale e specifica) di Datore di Lavoro, Delegati, Dirigenti e Preposti e relativa registrazione (in modalità cartacea ed elettronica)	Datore di lavoro RSPP General Manager People HSE Chief of Staff
	Documentazione dei corsi di formazione (generale e specifica) dei Lavoratori e relativa registrazione (in modalità cartacea ed elettronica) e conservazione delle evidenze	RSPP People HSE
	Documentazione dell'Addestramento effettuato e relativa registrazione (in modalità cartacea ed elettronica).	Preposti RSPP People HSE Chief of Staff

FASE	INFORMAZIONI DOCUMENTATE	RESPONSABILE
F Attività di informazione e formazione del **Datore di Lavoro** e dei **Preposti** Il **Datore di Lavoro** e i **Preposti** devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 37, comma 2, **TUS**. Con riferimento ai **Preposti** le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.	Documentazione degli incontri di formazione specifica.	RSPP People
G Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori Il **Datore di Lavoro** e i **Preposti**, con il supporto del RSPP e delle altre **Funzioni Aziendali** interessate, devono effettuare attività di vigilanza e controllo sull'applicazione da parte dei lavoratori della normativa e degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il **Datore di Lavoro** deve applicare, in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari nel rispetto delle norme di legge in vigore e nell'ambito del CCNL.	Esecuzione di sopralluoghi periodici da parte del Datore di Lavoro, del RSPP e dei Preposti.	Datore di Lavoro General Manager RSPP Preposti
	Provvedimenti disciplinari.	Datore di Lavoro
H Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge La documentazione deve essere conservata e archiviata in modo adeguato.	Documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge o stabilite dalle procedure aziendali.	Datore di Lavoro RSPP General Manager Quality Operations

FASE	INFORMAZIONI DOCUMENTATE	RESPONSABILE
I Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate Il **Datore di Lavoro** e **l'RSPP** devono garantire l'effettuazione di attività periodiche di verifica sul processo di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il supporto di **Funzioni Aziendali** interne alla **Società** o da soggetti esterni formalmente incaricati. Il monitoraggio deve riguardare: • variazioni significative nei processi che impattino, direttamente o indirettamente, sugli aspetti di salute e sicurezza; • cambiamenti della condizione operativa; • modifiche sostanziali ai requisiti legislativi e normativi applicabili; • attuazione dei piani di miglioramento realizzati a seguito dell'individuazione di eventuali criticità e conseguente pianificazione di nuovi obiettivi di miglioramento.	Piano annuale delle verifiche.	Datore di Lavoro RSPP Quality
	Comunicazioni/segnalazioni di anomalie o proposte di miglioramento da parte di Lavoratori/responsabile di funzione al RSPP e relativa analisi	RSPP Chief Executive Officer General Manager Quality
	Decisioni del RSPP in merito a comunicazioni/segnalazioni di anomalie o proposte di miglioramento e relativo piano di miglioramento	RSPP Chief Executive Officer General Manager Quality
	Riesame della direzione	RSPP Chief Executive Officer General Manager Quality
	Investimenti (materiali e immateriali) e i disinvestimenti nella Società in materia di salute e sicurezza	Consiglio di Amministrazione Datore di Lavoro RSPP
L Cantieri Il **Datore di Lavoro** verifica la tempestiva osservanza delle previsioni del § 5.1.1 siano tempestivamente adempiute, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria (le previsioni del presente sottoparagrafo non trovano applicazione nei casi previsti dall'articolo 88, comma 2, del **TUS**).	Predisposizione e acquisizione della documentazione obbligatoria per legge (ad esempio, atti di nomina/delega, verbali di sopralluogo dei cantieri, Piano di Sicurezza e Coordinamento).	Datore di Lavoro RSPP General Manager Operations Responsabile dei lavori Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
	Verifica della documentazione in ingresso nel cantiere.	Referente per la sicurezza nel cantiere

4.2 AMBIENTE

Le modalità operative che seguono supportano il processo di gestione ambientale che prevede la realizzazione delle seguenti fasi operative:

FASE	MODALITÀ DI REGISTRAZIONE	RESPONSABILE
A - Rispetto delle prescrizioni normative ambientali applicabili Implementazione e adozione di procedure e istruzioni specifiche finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni normative ambientali applicabili. In particolare, le procedure e istruzioni operative devono riguardare: (i) l'identificazione delle prescrizioni ambientali applicabili, la definizione di come tali prescrizioni si applichino agli aspetti ambientali della Società e la valutazione periodica del rispetto delle stesse; (ii) la gestione di uno scadenziario "Gestione ambientale".	Documenti riferiti alle prescrizioni normative ambientali.	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff

FASE	MODALITÀ DI REGISTRAZIONE	RESPONSABILE
B - Gestione delle autorizzazioni amministrative necessarie in materia ambientale Adozione di procedure specifiche finalizzate a garantire la richiesta, l'ottenimento, la modifica sostanziale e non ed il rinnovo delle autorizzazioni amministrative necessarie in materia ambientale.	Documentazione riferita agli iter amministrativi diretti alla richiesta, ottenimento, rinnovo di autorizzazioni amministrative ambientali.	Chief Executive Officer General Manager RSPP Quality
C - Predisposizione, comunicazione e diffusione di procedure e istruzioni operative specifiche in materia di tutela dell'ambiente	Documentazione riferita alle procedure e istruzioni predisposte in materia ambientale.	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff RSPP HSE
	Documentazione comprovante la comunicazione e diffusione delle procedure e istruzioni emanate.	Quality People Chief of Staff
D - Verifica dell'idoneità dei fornitori esterni Valutazione della competenza e professionalità dei fornitori che impattano sulla tutela ambientale e verifica del possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ambientali da parte dei fornitori esterni.	Documentazione comprovante l'avvenuta valutazione della competenza e professionalità dei fornitori esterni (ad es. iscrizione all'albo per il trasporto dei rifiuti).	General Manager Quality
	Archiviazione di copia delle autorizzazioni amministrative ambientali dei fornitori esterni (ad es. autorizzazione alla gestione dei rifiuti pericolosi).	General Manager Quality

FASE	MODALITÀ DI REGISTRAZIONE	RESPONSABILE
E - Attuazione della gestione ambientale E-1 - Gestione dei rifiuti • Identificazione delle responsabilità amministrative ed operative per la gestione dei rifiuti • Caratterizzazione dei rifiuti, anche per tramite di analisi chimiche e delle corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse • Definizione delle modalità amministrative di gestione dei rifiuti relative alle quantità in ingresso e trattate presso gli impianti, al trasporto dei rifiuti prodotti verso gli impianti di stoccaggio, recupero o smaltimento, inclusi i criteri di verifica della presenza delle necessarie iscrizioni, comunicazioni, autorizzazioni in capo alle società terze coinvolte	Documentazione comprovante l'identificazione delle responsabilità amministrative ed operative per la (i) gestione dei rifiuti (ii) gestione dei servizi di fognatura e depurazione industriali e acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale	Chief Executive Officer General Manager Quality RSPP HSE
• Controllo delle registrazioni (registro di carico e scarico dei rifiuti trattati e prodotti, formulari di trasporto rifiuti, MUD, etc.) del sistema di gestione ambientale aziendale attraverso (i) la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione delle registrazioni (ii) la conservazione delle registrazioni per il tempo minimo stabilito (iii) il controllo all'accesso ai propri archivi e la verifica dell'obsolescenza.	Documentazione riferita alla gestione rifiuti (anche in conformità alla PP-122 Waste Management).	Quality Technology People
E-2 - Gestione dei servizi di fognatura e depurazione industriali e acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale. • Adozione di procedure operative per la movimentazione delle sostanze inquinanti atte a prevenire ed evitare qualsiasi sversamento o evento accidentale che possa arrecare inquinamento del suolo, sottosuolo e acque sotterranee • Attuazione di procedure di emergenza in caso di eventi inquinanti, ivi incluso le modalità e tempistiche per l'effettuazione delle comunicazioni agli Enti preposti e le eventuali azioni per l'accertamento e contenimento dell'entità dell'inquinamento.	Documentazione riferita alle analisi di rumori, vibrazioni, esalazioni olfattive ed ogni altro fattore di perturbamento o molestia verso l'esterno	Chief Executive Officer General Manager Quality Technology RSPP HSE
E-3 - Gestione delle emissioni in atmosfera • Monitoraggio delle Attrezzature, apparecchiature e impianti che generano emissioni in atmosfera • Analisi periodiche delle emissioni in atmosfera • Manutenzione periodica delle Attrezzature, apparecchiature ed impianti di abbattimento delle emissioni • Sostituzione delle Attrezzature, apparecchiature ed impianti, ove necessario. E-4 - Gestione delle sostanze refrigeranti ad effetto serra (FGAS). • Censimento e monitoraggio delle Attrezzature, apparecchiature e impianti che possono contenere FGAS	Documentazione relativa alla gestione dei servizi di fognatura e depurazione industriali e acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale	Chief Executive Officer General Manager Quality RSPP Chief of Staff People
• Periodiche manutenzioni agli impianti contenenti gas refrigeranti (fluorurati ad effetto serra - FGAS) da parte di personale specializzato • Sostituzione di Attrezzature, apparecchiature ed impianti, ove necessario. E-5 - Tutela dell'habitat all'interno di siti protetti Ottenimento, per le proprietà site in aree soggette a tutela ambientale, delle preventive autorizzazioni nonché l'adempimento delle comunicazioni conseguenti.	Dichiarazione FGAS Documentazione comprovante la manutenzione svolta e le autorizzazioni di cui è in possesso il manutentore incaricato	Chief Executive Officer General Manager Quality Chief of Staff People

FASE	MODALITÀ DI REGISTRAZIONE	RESPONSABILE
G - Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate Monitoraggio di: • variazioni significative nei processi che impattino, direttamente o indirettamente, sugli aspetti ambientali; • cambiamenti della condizione operativa; • modifiche sostanziali ai requisiti legislativi e normativi applicabili; • attuazione dei piani di miglioramento realizzati a seguito dell'individuazione di eventuali criticità e conseguente pianificazione di nuovi obiettivi di miglioramento.	Documentazione comprovante le verifiche eseguite	Chief Executive Officer General Manager Quality
H - Attività di monitoraggio e controllo Monitoraggio, sorveglianza e controllo operativo quali: • sistema di rilevazione degli incidenti ambientali e non conformità, attraverso analisi dell'accaduto, iniziative per la riduzione immediata delle conseguenze scaturite, azioni correttive e preventive; • tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al processo.	Documentazione comprovante le attività di monitoraggio e controllo	Chief Executive Officer General Manager Quality

5. ARCHIVIAZIONE (ARCHIVING)

Ciascuna Funzione Aziendale coinvolta nella gestione di Salute, sicurezza e ambiente (incluse le consulenze) è tenuta ad archiviare e conservare tutta la documentazione relativa alle attività descritte nella presente Procedura con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate, al fine di consentire la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi..

6. FLUSSI INFORMATIVI (INFORMATION FLOWS)

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicate nella procedura P.02_Flussi Informativi agli indirizzi in seguito indicati.

- all'indirizzo di posta elettronica: compliance@dorbit.space
- all'indirizzo di posta cartacea: Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS

Finanziamenti pubblici e gare (P10)

Date: 13 February 2025
Approved By: Board of Directors

1. INDICE

1.	INDICE	2
2.	SCOPO (Scope/Objective)	3
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE (Applicability)	3
4.	MODALITÀ OPERATIVE (Process overview)	4
5.	ARCHIVIAZIONE (Archiving)	5
6.	FLUSSI INFORMATIVI (Information flows)	5

2. SCOPO (SCOPE/OBJECTIVE)

La presente procedura ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di controllo e di comportamento nonché regolamentare le modalità di gestione delle richieste ed erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate da parte di Enti Pubblici e sostegno alle politiche di sviluppo e relazioni istituzionali al fine di prevenire i seguenti reati:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/2001);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 D.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies D.lgs. 231/2001).

La seguente procedura integra il Modello Organizzativo – Parte Speciale A e H e contiene presidi di controllo preventivi rilevanti ai sensi della compliance dell'ente alle previsioni normative relative alla responsabilità amministrativa dell'ente e flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza della Società.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE (APPLICABILITY)

L'applicazione della presente Procedura è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione del processo sensibile di "Rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici (nazionali, europei e internazionali)" e in particolare nelle seguenti attività sensibili:

- Richiesta ed erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate da parte di Enti Pubblici;
- Gestione delle attività di sostegno alle politiche di sviluppo e relazioni istituzionali.

Altresì, l'applicazione della presente Procedura è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione del processo Attività commerciali (Customer Acquisition) e in particolare nell'attività sensibile di "Partecipazione a bandi / procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della Pubblica Amministrazione, anche in associazione con altri partner (ATI, joint venture, etc.), inclusa l'attività negoziazione/stipula/gestione di contratti attivi ed erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale".

Il processo in oggetto è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni Aziendali coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti per le attività:

- Business Development;
- Legal;
- People;
- Finance;
- General Manager;
- Chief of Staff
- IR;
- Institutional Public Affairs;
- Chief Executive Officer;
- Consulente esterno.

4. MODALITÀ OPERATIVE (PROCESS OVERVIEW)

4.1 RICHIESTA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI, MUTUI AGEVOLATI E ALTRE EROGAZIONI DELLO STESSO TIPO COMUNQUE DENOMINATE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI

Tutti i rapporti con i dirigenti, i funzionari ed il personale della Pubblica Amministrazione, con esclusione di quelli di mera rappresentanza, possono essere gestiti esclusivamente dalle funzioni aziendali appositamente incaricate dal Chief Executive Officer o istituzionalmente preposte, nel rispetto del principio di separazione dei compiti e dei poteri (esecuzione, autorizzazione e controllo) e, comunque, nei limiti delle competenze e dei poteri conferiti a ciascuno sulla base di procure e/o deleghe di funzioni. In particolare, nessuno può da solo e liberamente, senza previa autorizzazione/approvazione del Chief Executive Officer o di altro soggetto individuato in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente, nei limiti dei poteri conferiti:

- sottoscrivere documentazione e/o approvare offerte;
- accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- effettuare transazioni sul credito;
- concedere qualsivoglia utilità.

Con riferimento alle attività relative ai finanziamenti, sovvenzioni, contributi pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (ivi compresi quelli erogati da enti dell'Unione Europea) è necessario che le Funzioni Aziendali coinvolte nella loro richiesta/gestione garantiscano:

- la corretta predisposizione della documentazione ai fini della presentazione della domanda di contributo, sovvenzione, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo comunque denominata anche mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche dedicate (è vietato esibire e/o produrre documentazione/dati falsi e/o alterati ovvero omettere informazioni dovute);
- la trasmissione della documentazione ai fini della rendicontazione e/o dell'erogazione del contributo, sovvenzione, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo comunque denominata, previa verifica della correttezza dei dati e delle informazioni ivi contenute;
- al termine degli interventi (ad es. delle attività formative), l'invio della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, sovvenzione, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo comunque denominata;
- la tracciabilità delle singole fasi, mediante archiviazione della documentazione.

Per le modalità operative di partecipazione e gestione di procedure di gara per attività commerciali indette dalla Pubblica Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella procedura P04_Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio (P04).

Per la partecipazione a procedure di gara per finanziamenti, sovvenzioni, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate di altro tipo, la Funzione Finance di concerto con la Funzione Legal:

- analizza/verifica preliminarmente i bandi e, in base alla natura e al tipo di finanziamenti;
- coinvolge a titolo informativo e/o valutativo la figura di riferimento di una determinata area (ad es. la Funzione Legal viene coinvolta nel bando brevetti in quanto gestore attività IP, la Funzione People per i bandi relativi all'assunzione di risorse, etc.).

Il Chief Executive Officer, o altro soggetto individuato in base al sistema di deleghe e/o di procure vigente, autorizza le richieste di erogazione di finanziamenti, sovvenzioni, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate.

Le comunicazioni successive alla richieste avvengono tramite PEC – gestite da Funzioni Aziendali incaricate - o tramite portali/piattaforme telematiche cui si accede tramite credenziali personali.

La predisposizione della documentazione può, ove venga considerato necessario dalla Società, vedere coinvolti anche professionisti esterni (ad es. per il controllo tecnico della documentazione stessa in termini di soddisfacimento dei requisiti previsti dal bando, per la redazione della perizia tecnica giurata sul progetto da presentare, etc.). In tal caso, i professionisti vengono selezionati e incaricati in conformità a quanto indicato

nella procedura P01_Acquisto di beni e servizi.

Qualora il contributo/la sovvenzione/il finanziamento prevedesse un esborso da parte della Società, per quanto concerne la gestione degli eventuali pagamenti, si rimanda a quanto indicato nella Procedura P07_Attività finanziaria.

4.2 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO E RELAZIONI ISTITUZIONALI

Tutti i rapporti con i dirigenti, i funzionari ed il personale della Pubblica Amministrazione connessi alle attività di sostegno alle politiche di sviluppo e relazioni istituzionali possono essere gestiti esclusivamente dalle funzioni aziendali appositamente incaricate dal Chief Executive Officer o istituzionalmente preposte, nel rispetto del principio di separazione dei compiti e dei poteri (esecuzione, autorizzazione e controllo) e, comunque, nei limiti delle competenze e dei poteri conferiti a ciascuno sulla base di procure e/o deleghe di funzioni. In particolare, nessuno può da solo e liberamente, senza previa autorizzazione/approvazione del Chief Executive Officer o di altro soggetto individuato in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente, nei limiti dei poteri conferiti:

- sottoscrivere documentazione;
- accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- effettuare transazioni sul credito;
- concedere qualsivoglia utilità.

Con riferimento alle attività relative alla gestione delle attività di sostegno alle politiche di sviluppo e alle relazioni istituzionali è necessario che le Funzioni Aziendali coinvolte garantiscano:

- la tracciabilità di ogni incontro, comunicazione o attività svolta con rappresentanti pubblici o privati;
- il mantenimento di un registro degli incontri con stakeholder istituzionali, inclusi dettagli sul contenuto e sugli esiti;
- che i pareri tecnici forniti siano basati esclusivamente su criteri oggettivi, documentati e verificabili e che non contengano suggerimenti tecnici che possano favorire un soggetto specifico senza una giustificazione adeguata.

Coloro che operano all'interno della Società, rivestono cariche pubbliche e sono coinvolti in specifici processi decisionali per la società, devono dichiarare l'eventuale presenza di conflitti d'interesse che possono inficiare il buon andamento dell'operato della Società stessa.

5. ARCHIVIAZIONE (ARCHIVING)

Ciascuna Funzione Aziendale coinvolta nella gestione di richieste ed erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate da parte di Enti Pubblici e sostegno alle politiche di sviluppo e relazioni istituzionali è tenuta ad archiviare e conservare tutta la documentazione relativa alle attività descritte nella presente procedura con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate, al fine di consentire la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

6. FLUSSI INFORMATIVI (INFORMATION FLOWS)

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicate nella procedura P.02_Flussi Informativi agli indirizzi in seguito indicati.

- all'indirizzo di posta elettronica: compliance@dorbit.space
- all'indirizzo di posta cartacea: Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS

Import/export e adempimenti doganali (P11)

Date: 13 February 2025
Approved By: Board of Directors

1. INDICE

1.	INDICE	2
2.	SCOPO (Scope/Objective)	3
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE (Applicability)	3
4.	MODALITÀ OPERATIVE (Process overview)	3
5.	ARCHIVIAZIONE (Archiving)	6
6.	FLUSSI INFORMATIVI (Information flows)	6

2. SCOPO (SCOPE/OBJECTIVE)

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per la corretta gestione delle attività di import/export e adempimenti doganali al fine di prevenire i seguenti reati:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. 141/2024).

La seguente procedura integra il Modello Organizzativo – Parte Speciale O e contiene presidi di controllo preventivi rilevanti ai sensi della compliance dell'ente alle previsioni normative relative alla responsabilità amministrativa dell'ente e flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza della Società.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE (APPLICABILITY)

L'applicazione della presente Procedura è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti, a qualsiasi titolo, nel processo di Logistica, inventario e magazzino (Logistics & Shipment) e in particolare nelle seguenti attività sensibili:

- "Gestione del magazzino";
- "Gestione delle importazioni ed esportazioni di merci e pagamento dei diritti doganali (inclusa la selezione e gestione del rapporto contrattuale con fornitori per la gestione degli adempimenti doganali)".

Il processo in oggetto è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni Aziendali coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo; si riporta nel seguito l'elenco delle Funzioni Aziendali coinvolte:

- Legal;
- Finance;
- General Manager;
- Operations;
- Chief Executive Officer;
- Consulente esterno.

4. MODALITÀ OPERATIVE (PROCESS OVERVIEW)

Il processo di Logistica, inventario e magazzino (Logistics & Shipment) è disciplinato dal Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni (*Customers information for Logistics&Shipments, E-Licensing Guidelines, Guida al recupero della documentazione doganale, OI-308 - Create a Jira Ticket for shipment requests, OI-309 Create a Jira Ticket for "Customer item arrival", Shipping Guidelines*).

4.1 GESTIONE DEL MAGAZZINO

La Funzione Operations predispone l'inventario dei beni acquistati dalla Società e lo comunica alla Funzione Finance per permettere i rispettivi aggiornamenti delle poste contabili.

La Società ha:

- implementato flussi logistici in entrata e in uscita, ivi inclusi controlli di integrità dei sigilli delle merci in entrata, che garantiscono la tracciabilità di quanto importato/esportato tramite dichiarazione di introduzione e registrazione delle merci nei registri di deposito;
- definito modalità che consentano di distinguere le merci non comunitarie in regime doganale di sospensione dei diritti doganali e le merci comunitarie;
- individuato i criteri per la gestione di eventuali magazzini separati;
- definito le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità per la gestione di un deposito doganale e degli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano.

3.2 GENERALITÀ, CLASSIFICAZIONE DOGANALE E REGIMI DOGANALI SPECIALI

La Società si avvale della collaborazione di:

- un rappresentante doganale, soggetto di cui si avvale la Società per l'espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale, che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, che può essere con o senza rappresentanza (l'abilitazione per prestare i servizi di rappresentanza diretta è rilasciata dall'Agenzia); ovvero
- uno spedizioniere, soggetto individuato in conformità all'art. 1737 c.c., con il quale la Società sottoscrive incarichi di rappresentanza indiretta.

In entrambi i casi, il rapporto con la Società è formalizzato in un accordo comprensivo di clausole contrattuali di osservanza del D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico e sottoscritto da parte di soggetti dotati di idonei poteri di deleghe e procure. In sede di selezione, la Società deve assicurarsi che il rappresentante doganale/lo spedizioniere sia in possesso degli adeguati requisiti normativi (ad es. per il rappresentante doganale, abilitazione per prestare i servizi di rappresentanza diretta rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e professionali, gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità, di compliance, per effettuare il servizio (ad es. possesso delle autorizzazioni e abilitazioni rilevanti quali certificazione AEO).

La verifica della corretta assegnazione dei codici doganali alle merci viene effettuata in collaborazione con il rappresentante doganale/lo spedizioniere; la Funzione Operations provvede alla creazione, alla manutenzione e all'aggiornamento periodico dei codici in anagrafica. Qualora il prodotto oggetto dell'operazione doganale non sia classificato, la Funzione Operations – con l'ausilio del rappresentante doganale/dello spedizioniere – dovrà identificare la corretta voce doganale. Eventuali variazioni nei dettagli delle spedizioni o nei codici doganali vengono gestite dalla Funzione Operations e verificate dal rappresentante doganale/dallo spedizioniere per garantire che tutte le modifiche siano correttamente registrate e approvate.

Qualora il codice di nomenclatura sia errato nella Dichiarazione[1] presentata in Dogana, la Funzione Operations dovrà attivarsi per la modifica del caso – qualora vi sia un errore – oppure provvederà a notificare al rappresentante doganale/allo spedizioniere la circostanza; in tale ultimo caso occorrerà attivare una procedura di revisione dell'accertamento.

In caso di gestione di merci soggette a regimi speciali e agevolazioni (ad es. ammesse all'importazione temporanea, in transito, in deposito doganale, in regime doganale di perfezionamento, in regime doganale di uso finale o di reintroduzione in franchigia), la Funzione Operations – con il supporto del rappresentante doganale/dello spedizioniere – verifica l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e calcola il dazio doganale/IVA richiesto, tenendo traccia delle risultanze. Nel caso di importazione temporanea, nel momento in cui l'operazione di importazione diventi definitiva, la Funzione Operations – con il supporto del rappresentante doganale/dello spedizioniere – provvede a darne comunicazione alla Funzione Finance per la corretta corresponsione dei dazi doganali dovuti per legge.

La compilazione della Dichiarazione in Dogana avviene in conformità alla normativa vigente a cura del rappresentante doganale/dello spedizioniere.

La tracciabilità delle dichiarazioni rese e dell'assolvimento dei diritti doganali è assicurata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici.

[1] Atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e nelle modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale" (cfr. art. 5 paragrafo 12 del Regolamento UE n. 952/2013 "CDU").

3.3 PROCEDURA DI IMPORTAZIONE

La Società importa merci e materie prime (ove necessarie) avvalendosi di fornitori situati all'interno come all'esterno dell'Unione Europea.

Le importazioni si suddividono in due categorie: quelle per conto cliente e quelle gestite in temporanea o in definitiva. Le attività di importazione in argomento avvengono attraverso trasporto stradale e aereo e la gestione delle spedizioni è affidata a uno spedizioniere.

I soggetti incaricati di intrattenere rapporti con le Autorità Doganali (ivi inclusa l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) in nome e per conto della Società nell'ambito delle operazioni di Importazione sono:

- la Funzione Operations, responsabile di raccogliere tutte le informazioni necessarie ed i documenti richiesti dalle vigenti norme amministrative;
- il Chief Executive Officer e/o il Consigliere Delegato e/o il General Manager (ovvero altre Funzioni Aziendali individuate in base al sistema di deleghe e di procure vigente) sono responsabili della sottoscrizione della documentazione da presentare alle Autorità Doganale;
- i rappresentanti doganali.

Altresì, gli spedizionieri cui è stato conferimento specifico mandato di rappresentanza indiretta sono incaricati di adempiere al proprio mandato ai sensi dell'art. 1737 c.c.

Prima dello svolgimento delle operazioni di importazione, la Funzione Operations dovrà effettuare i seguenti controlli di concerto con il rappresentante doganale/lo spedizioniere con il quale la Società ha in essere specifici accordi contrattuali relativi all'espletamento delle operazioni di importazione:

- verificare qualora siano necessarie particolari licenze per l'Importazione;
- verificare che la merce non sia soggetta a proibizioni o embargo;
- sospendere ogni attività d'Importazione di merci per le quali non si è provveduto a richiedere la licenza, o di beni soggetti a proibizioni o ad embargo;
- conservare accuratamente copia di tutta la documentazione richiesta e ricevuta (ad es. DAU).

Al momento dell'arrivo della merce, il rappresentante doganale/lo spedizioniere verificherà attentamente che i documenti a corredo della spedizione siano perfettamente coincidenti sia con le informazioni attestanti la qualità, l'origine ed il valore delle merci che ha ricevuto dalla Società, che con il carico di beni effettivamente giunto a destinazione, dandone copia alla Funzione Operations per un secondo controllo e assicurarne la tracciabilità.

La Funzione Operations, di concerto con la Funzione Finance, ha l'onere di controllare che nelle dichiarazioni doganali sia indicata e liquidata correttamente l'imposta sul valore aggiunto e gli altri diritti di confine (ivi incluse le accise in caso di importazione di beni accisabili).

La Funzione Operations verifica che nelle Dichiarazioni in dogana presentate dalla Società il valore doganale e la liquidazione dei diritti doganali (inclusi dazi, IVA ed eventuali accise) sia stata effettuata correttamente. Nei casi in cui in esito ai predetti controlli la Funzione Operations rilevi difformità relative al valore dichiarato, la medesima Funzione informerà il rappresentante doganale/lo spedizioniere e la Funzione Finance ai fini della proposizione di un'eventuale revisione dell'accertamento doganale.

3.4 PROCEDURA DI ESPORTAZIONE

La Società esporta i propri prodotti finiti sia in territorio UE che extra-UE.

I soggetti incaricati di intrattenere rapporti con le Autorità Doganali in nome e per conto della Società nell'ambito delle operazioni di esportazione sono:

- la Funzione Operations, responsabile di raccogliere tutte le informazioni necessarie ed i documenti richiesti dalle vigenti norme amministrative;
- il Chief Executive Officer e/o il Consigliere Delegato e/o il General Manager (ovvero altre Funzioni Aziendali individuate in base al sistema di deleghe e di procure vigente), responsabili della sottoscrizione della documentazione da presentare alle Autorità Doganale;
- il Consigliere Delegato e/o il General Manager, incaricato della gestione degli adempimenti connessi all'esportazioni di beni dual use (ad es. licenze e comunicazioni al MISE);
- i rappresentanti doganali.

Altresì, gli spedizionieri cui è stato conferimento specifico mandato di rappresentanza indiretta sono incaricati di adempiere al proprio mandato ai sensi dell'art. 1737 c.c.

Prima dello svolgimento delle operazioni di esportazione la Funzione Operations dovrà effettuare i seguenti controlli, di concerto con altre Funzioni Aziendali coinvolte (ad es. Consigliere Delegato, General Manager) e il rappresentante doganale/lo spedizioniere con il quale la Società ha in essere specifici accordi contrattuali relativi all'espletamento delle operazioni di esportazione:

- verificare qualora siano necessarie particolari licenze per l'esportazione;
- verificare che la merce non sia soggetta a proibizioni/restrizioni o embargo;
- sospendere ogni attività d'esportazione di merci per le quali non si è provveduto a richiedere la licenza, o di beni soggetti a proibizioni/restrizioni o ad embargo;
- conservare accuratamente copia di tutta la documentazione richiesta e ricevuta.

Il rappresentante doganale/lo spedizioniere, nel momento in cui presenta i colli in Dogana per l'esportazione, verificherà attentamente che i documenti a corredo della merce siano perfettamente coincidenti con il carico di beni (ad es. End User Statement/Dichiarazione di libera esportazione) e, se del caso, provvederà a richiedere eventuali integrazioni alla Funzione Operations. La Funzione Operations assicura la tracciabilità di tutti i documenti condivisi e ricevuti (ad es. DAE).

È vietato effettuare esportazioni di beni dual use a Paesi considerati a rischio dal punto di vista politico, economico o di sicurezza.

5. ARCHIVIAZIONE (ARCHIVING)

Ciascuna Funzione Aziendale coinvolta nella gestione del processo di import/export e adempimenti doganali è tenuta ad archiviare e conservare tutta la documentazione relativa alle attività descritte nella presente Procedura con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate, al fine di consentire la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

6. FLUSSI INFORMATIVI (INFORMATION FLOWS)

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicate nella procedura P.02_Flussi Informativi agli indirizzi in seguito indicati.

- all'indirizzo di posta elettronica: compliance@dorbit.space
- all'indirizzo di posta cartacea: Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS

Rapporti Intercompany (P12)

Date: 13 February 2025
Approved By: Board of Directors

1. INDICE

1.	INDICE	2
2.	SCOPO (Scope/Objective)	3
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE (Applicability)	3
4.	MODALITÀ OPERATIVE (Process overview)	4
5.	ARCHIVIAZIONE (Archiving)	4
6.	FLUSSI INFORMATIVI (Information flows)	4

2. SCOPO (SCOPE/OBJECTIVE)

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per la corretta gestione dei rapporti Intercompany, al fine di prevenire i seguenti reati:

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001);
- Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001);
- Reati Transnazionali

La seguente procedura integra il Modello Organizzativo – Parte Speciale C, G, H, N e contiene presidi di controllo preventivi rilevanti ai sensi della compliance dell'ente alle previsioni normative relative alla responsabilità amministrativa dell'ente e flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza della Società.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE (APPLICABILITY)

L'applicazione della presente Procedura è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione del processo "Rapporti intercompany" e in particolare nelle seguenti attività sensibili:

- "Erogazione/ricezione di finanziamenti da/a favore di società del Gruppo;
- "Trasferimento di beni e/o di risorse nonché ricezione/erogazione di servizi da/a favore di società controllate, collegate o a parti correlate".

Il processo in oggetto è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni Aziendali coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo; si riporta nel seguito l'elenco delle Funzioni Aziendali coinvolte:

- Business Development;
- Commercial;
- Chief Executive Officer;
- Communications;
- Distributed Space;
- Finance;
- General Manager;
- Chief of Staff
- People;
- Information Technology;
- Operations;
- Quality;
- Technology;
- Innovation & Strategy;
- Consulente esterno.

4. MODALITÀ OPERATIVE (PROCESS OVERVIEW)

I Rapporti Intercompany devono essere definiti mediante accordi scritti, predisposti, eventualmente con il supporto della Funzione Legal e di consulenti esterni incaricati e gestiti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore e dei principi base dell'utilità, dell'inerenza e del confronto.

I predetti accordi sono sottoscritti in base al sistema di deleghe e di procure vigenti, previa:

- verifica che il finanziamento sia adeguatamente motivato e documentato;
- verifica, eseguita dalla Funzione Finance con l'eventuale supporto di consulenti esterni incaricati, che la determinazione dei prezzi di trasferimento di beni e/o servizi sia conforme ai parametri di mercato.

Le attività connesse alla determinazione dei prezzi di trasferimento di beni e/o servizi sono gestite dalla Funzione Finance di concerto con un Consulente esterno incaricato.

Nella vigenza del contratto, la Funzione Finance verifica che siano rispettate le condizioni previste dagli accordi e gestisce la fattura infragruppo.

È prevista l'individuazione, la documentazione e l'approvazione delle esigenze dell'erogazione/ricezione di finanziamenti da/a favore di società del Gruppo da parte di idonei sistemi di controllo e autorizzazione a un adeguato livello gerarchico rafforzato in presenza di elementi di anomalia. In particolare:

- l'erogazione/ricezione di finanziamenti soci provenienti da società fiduciarie o esterovestite deve essere autorizzata per iscritto e adeguatamente motivati in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente;
- l'erogazione/ricezione di finanziamenti soci ricorrenti anche da parte di una società del gruppo partecipante o controllante senza una sottostante ragione di ordine imprenditoriale e/o reiterati prelievi a titolo di rimborso finanziamento soci non deliberati dagli Amministratori/Organo Amministrativo devono essere autorizzati per iscritto e adeguatamente motivati da parte del Chief Executive Officer.

5. ARCHIVIAZIONE (ARCHIVING)

Ciascuna Funzione Aziendale coinvolta nella gestione dei rapporti intercompany è tenuta ad archiviare e conservare tutta la documentazione relativa alle attività descritte nella presente Procedura con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate, al fine di consentire la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

6. FLUSSI INFORMATIVI (INFORMATION FLOWS)

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicate nella procedura P.02_Flussi Informativi agli indirizzi in seguito indicati.

- all'indirizzo di posta elettronica: compliance@dorbit.space
- all'indirizzo di posta cartacea: Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS

Gestione amministrativo contabile e predisposizione del bilancio (P13)

Date: 13 February 2025
Approved By: Board of Directors

1. INDICE

1.	INDICE	2
2.	SCOPO (Scope/Objective)	3
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE (Applicability)	3
4.	MODALITÀ OPERATIVE (Process overview)	3
5.	ARCHIVIAZIONE (Archiving)	6
6.	FLUSSI INFORMATIVI (Information flows)	6

2. SCOPO (SCOPE/OBJECTIVE)

La seguente procedura ha lo scopo di definire le regole per la gestione del processo di redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali al fine di prevenire i seguenti reati:

- Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001).

La seguente procedura integra il Modello Organizzativo – Parte Speciale C, H, N e contiene presidi di controllo preventivi rilevanti ai sensi della compliance dell'ente alle previsioni normative relative alla responsabilità amministrativa dell'ente e flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza della Società.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE (APPLICABILITY)

L'applicazione della presente Procedura è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione del processo di "redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali" e in particolare delle seguenti attività sensibili:

- "Gestione dei cespiti";
- "Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni";
- "Tenuta delle scritture contabili e archiviazione della documentazione".

Il processo in oggetto è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni Aziendali coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo; si riporta nel seguito l'elenco delle Funzioni Aziendali coinvolte:

- People
- Finance
- Assemblea dei Soci
- Commercial
- Collegio Sindacale
- Consulente Esterno
- Chief Executive Officer
- General Manager
- Chief of Staff

4. MODALITÀ OPERATIVE (PROCESS OVERVIEW)

4.1 TENUTA DELLA CONTABILITÀ

La Funzione Finance:

- effettua la sistematica registrazione in contabilità delle operazioni aziendali;
- raccoglie ed organizza tutti i dati contabili rilevanti ai fini della tenuta della contabilità;
- richiede ai Responsabili delle Funzioni la trasmissione via e-mail dei dati contabili necessari per le fasi estimative del processo di bilancio;
- archivia, avvalendosi del supporto delle Funzioni eventualmente interessate, la documentazione (ad esempio: perizie di terzi e/o prospetti interni) a supporto delle poste soggette a valutazioni e stime.

Nell'ambito della gestione contabile sono previsti i seguenti controlli:

- verifica della correttezza e completezza delle rilevazioni contabili;
- riconciliazione delle casse e dei conti correnti bancari;
- contabilizzazione dei costi del personale a fronte della rilevazione delle presenze.

La Funzione Finance provvede, quindi, al controllo delle voci contabili registrate attraverso una verifica sistematica sulle voci di maggiore importo e sulle voci critiche unitamente a controlli a campione e di ragionevolezza su tutte le altre.

La documentazione a supporto di ciascuna scrittura contabile, così come le eventuali rettifiche, è archiviata e conservata, ai sensi di legge, a cura della Funzione Finance; la tracciabilità delle informazioni è assicurata anche attraverso i sistemi informatici.

La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali devono avvenire esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema informatico aziendale.

Il sistema deve garantire, inoltre, la registrazione di eventuali modifiche di dati in precedenza registrati. I profili di accesso a tale sistema devono essere identificati in modo da garantire la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi.

Ogni utente che ha accesso al sistema di registrazione contabile deve avere un proprio profilo, in relazione ai compiti e alle responsabilità assegnate. La Funzione IT mantiene evidenza dei profili di accesso creati, dei compiti e delle responsabilità associate al profilo nonché delle modifiche intervenute nel corso del tempo.

Si effettuano periodici report di quadratura del magazzino e report per la valutazione della congruenza con lo stock.

4.2 SCHEDULING ATTIVITÀ DI CHIUSURA

In conformità alle scadenze previste dalla legislazione italiana, la Funzione Finance di concerto con Consulente esterno incaricato, definisce il calendario delle chiusure contabili ai fini della redazione del Bilancio Civilistico.

4.3 RICEVIMENTO DI INFORMAZIONI CONTABILI DALLE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI

La Funzione Finance provvede ad estrarre dal gestionale i dati contabili, sulla base dei quali il Consulente esterno incaricato redige la bozza del bilancio di esercizio.

4.4 REGISTRAZIONI CONTABILI DI CHIUSURA

La Funzione Finance provvede alla verifica della completezza dei dati contabili e, di concerto con il Consulente esterno incaricato, procede a definire le scritture di assestamento e di rettifica necessarie (fatture da emettere e da ricevere, interessi attivi e passivi, ratei e risconti, fondi ed altri eventuali stanziamenti, etc.).

In particolare, le scritture di rettifica conseguenti l'attività estimativa devono essere supportate da specifici documenti dai quali sia possibile desumere i criteri adottati ed analiticamente lo sviluppo dei relativi calcoli, nonché le verifiche effettuate.

Tali scritture sono soggette ai seguenti controlli:

- analisi relativa alla congruità della quota stanziata a fondo rischi a fronte della verifica di cause e contenziosi in corso (ad es. contenziosi fiscali, contenziosi in materia giuslavoristica e contenziosi in materia di recupero crediti);
- verifica dei saldi di estratto conto rispetto ai saldi bancari;
- verifica della coerenza tra gli ordini/contratti e pro-forma / fatture ricevute;
- verifica della corretta contabilizzazione dei costi del personale;
- analisi contratti attivi ed emissione delle relative fatture;
- analisi per eccezioni (ossia delle voci che dall'analisi di cui sopra non sono state riconciliate);
- verifica della recuperabilità delle imposte anticipate;
- verifica delle variazioni fiscali in aumento o in diminuzione del reddito imponibile, calcolo delle imposte

dell'esercizio e stanziamento del relativo debito così come redatte dai consulenti fiscali sulla base dei dati contabili forniti dalla Società;

- verifica analitica di sopravvenienze ed oneri/proventi straordinari;
- verifica in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per procedere alla svalutazione dei beni della Società;
- verifica delle rimanenze, laddove significative, provvedendo all'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati sulla loro esistenza, sulle loro condizioni ed il loro valore.

Eventuali riclassificazioni o modifiche significative di voci o dei criteri di contabilizzazione delle stesse devono essere adeguatamente motivate e autorizzate dal responsabile della Funzione Finance.

La rappresentazione dei fatti aziendali e quindi anche di determinate poste di bilancio attive o passive deve rispondere alle finalità e agli interessi che l'ordinamento tutela e a quanto stabilito dalle prescrizioni legali in proposito, riferendosi anche agli ordinari dettami delle scienze contabili ed aziendalistiche, alle prassi e alle best practice di riferimento, agli orientamenti e alle linee guida degli organismi nazionali e internazionali di settore.

È vietata, sotto qualsiasi forma, la costituzione di fondi occulti, vale a dire non espressamente inseriti nel bilancio o non individuabili in base alla lettura dello stesso, ovvero "coperti" da partite di bilancio fittiziamente intestate ad altre attività e/o operazioni.

4.5 ELABORAZIONE DEL BILANCIO CIVILISTICO

La Funzione Finance trasmette i dati aziendali al Consulente esterno incaricato nelle modalità previste dalla presente procedura per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico e relativa nota integrativa.

La Funzione Finance, di concerto con il Consulente esterno incaricato, elabora la bozza di Bilancio Civilistico della Società secondo i principi di redazione enunciati dal Codice civile (chiarezza dell'informazione, correttezza e veridicità della rappresentazione della situazione complessiva aziendale) integrati dai principi contabili italiani e dalle altre normative applicabili.

La Funzione Finance trasmette le bozze dei predetti documenti al Chief Executive Officer e alla Società di Revisione, ai quali è demandata la verifica delle stesse.

4.6 BILANCIO CIVILISTICO

Il progetto di Bilancio Civilistico, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa, della relazione dell'organo di controllo e della relazione della Società di Revisione è, quindi, trasmesso e consegnato al Consiglio di Amministrazione cui spetta l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di Bilancio Civilistico e allibra i predetti documenti.

Prima della presentazione all'Assemblea dei Soci, con le modalità e nei termini previsti dalle norme e applicabili, il progetto di Bilancio Civilistico approvato dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoposto a verifica da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione è approvato dall'Assemblea dei Soci, preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Copia del bilancio approvato, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa, dalla relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione, dal verbale di approvazione dell'Assemblea dei Soci, deve essere depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente, nei modi e nei tempi previsti dalle norme applicabili.

3.7 COMUNICAZIONI, DEPOSITI ED ISCRIZIONI

La Funzione Finance, con l'eventuale supporto della Funzione Legal e di Consulenti esterni incaricati:

- effettua tutte le comunicazioni, i depositi e le iscrizioni previsti dal Codice civile presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione ha sede legale la Società, secondo i tempi e le modalità indicate dalle norme applicabili[1];

[1] L'omissione di tali adempimenti può determinare conseguenze pregiudizievoli per le Società diverse secondo il tipo di atto per il quale l'adempimento è richiesto. Ad esempio, per taluni atti, per i quali è richiesta per legge l'iscrizione nel Registro delle Imprese, e che non sono stati iscritti, non è riconosciuta alcuna efficacia nei confronti dei terzi.

- garantisce la veridicità e la completezza delle informazioni fornite all'Ufficio del Registro delle Imprese;
- fornisce eventuali informazioni supplementari richieste dall'Ufficio del Registro delle Imprese al fine di completare o rettificare la richiesta di iscrizione o adempiere gli eventuali obblighi di iscrizione sollecitati dall'Ufficio del Registro delle Imprese nei tempi indicati;
- verifica che in tutti gli atti ufficiali prodotti dalla Società sia sempre indicato l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la Società è iscritta;
- verifica la veridicità e completezza dei dati che risultano dal certificato camerale per gli usi consentiti.

4.8 RAPPORTI CON I SOCI E GLI ALTRI ORGANI SOCIALI (COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE)

I rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione sono demandati al: Chief Executive Officer, alla Funzione Finance, alla Funzione Legal, alla Funzione IR nonché ai Consulenti esterni eventualmente incaricati.

Nei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione i Destinatari devono rendere disponibili i dati ed i documenti in modo puntuale, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e, comunque, segnalando nella forma e nei modi idonei, eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Eventuale documentazione richiesta dai Soci, dal Collegio Sindacale o dalla Società di Revisione alle differenti Funzioni, deve essere trasmessa previa verifica con la Funzione Finance e con il Chief Executive Officer.

Ciascun Destinatario deve, inoltre, prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica da parte dei soggetti sopra indicati informando tempestivamente il Consulente esterno, il Chief Executive Officer ovvero la Funzione Finance qualora emergessero rilievi, problemi o eventi straordinari.

5. ARCHIVIAZIONE (ARCHIVING)

Ciascuna Funzione Aziendale coinvolta nella gestione del processo di redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali è tenuta ad archiviare e conservare tutta la documentazione relativa alle attività descritte nella presente Procedura con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate, al fine di consentire la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

6. FLUSSI INFORMATIVI (INFORMATION FLOWS)

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicate nella procedura P.02_Flussi Informativi agli indirizzi in seguito indicati.

- all'indirizzo di posta elettronica: compliance@dorbit.space
- all'indirizzo di posta cartacea: Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS

Policy in materia di gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria e Autorità Ispettive (P14)

Date: 13 February 2025
Approved By: Board of Directors

1. INDICE

1.	INDICE	2
2.	SCOPO (Scope/Objective)	3
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE (Applicability)	3
4.	MODALITÀ OPERATIVE (Process overview)	5
5.	ARCHIVIAZIONE (Archiving)	7
6.	FLUSSI INFORMATIVI (Information flows)	7

2. SCOPO (SCOPE/OBJECTIVE)

La presente procedura ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di controllo e di comportamento nonché regolamentare le modalità di gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria e Autorità Ispettive al fine di prevenire i seguenti reati:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche (art. 24 D.lgs. 231/2001);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 D.lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.lgs. 231/2001);
- Reati Transnazionali.

La seguente procedura integra il Modello Organizzativo – Parte Speciale A, G, N e contiene presidi di controllo preventivi rilevanti ai sensi della compliance dell'ente alle previsioni normative relative alla responsabilità amministrativa dell'ente e flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza della Società.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE (APPLICABILITY)

L'applicazione della presente Procedura è obbligatoria per tutti i Destinatari coinvolti, a qualsiasi titolo, nella

Processi sensibili	Attività sensibili
Flussi finanziari e monetari	Gestione di note spese e spese di rappresentanza e relativi rimborsi
Adempimenti fiscali (Finance)	Predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali
Rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici (nazionali, europei e internazionali)	• Richiesta ed erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate da parte di Enti Pubblici; • Gestione dei rapporti con Enti della Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei connessi ad adempimenti previdenziali, assicurativi, fiscali e gestione dei rapporti con Autorità Garanti (ad es.: Garante della Privacy e Agenzia Spaziale Italiana); • Gestione delle attività di sostegno alle politiche di sviluppo e relazioni istituzionali (cd. "lobbying"); • Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei in occasione di verifiche ispettive" e "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei in occasione della richiesta di autorizzazioni, licenze o concessioni. • Gestione dei procedimenti giudiziari (di natura civile, penale o amministrativa) e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria • Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché gestione dei procedimenti di natura stragiudiziali (Credit collection)

Processi sensibili	Attività sensibili
Crediti e contenziosi	Gestione dei procedimenti giudiziari (di natura civile, penale o amministrativa) e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché gestione dei procedimenti di natura stragiudiziali (Credit collection)
Attività commerciali (Customer Acquisition)	Partecipazione a bandi / procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della Pubblica Amministrazione, anche in associazione con altri partner (ATI, joint venture, etc.), inclusa l'attività negoziazione/stipula/gestione di contratti attivi ed erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale
Progettazione, sviluppo e produzione del prodotto tecnico e software	Progettazione e sviluppo del prodotto tecnico e software (Program management - System Engineering)
Selezione e gestione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori	Gestione del processo di selezione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori, nonché monitoraggio delle attività commerciali svolte e definizione del sistema di incentivazione ad essi destinato

gestione dei seguenti processi e attività sensibili.

Il processo in oggetto è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni Aziendali coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo; si riporta nel seguito l'elenco delle Funzioni Aziendali coinvolte:

- Business Development
- Commercial
- Information Technology
- Legal
- People
- Technology
- Attività Programmi e Gestione Progetti
- Communications
- Distributed Space
- Finance
- General Manager
- Chief of Staff
- IR
- Strategic Finance3
- Institutional Public Affairs
- Operations
- Chief Executive Officer
- Consiglio di amministrazione
- Consulente esterno

4. MODALITÀ OPERATIVE (PROCESS OVERVIEW)

I soggetti deputati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione (di seguito la "Funzione Interessata" o le "Funzioni Interessate") ovvero i consulenti esterni o soggetti che operano su mandato o per conto della Società nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono responsabili, per gli aspetti di propria competenza:

- delle attività di raccolta delle informazioni necessarie all'adempimento e/o alla comunicazione verso la Pubblica Amministrazione;
- della verifica della correttezza e completezza della documentazione predisposta dal personale operativo, nonché dei dati e delle informazioni ivi riportate, ai fini della comunicazione alla Pubblica Amministrazione.

Tutta la documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione deve essere sottoscritta a cura dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza sulla base del Sistema di deleghe e di procure.

Nel caso di rapporti rilevanti con dirigenti, dipendenti, funzionari o rappresentanti della Pubblica Amministrazione (i.e. in occasione della definizione di trattative e/o negoziazioni, della richiesta di autorizzazioni, licenze, concessioni, verifiche ispettive, nell'ambito dei rapporti con enti pubblici in generale nonché in occasione della richiesta ed erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo connessi all'attività di formazione delle risorse umane) la Funzione Interessata o i consulenti esterni consulenti esterni / soggetti che operano su mandato o per conto della Società nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono tenere traccia scritta del singoloincontro.

Inoltre, la Funzione Interessata o i consulenti esterni consulenti esterni / soggetti che operano su mandato o per conto della Società nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono archiviare e conservare tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività disciplinata nella presente Policy, ivi inclusa copia di quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica. Tra questa, a mero titolo esemplificativo:

- documentazione relativa alla presentazione delle istanze di rilascio di provvedimenti amministrativi e copia degli stessi;
- atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni, relativi alla gestione degli adempimenti legali, fiscali e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assicurativa del personale;
- documentazione relativa allo svolgimento di adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Registro Imprese, Ufficio Igiene, Ispettorato del Lavoro, Arpa, Vigili del Fuoco, Regione, Provincia, Comune, ASL);
- documentazione relativa alle richieste di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo in favore della Società inerente alla formazione del personale dipendente;
- eventuali atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa.

Al verificarsi di criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le Funzioni aziendali devono immediatamente informare della situazione il proprio Responsabile di Funzione affinché possa indicare le azioni da intraprendere e le modalità operative da seguire in conformità al Sistema di deleghe e di procure.

Per quanto concerne:

- la gestione dei pagamenti, si rimanda a quanto indicato nella Procedura P.07 Attività finanziaria;
- la gestione degli adempimenti fiscali, si rimanda a quanto indicato nella Procedura P.08 Adempimenti fiscali;
- la richiesta ed erogazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate da parte di enti pubblici, si rimanda a quanto indicato nella Procedura P.10 Finanziamenti pubblici e gare;
- la partecipazione a procedura di gare per lo svolgimento di attività commerciali, si rimanda a quanto indicato nella Procedura P.04 Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio.

Il personale addetto all'invio dei dati/documenti alla Pubblica Amministrazione mediante l'uso di strumenti informatici o telematici, oltreché essere dotato di password personale, deve essere preventivamente individuato e debitamente formato prima di essere abilitato allo svolgimento di tale mansione.

In caso di coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione ovvero qualora, per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società utilizzi consulenti esterni o soggetti che operano su mandato o per conto della Società nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 e del Codice Etico, e di impegno al suo rispetto.

Non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di tali parti terze in assenza di adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. La corresponsione di un compenso deve essere soggetta ad un preventivo vaglio rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e quindi l'equità del corrispettivo.

Coloro che operano all'interno della Società, rivestono cariche pubbliche e sono coinvolti in specifici processi decisionali per la società, devono dichiarare l'eventuale presenza di conflitti d'interesse che possono inficiare il buon andamento dell'operato della Società stessa, mediante sottoscrizione di apposito formulario presentato dalla Funzione People in sede di assunzione.

Inoltre, con specifico riferimento ai Rapporti con l'Autorità Giudiziaria:

- la Società agisce nel rispetto della legge e favorisce la corretta amministrazione della giustizia collaborando con la stessa anche in sede di indagini e di ispezioni;
- la Società esige che gli Organi sociali, dipendenti, consulenti e collaboratori e quanti agiscano in nome e per conto della Società stessa, operino con la massima disponibilità e trasparenza nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli legittimamente autorizzati dalle competenti Autorità;
- in previsione o nel corso di un procedimento giudiziario, di una indagine o di una ispezione da parte dell'Autorità Giudiziaria, è vietato distruggere o alterare documentazione o quant'altro utile all'indagine o fornire dichiarazioni mendaci. È attribuita esclusivamente a specifiche risorse, ed a coloro che vengono formalmente incaricate di sostituire queste nelle relative funzioni, la rappresentanza legale per compiere tutti gli atti anche giudiziari, instaurare rapporti e rendere dichiarazioni, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, nonché in sede di notifica di atti di qualunque genere, compresi gli atti giudiziari di ogni tipo; in tali ambiti i predetti soggetti hanno facoltà di rilasciare procure al personale o a terzi, anche per rendere dichiarazioni nell'interesse della Società e per rappresentarla anche in qualità di parte nell'ambito dei procedimenti nei quali la Società stessa sia comunque coinvolta.

Inoltre, con specifico riferimento ai Rapporti con le Autorità Ispettive:

- le richieste provenienti da autorità ispettive devono essere inviate tempestivamente alla Funzione di volta in volta competente per materia (funzione "owner") e alla Funzione Legal, che procede all'inoltro anche all'Organismo di Vigilanza di copia del documento pervenuto per le relative attività di controllo e monitoraggio;
- la funzione "owner" del processo predispone quanto necessario ai fini della redazione della risposta all'autorità ispettiva, con il supporto di tutte le funzioni interne della Società, le quali sono chiamate a fornirle dati e informazioni veritieri nonché a collaborare puntualmente e tempestivamente per ogni qualsivoglia occorrenza necessaria ai fini di una pronta e completa evasione delle richieste;
- la risposta predisposta è trasmessa dalla funzione "owner" del processo all'autorità competente (o da altro soggetto in conformità al sistema di deleghe di procure vigente), previa apposizione di firma abilitata, ferma restando la esclusiva responsabilità dell'"owner" per il contenuto della risposta, che attesta la correttezza e la rispondenza al vero del contenuto dello stesso;
- in caso di ispezione, i soggetti addetti all'accoglienza provvedono a:
    - identificare i funzionari della Pubblica Amministrazione incaricati della verifica;
    - accertare lo scopo e le finalità della specifica verifica e del relativo processo interessato;

  - coinvolgere la Funzione Legal che, in relazione alla natura della verifica, coinvolgerà il Chief Executive Officer e/o la Funzione Finance e ove necessario di altre Funzioni Aziendali (nel caso in cui una Funzione si trovi nell'impossibilità di partecipare alla verifica, nell'espletamento dei propri compiti sarà sostituita dai propri collaboratori, nel rispetto del sistema di deleghe e di procure vigente); inoltre, se ritenuto opportuno, la Società potrà avvalersi di professionisti esterni, purché lo specifico incarico sia conferito in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente.

- al termine dell'accertamento, i verbali redatti devono essere sottoscritti in conformità al Sistema di deleghe e di procure ed essere trasmessi alla Funzione Legal, che procede all'inoltro anche all'Organismo di Vigilanza di copia del documento per le relative attività di controllo e monitoraggio.

5. ARCHIVIAZIONE (ARCHIVING)

Ciascuna Funzione Aziendale coinvolta nella gestione delle Policy in materia di gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria e Autorità Ispettive è tenuta ad archiviare e conservare tutta la documentazione relativa alle attività descritte nella presente Procedura con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate, al fine di consentire la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

6. FLUSSI INFORMATIVI (INFORMATION FLOWS)

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicate nella procedura P.02_Flussi Informativi agli indirizzi in seguito indicati.

- all'indirizzo di posta elettronica: compliance@dorbit.space
- all'indirizzo di posta cartacea: Viale Risorgimento 57, 22073 Fino Mornasco (CO)

D-ORBIT

NEW SPACE SOLUTIONS